Per la
Libreria di S. A. R. Il Gran Duca di
Toscana
in Firenze

B 21
2
434
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE
1.000 - 5-944

DEDUZIONE
CRONOLOGICA, E ANALITICA
PARTE SECONDA

IN CUI SI RIPORTA
QUANTO SUCCESSIVAMENTE AVVENNE
NELLE DIFFERENTI EPOCHE
DELLA CHIESA
INTORNO
ALLA CENSURA, PROIBIZIONE,
E STAMPA DE' LIBRI:
DIMOSTRANDOSI
GL' INTOLLERABILI PREGIUDIZJ,
CHE DALL' ABUSO FATTONE
SONO DERIVATI ALLA CHIESA DI DIO,
A TUTTE LE MONARCHIE,
E STATI SOVRANI DI EUROPA,
ED ALLA PUBBLICA TRANQUILLITÀ
DELL' UNIVERSO MONDO.

DATA ALLA LUCE
DAL DOTTOR

GIUSEPPE DE SEABRA DA SILVA
MINISTRO DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA,
E PROCCURATORE DELLA CORONA DI S. M.

Tradotta dall' Originale Portoghese.





IN LISBONA
MDCCLXVIII
PER MICHELE MANESCAL DA COSTA
Stampatore del S. Offizio.
D' ORDINE DI SUA MAESTÀ.

Digitized by Google

In hunc primum excogitata est nova pœna : Effectum est enim per inimicos, ut omnes ejus Libri incenderentur : Res nova, & insueta, supplicia de studiis sumi. Senec. Lib. v, Controverf. in Præfat.

Nulla pestis gravior est Regnis, Rebusque publicis, quam ignorantia : Nam cum in Populis hæc dominatur, animos Hominum furore sic interdum exagitat, ut rationi penitus valde contradicat : Nihil pacta, conventiones, aut leges curat ; suo tantum fertur arbitrio, bene gerendarum rerum tristis, atque ignàra. Salzedo in Commentariis ad Leges 32, 33, Titul. vii, Lib. 1, Novæ Recopilationis num. 1.

B°21. 2. 434

Digitized by Google

INDICE
DI QUANTO SI CONTIENE
IN QUESTA
SECONDA PARTE.

loro

PRE-

PREFAZIONE

§. 1.



Abuso dell' Autorità Censoria nel permettere, o proibire i Libri giunse ad un tale eccesso dalla metà del secolo XVI fino al presente, che furono costretti ad alzar le grida contro di esso, non solo molti Cattolici Romani uomini saggj, e da bene, ma rimasero giustificati in parte i clamori di molti Scrittori Protestanti, ancorchè questi eccedessero in pretendere di farne comparire l' enormità molto più grande di quella, che il più delle volte si ritrova esistere di fatto in simiglianti cose, qualora elleno siano bene esaminate.

2. Appena si troverà Nazione, che tra' suoi Autori Teologi, Canonisti, Giurisconsulti, Politici, Filosofi, o Storici, non abbia chi non scrivesse contro un abuso così intollerabile: Francesi, Tedeschi, Fiamminghi, Inglesi, Italiani, e Spagnoli tutti hanno fatto vedere la sua perniciosa origine, il suo violento progresso, ed il suo dannoso ultimo stato.

3. Alcuni pretendono di annullare intieramente la Censura de' Libri, esclamando in favore della illimitata libertà di scrivere, stampare, e leggere; E questo è il voto di varj Autori Protestanti fondato nella libertà di coscienza. [a] La maggior parte però de' medesimi Protestanti conosce la necessità di reprimere una tal libertà. E di fatto in tutti i Paesi Protestanti della Germania è in uso la proibizione, e Censura de' Libri, regolata secondo le loro Convenzioni, e Co-

[a] *Collect. Tractat. Politic. sub Guilielmo III. Lond.* 1705, vol. 2, pag. 614. *Clerc. Bibliotheq.* Tom. XV Art. I, pag. 76.

ſtituzioni conformi allo ſtato preſente dell' Imperio, le quali in queſta materia coſtituiſcono una parte del Diritto pubblico Germanico. [a]

4. Altri Scrittori così buoni Cattolici Romani, come il *Fleury*, ammettono la Cenſura della Dottrina, ma riprovano le pene coattive ſpirituali, e temporali inventate negli ultimi tempi contro la pratica tenuta ne' primi Secoli della Chieſa. [b]

5. Altri finalmente conſiderano lo ſtato preſente ſenza perdere di viſta il paſſato: Aſcoltano i clamori degli uni, e degli altri, e fino di coloro, che ſi ſono dichiarati Apologiſti dell' abuſo intollerabile della Cenſura; E dopo di aver bene eſaminato il tutto, decidono per una parte, che la proibizione, e Cenſura de' Libri è non ſolo utile, ma indiſpenſabile, affinchè la sfrenata libertà dell' umano intendimento non diſſemini dottrine pregiudiziali alla Religione, ed allo Stato; E dall' altra parte giudicano, che la aſſoluta ſmiſurata libertà di cenſurare, e di proibire i Libri, può cagionare, come di fatto ha cagionati, grandi pregiudizj; E paſſano ad iſcoprire, e dichiarare ſpecificatamente queſto ſecondo abuſo, e le rovine, che ne ſono derivate alla Religione, alla Morale, alla Polizia, alle Monarchie, ed agli Stati; e ſomminiſtrano lumi, per dar rimedio a diſordini così grandi mediante un regolato metodo di Cenſura.

6. Tutti queſti Scrittori, tanto Cattolici Romani, come Proteſtanti, e tutti quelli, che ſi ſono meritato il nome di Saggi, concordano tra loro, che di fatto l' abuſo della Autorità Cenſoria è giunto al più alto grado di diſordine, e di eceſſo in queſti ultimi tempi.

7. Conobbe queſto abuſo co' ſuoi lumi ſuperiori fino dal Supremo Apoſtolato il SSmo P. Benedetto XIV di

g. m.

a *Fritſch.* Tract. de Abuſ. Typograph. *Boehmerus* Jus Can. Proteſt. Lib. I, Cap. VII, §. 101, e ſeg.

b *Fleury* Diſcours ſur l'Hiſtoire Eccleſiaſtiq. 7, §. 13.

g. m. come elegantemente viene riferito dal *Marchese Caraccioli* nell' Elogio di quel S. Pontefice stampato in Liegi nel 1766.

8. Alla pag. 44, e seg. si spiega ivi il dotto Panegirista ne' termini seguenti:

Il Fanatismo, questo mostro figlio della ignoranza, e della superstizione, avendo scaricato la sua rabbia contro una Istruzione Pastorale di Monsignor Trautson *Arcivescovo di Vienna d' Austria, in cui questo zelante Pastore stabiliva l' assoluta necessità della meditazione in Gesù Cristo; e si lagnava amaramente, che i Fedeli, dimentichi di così grande oggetto, non si occupassero se non in divozioni di Santi, in visite di Luoghi sagri, ed in Confraternite:* Lambertini *accorse in ajuto di così degno Prelato, che già alcuni ardivano di attaccare, come se fosse macchiato di eresia, e lodò pubblicamente il suo zelo, ed i suoi lumi.*

Non mostrò egli (Lambertini) *meno ardore in vendicare la dottrina del celebre* Cardinal Noris, *che si voleva far credere sospetta; ed in proteggere la dottrina de'* PP. Belelli, *e* Berti *contro gli attacchi di alcuni Scrittori, che gli accusavano di Giansenismo; come ancora nel fare l' Apologia dell' Opera del* Muratori *intitolata* Della Regolata Divozione de' Cristiani, *che alcuni superstiziosi si presero a censurare.*

Questi aneddoti seguiti in varj tempi, che ho creduto di dovere quì riferire, formano una delle più memorabili Epoche a gloria di Benedetto. *Cosa non intraprese egli per riformare la* Congregazione dell' Indice, *e per ridurla ad essere più circospetta in condannare i Libri! Le furono da lui prescritte regole le più sagge, e le più utili; E furono di suo ordine riabilitate molte Opere, che con soverchia leggerezza erano state infamate da detta* Congregazione.

9. I nostri Scrittori Portoghesi sono i soli, che in questa importante materia si sono mantenuti in un perfetto

ſilenzio, ignorando la di lei Storia letteraria, e che vi erano nel Mondo perſone Cattoliche, e molto Ortodoſſe, le quali moſtravano l' abuſo della Cenſura, ed inſieme piangevano in vedendo i talenti Portogheſi non ſolo tirannizati all' ultimo eccesso dal ſuddetto abuſo, ma reſi così ſordi alle voci dell' Europa ſaggia, ed illuminata, come poſſono eſſerlo gli ſcoglj della foce del Tago. [a]

10. Era neceſſario, che così grande pregiudizievole contradizione, in cui ſi trova apparentemente il Portogallo con tutti gli altri Regni, e Stati Cattolici Romani di Europa, aveſſe la ſua origine da una qualche cauſa, per cui gli Scrittori Portogheſi doveſſero precipitare dall'alta sfera di Letteratura, in cui ſi ritrovavano alla metà del Secolo XVI [b], nell' abbattimento di così lagrimevole idiotiſmo, ed in conſeguenza del ſilenzio, in cui il Portogallo ſi mantenne a ſegno di divenir cieco, ſordo, e muto in una materia così delicata, ed importante come queſta dell' abuſo enorme introdotto d' allora in poi nella Cenſura, e nella proibizione de' Libri più utili, più indiſpenſabili, e neceſſarj, non ſolo per la iſtruzione della Gioventù, ma ancora de' Miniſtri anche più provetti della Chieſa, dello Stato, e della Giuſtizia.

11. L' origine però di tutto queſto ſi riduce alla funeſtiſſima entrata de' *Geſuiti* in queſti Regni, e Dominj; poichè da queſta originaria atrociſſima cauſa ne derivarono tutte le altre, che produſſero in queſti Regni quel generale idiotiſmo, che formò il principale am-

a *Os Cachopos da Barra de Lisboa.* Queſto è il Giudizio, che formavano di noi, e dell' abuſo de' Qualificatori Romani, e Portogheſi il *Sarpi*, l' *Amelot*, il *Van-Eſpen*, il *Fleury*, il *Giannone*, ed infiniti altri ne' paſſi, che da poi ſi andaranno citando.

b Lo ſtato di eccellente iſtruzione nelle Arti, e nelle Scienze, in cui ſi trovava Portogallo nel 1540, Epoca della entrata de' *Geſuiti* nel Regno, è ſtato ben dimoſtrato nella Diviſion. I della Part. I di queſta *Deduzione*.

ambizioso maligno oggetto di detti Regolari : Cause, dico, le quali in somma furono le seguenti.

12. Prima Causa. Già fu dimostrato, [a] che il delirante Fanatismo con cui i *Gesuiti* fin dal loro principio infiammarono la Corte del Re D. Giovanni III, della Regina D. Caterina, del Cardinal Infante D. Enrico, e del Re D. Sebastiano, stabilì a loro favore quella dispotica dominante prepotenza, con cui distrussero il magnifico numeroso Collegio delle Arti, ove tutta la Gioventù della primaria Nobiltà Portoghese veniva eccellentemente educata da' Maestri più cospicui, ed illuminati; Con cui resero a loro soggetta, prostituirono, ed oscurarono fino la stessa pubblica Università di Coimbra, dove si formavano i Prelati dotti, ed esemplari, ed i saggj Ministri, che fin' allora erano ascesi al governo delle Diocesi, ed agl' impieghi nel Gabinetto, e ne' Tribunali supremi di questi Regni; [b] E con cui finalmente i detti Regolari (come viene riferito dallo stesso loro *Baldassar Telles* [c] allorchè riporta ciò che in quel tempo seguì in Coimbra) *tirano dietro di se il fiore degli studenti, spopolando gli studj della Gente nobile, e più scelta, sopra i quali l' Università teneva gli occhj, ed il Regno aveva poste le sue speranze. E que', che qui restano, vanno tutti annojati di se stessi, dimentichi dello studio, incerti della vita, alienati dal Mondo, e come Gente, che ha perduto i sentimenti, &c.* Di maniera, che in que' Governi, e Reggenze, non solo furono distrutte quelle due Fondazioni Letterarie delle Scuole minori, e delle Facoltà, ma fino i Soggetti medesimi, che le frequentavano con distinzione ad utilità pubblica del Regno, furono ridotti come alienati da loro medesimi

a Nella Part. I, Divis. II dal §. 20 al 61.

b Dimostrato ivi nella Divis. V dal §. 94 al 110.

c Libr. I, Capit. XXXIV, num. 2, e 3 della *Chronica da Companhia.*

mi per mezzo del Fanatismo, e ad essere o inimici comuni della Patria, o a gemere sotto la direzione di que' Regolari con una cieca materiale obbedienza, che viene ad essere lo stesso.

13. SECONDA CAUSA. Lo spirito con cui i *Gesuiti* fecero le suddette stragi, si vede ad evidenza essere appoggiato nel conoscere chiaramente, che non è possibile tiranneggiare Popoli illuminati; E collo stesso spirito, seguitando il Piano del malvaggio Maometto per continuare a stabilire il loro assoluto Imperio sopra la nostra ignoranza, misero in pratica il di più, che in compendio passo a riferire.

14. Nel Governo del Re D. Enrico Cardinale fecero carcerare, e discacciare dalla Corte tutti i Ministri, e Personaggj cospicui in lettere, in esperienza, ed autorità, che non riuscì loro di costringere, nè soggettare a seguire con cieca materiale obbedienza le loro direzioni; come fu per esempio il gran Pietro de Alcaçova Carneiro, Luigi da Silva Ambasciatore, il Signor D. Antonio, ed il Serenissimo Duca di Braganza D. Giovanni, [a] rendendosi i detti Regolari più dispotici, ed assoluti in quella Corte, per non esservi rimasto nessun legittimo contradittore, che potesse loro opporsi.

15. Nel prossimo seguente Governo del Re D. Filippo II; mettendo i *Gesuiti* di nuovo in pratica li due stratagemmi, co' quali nel precedente Governo aveva calunniati, fatti arrestare, ed esiliare i più abili, ed onorati Ministri, e le Persone di maggior autorità, prudenza, e consiglio per cacciarli tutti fuori del campo di battaglia, col dare ad intendere, che erano nemici del Re D. Enrico, e del di lui buon servizio tutti quelli, che non si sottomettevano a' pesti-

a Come fu similmente provato in detta Part. I Division. VI dal §. 184 al 195.

ſtiferi inſegnamenti di eſſi *Geſuiti*: corrompendo anche i Miniſtri, che la Corte di Madrid teneva allora in quella di Lisbona (collegati manifeſtamente co' *Geſuiti*, i quali tiravano al fine l' impegno preſo di conſegnar loro la Corona di queſti Regni); e facendo loro credere, che erano nemiche del Re D. Filippo II tutte quelle perſone dotte, e gravi, fornite di letteratura, e di talento baſtante per diſtinguere la verità dalla impoſtura, e per conoſcere, e giudicare, che i *Geſuiti* erano ſtati quelli, che avevano ſepolto il Monarca, la Monarchia, la fama, la gloria, e quaſi tutta la Nobiltà del Portogallo ne' campi de Alcacerquivir; e che allora davano compimento al progetto di far paſſare queſto Regno ſotto un dominio ſtraniero: fecero eſeguire negli anni 1582, e 1583 dentro, e fuori di Lisbona contro le ſuddette Perſone que' tanti crudeli, ed inumani caſtighi, che vengono col più grande orrore riferiti dagli Storici.

16. Caſtighi, co' quali miſero in fuga, ed obbligarono ad uſcire dal Portogallo molti di que' Soggetti ornati di lettere, e di capacità, che andarono a rifugiarſi ne' Paeſi ſtranieri per conſervare la propria vita, e fecero aſſaſſinare, ed annegare nella coſta contigua alla foce del Tago niente meno, che due mille Religioſi, ed Eccleſiaſtici graduati, di molta letteratura, ed autorità; [a] rimanendo queſto Regno con ſimiglianti crudeliſſimi colpi ſpogliato intieramente, e privo di tutti i ſoggetti più diſtinti del Clero ſecolare, e regolare, da' quali potevano con ſane, e lodevoli dottrine eſſere illuminati i Popoli tanto nelle Scuole, come ne' Pulpiti, e ne' Confeſſionarj.

17. Terza Causa. Il ben giuſto ſcandalo, che produſſe in tutta l' Europa lo ſtraordinario *Indice* pubblicato in

a Queſti orrendiſſimi fatti ſono invincibilmente provati nel modo ſteſſo in detta Parte I, Diviſion. VII dal §. 241 al 249.

in nome del S. P. Paolo IV, obbligò il S. P. Pio IV necessariamente fin dall'anno 1557 a condescendere a' clamori, che riempirono la detta Europa d' invettive, e di critiche contro il riferito *Indice*, con rimettere l' affare della Censura, e proibizione de' Libri alla decisione del *Concilio di Trento.* [a]

18. Essendosi però tenuta la prima Congregazione generale di detto Concilio a' 15 di Gennajo, subito nel dì 19 fecero conoscere i Legati di detto S. Pontefice, che andavano di concerto co' *Gesuiti* nel continuare in quel Concilio il Piano dell' *Indice*, che poco innanzi fu sconcertato dallo scandalo universale, come si è detto di sopra.

19. Mentre immantinente a' 19 di detto mese di Gennajo, adducendo i Legati del S. P. Pio IV per ispecioso pretesto le varie Sette, che in que' tempi erano uscite fuori, fecero chiaramente conoscere le istruzioni, che avevano avute dalla Curia di Roma (in causa comune co' detti *Gesuiti*) per distruggere tutta la letteratura di Europa in modo, che non vi rimanessero altri Libri se non quelli, che da' medesimi Curiali, e da' *Gesuiti* si volesse permettere che vi fossero; nè altri studj scientifici, se non quelli, che venissero da loro insegnati.

20. Con questi fini poi (che si renderebbero incredibili a non essere così autenticamente provati da' fatti di detta Curia, e de' *Gesuiti*) seguì nella Sessione di quel giorno ciò, che riferisce il dotto, e verace *Fr. Paolo Sarpi* [b] in questi precisi termini:

Ma ritornando a Trento, il dì 27 Gennajo si fece Congregazione, dove da' Legati furono fatte tre proposizioni. La prima *di esaminare i Libri scritti da diversi Autori dopo nate l' Eresie, insieme con le censure de' Cattolici* con-

a Come si vedrà nella Dimostrazione III dal §. 1 al 14.

b Nel Tom. II Lib. VI della *Istoria del Concilio di Trento* stampato in Helmstadt (*Verona*) 1761.

contra di quelli, affine di terminare quello, che la Sinodo debba decretare sopra di essi. La seconda, *che fossero citati per Decreto della Sinodo tutti gl' interessati in quella materia, acciò non possano dolersi di non essere stati uditi. La* terza, *se si dovessero invitare a penitenza con salvocondotto, e ampla concessione, e promessa di grande, e singolar clemenza i caduti in Eresia, &c.*

21. Nella seconda Sessione tenuta a' 16 Febbrajo seguente diedero a conoscere i detti Legati anche più chiaramente l'impegno della Romana Curia collegata co' *Gesuiti*, come vien riferito dalla stessa Istoria nella seguente maniera: [a]

Fu anco letto un Breve del Pontefice, che rimetteva al Concilio la materia dell' Indice, il quale fu in Roma fabbricato; perchè essendo già da Paolo IV, come è stato narrato, stabilito un Indice, quando in quello avesse il Concilio posto mano, si averebbe potuto argomentare superiorità; però giudicarono, che dal Papa gliene dovesse spontaneamente esser dato facoltà per prevenire quel pregiudizio. Il Patriarca celebrante lesse il Decreto, la sostanza del quale era: Che la Sinodo pensando di restituire la dottrina Cattolica alla sua purità, e ridurre i costumi a miglior forma, essendo accresciuto il numero de' Libri perniziosi, e sospetti, nè avendo giovato il rimedio di molte censure fatte in varie Provincie, ed in Roma, ha deliberato, che alcuni Padri deputati sopra ciò considerino, e a suo tempo riferiscano alla Sinodo quello, che sia bisogno far di più, affine di separare, ed estirpare il loglio dalla buona dottrina, levar gli scrupoli dalle menti, e togliere le cause di querimonie di molti; ordinando, che ciò sia con quel Decreto pubblicato alla notizia di tutti, acciò se alcun penserà avere interesse così nel negozio de' Libri, e Censure, come in ogni altro, che si avrà da trattare in Concilio, sia certo, che sarà udito benignamente. Im-

a Ivi pag. 97, 7. *In Trento, &c.*

21. Immediatamente, nello ſteſſo modo, con cui queſto Decreto era ſtato concepito in Roma, fu per l'appunto inſerito nella Seſſione II quaſi colle ſteſſe identiche parole nella ſeguente maniera: [a]

Queſto Sacroſanto Concilio . . . avendo prima di ogni altra coſa oſſervato, che in queſto tempo è di ſoverchio creſciuto il numero di Libri, che per ogni dove ſi ſpargono, i quali contengono una Dottrina impura, ſenza che ſiano ſtate baſtanti nè le molte Cenſure, con pio zelo pubblicate in varie Provincie, e principalmente nell' alma Città di Roma; e ſenza che medicina neſſuna ſalutevole abbia potuto giovare contro così pernicioſa malattia: Determinò, che alcuni Padri a ciò preſcelti diligentemente conſideraſſero quello, che far ſi doveſſe riſpetto alle Cenſure, ed a' Libri; e che dipoi a ſuo tempo doveſſero darne conto allo ſteſſo Sagro Concilio, affinchè da queſto ſi poſſano più facilmente ſeparare, come il gioglio, le varie, e pellegrine dottrine dal grano della Criſtiana verità; ed affinchè con mag-

a Ciò ſi prova colla prima edizione originale del Concilio Tridentino ſtampata in Roma in carta turchina da *Paolo Manuzio* figlio del celebre *Aldo* il vecchio con Privilegio del S. P. Pio IV nel 1564, ove alla pag. CXXII ſi legge quanto ſegue:

Seſſio XVIII, quæ eſt Secunda ſub Pio IV Pont. Max. celebrata die XVI Febr. MDLXII.

Sacroſancta œcumenica, & generalis Tridentina Synodus ..... cum itaque omnium primum animadverterit, hoc tempore ſuſpectorum, ac pernicioſorum Librorum, quibus doctrina impura continetur, & longe, lateque diffunditur, numerum nimis excreviſſe, quod quidem in cauſa fuit, ut multa cenſuræ in variis Provinciis, & præſertim in alma Urbe Roma pio quodam zelo editæ fuerint, neque tamen huic tam magno, ac pernicioſo morbo ſalutarem ullam profuiſſe medicinam; cenſuit, ut delecti ad hanc diſquiſitionem Patres de Cenſuris, Libriſque quid facto opus eſſet diligenter conſiderarent; atque etiam ad eandem Sanctam Synodum ſuo tempore referrent: Quo facilius ipſa poſſit varias, & peregrinas doctrinas, tamquam zizania, a Chriſtianæ veritatis tritico ſeparare; deque his commodius deliberare, & ſtatuere, quæ ad ſcrupulum ex complurium animis eximendum, & tollendas multarum querelarum cauſas magis opportuna videbuntur. Hæc autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta eſſe vult, prout etiam præſenti Decreto deducit; ut ſiquis ad ſe pertinere aliquo modo putaverit, quæ vel de hoc Librorum, & Cenſurarum negotio, vel de aliis, quæ in hoc Generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet a Sancta Synodo ſe benigne auditum iri, &c.

maggior comodo possa deliberarsi in tali cose, e stabilirsi tutto ciò, che per liberare gli animi di molti dagli scrupoli, e per togliere di mezzo i motivi di tante lagnanze, sarà giudicato più opportuno. Tutte queste cose poi vuole, che giungano a notizia di ognuno, come intende di fare col presente Decreto, affinchè se vi sia qualcuno, che giudichi in qualunque modo appartenergli tanto le cose risguardanti l' affare de' Libri, o delle Censure, o altre, che dovranno trattarsi in questo Concilio generale, sia sicuro di essere benignamente ascoltato dal Sagro Concilio.

23. Fatti, da' quali vengono a concludersi due cose notabili: 1. Che i *Gesuiti* di concerto colla Curia di Roma proccurarono di valersi del Concilio per sostenere gl' *Indici Romani* contro le proibizioni, e cautele de' Principi Cattolici. 2. Che però fino allora non erano giunti ad avere tutta la forza necessaria per conseguire, che s' infamassero gli Autori de' Libri col proibirli o come eretici, o come depravati, e corrotti; E che gli Stampatori fossero condannati, gli uni alla perdita delle spese fatte nella stampa; altri a dover restar privi degli averi, co'quali sostentavano le loro case, e famiglie, senza essere uditi in una causa, ove si trattava de' loro rispettivi interessi, usando con ciò una aperta violenza, contraria ad ogni Diritto di Natura, e Divino. [a]

24. Col medesimo spirito, con cui (di comun concerto co' Curiali di Roma) fu ordita da *Gesuiti* quella macchina nel Concilio di Trento, andarono questi a mettere in pratica un simile stratagemma, come loro principale oggetto, nelle Regioni dell'Asia con quella piena libertà, e franchezza, che fin' allora non ave-

[a] Come espressamente vien disposto dal Testo nel Cap. un. *De Causa possessionis, & proprietatis* seguitato universalmente da tutti i Dottori Ecclesiastici, Politici, e Forensi, che scrissero sul detto Testo, appoggiandovisi ogni volta, che si vuol provare la violenza nel procedere contro le parti, le quali non sono state ascoltate.

avevano potuto praticare in Europa ; dando eſecuzione al detto ſtratagemma nella forma più autentica, ed innegabile colla *Gran Conſulta* depoſitata nella loro Segretaria della Capitale di Goa nel meſe di Dicembre 1581 dall' intraprendente Viſitatore Geſuita *Aleſſandro Valignani* tanto celebrato per le ſue iniquità tra i ſuoi medeſimi Socj. [a]

25. Conſulta, per la quale ſi reſe evidentemente manifeſto, che i *Geſuiti* nel tempo ſteſſo, che per una parte ſtavano diſtruggendo in queſto Regno i Miniſtri Eccleſiaſtici, e Secolari della Chieſa, e dello Stato dell'uno, e l'altro Foro con calunnie, carcerazioni, eſilj, e morti violente, come abbiamo veduto di ſopra: dall'altra parte andavano macchinando, e fondando nel Malabar, nell'India, e nella Cina un imperio aſſoluto d' ignoranza , ſotto la di cui tirannia doveſſero gemere i Vaſſalli de S. M. abitatori di quelle Regioni, non dovendo queſti avere altri Libri ſe non quelli, che i *Geſuiti* voleſſero permetter loro di leggere: nè fare altri ſtudj o dottrinali, o ſcientifici ſe non quelli, che i *Geſuiti* ſteſſi voleſſero loro inſegnare, come ho detto di ſopra.

26. Macchinazione tirannica, che dalla India, e dalla Cina fecero paſſare poco dopo nell'Africa, e nell'America ad effetto di formare, ed eſercitare un monopolio di corpi umani, e di anime razionali colla forza della craſſa ignoranza in cui precipitarono gli uni, e conſervarono gli altri Popoli di quelle Regioni. [b] E macchinazione , che finalmente è la medeſima identica dell'altra delle proibizioni de' Libri, e degli ſtudj, con cui in queſto punto con tanto ardire, e temerità miſero del pari gli abitanti del Portogallo co' Malabarici, Cineſi, Giapponeſi, co' Mori dell' Afri-

[a] Come è ſtato provato nella Part. I Diviſ. XIII dal §. 767 al 775.
[b] Come fu chiaramente dimoſtrato ivi dal §. 719 al 738.

Africa, e cogl' Indiani di America, servendosi a questo oggetto dell'altro nuovo stratagemma, che, con frode in apparenza pia, ed in realtà crudele, ed inumana, produsse la causa, di cui ora passo a trattare.

27. QUARTA CAUSA. Essendo stato manifestamente provato nella Divisione VIII della Parte I: Che i *Gesuiti* fecero una indissolubile perniciosa Lega colla Famiglia dell' Ambasciatore *D. Pietro Mascarenhas*, che fu quegli, che introdusse in Portogallo la peste della *Società* chiamata *di Gesù*. [a] Che perciò con Bolla del S. P. Paolo V spedita a' 4 Luglio 1616 fecero nominare di *motu proprio* per Inquisitore Generale di questi Regni, e Dominj *D. Fernando Martins Mascarenhas* Vescovo di Algarve, più *Gesuita* degli stessi *Gesuiti*, per essere Nipote del suddetto Ambasciatore D. Pietro Mascarenhas, come figlio di D. Vasco di lui fratello; e per essere come tale anche Nipote di quel D. Giovanni Mascarenhas, che istigato da' *Gesuiti* fuggì in Ayamonte cogli Atti, co' quali fu colà a giudicare la successione di questo Regno contro la Serenissima Casa di Braganza; E per essere fratello di D. Antonio, e di D. Pietro Mascarenhas, in quel tempo ambidue attuali *Gesuiti*. [b] Che facendo uso i detti Regolari dell' assoluto dispotismo, con cui tenevano soggetto alle loro direzioni, ed insegnamenti il suddetto Vescovo Inquisitore Generale, e la sua Famiglia; finirono di scagliare sulla letteratura Portoghese l' ultimo mortal colpo, che passo a riferire. Che dall' anno suddetto 1616, in cui fecero Inquisitore Generale di *motu proprio* detto *D. Fernando Martins Mascarenhas*, si misero i *Gesuiti* a lavorare in comporre il voluminoso, esorbitante, clandestino, e attentatorio *Indice* de' Libri proibiti, fatto nel loro Collegio di S. Antonio di Lisbona in nome del loro

So-

a Ivi dal §. 273 al 286.   b Ivi §§. 287, e 288.

Socio *Baldassar Alvares*, e lo diedero alla luce nel 1624, facendolo stampare nella stamperia di *Pietro Craesbeck*, pubblicandolo immediatamente a nome del suddetto *D. Fernando Martins Mascarenhas* con suo Editto alla testa, in cui se ne ordinava l' osservanza, come se le Bolle, e gl' *Indici Romano-Gesuitici* fossero tanti articoli di Fede. [a] Che, mediante la forza somministrata loro da quell' Editto, furono a rifrugare in tutte le Librarie, ed a sequestrare, e distruggere quanti Libri vi si trovavano di sana, e lodevole dottrina; ed in luogo di questi v' introdussero tutti i Libri più sediziosi, e corrotti, che erano usciti, ed andarono uscendo dalle loro perniciose, e pestifere scuole di modo, che dopo quel fatale anno del 1624 i Portoghesi rimasero del pari co' Malabarici, Cinesi, Giapponesi, Africani, ed Americani, come ho detto di sopra; cioè a dire leggendo solamente quello, che da' *Gesuiti* veniva loro permesso di leggere; e credendo per necessaria conseguenza solo quello, che a' *Gesuiti* faceva conto, che da loro si credesse: sotto pena di essere tenuti per Eretici, o almeno per malaffetti a S. Madre Chiesa; come se questa, essendo Madre, e Madre così pia, potesse trovar vantaggio in tante stragi fatte con ferro, fuoco, e fin coll' acqua sopra tanti suoi cari più utili, e devoti figlj, quanti furono in questi Reni, e Dominj tirannizati nella forma sopradetta; e come se la Chiesa potesse sussistere (se non nel caso, che la Divina Onnipotenza volesse operare un continuo miracolo) senza essere sostenuta dal potente braccio de' Monarchi, i quali colle dottrine di que' nuovi pestiferi Libri *Gesuitici* erano stati, e furono dipoi sagrificati alla cupidigia di detta *Società* dal Fanatismo de' loro stessi illusi Vassalli. [b] E finalmente, che

[a] Ivi ne' §§. 289, 290, e 291. [b] Dal §§. 292, e 293.

che questa fu la ultima irresistibile causa, la quale produsse i funestissimi effetti della infelice necessaria ignoranza, in cui il Portogallo andò ogni giorno più lagrimevolmente precipitando risguardo alla cognizione de' Libri buoni, ed utili; e della incompetenza, iniquità, e dolo della Censura, o sia dell' *Indice*, che li proibì; come ancora fu la causa, per cui gli Scrittori Portoghesi si sono mantenuti in un totale silenzio su quanto risguardava così importante materia. [a]

28. Effetti, dico, i quali si tirarono di necessità immediatamente appresso di se altri effetti orribilissimi, come furono I. La strage delle Leggi più sante, e delle libertà più inviolabili della Corona di questi Regni, e de' suoi Vassalli. [b] II. Il crudel sagrifizio dell' infelice Segretario di Stato Francesco de Lucena, e l' essersi resi padroni della Monarchia del Re D. Giovanni IV. [c] III. L' altra crudele usurpazione, con cui i *Gesuiti* stabilirono il loro *Sinedrio*, o sia *Supremo Consiglio*, che sagrificò alla sua insaziabile cupidigia, non solo la Religione, l' Autorità, la Giustizia, e fino l' umanità della Regina D. Luisa; ma ancora la riputazione, e la fama del suo Regio Pupillo. [d] IV. La intraprendente insolenza, con cui il medesimo *Sinedrio Gesuitico*, accumulando insulti ad insulti, e atrocità a atrocità, colle sue diaboliche dottrine, ed infernali consigli, rapì al Re D. Alfonso VI il Regno, la sposa, la libertà, e l' onore. [e] V. L' altra temeraria insolenza, con cui detto *Sinedrio* distrusse susseguentemente la Costituzione fondamentale di questi Regni, e la natura della Monarchia,

a Ivi dal §. 294 al §. 300.

b Come si è dimostrato nella P. I Div. VIII dal §. 301 al 333.

c Nella Divis. IX dal §. 334 al 387.

d Come risulta ivi nella Divis. X dal §. 388 al 451.

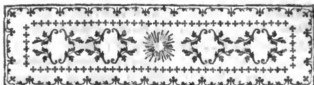
e E nella Divis. XI dal §. 452 al 590.

chia, conculcando le Divine Leggi del Vecchio, e Nuovo Teſtamento· i primi elementarj principj de' Diritti Naturale, e Divino: le diſpoſizioni, e Regole ſtabilite da' Concilj della Chieſa; e le autorità degli Apoſtoli, de' SS. Padri, e più claſſici Dottori Eccleſiaſtici, e Politici, ad effetto di ſpogliare la Corona di Portogallo fino della ſua Sovranità, la quale era, ed è independente, e immediata a DIO Onnipotente fino dalla creazione del Mondo; e di rendere ſoggetta detta Corona alle ſedizioni, ed a' tumulti de' ſuoi illuſi Vaſſalli, facendo il detto *Sinedrio* a tale oggetto cauſa comune cogl' indegni Eretici *Monarcomachi* nemici univerſali della pubblica pace dell'Uman genere.[a] VI. La diſpotica, ed aſſoluta prepotenza, a cui pervennero i *Geſuiti*, camminando ſulle infrante reliquie di tante ſtragj, e rovine, colla quale rimaſero dipoi dominando, ſenza legittimo contraditttore, il Gabinetto, i Tribunali, gli Eſerciti, ed i Magiſtrati del Portogallo dal principio della Reggenza del Re D. Pietro II, fin al giorno, in cui furono cacciati dal Palazzo della Madonna dell' *Ajuda*, e che furono ſterminati, ed eſpulſi da queſti Regni, e Dominj in giuſtiſſimo indiſpenſabil caſtigo dell' ultimo eſecrando effetto di dette loro infami dottrine, ed abominevoli conſiglj, con cui ingannarono i deteſtabili Rei dell' eſecrando inſulto de' 3 Settembre 1758.[b]

29. E Cauſa in fine, che ad effetto di ſradicarla totalmente in modo, che nè di eſſa, nè dell' ***Indice Romano-Geſuitico***, che ne fu origine, rimanga memoria di ſorte alcuna, baſta ſommariamente, ed in ſoſtanza riflettere, che queſta fu la notoria manifeſta Cauſa di tutti i barbari ſcandaloſi effetti riferiti ne' due ultimi precedenti paragrafi.

DE-

a Come ſi è provato nella Diviſ. XII dal §. 591 al 685.
b Come ſi è dimoſtrato nelle Diviſ. XIII. XIV, e XV dal §. 686 al 926.



DEDUZIONE
CRONOLOGICA, E ANALITICA
PARTE SECONDA

✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕

DIMOSTRAZIONE I.

In cui si riporta ciò, che seguì nella Chiesa, e negli Stati Sovrani di Europa rispetto alla Censura de' Libri, dal suo principio fino al fine del Secolo VIIJ.

§. I.

ANTO grande eccesso egli è attribuire per una parte alla Chiesa un' Autorità illimitata, non solo per censurare, ma per condannare i Libri composti in ogni, e qualunque genere di argomento, e di minacciare pene spirituali, e temporali contro i trasgressori; quanto grande è dall' altra parte il negare alla medesima Chiesa l' Autorità di censurare tali, e quali Libri, quando questi, secondo le circostanze de' tempi, pervertono la Religione, o la Morale.

2. La Chiesa ha sempre censurati i cattivi Libri: ne' primi Secoli però per farne la censura, non rifletteva solo agli errori; ma considerava ancora se quegli er-

rori, secondo lo ftato in cui fi ritrovava il Criftianefimo, poteffero cagionare danni confiderabili.

3. I Libri de' Pagani, come *Virgilio*, *Orazio*, *Ovidio*, &c. colla loro elegante dizione potevano faclimente pervertire il Popolo Criftiano nella fua infanzia, quando ftava per ogni dove circondato dal Gentilefimo: All'incontro i nuovi, e materiali errori di alcuni perverfi Criftiani in que' tempi non fembrava, che aveffero in fe tanto veleno; e perciò vediamo, che l'Autorità della Chiefa nel cenfurare incominciò ad efercitarfi, non già contro i Libri Eretici, ma bensì contro i foli Libri del Paganefimo: [a] E vediamo, che il Concilio IV di Cartagine nel 398 proibì ancora a' medefimi Vefcovi la lettura de' Libri de' Gentili, permettendo loro efpreffamente di leggere gli Eretici. [b]

4. Nel decorfo de' tempi la Chiefa (la quale conferva fempre il medefimo fpirito, e non ufa mai della fua Autorità fe non quando il Popolo Criftiano, coftretto da' neceffarj motivi, la richiede) usò di regolamenti diverfi intorno all'antica Difciplina. Cefsò di effere perniziofa a' Criftiani la lettura de' Libri de' Gentili, ed incominciò ad efferlo quella degli Eretici. Accorfe la Chiefa a darvi riparo; e lafciando di proibire il leggere i Libri de' Gentili, fi mife a cenfurare, e condannare i Libri degli Eretici. Per altro ficcome molti Libri di quefti Eretici giunfero a non effere più perniziofi; anchè la Chiefa fi rilafciò dal cenfurarli, e proibirne la lettura. Così avvenne delle Opere Eretiche de' primi Secoli, che fi ritrovano nell'edizioni de' SS. Padri, le quali per molto tempo furono credute come di loro: E così fono le Opere di

a S. Clement. Conft. Cap. IV. *Epifcopus Gentilium Libros non legat; Libros Hæreticorum legat pro neceffitate, & tempore.*

b Concil. Carthagin. IV Canon. 16 Diftinct. 37 Cap. I ibi:

di *Origene*, e di *Tertulliano*, che in oggi si lasciano correre dalla Chiesa, non ostante le opinioni contrarie alla Fede, che vi si contengono; [a] nel modo stesso, che non censura più *Orazio*, *Virgilio*, ed *Ovidio*, perchè cessò il pericolo di poter pervertire la gente, per cui in altri tempi si era mossa a proibirli.

5. Per altro la Chiesa per molti Secoli non credette, che l' Autorità di censurare, propria del Sacerdozio, si stendesse più in là della Censura sulla Dottrina. I Santi, e saggi Prelati de' primi Secoli non si appigliarono a censurare se non che Libri Dogmatici; e non accompagnarono mai le loro censure neppure colle pene Ecclesiastiche; e tanto meno si avanzarono a censurare Libri, i quali nulla avessero che fare col Dogma, nè in fulminare pene temporali contro coloro, che non facessero conto delle Censure de' Libri Dogmatici.

6. Gli atti di proibire la ritenzione de' Libri, e di vietarne il commercio, di condannarli alle fiamme, d' imporre pene pecuniarie, di esilio, di confisca, d' infamia, ed altre pene temporali inventate ne' tempi scorsi contro gli Autori, Lettori, Stampatori, e loro complici, non appartennero mai al Sacerdozio finattanto, che ne' Secoli della ignoranza non fu questo confuso coll' Imperio; nè gli appartterranno in quanto la verità prevalerà contro la impostura, della quale in questo punto i *Gesuiti* si sono costituiti interessati, e sospetti Apologisti (per il fine di sedizioni, e discordie, che formava tutte le loro mire) con ingiuria de' Secoli illuminati, [b] e cogli og-

[a] *Silv.* 2. 2. quæst. 11 art. 3. *Barin.* Conferences d' Angers Tom. VI quæst. 3 art. 1 *Sur les Cas reservés.*

[b] Il Gesuita *Gretzero* Tract. de Jur. & mer. prohib. expurg. & abolit. Librorum. Ingolst. 1603. *Theophil. Raynaudus* Tractat. de bon. & mal. Libris. *Galesf.* de restit. in integr. ad Constit. Urban. VIII num. 67.

getti, che si sono dimostrati nella Introduzione Previa di questa Parte II.

7. Certo è però, che l'Autorità dell'Imperio suppliva in questa parte a quello, che dal Sacerdozio non poteva farsi; cioè a dire ajutava la Censura della Chiesa col terrore delle pene temporali; collo stabilire come principio, o regola di Diritto pubblico in questa materia: *Che fossero proibiti, o bruciati i Libri, e puniti con pene temporali i trasgressori, tutte le volte, che la loro dottrina fosse censurata dalla Chiesa.* [a]

8. Non vi è cosa più incontrastabile di questa Disciplina. I Padri del Concilio di Nicea censurarono i Libri di *Ario*: e Costantino Magno li condannò alle fiamme, ed impose pena capitale contro coloro, che leggessero la *Thalia* di detto *Ario*. [b] I Padri del Concilio di Efeso, che censurarono le Opere di *Nestorio*, e *Porfirio*, lodano lo zelo, con cui *Teodosio*, e *Valentiniano* le fecero bruciare. [c] *Teodosio* fece lo stesso de' Libri *Arriani*, *Eunomiani*, e *Apollinaristi*. [d] I Padri del Concilio di Calcedonia censurarono gli Scritti di *Eutichio*: e gl'Imperadori *Valentiniano*, e *Marciano* li condannarono alle fiamme. [e] I Libri de' *Manichei* (*qui ad unam usque scelerum nequitiam pervenerunt*) furono per comando degl'Imperatori fatti bruciare con gravi pene contro coloro, che li ritenessero. [f] Gli Archimandriti di Costantinopoli, e dell'Oriente fecero istanza all'Imperatore perchè condannasse i Libri di *Severo*, e di altri Eretici.

a Leg. 3 §. 3 *Cod.* de Summ. Trin. *Novella Justin.* 42. *Bohemer. Jus Eccl.* Lib. V Tit. VII §. 92.

b *Theophanes* in Chron. *Sozomen.* Lib. I Cap. X.

c Leg. 3 §. 1 & 2. *Cod.* de Summ. Trinit. Lib. VI §. 1. *Cod.* de Hæretic, & Manich.

d Leg. 16, e 17. *Cod. Theodos.* Lib. XVI, Tit. V.

e Leg. 8 §. fin. *Cod.* de Hæretic. & Manich. *Evagr.* Lib. I Cap. II. *Socrates* Lib. I Cap. VI.

f Leg. 5 Lib. XVI §. fin. *Cod.* de Hæretic. & Manich.

Digitized by Google

ct.[a] Il S. P. Anastasio nella Lettera scritta a *Giovanni Gerosolimitano* sopra i Libri censurati di *Origene*, dopo aver detto: *Damnandam Sententia Imperatorum*, soggiunge: *Illud, quod evenisse gaudeo, tacere non potui, Beatissimorum Principum manasse Responsa, quibus unusquisque Deo serviens ab Origenis lectione revocetur*. I Padri del Terzo Concilio di Toledo censurarono, e condannarono con Autorità Regia le Opere di *Ario*; ed il Re Recaredo le fece bruciare sulla Piazza di quella Metropoli.[b] Finalmente i Libri di *Severo* furono, sull' esempio di que' di *Nestorio*, e *Porfirio*, condannati dall' Imperator Giustiniano nella celebre Novella 42, la quale incomincia dal separare le due Potestà del Sacerdozio, e dell' Imperio, unendo nel tempo stesso ambedue senza confonderle, affinchè da una tale unione ne risultasse una avverata, sicura Decisione, in necessaria conseguenza della santa armonia tra le due Potestà.[c]

9. Tutto quanto da noi fin qui si è detto è quello stesso, che più ampiamente, e con poca differenza scrissero il *Sarpi*, *Amelot de la Houssaye*, *Giannone*, *Van-Espen*, *Barin*, *Baillet*, *Durand de la Maillaine*, *Pontas*, *De Real*, *Bohemero*, *Fritschio*, *Fleury*, e gli Autori dell' Opuscolo *De rebus gestis circa doctrinas, & Libros*, &c. ed infiniti altri Autori Cattolici Romani, e Protestanti, i quali in questa materia o riportano la Disciplina abbracciata, e conosciuta da' Catto-

a Constat ex Synodo Constantinopol. sub Mena.

b *Concil. Toletan.* III. *Aymon* Lib. III Cap. LXVII.

c *Novella Justiniani* 42 in principio ibi: *Rem non insolitam Imperio, & Nos facientes, ad præsentem venimus Legem: Quoties enim Sacerdotum Sententia quosdam indignos Sacerdotio de Sacris Sedibus deposuit (quemadmodum Nestorium ....) toties Imperium ejusdem Sententiæ, & Ordinationis cum Sacerdotum Auctoritate fuit. Sicque Divina, & Humana pariter concurrentia, unam consonantiam rectis Sententiis facere* .... E proseguendo nel fine del Cap. I ?. 2 proibisce con pene i Libri di *Severo*: *Sicut Nestorii Libros a Prædecessoribus Nostris Imperatoribus* ....

tolici, o l'approvano, e la seguono senza controversia, clamando fin loro stessi contro il di lei rilasciamento. [a]

10. Abbenchè questa fosse la costante Disciplina de' primi quattro Secoli i più santi, ed i più felici della Chiesa; pure già nel fine del quarto Secolo, e nel quinto, sesto, settimo, ed ottavo principiarono i Vescovi ad arrogarsi qualche maggiore autorità nella Censura de' Libri: però gli esempj di questa novità non furono tanti, nè così uniformi, che potessero formare una straordinaria alterazione, nè canonizzare l'eccesso, a cui dipoi giunsero.

11. Nel tempo di *Arcadio*, e di *Onorio*, risvegliatasi la questione de' Libri sospetti di *Origene*, molti Vescovi furono di sentimento, che si proibisse il leggerli, e ritenerli. [b] Nel Terzo Concilio Costantinopolitano del 681 gli stessi Padri, che censurarono la dottrina di varj Libri, li condannarono anchè alle fiamme. [c] Nel Canone LXIII del Concilio Quinisesto, o Trullano fu fatto lo stesso; [d] e contro il ritenere i Libri si trova una consimile novità nel Canone IX del Secondo Concilio Niceno nel 783. [e]

12. Una tal novità però non fu presa da' Principi Sovrani in mala parte, e non ne fecero caso; poichè in que' tempi gli oggetti de' Prelati Ecclesiastici, e de' Governi temporali essendo in sostanza i medesimi, con-

a *Sarpi* Storia della Inquisiz. di Venez. *Amelot* Hist. du Gouvern. de Venis. Part. III. *Giannone* Istoria Civile di Napoli, Lib. XXVII Cap. IV §. 1. *Van-Espen* Tract. de promulgat. Leg. Ecclesiast. Part. IV Cap. II §. 3. *Baria* Conferency d'Angers Tom. VI quæst. 3 art. 1. *Baillet* Jugements des Sçavans Tom. II Part. I pag. 43 & seq. *Durand* Diction. du Droit Can. verbo *Livres*. *Bohemer*. Jus Canon. Protest. Lib. V Tit. VII num. 69. *Fritsch*. de abusib. Typograph.

b *Socrates* Lib. VI Cap. XII. *Cassiodor*. Lib. X. Histor. Tripart. Cap. X. *Sulpicius Sever*. Dialog. 1, Cap. VI num. 1.

c *Harduini* Collect. Concil. Tom. III pag. 1354 in fin.

d Idem ibi pag. 1686.

e Idem Tom. IV pag. 491.

conducendosi gli uni, e gli altri colle stesse massime, e coadiuvandosi reciprocamente: gli Ecclesiastici avevano tutta la cura, che non si stampasse cosa nessuna, non solo contro la Chiesa, ma neppure contro lo Stato; ed i Ministri de' Principi Secolari facevano lo stesso religiosamente, e con buona armonia. [a]

DIMOSTRAZIONE II.

In cui si riporta quello, che si praticò sullo stesso particolare della Proibizione, e Censura de' Libri dal principio del IX Secolo finattanto, che furono pubblicate le Bolle di Leone X nel 1515, e 1520; e la Bolla in Cœna Domini *di Adriano VI, e di Clemente VII, ed il Concilio Senonense nel* 1528.

§. I.

Si giunse però al IX Secolo, quando uscì fuori la novità, con cui la Curia di Roma incominciò ad ingerirsi nel Ministerio de' Vescovi, e nel Governo Politico degli Stati Temporali; ed a mettersi a censurare, e proibire da se sola i Libri (cosa, che fin' allora era stata di diritto de' Vescovi ne' Concilj), ed a condannarli alle fiamme, imponendo pene contro quelli, che li ritenessero (atto della Potestà Temporale). [b]

2. Dal IX Secolo fino al fine del XV non può riferirsi senza nausea ciò, che seguì sù questo proposito. Ognuno sa, che la maggior parte di que' Secoli fu immersa nella più lagrimevole, crassa ignoranza. Dominò nella Curia lo stesso spirito: nella maggior par-

[a] *Sarpi* Opere Tom. IV. in Princip.

[b] *De Real* Science du Gouvern. Tom. VII Cap. II sect. 10.

parte de' Vescovi continuò la indolenza, e la poca istruzione; e perciò si lasciarono spogliare de' loro diritti più incontestabili, ed a' Principi mancò il consiglio per impedire di non essere compresi in quelle usurpazioni, sembrando loro di non avere grande interesse d' invigilare sopra di quelle, e di stare cogli occhj aperti.

3. Vi si aggiunse, che prima dell' Eresie di *Giovanni Hus*, e *Wiclefo*, e a dir vero prima di uscir fuori gli errori di *Lutero*, e di *Calvino*, e di altri Settarj, che comparvero nel principio del Secolo XVI, quando per la invenzione dell' Arte della Stampa si moltiplicarono tanto gli scritti; le occasioni di esercitarsi la Curia Romana nel ministero di censurare, e proibire i Libri non furono così frequenti; e perciò non ebbero motivo i Principi di risvegliarsi agli attentati commessi contro la loro temporale Autorità.

4. In somma può dirsi, che fino al Secolo XVI, se non si conservò in tutto il suo vigore la primitiva Disciplina, almeno la Potestà spirituale non ebbe ardire di provarsi a togliere dalle mani de' Principi quella spada del poter temporale, con cui sostenevano la Chiesa nella condanna di que' cattivi Libri, che offendevano la Religione; Nè la Curia di Roma si avanzò mai a procedere con pene temporali le più gravi, come sono la infamia, l' esilio, la confisca, ed anche le pecuniarie contro i trasgressori; Nè finalmente ebbe mai coraggio di arrogarsi l' Autorità di censurare, e proibire que' Libri, che nulla avevano che fare col Dogma.

5. Alessandro VI nel principio del Secolo XVI fu il primo, che aprì la porta a quelle più grandi innovazioni, che dipoi ne seguirono, colla novità di una Bolla, in cui ordinò, con pena di scomunica, che nes-

Digitized by Google

nessun Stampatore potesse stampare Libro nessuno senza licenza del Vescovo della sua Diocesi. [a] Novità, in cui si vedono ecceduti i limiti del giusto potere della Chiesa; mentre non si era fin' allora inteso mai, nè vien creduto in oggi, che lo stampare Libri, e la licenza per farlo, dipenda da altra Autorità fuori, che da quella de' Principi secolari, appartenendo tanto l'uno, che l'altra all'uso, ed esercizio di un'Arte, la di cui ispezione, e pratica spetta privativamente alla Polizia dello Stato Civile, nella quale non può, nè deve ingerirsi la Potestà spirituale.

6. Leone X Pontefice Massimo, e uno de' più grandi Protettori delle Lettere, ritrovando le cose disposte in tal forma, e lasciandosi persuadere da' suoi Curiali; per far comparire meno straordinario quel tanto, che andava ad imprendere contro l'Autorità de' Principi: persuaso per altro, che non potrebbe mai attentare contro detta Autorità a quel segno, che si era fatto da molti suoi Predecessori dopo il Secolo IX. Leone X, dico, sorpassò in un punto tutti i limiti colla famosa Bolla de' 4 Maggio 1515, colla quale, invadendo i limiti della Civil Polizia, ed il più sagrosanto diritto dell'Imperio, proibì con pena di scomunica, di confisca, di sospensione, e con pene pecuniarie da applicarsi alla fabbrica di S. Pietro, lo stampare qualunque Libro senza licenza del Vescovo, e della Inquisizione del luogo, ove si stampasse; [b] E per dare maggior peso a questa novità, o per imporre con essa alla gente, lo fece approvare, ed incorporare in un Canone del Concilio Lateranense. [c] Nel

a *Natalis Alexander Hist. Eccles.* Tom. VIII, ad Secul. XV, & XVI, Cap. I Art. II.

b Questa Bolla spedita nel Concilio Lateranense incomincia: *Inter sollicitudines.*

c *Concil. Lateran.* sub Leone X, sess. 10.

7. Nel 1520 lo ſteſſo Leone X pubblicò un altra Bolla contro i Libri di *Lutero*; e ſubito dipoi i di lui Succeſſori Adriano VI, e Clemente VII, ſeguitando le medeſime tracce, col mezzo della Bolla *in Cœna Domini*, non ſolo rinovarono la condanna delle Opere di *Lutero*, ma (profittando della clauſola generale uſata in altri tempi da alcuni Pontefici) vi aggiunſero, che foſſero proſcritti tutti, e ciaſchedun Libro Eretico, e ſcomunicati tutti quelli, che li leggeſſero, o riteneſſero. [a] Ed il Concilio Senonenſe, o Pariſienſe del 1528 raccomandò le condanne fatte da' ſuddetti trè SS. Pontefici. [b]

8. Da queſte novità per altro nacquero nella Chieſa, e nello Stato le più grandi perturbazioni.

9. Nella Bolla del 1515 il Pont. Leone X non ſolo rinovò l'attentato di Aleſſando VI contra la Civil Polizìa, ma paſsò a confondere la ſpada della Chieſa (cioè a dire la ſcomunica) colla temporalità di confiſca de' beni, di pene pecuniarie, e di ſoſpenſione. Introduſſe all'improvviſo una nuova Giuriſprudenza pubblica, che ſervì di baſe alle uſurpazioni ſeguite dipoi, ed aprì la porta all'autorità arrogataſi ſulla materia de' Libri, principiando ſubito la Curia ad ingerirſi nella Cenſura delle Opere, che non avevano che far nulla col Dogma, nella ſteſſa forma, che ſi preſe a fulminare pene aliene dalla poteſtà della Chieſa.

10. Dall'altra parte la Bolla del 1520, e l'altra *in Cœna Domini* de' PP. Adriano, e Clemente furono cauſa di nuova ſorte di perturbazioni; mentre ſiccome ſi proibivan in quelle generalmente, e ſenza indivi-

a *Bullam Leonis X*, vide ap. *Harduinum* Tom. IX pag. 1891 ad omnia vide *Schelorn.* Amœnit. Liter. Tom. VII pag. 755, Tom. VIII pag. 338, & pag. 463 cum ſeq. *Bohemerus* ſupra §. 96.

b *Concil. Pariſienſe* ap. *Harduinum* Tom. IX pag. 1933.

viduare il nome degli Autori, tutti i Libri eretici, sotto pena di scomunica, era necessario non solo di conoscere i Libri dalla Dottrina, ma che ognuno ne fosse Giudice; e poichè un tal Giudizio privato non poteva essere uniforme, egli è facile a comprendersi la confusione, che risultava da simiglianti generiche indefinite proibizioni. [a]

11. Cotali perturbazioni spirituali, e politiche mossero la gente a ricercare i mezzi più efficaci per cautelarsi contro di esse. E giacchè la Potestà temporale era realmente la sagrificata in dette Bolle; questa fu la prima, a cui venne in pensiero la felice, proficua provvidenza degl' *Indici Espurgatorj*, che furono dipoi adottati dalla Chiesa.

12. Si cautelò la Potestà laica con questa provvidenza dell' *Indice*, affinchè i suoi Vassalli non venissero infettati da Libri satirici, sediziosi, ed eretici: si cautelò affinchè dalla mal' intesa politica della Romana Curia, accomunandoli co' suddetti, non si venisse a proibire la lettura di quegli Autori, i quali difendevano i Diritti dell' Imperio, e davano a conoscere i giusti limiti del Sacerdozio; venendo con ciò a rendere totalmente tranquillo lo spirituale, ed il temporale dello Stato. Passiamo in tanto a vedere individualmente nella seguente Dimostrazione la Storia degl' *Indici Espurgatorj*.

DI-

a *Boehmerus* supra ?. 97. *De Real* dic. sect. 10.

DIMOSTRAZIONE III.

In cui si riporta quanto avvenne nella Curia di Roma sul proposito della Censura, e Proibizione de' Libri dal tempo, che furono pubblicati gl' Indici Espurgatorj *dell' Imperator Carlo V, fino alla separazione del Concilio di Trento.*

§. 1.

INformato l' Imperator Carlo V del gran numero di Libri perniziosi, co' quali da' Protestanti s' inondava l' Europa, spargendoli per ogni dove; vedendo la confusione nello spirituale, e nel temporale cagionata colle provvidenze prese contro di loro dalla Romana Curia: e conoscendo il Potere, e l' Autorità, che Iddio gli aveva data per rimediare efficacemente a tutti i suddetti inconvenienti, ordinò nel 1546 alla Università di Lovanio, che dopo esaminati i Libri Eretici, e le Opere di quegli Autori, che fossero sospetti di Eresia, ne formasse di tutti un Catalogo, o *Indice* esatto, ad effetto, che ognuno potesse chiaramente conoscere quelli, che dovevano essere tenuti per cattivi Libri, e per proibiti. E di fatto la Università nell' anno medesimo pubblicò il suo *Indice* munito dell' Autorità Imperiale. La Inquisizione di Toledo adottò questo *Indice*, e lo pubblicò nel 1549, essendo Inquisitor Generale D. Ferdinando Valdez. La Università continuò ad applicarsi in un così importante oggetto; e nel 1556 pubblicò per la seconda volta il primo *Indice* suddetto molto più accresciuto, ed accompagnato da un nuovo Editto di Carlo V. [a]

In

[a] *Sarpi*, e *Amelot* ivi. *Van-Espen* Jus Ecclesiasticum, Part. I, Tit. XXI, Cap. IV, num. 5.

2. In questo medesimo tempo *Gabriele Putherbeo*, zelante del buon successo di questa felice provvidenza degl' *Indici Espurgatorj*, pubblicò in Parigi nel 1549 un Trattato sulla correzione de' Libri perniziosi. [a] E la Facoltà Teologica di Parigi mossa da simiglianti stimoli, si mise anch' essa a lavorare sopra un *Indice*, che diede alla luce nel 1551. [b]

3. Già fin d' allora l' *Istituto* della *Compagnia* detta di *Gesù* (confermato, ed ampliato colle Bolle del S. P. Paolo III, spedite a' 27 Settembre 1540, 14 Marzo 1543, 3 Giugno 1545, 5 Giugno 1546, e 18 Ottobre 1549: e colle altre Bolle di Giulio III, spedite a' 21 Giugno 1550, e de' 22 Ottobre 1552) Già fin d' allora, dico, l' *Istituto* della *Compagnia* detta di *Gesù* (contro tutto le pie, e pure intenzioni del suo Santo Fondatore) abusava del voto, con cui si era insinuata nell' amorevolezza de' suddetti due Sommi Pontefici coll' inganno dimostrato nella Parte I di questa *Deduzione*, [c] qual voto era: *Che per maggiore umiltà, mortificazione, e abnegazione di se stessi, obbedirebbero al Sommo Pontefice, e di lui Successori in tutto quello, che fosse loro comandato nelle cose spettanti al bene spirituale delle anime, ed aumento della Fede*. Già fin d' allora, col mezzo de' suoi Padri *Diego Laynes*, *Alfonso Salmerone*, e *Simone Rodrigues* la *Compagnia* aveva formato il vasto Piano di fomentare le dispute di Giurisdizione tra il Sacerdozio, e l' Imperio, affinchè tra le discordie della Chiesa, e degli Stati temporali venisse ella da una parte a rendersi più forte coll' Autorità della Curia di Roma, mediante la adulazioni, con cui le attribuiva tutto il supre-

a *Putherb. Theotimum*, seu *Tractatus de Expurgandis malis libris*, Lib. III.

b *Brandt* Histoire de la Reform. des Pays Bas, Tom. I, pag. 197. *Bohemer*. ut supr. §. 97.

c Divisione XIII dal §. 762 a 766.

premo Potere temporale, che fin dal principio del Mondo risedè sempre ne' Re, e Principi della Terra; e dall' altra parte s' infievolisse quanto più fosse possibile il Potere de' Re, e Principi Secolari; fomentando nel tempo stesso ne' loro Regni, e Stati le sedizioni, e discordie intestine, che successivamente avvennero con tante, e così funeste rovine della Religione, e delle Monarchie temporali; come ad evidenza si è con dolore dimostrato nella Parte I: facendosi tutto ciò dalla suddetta *Compagnia* col fine di rendersi padrona del Mondo: lo che si rese manifesto immediatamente co' fatti successivi in oggi di pubblica notorietà, che si leggono riferiti in compendio nella *Supplica di Ricorso* appoggiata sulla Parte I di questa *Deduzione*.

4. Facendosi in seguito dalla detta *Compagnia* maggior riflessione sopra quel suo Piano; e vedendo, che non potrebbe avanzarlo in quanto sussistessero i buoni studj, che dopo la invenzione della Stampa in quel Secolo maravigliosamente fiorivano in tutti i Regni, e Stati di Europa; giacchè la ragione insegna, e la esperienza dimostra essere un impossibile morale il potersi tirannizare un Popolo illuminato: passò al temerario ardimento (che non si crederebbe se non fosse dimostrato dalla evidenza di più di due Secoli) di accingersi ad abolire le Arti, e le Scienze, che allora fiorivano, ad effetto di stabilire in vece loro una crassa comune ignoranza: togliendo via intieramente la intrinseca probabilità, o sia la buona, e soda ragione del Diritto Naturale, e Divino: del S. Vangelo, de' Canoni, e Concilj della Chiesa di Dio: della sacrosanta Dottrina degli Apostoli, e SS. Padri; e della costante, uniforme Tradizione della Chiesa: e proccurando di far prevalere contro le verità, di loro

loro natura eterne, l'Autorità estrinseca, ed arbitraria delle opinioni, e tra queste delle sole opinioni de' *Gesuiti*, e de' loro seguaci. Ardimento, dico, in cui continuarono dipoi, aggiungendovi, per dargli maggior efficacia, gli altri stratagemmi della loro Logica, o sia Arte di Sofismi, ed il loro Probabilismo; colle quali cose giunsero a bandire quasi del tutto dall' Europa la Ragione, non lasciandovi in sua vece sussistere altro se non che l' Autorità delle loro suddette opinioni, aggiungendo a tutto ciò l' altra temerità di calunniare, e d' infamare per Eretici gli Scrittori, e tutti gli altri, che non seguitassero le dette loro opinioni, come è in oggi noto al Mondo tutto.

5. In tali circostanze pertanto giunse ad occupare la Cattedra di S. Pietro il S. P. Paolo IV a' 23 Maggio 1555; che ispirato da' suoi Curiali, e dal le massime della *Compagnia* detta di *Gesù*, fu scritto, che per una parte (più come Principe temporale, che come Capo visibile della Chiesa) si spiegò: *Che non voleva i Principi per Colleghi, ma bensì solo per Vassalli, e per metterli sotto i suoi piedi.* [a] E dall' altra parte (similmente come Principe temporale) si dichiarò subito per inimico dell' Imperatore, e fece un Trattato con Enrico II Re di Francia per dichiarargli la guerra. [b] Indi (col medesimo spirito mondano) si unì a segno co' *Gesuiti*, Autori del suddetto Piano, che si provò di far Cardinale il Padre *Diego Laynes*, e diede una pubblica dimostrazione del suo favore verso la *Compagnia* allorchè le fondò il Collegio Romano per ducento Collegia-

[a] *Amelot* Histoir. du Gouvernem. de Venise Part. III.

[b] *Fleury* Histor. Eccles. Tom. XXI, Liv. LI, §. 23, e seg.

giali; [a] E finalmente si lasciò condurre da' suoi Curiali, e da' *Gesuiti* loro aderenti in ritrovare i mezzi per attaccare di soppiatto gl' *Indici Carolini*, e tutto ciò, che in virtù di quelli era stato fatto.

6. Giudicarono i Curiali di Roma, ed i *Gesuiti* loro alleati, che essendo stati li sopraddetti *Indici* accettati, e generalmente riputati dall' Europa tutta, non si potevano alla scoperta, nè assolutamente riprovare, nè imitare da loro servilmente senza intaccare quella superiorità sopra tutte le Corti, che si sforzavano di attribuire alla Romana Curia; E lo stesso approvare semplicemente col silenzio i detti *Indici* non lascierebbe di non recare pregiudizio alle massime d' illimitata alterigia della Curia; oltre di che si veniva a lasciare a' Principi, alle Università, ed a' Collegj l' obbligo di continuare la detta Opera degl' *Indici* independentemente da Roma, che in questo caso per verità non pareva necessaria; nè poteva impedirsi a' Principi, Università, e Collegj, nè proibir loro di continuare un Opera così santa, senza attentare alla scoperta, e senza verun ritegno contro la Potestà temporale; e suscitare con ciò tutta la Europa contro la Curia di Roma.

7. Il mezzo poi ritrovato da quegl' instigatori del S. P. Paolo IV, come più proprio per giungere al fine delle loro vastissime idee, passando sopra tutti i suddetti inconvenienti, fu quello di ordinare alla Inquisizione Romana, che si mettesse a compilare un nuovo *Indice* più copioso; E di fatto vi si lavorò sopra dall' anno 1556 fino al 1559, in cui, postovi il sagro Nome di detto S. P. Paolo IV, fu pubblicato con

a *Ribadineira* in Vita P. Laynez Lib. I, Cap. I. *Orlandino* Hist. Societ. Lib. XV, num. 7, 8, e Lib. XI, num. 5. *Ciaccon.* in Vit. Pontif. Tom. III, pag. 820. *Fleury* Histor. Eccles. Tom. XXXI, Liv. LI, §. 69, 70.

con una Prefazione, ove divise gli Autori in tre Classi: Divisione, che non era caduta in mente a' Compilatori degl' *Indici* nè di Parigi, nè di Lovanio, nè di Toledo. [a]

8. Nella prima Classe furono posti i Nomi di quegli Autori, le Opere de' quali passate, presenti, e future, o il loro argomento fosse sul Dogma, o sopra la Disciplina, o fosse sopra cose profane, si dovessero tenere per proibite *in odium Auctorum*, ancorchè molti di questi Autori fossero veramente Cattolici. Come se la Chiesa madre di tutti i Fedeli potesse conservare odio verso qualcuno de' suoi figlj; e come se quest' odio fosse compatibile coll' amore verso il prossimo, che ci viene prescritto nel Decalogo, e colla pace, e carità Cristiana sulla quale fu stabilita tutta la Dottrina Evangelica; e colle parole sagrosante di Cristo S. N., con cui condannò la vendetta, e ci comandò di amare i nostri nemici, e di far del bene anche a que' medesimi, che ci fanno del male.

9. Nella seconda Classe furono poste quelle Opere, di cui si faceva espressa menzione nell' *Indice*, permettendosi solo l'uso delle altre Opere di detti Autori, per non essersi dichiarate proibite.

10. Nella terza Classe furono messi tutti gli Scritti pubblicati senza nome del loro Autore, specialmente gli Anonimi, che avevano scritto dopo il 1519.

11. Finalmente termina l' *Indice* con una Relazione di sessanta Stamperìe, co' nomi de' Padroni, de' Direttori, o Stampatori, secondo la quale si dovevano intendere per proibiti tutti i Libri ivi stampati sopra qualunque argomento, o in qualsiasi lingua, chiunque ne fosse l' Autore. Rovinandosi in tal modo ad

a Van-Espen ivi Cap. IV, num. 6.

un ſol colpo la riputazione degli Autori di tutti i ſuddetti Libri: gl' importanti capitali de' Padroni di dette ſeſſanta Stamperie, ed il ſoſtentamento degl' Intereſſati, e de' loro Artefici, ſenza che niuno di loro foſſe aſcoltato, o convinto di tali colpe, che meritaſſero quelle gravi, ed incompetenti pene. Accumulandoſi in conſeguenza nella compilazione di quell' *Indice* un aggregato di moltiſſime, e più qualificate violenze, ed uſurpazioni della Poteſtà temporale de' Principi Sovrani.

12. Queſto fu il primo *Indice Eſpurgatorio*, che uſcì da Roma; e queſto fu il colpo politico, con cui la Curia di detto S. P. Paolo IV, ed i ſuoi Aderenti vollero illudere gl' *Indici* fatti anteriormente ſenza loro intervento.

13. Col mezzo di quella diviſione di Claſſi diſpoſta nell' *Indice*, la medeſima Curia entrò per la porta, che Aleſſandro VI, e Leone X le avevano aperta; E non contenta della proibizione de' Libri Eretici (quando che fino per queſti ne' primi Secoli ſi aſpettava l' aſſenſo della Poteſtà Regia), paſsò ad attaccare all' improvviſo tutte le Profeſſioni, ſenza riguardo alcuno alla Poteſtà temporale, e ſenza conſiderare, che con una novità così eſorbitante eſponeva la ſua riputazione al ludibrio de' Settarj, che in que' tempi con tanta animoſità ſi diportavano; e ad eſſere giuſtamente cenſurata da' medeſimi Cattolici Romani. Si miſe a proibire Libri, che nulla avevano che fare col Dogma (coſa fin a quel tempo non mai più viſta, nè ſognata), imponendo, anche riſpetto a queſti, pene di ſcomunica *latæ ſententiæ Pontifici reſervatæ*, e ad eſſere inabilitati, e privati di qualunque impiego, e d' infamati, e puniti con altre pene temporali *ad arbitrium* coloro, che li leggeſſero, o riteneſſero.

ro. Eccesso, ed attentato così ripugnante a' primi principj, che dimostrano i limiti del Sacerdozio, e dell' Imperio, che non può coonestarsi neppure dalla chimerica idea di quel potere, che viene attribuito alla Romana Curia da' suoi medesimi adulatori.

14. Un così straordinario fenomeno, qual fu questo di un tale *Indice*, doveva per necessità produrre effetti molto contrarj a quelli, che la Curia si ripromise quando ne intraprese la compilazione. Ed abbenchè l' Europa tutta rimanesse sorpresa dal detto *Indice*, non vi fu però, chi ne facesse il minimo caso.

15. Il S. P. Pio IV Successore di Paolo IV, non ostante che fosse circondato da' medesimi Curiali, e loro Aderenti, contuttociò si mise a difendere per sistema le massime stesse, e le lagnanze de' Principi. E vedendo, che non poteva sostenere il suddetto *Indice* contro le grida di tanti Uomini saggj, giustificò colla sua autorità la di lui universale riprovazione, ordinando, che l' esame del punto della proibizione de' Libri fosse rimesso al Concilio di Trento, come viene riferito dagli Scrittori di quel tempo: [a] e come è stato già indicato nella *Introduzione Previa* di questa Parte II. [b]

a *Spond.* Annal. ad an. 1557, §. 5, parlando di questo *Indice* così dice: *Quod primus extiterit, qui universalem omnium perniciosorum Librorum cujuscumque argumenti, etiamque prophani, a quibuscumque, etiamque Religione Catholicis, scriptorum, vel etiam a suspectis Typographis de quacumque Arte editorum, Indicem contexere studuerit: cum ad eum usque diem Librorum prohibitiones, tam a Pontificibus, quam ab Imperatoribus factæ, nunquam excessissent terminos Librorum Hæreticorum; aliique pestilentes Lege prohibiti ....*
Illud in hoc Indice Pauli rigidius visum, quod pœna legentibus Libros eo Catalogo comprehensos, ac prohibitos, denuntiata erat Excommunicationis latæ sententiæ Pontifici reservatæ; privatio, & incapacitas quorumcumque munerum, ac Sacerdotiorum; perpetua infamia; cum aliis pœnis arbitrariis. Quo factum est, ut Pius IV Pauli Successor, rigorem hunc temperans, totum illud Librorum negotium ad Concilium Tridentinum retulerit, &c.

b Dal §. 17 al 23.

16. I Padri di quel Concilio diedero l'incarico di rifare l' *Indice Espurgatorio* ad alcuni Teologi scelti tra i più saggj da varie Nazioni, affinchè dassero conto in piena Congregazione di quanto si convenisse tra loro rispetto alla Censura, e proibizione de' Libri. Ma per le ragioni, che ognun sa, essendosi dovuto separare, e dar fine al Concilio, avvenne, che nell' ultimo giorno, in cui si terminarono le Sessioni, ritrovandosi, che il suddetto ordine non aveva avuto effetto nessuno, fu risoluto, che i Padri incaricati di detta Opera presentarebbero le loro Censure al Sommo Pontefice, affinchè colla di lui Autorità si pubblicasse un nuovo *Indice*: Dal che risulta essere certo, ed evidente *Primo:* Che nel Concilio di Trento non fu fatto *Indice Espurgatorio*, siccome erroneamente si è voluto dare ad intendere: *Secondo:* Che il precedente *Indice* del S. P. Paolo IV fu pubblicamente, ed autenticamente disapprovato dal suo Successore Pio IV.



DI-

DIMOSTRAZIONE IV.

Compendio de' Fatti, che provano il generale ſpavento prodotto in tutte le Corti Cattoliche Romane dagl' Indici Romano-Geſuitici *compoſti dopo il Concilio di Trento ſubito, che furono dati al pubblico, colle chiare nozioni, che dette Corti Cattoliche ne diedero, ſmaſcherando le intenzioni della Romana Curia, che agiva di concerto, ed in cauſa comune co'* Geſuiti.

§. I.

COlla Bolla del S. P. Pio IV ſpedita a' 23 Marzo 1564, ſulla pubblicazione dell' *Indice* fatto dopo il Concilio di Trento, come ſi è veduto nella precedente Dimoſtrazione, furono pubblicate diverſe Regole generali ſulla Cenſura, e proibizione de' Libri.

2. Nella prima Regola fu ſtabilito, *che tutti i Libri, ch' erano ſtati riprovati prima dell' anno 1515, ſi doveſſero giudicare per proibiti.* E nella ſeconda ſotto il titolo *de Correctione Librorum* fu ſimilmente ſtabilito, *che ſi doveſſero eſpurgare tutte le Propoſizioni, che ſi ritrovaſſero ſcritte contro la Libertà, Immunità, e Giuriſdizione Eccleſiaſtica.*

3. Dovendoſi però intendere queſte due Regole generali, e metterſi in pratica ne' termini abili, e giuridici: cioè, che per la prima foſſero proibiti i Libri condannati da' Sommi Pontefici, e da' Concilj Ecumenici fino al detto anno 1515, che riſguardavano la ſpirituale giuriſdizione della Chieſa: e dovendoſi ridurre anche la ſeconda Regola a' medeſimi termini abili, e permeſſi: cioè a dire, che doveſſero qualificarſi le Propoſizioni contrarie alle giu-

giuste, e legittime Libertà, Immunità, e Giurisdizioni della medesima Chiesa, delle quali i Principi Cattolici (e tra loro con specialità grande i Monarchi di questi Regni) furono sempre, e sono i più devoti, zelanti, ed anche interessati difensori: avvenne, che non solo non si fece uso di dette due Regole in que' termini abili, e ne' loro giusti limiti, ad effetto di difendere la Religione, e la Chiesa contro gli attacchi degli empj; ma tutto all' opposto, si servirono di dette due Regole come di meri, notorj pretesti per usurpare la suprema Giurisdizione temporale, e per mettere in confusione, e rovina tutto l' Uman genere.

4. Dopo essere stata eretta in Roma la Inquisizione del S. Offizio cogli oggetti suddetti, la Curia Romana accrebbe il numero de' Qualificatori: formò la *Congregazione dell' Indice* composta di molti Consultori subalterni: diede autorità al Maestro del S. Palazzo di fare le proibizioni; e finalmente sotto quanti pretesti mai possano immaginarsi, moltiplicò il numero degli Esploratori, degl' Inspettori, e de' Qualificatori per invigilare sull' adempimento de' suddetti *Indici*, e per sostenere le massime dirette ad usurpare la independente Giurisdizione temporale de' Sovrani, e a distruggere la Civile Società, ed Unione Cristiana, proccurandosi in tal forma di togliere con inganno a' Sovrani quel dominio, che Iddio diede loro fin dà quando creò i Re per governare la terra, e di spogliarli di quel possesso, in cui si ritrovavano fino dalla creazione del Mondo per tutti i secoli fin' ora decorsi.

5. Nel tempo stesso, che i Curiali di Roma, ed i *Gesuiti* loro alleati andarono per una parte fortificandosi con tutti que' baluardi da loro innalzati per at-

tac-

taccare la Potestà temporale delle Monarchie, e distruggere la Civile Società, e l' Unione Cristiana; dall' altra parte andarono ogni giorno più alla scoperta manifestando, che agivano co' suddetti fini, dando a divedere ciò notoriamente cogli straordinarj, intraprendenti mezzi da loro usati, e diretti al medesimo oggetto. Mezzi, che in sostanza furono i seguenti.

6. I. Tutti i Libri, che trattavano de' giusti limiti del Sacerdozio, il quale consiste solo nello spirituale; e dell' Imperio, che è tutto temporale; e che erano stati scritti per pubblica tranquillità dell' Universo, furono incompetentemente, e con nullità proibiti ne' suddetti *Indici*: come se tali Libri fossero Dogmatici, e Dottrinali, e come tali soggetti alla ispezione della Chiesa: come se la rovina de' Regni, e degli Stati, che formava l'oggetto di quelle proibizioni, fosse compatibile colla Chiesa: come se i legami di quella perfettissima carità, e di quella tranquilla reciproca pace, ed unione, che Cristo Signor nostro stabilì per base fondamentale della sua Chiesa, potessero essere compatibili colle sanguinose, funeste discordie originate dalla confusione di dette independenti Giurisdizioni, e colle usurpazioni, che con quella si è tentato di fare co' tragici avvenimenti ben noti al Mondo tutto; e finalmente come se per dar fine a detta confusione, e perpetua discordia, e prevenirne le sue orribili conseguenze potesse trovarsi altro rimedio, fuori che quello di separare *ciò che è di Dio, per darlo a Dio, e ciò che è di Cesare, per darlo a Cesare.*

7. Ed affinchè non venisse loro imbarazzata l' ardita intrapresa di dette usurpazioni, e confusioni nè da' domestici testimonj de' molti pii, ed illuminati Dot-

to-

tori, che in Italia avevano scritto a benefizio della pace comune, e tranquillità pubblica sulla detta utile necessaria separazione di Giurisdizioni; nè dall' Autorità de' molti pii, e rispettabili Dottori cisalpini, che avevano scritto sulle medesime importanti materie; abusando della suddetta *seconda Regola*, proibirono co' riferiti *Indici Romano-Gesuitici*, come contrarj alla libertà Ecclesiastica, tutti i Libri più importanti, e più utili scritti da quegl' illuminati, pii, ed ortodossi Autori.

8. Quando che le suddette Opere tolte alla luce del Mondo, erano tali, così innocenti, così istruttive, e così necessarie per la loro esatta, ed utile dottrina, come si vede esposto nel Catalogo delle principali di dette Opere compilato da *Lorenzo Bouchel* Avvocato del Parlamento di Parigi nella sua amplissima *Biblioteca*, o sia *Tesoro del Diritto di Francia* stampato in 3 grossi vol. in fol. in Parigi nel 1667, in cui si vede, che da quell' *Indice* furono proibite fino le Opere del Pontefice Pio II, del Cardinale Zabarella, e dell' Abate Panormitano, e che ebbero la medesima sorte molti altri Autori di Nazioni le più pie, e più ortodosse di Europa, come furono *Alberico Gentile*, *Molineo*, *Scipione Gentile*, *Basilio di Berna*, ed altri simiglianti. [a]

9. Di tal forma, che giunsero fino a proibire la Sentenza pronunciata dal Parlamento di Parigi contro l' assassino *Giovanni Chatel*; [b] e ad occhj chiusi tutte le Opere, che trattavano della separazione delle due Giu-

[a] Nel Tom. II alla parola *Livres censurès*, pag. 573, col. 1, e seg. E siccome questo Libro non si trova così facilmente in Lisbona, si è fatta una Copia esatta di quanto ivi è scritto sù questo proposito, che si dà aggiunta tra le PROVE di questa Part. II al NUMERO I nel suo originale Francese.

[b] Come vien provato nelle Conclusioni di *M. Talon*, Cap. X, §. 11.

Giurisdizioni, e della protezione, con cui i Sovrani debbono soccorrere i loro Vassalli per indispensabile obbligo imposto loro da' Diritti di Natura, e Divino: come furono per esempio le Opere del dotto, e pio *Fr. Paolo Sarpi*, dell' Arcivescovo *Pietro de Marca*, del gran Vescovo *Giacomo Benigno Bossuet*, di *Dionisio Talon*, del celebre, e pio Canonista *Zegero Bernardo Van-Espen*, di *Girolamo Cevalhos*, del dotto, e religioso *Francesco Salgado de Samoza*, di *Gabriele Pereira de Castro*, di *Manuel Themudo da Fonseca*, di *Feliciano de Oliveira e Sousa*, &c.

10. II. Abusando similmente in altra forma di detta *seconda Regola* degl' *Indici* sopraddetti, la Romana Curia, ed i *Gesuiti* suoi alleati passarono per riparare allo scandalo prodotto dalla proibizione di varj de' suddetti Libri, a mettere in pratica lo stratagemma di falsificare nelle ristampe quelli pubblicati prima del suddetto anno 1515: ciò facendo o col tirar via intieramente da quegli Scrittori i passi, ne' quali si trattava della tale distinzione tra il Sacerdozio, e l'Imperio; o sostituendo in luogo di quelle, che si levavano, altre espressioni imputandole a' medesimi Autori da loro falsificati.

11. Ed è fatto notissimo a tutto il Mondo letterario, in conferma del quale basterà, che se ne adduca ora da me per esempio l'Opera scritta dal celebre Giurisconsulto *Giovanni Pietro Ferrari*, grande ornamento della famosa Università di Pavia, donde uscirono gl' insigni Giurisconsulti *Baldo*, *Giasone*, ed *Alciato* in tempo del gran Scisma degli Antipapi Gregorio XII, e Benedetto XIII nel 1413. Questo è l' eccellente *Trattato Forense* intitolato *Pratica Papiensis*, o *Pratica di Pavia*: Trattato, dico, in cui con tanto zelo Cattolico del bene della Chiesa, della pub-

pubblica tranquillità del Sacerdozio, e dell' Imperio, fu da lui provata per ogni Diritto la neceſſità, che vi era di dare a Dio ciò che era di Dio, ed a Ceſare quello, che era di Ceſare, ſpiegandoſi ſopra di ciò colla eſpreſſione: *Quoniam Pſalterium male ſonat cum cithara;* E concludendo ſulla neceſſità di doverſi ſeparare le due Giuriſdizioni, colle ſeguenti ſante, notabili parole: ***Bene ergo, & ſancte faceret ipſe Papa, ſi totam corporalem juriſdictionem in manibus Imperatoris remitteret; nec aliter unquam Reſpublica, & maxime Italia quieſcet, nec ulterius de Papatu tale Schiſma, quale fuit, & eſt XXXVI annis præteritis, ullo tempore amplius acciderit: Et ex hoc ſtatus univerſus Clericorum magis redderetur Deo, ac Populo devotus; & ipſe Papa cum Cardinalibus viverent quietius, ac Deo devotius, & Populo acceptius, & gratius, &c.***

12. Queſta, ed altre ſimiglianti eſpreſſioni di quel celebre Giuriſconſulto, e le Prove, ſecondo lo ſpirito delle quali, manifeſtò ad evidenza la neceſſità di ſeparare le due Supreme Giuriſdizioni, ſi leggevano nell' edizioni di quel Trattato anteriori agl'*Indici* ſuddetti ne' tanti concludenti paſſi, quanti ſono quelli, che quì ſotto vengono indicati. [a]

III.

[a] Nella edizione fatta in Lione di Francia nel 1549 in fol. da *Domenico Veraarduo* pag. 23, col. 2, §. *Jure Dominii*, verſ. *Tertius eſt modus*. Pag. 25, col. 1, eod. §. verſ. *Habes ergo*. Pag. 90, col. 2, §. *Excommunication*. Pag. 96, col. 1, §. *Praſcriptionis*, verſ. *Nonus eſt*. Pag. 98, col. 2, verſ. *Tene ergo*. Pag. 99, col. 1 in princip. verſ. *Male ergo*. Ibi, verſ. *Servetur ergo*. Pag. 160, col. 2, §. *Contra Jus*. Pag. 162, col. 2, §. *Aliis*, verſ. *Et hac eſt*. Pag. 166, §. *Juramentum*, verſ. *Solent tamen*. Pag. 194, col. 2, §. *Et ad quemcumque*, verſ. *Quod dico*. Pag. 224, col. 2, §. *Concorditer*, verſ. *Et hoc caſu*. Pag. 244, col. 2, §. *Plenam*. Pag. 257, col. 1, §. *Coram vobis*, verſ. *Sed Jure Civili*. Pag. 266, §. *Matrimonium*, verſ. *Et amplius*, verſ. *Quam diſpenſationem*, & verſ. *Sequitur honeſtas*. Pag. 306, col. 1, §. *An Executores*, verſ. *His pramiſſis*. Pag. 380, col. 2, §. *Sine aliqua*, verſ. *Sunt tamen nonnulli*. Pag. 460, col. 1, §. *Nullisque*, verſ. *Alii naſcuntur*. Pag. 462, verſ.

13. III. Con mio gran dolore ho riportati in ſoſtanza gl' indecenti attentati ſuddetti; e con dolore molto più grande paſſo a riferirne, e manifeſtarne degli altri, coſtretto a ciò fare tanto dalla eſtrema neceſſità di difendere la pubblica quiete, come penetrato dal vivo diſpiacere, che vi ſiano ſtati uomini dedicati a Dio, ed alla ſua Chieſa, i quali foſſero capaci di commettere attentati così enormi, e di proſtituire così lagrimevolmente la loro coſcienza, ed il loro onore alla inſaziabile ambizione di dominare ſulla Terra, non perdonando per conſeguirlo neppure allo ſteſſo Cielo.

14. Da tutto il Mondo iſtruito ſi ſa, che il S. P. Leone IV, circa l'anno 850, compoſe l'Orazione della Cattedra di S. Pietro eſpreſſa colle ſeguenti parole:

Deus, qui Beato Petro Apoſtolo tuo, collatis Clavibus Regni Cœleſtis, ANIMAS *ligandi, atque ſolvendi Pontificium tradidiſti*, &c.

15. Non baſtò per altro, che a principio così foſſe ſcritto, e ſtampato dipoi in tutti i Meſſali, e Breviarj per il lunghiſſimo ſpazio di 750 anni; e che ciò foſ-

Sed in terris, col. 2. Pag. 496, ʒ. *Ex ſuo*, verſ. *Nam ſcire debes*, & verſ. *Propter quod privilegium*. Pag. 508, ʒ. *Omnis communio*. Pag. 517, col. 2, ʒ. *Hac eſt quadam inquiſitio*, verſ. *Ad Clementis Paſtoralis*, &c. & verſ. *Ego dico* cum ſeq. Pag. 520, ʒ. *Fama publica*, verſ. *Quod tamen*. L' altro Eſemplare, che ſi ritrova ſimilmente in Lisbona ſtampato in Venezia da *Comino da Trino* nel 1555 in 8. contiene i medeſimi paſſi. Nella pag. 21, verſ. *Tertius eſt modus*. Pag. 22, verſ. *Habes ergo*. Pag. 81, verſ. *Et adverte*. Pag. 85, verſ. *Nonus eſt*. Pag. 87, verſ. *Tene ergo*. Ibidem verſ. *Male ergo*. Pag. 88, verſ. *Servetur ergo*. Pag. 143, verſ. *Deus novit*. Pag. 145, verſ. *Et hac eſt*. Pag. 148, verſ. *Solent tamen*. Pag. 171, verſ. *Quod ideo*. Pag. 198, verſ. *Et hoc caſu*. Pag. 214, verſ. *Attende tu*. Pag. 224, verſ. *Sed de Jure Civili*. Pag. 231, verſ. *Et amplius*. Pag. 232, verſ. *Quam diſpenſationem*. Pag. 264, verſ. *His præmiſſis*. Pag. 265, verſ. *Quo anno*. Pag. 327, verſ. *Sunt tamen*. Pag. 400, verſ. *Alii naſcuntur*. Pag. 402, verſ. *Sed in terris*. Pag. 432, verſ. *Nam ſcire debes*; & verſ. *Propter quod*. Pag. 442, verſ. *Omnis Communio*. Pag. 449, verſ. *Ad Clem. Paſtoralis*. Pag. 450, verſ. *Ego dico*; & pag. 454, verſ. *Quod tamen*.

fosse noto all' Universo tutto, per far sì, che nell' anno 1600, non si togliesse via la parola *Animas* da' detti Messali, e Breviarj col fine suddetto di stendere la Giurisdizione della Chiesa alle cose temporali; considerandosi, che la detta parola *Animas* non poteva in se comprendere, nè significare se non le cose spirituali, come per verità doveva comprendere, e come quel Santo Pontefice, Autore di detta Orazione, volle ivi spiegarsi; sapendo benissimo, che Cristo Signor nostro non aveva dato a S. Pietro giurisdizione temporale.

16. Falsificazione, la quale viene ad evidenza, e fisicamente provata da tutti i Messali, e Breviarj stampati fino al detto anno 1600, in cui fu tolta via la suddetta parola *Animas*. Quelli, che fin' ora sono stati da noi veduti sono indicati nella seguente Nota. [a]

17. Di maniera, che fuori d' ogni dubbio è certo, che la parola *Animas* fu posta sempre in quella Orazione del-

[a] Un *Messale* della Chiesa di *Liegi* stampato in Parigi nel 1500, porta detta Orazione nella sua integrità siccome fu composta dal S. P. Leone IV. Altro *Messale* della Chiesa di *Utrecht* stampato in Parigi nel 1515. Due *Messali Romani* stampati in Venezia nel 1563, e 1574, *ap. Juntas*. Altro *Messale Romano* stampato nel Pontificato di S. Pio V in Anversa *ex Offic. Plantin.* 1573, in cui può leggersi alla Messa *in Festo Cathedræ S. Petri Romæ* pag. 16. E nella Commemoraz. della Messa della Conversione di S. Paolo pag. 23. Altro *Messale* della stessa stampa, ed anno a pag. 14, e 21. Altro stampato in Venezia da *Gracioso Perchacino* in detto anno pag. 342, e 347. Altro di *Venezia* per i *Giunti* nel 1586 a pag. 146, e 148. Altro ivi stampato nel 1590 a pag. 146. Altro di Anversa del 1593 a pag. 313, e 318. Un *Breviario* della Chiesa *di Liegi* stampato in Parigi nel 1509 in 8. Altro in Lione di Francia del 1539 per il *Crispino* in 8. Altro di Parigi del 1542 in 4. In un antico Quaderno di Orazioni usate dalla Chiesa stampato in 8. nel 1537 *ap. Inclitam Antiquariam*, si trova la stessa *Orazione*. E siccome la Metropoli di Braga si conservò nel suo antico stato anche dopo il 1600, può credersi, che ne' suoi *Breviarj* si conservi quella *Orazione* nella sua integrità; siccome consta da un Esemplare da me veduto stampato in Braga d' ordine dell' Arcivescovo D. Rodrigo da Cunha nell' an. 1634 in 8.

della Messa della Cattedra di S. Pietro, e della Conversione di S. Paolo fino al 1600; e che da lì in poi fu tolta via; ed in un Messale stampato in Bordeaux nel 1605 da Simone Melangio da me veduto, non si è trovata la parola *Animas*, come può vedersi alla pag. 375, e 380; E questo stesso si vede in altro Messale stampato in Venezia nel 1609 da Niccolò Misserino, ove si legge detta Orazione a pag. 345, e 351; Ed in tutti gli altri Messali, e Breviarj, che da quell'anno in poi si sono stampati, si è avuta sempre tutta l'attenzione, e vigilanza di farvi sopprimere la parola *Animas*, proccurando in tal forma, ch'ella restasse in una totale dimenticanza.

18. Il peggio si è, che si prova egualmente come fatto manifesto a tutto il Mondo istruito, che neppure il sagrosanto Vangelo potè scampare dalla intraprendente temeraria ambizione del Governo temporale della Romana Curia; Ove dopo essere stata mutilata la suddetta Orazione, senza che valesse alla Chiesa di Dio, ed a' Sovrani del Mondo il possesso di sette secoli e mezzo, si passò col medesimo spirito a mutilare, ed alterare fino l'Evangelio del Martedì dopo la III Domenica di Quadragesima, in cui Cristo S. N. stabilì la giurisdizione di S. Pietro, de' suoi Apostoli, e della sua Chiesa colle seguenti formali parole:

In illo tempore: Respiciens Jesus in Discipulos suos, dixit Simoni Petro: Si peccaverit in te Frater tuus, vade, & corripe eum inter te, & ipsum solum, &c.

19. In questi precisi veri termini era stato similmente letto quel sagrosanto Vangelo costantemente, ed osservato nella Chiesa di Dio, e coll'autorità della medesima Chiesa stampato in tutti i Messali da che fu scoperta in Europa la invenzione della stampa di mo-

modo, che non si trovarà Messale nessuno stampato prima del 1573, in cui non si legga quel Vangelo col suddetto preambulo, cioè: *Respiciens Jesus in Discipulos suos, dixit Simoni Petro*, &c.

20. Irrefragabili testimonj di questo fatto sono, e saranno i varj Messali anteriori alla suddetta data da me veduti, e gli altri più, che si troveranno stampati innanzi il 1573. Nella sola Biblioteca de' PP. della Congregazione di S. Filippo Neri nella Casa *da N. S. das Necessidades* posta ne' borghi di Alcantara, esistono otto esemplari di questi Messali non mutilati, e puri, indicati nella seguente Nota [a], oltre de' quali ne ho trovato un altro consimile in una privata Libreria, il di cui titolo vien riportato nella Nota [b].

21. Questo sagrosanto Vangelo dunque, che per tanti anni era stato letto, e conservato nella Chiesa di Dio, e con di lei Autorità stampato nella suddetta forma, dopo l'anno 1573 fu similmente mutilato, e alterato di modo, che incominciando prima colle parole: *Respiciens Jesus in Discipulos suos, dixit Simoni Petro:* queste parole furono tolte via nel detto Vangelo, ed in loro vece furono sostituite queste: *Dixit Jesus Discipulis suis*, che sono quelle, che si andarono stampando in tutti i Messali dopo il detto tempo.

22. Artifizio, che notoriamente apparisce essere stato immaginato collo stesso spirito di quella intraprendente ambizione, per tentare di confondere il senso genuino, e naturale del Vangelo; e far credere, che Cri-

a *Missale Redonense* in fol. stampato in pergamena in Parigi nel 1492. *Missale secundum morem S. Rom. Ecclesiæ* in 8, 1493 a pag. 39. *Missale insignis Ecclesiæ Leodiensis* in 8. Paris. 1500 a pag. 45. *Missale Ecclesiæ Traiectensis* fol. Paris 1515 a pag. 41. *Missale Bracarensis Ecclesiæ* fol. Lugd. 1558 in pergam. a pag. 57. *Missale Romanum* fol. Venet. *ap. Juntas* 1563 a pag. 54. Altro *Messale* stampato ivi in 8. nel 1564 a pag. 38, e a pag. 39.

b *Missale secundum Ordinem Fratrum Prædicatorum* fol. Venet. *ap. Junctas* 1590.

Digitized by Google

Cristo S. N. avesse ivi parlato a tutti i suoi Discepoli in comune, quando in realtà aveva parlato particolarmente a S. Pietro, come lo dimostrano tutti i seguenti passi di detto Vangelo: *Peccaverit in te: Frater tuus: Vade: Corripe inter te: Si te: Lucratus erit: Fratrem tuum: Te non audierit: Adhibe tecum: Dic Ecclesiæ: Sit tibi.:* Tutte le quali espressioni sono in singolare, e perciò proprie, e relative al solo *Simoni Petro* in particolare, quando che altrimenti sarebbero altrettanti solecismi quante sono le parole, qualora si riferissero a quel *Discipulis suis* sostituito recentemente, o se riguardassero in generale tutti i Discepoli; E artifizio, dico, dal quale similmente apparisce, che fu praticato in quel Vangelo perchè era il più significante, ed il più chiaro tra tutti i passi, ne' quali il Divino Redentore dell' Uman genere stabilì i giusti limiti della giurisdizione del suo Vicario, de' suoi Apostoli, e della sua Chiesa.

23. IV. Nel mentre, che i suddetti Curiali, e *Gesuiti* per una parte andarono proscrivendo, e falsificando tutti i Libri, e scritti, che difendevano l' Autorità de' Concilj, e de' Vescovi nelle loro Diocesi, la independente temporalità de' Sovrani, e la pubblica tranquillità della Chiesa, e del Mondo Cristiano; dall' altra parte aprirono libera l' entrata a tutti i più abominevoli Libri *Monarcomachi*, e sediziosi, ne' quali s' insegnava: *Che il Supremo Potere Secolare era cosa profana: Che ogni Governo Temporale era dipendente dal Governo Ecclesiastico, per essere questo l' unico Governo creato da Dio: Che le Leggi del Secolo non obbligano nel foro di coscienza: Che ad ognuno è lecito defraudare le gabelle, ed i tributi posti a benefizio comune de' Popoli, purchè coloro, che defraudano non siano scoperti: Che i tali tributi imposti senza autorità*

del

del Papa sono ingiusti , e scomunicati que' Principi , che gl' impongono : Che in pena di tali Leggi , e scomuniche , in cui incorrono i Principi , che le fanno pubblicare , ne vengono le mortalità , e le pubbliche disgrazie : Che è lecito a' Vassalli giudicare con privato giudizio le azioni de' loro rispettivi Sovrani , e di assassinarli , qualora sembri loro utile il levarli dal Mondo ; E molte altre Proposizioni egualmente sediziose come le suddette , dal complesso delle quali risultò quel generale Fanatismo , che si tirò appresso la universale rovina di tutte le Monarchie , e Stati Sovrani , come fu dimostrato nella Divisione X della Parte I.

24. Fatti , co' quali necessariamente si venne a concludere , che quegl' inauditi insoliti mezzi di proibire tutti i Libri utili ; di pervertere , e falsificare il vero senso degli altri Libri , che non potevano nascondersi , non perdonandosi nè alla Chiesa stessa , nè al sagrosanto Vangelo ; e d' introdurre , e spargere tanti altri Libri perniciosi , e scellerati col sostituirli a' Libri utili , e santi , furono adoperati , e praticati in vista de' due perniciosi , e temerarj Oggetti seguenti.

25. Il primo Oggetto fu quello di togliere agli uomini non solo l' uso di ragione , acciò non potessero conoscerla , nè secondo quella condursi ; ma ancora l' uso de' sensi del corpo , acciò non vedessero , nè udissero , ma divenissero come insensati ; riducendo a tal fine in Europa gli uomini stessi civilizati ad essere altrettante macchine automate , ed alla stessa stupidenza , in cui avevano ridotti i Negri di Angola , e gl' Indiani di America , e dell' Asia : non ostante il lume di ragione , e la sensibilità , che per natura sono sempre inseparabili dagli uomini o siano questi civilizati , o selvaggj , in quanto sono uomini , e vi-

e viventi; Laonde un tale ſtratagemma (ſoſtenuto, e propagato da' ſuddetti *Romano-Geſuiti*), ed il fine, per cui fu inventato, e diretto ſi reſe odioſiſſimo, e fu cenſurato dalle Nazioni iſtruite della notoria verità de' fatti ſuddetti. [a]

26. E con tutta ragione; poichè le Divine Eterne Verità degli Articoli di Fede non obbligano gli uomini a credere quello, che è contrario alla ragione naturale, ed all' intelletto; ma bensì ſolamente quello, che è ſuperiore all'intelletto medeſimo. Quando che col ſuddetto ſtratagemma ſi è preteſo di coſtringere gli uomini in coſe umane, fiſiche, e notorie, molto inferiori alla comprenſiva dell' intelletto, a credere il contrario di quello, che la ragione dimoſtra, ed è evidente a' ſenſi del corpo.

27. Il SECONDO OGGETTO fu quello di ſtabilire, in virtù di detta artifizioſa ſtupidezza, e forzata inſenſibilità della gente, un generale Fanatiſmo, col quale neceſſariamente vi foſſero perpetue diſcordie, e ſedizioni tra il Sacerdozio, e l' Imperio: tra la S. Madre

[a] Così tra molti altri viene provato con forza, e grande energia da *Edmondo Richer* Tom. IV, Concil. Gen. Hiſt. Part. II, pag. 243, ibi: *An, rogo, ulla eſt in terris Poteſtas, quæ uſum ratiocinandi Hominibus interdicere, atque efficere poſſit, ut quod oculis vident, auribus præſentes hauriunt, & maximo doloris ſenſu experiuntur, non videant, non audiant, & minime doleant! Tantum abeſt, ut hæc Librorum expurgandorum ratio a Jeſuitis adinventa, & propagata, fini, ac propoſito, ad quod inſtituta eſt, ſerviat; cum potius vehementer noceat, atque magis Jeſuitarum, & Curiæ Romanæ artes, & ſtudia ſuſpecta reddat; quaſi vero Eccleſia, & Religio Catholica iſtis humanis verſutiis propugnari deberet.*

Si noti, che non oſtante, che queſto Dottore in altre parti delle ſue Opere abbia ſcritto con animoſità contro la Curia di Roma; in queſto paſſo però viene eſcluſa ogni preſunzione di ſoſpetto; mentre ſi ſoſtiene in ſe ſteſſo, non ſolo colla forza della verità provata co' fatti riportati in tutta queſta *Dimoſtrazione*, ma ancora colla generale teſtimonianza, e pubblico ſcandalo aſſerito da tutti i Dottori, che ſcriſſero ſopra i ſuddetti *Indici*; ſpecialmente *Lorenzo Bouchel* nel paſſo della ſua Biblioteca riportato nella Prova NUMERO I, e dal *Salgado De Supplicatione ad Sanctiſſimum* Part. II, Cap. XXXIII, num. 144.

Chiesa, e tutti i suoi più divoti, ed obbedienti figli: tra i Vassalli con ribellioni contro i proprj Sovrani; e tra' Regni, e Stati con discordie intestine, e con dissensioni, senza lume, e senza ragione, che potesse servir loro di guida tanto per prestare la dovuta obbedienza a' loro Sovrani, come per praticare tra loro quella fraterna carità, che costituisce una delle due basi della Divina Legge, e de' sagrosanti Vangelj, e lo stabilimento della Civile società, e della unione Cristiana.

28. E fatti, torno a dire, che dimostrano la somma necessità, in cui sono i Principi Sovrani di far cessare simiglianti stratagemmi, co' quali si è fatto uscire il Sommo Pontificato con mezzi così strani da que' giusti limiti, che Cristo Signor Nostro gli prescrisse; e che furono osservati, e ordinati dal suo primo Vicario, ed insegnati da tutti gli altri Apostoli; e che tutti i Pontefici, i quali ascesero al supremo Apostolato fino all' XI Secolo, hanno religiosamente guardati: attribuendo al Papa la giurisdizione temporale sopra i Regni della terra, e l' Autorità sopra gl' Imperatori, e Regnanti per deporli, e per suscitar sedizioni tra' loro Vassalli, col pretesto di assolverli dal giuramento di fedeltà, che da ogni suddito, per diritto di Natura, e Divino, si deve irrevocabilmente conservare al suo rispettivo Sovrano.

29. Una tale intrapresa, di cui diede il primo esempio Papa Gregorio VII (operando più coll' umana passione d' Ildebrando, che come Vicario di Cristo, e Santo, come si manifestò quando per le sue virtù fu canonizato), e che dipoi tentarono di sostenere sul di lui esempio altri Sommi Pontefici con fatti consimili, ne' quali operarono come uomini, e non come Santi Pastori dell' ovile di Cristo: produsse conse-

feguentemente le tante fanguinofe tragedie, la trifta memoria delle quali non può rinnovarfi fenza rimanerne ferite le anime Cattoliche da' più vivi penetranti colpi di dolore, e di triftezza, e fenza moftrar chiaramente, che quefta trifta memoria non coftituifce un efempio da imitarfi; ma bensì folo lafcia dietro fe uno fcandalo così grande, che riempie ognuno d'orrore, e di fpavento.

30. Poichè, a dire il vero, nel mezzo del calore, e dell' impeto di quelle controverfie furono da ambe le parti ecceduti i limiti di Ragione, e de' refpettivi obblighi del Sacerdozio, e dell' Imperio: Effendofi veduti, dopo il Pontificato di S. Gregorio VII, Imperatori, e Re depofti fenza minima giurifdizione per ciò fare: l'Imperio, e gli Stati Sovrani di Europa afflitti da fedizioni, ribellioni, uccifioni, parricidj, e guerre civili: Effendofi veduti i Vefcovi, ed intieri Concilj profcritti da' loro avverfarj: I Tempj violati, gli Altari fpogliati: Alcuni Pontefici depofti, ed altri a forza meffi a federe fulla medefima Cattedra di S. Pietro donde quelli erano ftati difcacciati; ed occupare il Pontificato a forza d'armi; e la Chiefa univerfale divifa cogli Scifmi; ed il Sacerdozio, e l'Imperio rovinati fin da' fuoi fondamenti. [a]

 Da

[a] Tutto quefto viene riferito nelle pubbliche Storie, tra le quali può vederfi quella del *Fleury* come la più riputata: Nel Tom. XIII, Lib. LXII, p. 269, 310 al 311, 315, e 343, che comprende la Storia dall' anno 1074 in quà, e la Controverfia di Papa Gregorio VII coll' Imperator Federico: nel Tom. XIV Lib. LXVII, pag. 381, e feg. ove riporta la guerra fatta da Papa Onorio II contro i Duchi di Puglia, e di Calabria nell' anno 1127. Nel Tom. XV, pag. 96 a 459, ove tratta dell' altra Controverfia tra Aleffandro PP. III, e l'Imperador Federico I nell' anno 1160. Nel Tom. XVII pag. 189, ove parla della Controverfia tra Papa Gregorio IX, e l'Imperator Federico II negli anni 1227, e 1239. Ed ivi a pag. 286, ?. 9; e pag. 291, ?. 12; pag. 310, ?. 20; pag. 313, ?. 22; pag. 329, ?. 29, e feg. fin' alla pag. 338; e pag. 343, ?. 37; pag. 372, ?. 54; pag. 380, ?. 59, ed altrove tratta dell' altra Controverfia tra PP. Aleffandro IV,

31. Da queste prime sanguinose funeste stragi prodotte dalla tenacità, con cui la Curia di Roma attribuiva al Papa l'Autorità temporale sopra i Regni, Monarchi, e Principi della Terra, ebbe origine il grande Scisma incominciato nel 1378, e finito nel 1414 colla morte del S. P. Gregorio XI; E di là uscirono i semi delle animosità, colle quali *Giovanni Hus*, *Lutero*, *Calvino*, ed altri malvaggj uomini loro seguaci, screditarono la innocente Santa Madre Chiesa, confondendola co' personali disordini di que' Pontefici, che come uomini si lasciarono sorprendere dalle lusinghe, e adulazioni de' loro Curiali, e Ministri: E ne seguirono successivamente le tante separazioni dalla S. Chiesa Romana delle molte Nazioni, che fin' allora si erano più distinte nella divozione verso detta Chiesa, e nel rispetto al suo Capo visibile: come accadde nella maggior parte dell' alta Germania, ne' trè Elettorati di Sassonia, Brandeburgo, ed Annover; ne' Regni d'Inghilterra, Irlanda, Scozia, Svezia, e Danimarca: in una gran parte della Francia; nelle Repubbliche di Olanda, e di Ginevra: in gran parte dell' Elvezia, oltre gli altri Paesi, che rimasero parte Cattolici Romani, e parte Protestanti, come ognun sa.

32. Permise però la Divina Provvidenza, che in mezzo a quella tempesta succedessero per rasserenarla alcuni straordinarj avvenimenti, e grandi mali, da' quali si ricavò il gran bene di far cessare la funesta diserzio-

e lo stesso Imperatore Federico II dall' anno 1243 in quà. Nel detto Tom. XVII, pag. 357, 2. 44, e seg. riporta la Controversia tra PP. Gregorio IX, e D. Sancio II di Portogallo nel 1246. Nel Tom. XVIII p. 179. e 245 vien riferita l'altra Controversia di PP. Gregorio X col Re D. Alfonso III di Portogallo dall'anno 1273 in quà. Nel Tom. XIX, pag. 11 a 14, 23, 24, 37, 63, 67, 69, e 70 si legge l'altra Controversia tra PP. Bonifazio VIII, ed il Re di Francia Filippo il Bello dall'anno 1301 in quà.

zione, con cui le Nazioni Cattoliche andavano precipitosamente fuggendo dal grembo di S. Madre Chiesa.

33. Furono questi grandi mali i sagrileghi assassinamenti de' Monarchi Enrico III, ed Enrico IV Re di Francia: la carnificina fatta in quel Regno nel fatal giorno di S. Bartolommeo: I motivi, che furono dati alla Regina Isabella per distoglierla, ed alienarla dalla riunione dell' Inghilterra colla Chiesa Cattolica Romana; e tutte le altre funeste deplorabili stragi, che ne derivarono come naturali conseguenze di quegli antecedenti, le quali si leggono riferite nella Divisione XII della Parte I. E tra questi mali debbono contarsi i Libri in que' tempi pubblicati dal *Mariana*, *Soares*, *Becano*, *Bellarmino*, e da altri Regolari della *Compagnia* detta di *Gesù*, ne' quali si contenevano l'esecrande bestemmie, ed atrocità sopraddette.

34. All' incontro il gran bene, che ne risultò, fu la sorpresa prodotta da quegli attentati, e da que' scellerati Libri in tutte le Corti di Europa; ove facendosi il confronto della dottrina di questi Autori con quella de' proibiti, e condannati, si mossero non solo i più pii, e devoti Teologi, e Canonisti Europei, e le Università Cattoliche Romane; ma ancora i più eruditi Professori Protestanti a prender in mano la penna per convincere, e confutare errori così perniciosi. Opere, in conseguenza delle quali i Governi Sovrani andarono da se stessi, e per mezzo de' loro Tribunali dando le più utili, e più efficaci respettive provvidenze, fortificandosi in modo contro le opinioni oltramontane, e contro lo stratagemma, ed abuso degl' *Indici Romano-Gesuitici*, che conseguirono di far argine all' impetuoso torrente, con

cui

cui le Nazioni di Europa andavano a separarsi, e sottrarsi dalla obbedienza verso il Vicario di Cristo S. N. E lo conseguirono in tal forma, che dall'anno 1605, in cui dal S. Pontefice Paolo V fu pubblicato il suo mal consigliato *Interdetto* contro il Doge di Venezia; e dopo, che nel dibbattersi quella Controversia, fu esaminata la questione degl' impreteribili giusti limiti, co' quali la Divina Onnipotenza separò il Sacerdozio dall' Imperio: non si sà, che Regno, o Stato veruno di Europa siasi mai più distaccato dalla soggezione dovuta al Vicario di Cristo Capo visibile della sua Chiesa.

55. Poichè, siccome per una parte gli Scrittori, che pretesero attribuire al Sommo Sacerdozio la superiorità sul Potere temporale de' Principi Sovrani, non avevano altro fondamento per sostenere una tale usurpazione se non che i pretesti de' male-ideati sofismi, e delle false Decretali; e che dall' altra parte gli Scrittori, che confutarono que' pretesti, rivendicando la independenza della temporalità de' Sovrani avevano per base delle opere da loro scritte il Diritto di Natura, e Divino: il Testo chiaro, e letterale del Vecchio, e Nuovo Testamento: la concorde Tradizione degli Apostoli: le Decisioni uniformi de' Concilj: l'Autorità coerente de' SS. Padri, de' Dottori della Chiesa, e degli Autori Ecclesiastici più rinomati: [a] da tutto questo ne venne a risultare quella utile, e necessaria conseguenza.

56. Mentre ne' casi, quando vi fu chi attentasse contro lo Spirituale, che è di giurisdizione della Chiesa, subito gli stessi Principi Sovrani uscirono fuori in di lei difesa come Figlj divotissimi, e come i più potenti Protettori di una così santa, e rispettabil Madre:

a Come consta dalla Part. I, Divis. XII dal §. 607 fino al fine.

dre ; concorrendo in detti Principi non solo esser eglino quelli, che hanno il maggior obbligo di sostenere, e difendere coll'autorità di detta Chiesa la purità della Religione ; ma l'essere ancora quelli, che in ciò hanno il maggiore interesse, giacchè non può esservi Scisma nella Religione, che non sia subito accompagnato da divisioni negli Stati, e ne' Regni : nè possono darsi divisioni senza, che ne seguano immediatamente le più grandi rovine. E questi furono i ben noti motivi, per i quali il potente braccio degl' Imperatori, e de' Monarchi sostenne sempre la Navicella di S. Pietro acciò non giungesse a naufragare nelle grandi tempeste, nelle quali si trovò fluttuante ; o in quelle circostanze, esposte nella *Supplica di Ricorso* presentata a Sua Maestà sopra l'ultimo critico Stato di questa Monarchia dopo, che la *Compagnia* chiamata di *Gesù* è stata espulsa dalla Francia, e dalla Spagna. [a]

37. E siccome in altri casi, ne' quali la Curia di Roma (armandosi temerariamente, e con viltà de' detti sofismi *Gesuitici* sulla pretesa illimitata Potestà temporale, dopo essere stati del tutto estirpati dal Mondo istruito nel modo di sopra espresso) tentò di attaccare o colle scomuniche, che fulminavansi ne' Secoli della ignoranza, o coll'introdurre Libri, Bolle, o Scritti sediziosi, i legittimi Diritti, e la independente temporalità de' Monarchi, e Principi Sovrani : Conoscendo questi, che erano, e sono per se stessi bastanti a difendere la temporale independenza, che riceverono immediatamente da Dio Onnipotente fin dalla creazione del Mondo ; non passò mai più per la mente a Corte nessuna di separarsi dalla Comunione Romana, potendo rispingere gli attentati de' Cu-

a Dal 2. 61 al fine di detta *Supplica*.

Digitized by Google

Curiali di Roma colli due seguenti Mezzi facili, ed ortodossi, che sono stati adoperati da 160 anni in quà, cioè dal tempo dell' *Interdetto* sopra mentovato del S. P. Paolo V.

38. Primo Mezzo. Dopo che l'Europa si disingannò, e conobbe. 1. Che la pena spirituale della scomunica non può avere effetto sopra cose temporali, e terrene. 2. Che ad effetto, che le Censure della Chiesa nelle cose stesse di Spiritualità possano obbligare, è necessario siano precedute da' tre requisiti: cioè: del peccato mortale: della ostinazione in quello; e dal citare, e udire le difese del Censurato. 3. Che mancando le suddette circostanze, e non precedendo i tali atti, le Censure sono ingiuste, e nulle, e come tali rimangono tremende solo a coloro da' quali vengono fulminate, secondo fu insegnato, e predicato al Mondo tutto dal grande *Apostolo delle Genti*. Dopo, dico, che l'Europa si disingannò in questa forma: ne'casi, ne'quali la Romana Curia fulminò scomuniche della qualità di queste di cui sto trattando, i Sovrani, contro i domini, o Vassalli de' quali si scagliarono, senza far rottura con detta Curia, e senza farle ingiuria, usando del proprio diritto, che avevano, e che hanno di rispingere, ed opporsi alle violenze fatte loro con simiglianti scomuniche: Fecero affiggere contro di quelle le *Annullatorie*, colle quali, per i suddetti motivi, furono dichiarate di niun'effetto, e nulle; minacciando contro i loro rispettivi Vassalli, che le rispettassero, o ne facessero caso, le più gravi, irremissibili pene.

39. *Annullatorie* tra le quali meritano di essere specialmente riferite, come fatte da Corti le più pie, e ortodosse, le seguenti: cioè: quella del Doge, e Senato Veneto pubblicata nel 1606 contro l'*Interdetto* del S. P.

S. P. Paolo V. [a] Quella di Luigi XIV Re di Francia della scomunica fulminata contro il Marchese di Lavardino suo Ambasciatore in Roma. [b] Quella dell' Imperatore Giuseppe I pubblicata nel 1708 della scomunica fulminata in nome del S. Pontefice Clemente XI contro il Provveditore dell' Esercito Imperiale, che aveva estratti i viveri dal Ducato di Parma, e Piacenza. [c] Quella dell' Imperatore Carlo VI pubblicata nel 1713 contro un attentato commesso dal Nunzio di Colonia; [d] Ed altre, che vengono riportate dal *Van-Espen*, [e] colle quali tutte si viene a provare, essere questa la pratica di cui attualmente si serve l' Europa tutta.

40. SECONDO MEZZO. Negli altri casi poi, ne' quali la detta Curia Romana pretese di attaccare la temporalità de' Sovrani con Libri, con Bolle, o con altri Scritti sediziosi; usando i Principi del Diritto di ritenere, di rispingere, e di proscrivere i tali Libri, Bolle, o Scritti tutte le volte, che non vi fu il loro precedente beneplacito, si servirono di quegli espedienti, che formaranno l' argomento della seguente Dimostrazione.

DI-

[a] Copiata nel Tom. III delle Opere di *Fr. Paolo Sarpi* Lib. II pagin. 27 stampato in Helmstat (*Verona*).

[b] Prevenuta nel Manifesto con Lettera diretta da quel Monarca a' 6 Settembre 1688 al Card. d' Estreés, che si trova riportata nel Tom. VII del *Corpo Diplomatico* pag. 167; e ripetuta nell' altro formale Manifesto, che la Corte di Parigi fece pubblicare nel detto anno 1688 sulla nullità della scomunica fulminata contro il Marchese di Lavardino Ambasciatore di Francia.

[c] Copiata dal *Van-Espen* nel Tom. IV, pag. 373.

[d] Ivi a pag. 375.

[e] Ivi a pag. 376, e seg.

DIMOSTRAZIONE V.

*In cui si dà in compendio una separata nozione delle Providenze, colle quali i Monarchi, e Principi Cattolici Romani di Europa preservarono i loro Regni, e Dominj dalle rovine, che si tentò di recar loro colle Proibizioni pubblicate dalla Curia di Roma per mezzo degl'*Indici *di que' Libri, che non risguardavano nè la Religione, nè la Dottrina.*

DI QUELLO, CHE FU FATTO IN FRANCIA.

§. I.

DOpo essersi stabilita colle Leggi di Francesco I, ed Enrico II Re di Francia la Regia Autorità sulla pubblicazione de' Libri, furono in conseguenza destinati ancora i Regj Censori per esaminare le Opere, che dovevano darsi alla stampa. [a] Ed ancorchè coll' *Indice* chiamato *del Concilio di Trento*, per cui fu abolita la generalità dell' altro *Indice del Concilio Lateranense*, si pretendesse dare a credere, che le proibizioni in quello contenute non risguardavano se non se i Libri trattanti cose spirituali; contuttociò non fu bastante questa persuasiva per impedire, che il detto *Indice* non costituisse uno de' motivi, pe' quali il *Concilio di Trento* non fu accettato in Francia. [b]

2. Anzi che all' opposto il Parlamento di Parigi stette sempre sommamente vigilante per impedire, che nessun Vassallo di S. M. Cristianissima ricevesse da' Nunzj Apostolici licenza di leggere que' Libri, che in

a Come si legge presso Mr. *De Real* Science du Gouvernement Tom. VII, Cap. II, sess. 10, pag. 262.
b Detto *De Real* ivi.

in Roma chiamansi proibiti: le Sentenze emanate su questa materia dal detto Parlamento essendo state sempre sostenute da' detti Sovrani. [a] I Censori, che esercitano la Real Giurisdizione sono quelli, che approvano, censurano, e condannano i Libri, [b] di maniera, che neppure a' Vescovi è permesso il far sì che si stampino le loro Pastorali, ed Istruzioni senza averne ottenuta prima licenza dal Re. [c]

5. Finalmente il Signor *De Real* conclude la Sessione x del Cap. II con queste giudiziosissime incontrastabili parole: [d]

I Vescovi, i Sommi Pontefici, i Concilj possono indicarci i Libri, de' quali la nostra pietà non deve permetterne la lettura; e noi non eccederemo mai in rispettare, ed in far conto di tali avvertimenti de' nostri Padri spirituali. Peraltro nè questi hanno autorità veruna coattiva, nè il Clero ha diritto alcuno d' impedirci la lettura di que' Libri, che ci sembraranno buoni, qualora siano stati pubblicati con Autorità Sovrana. Dire per esempio ad un Uomo di Stato, ad un Politico, ad un Ministro, a qualunque Cittadino: » Voi non potete leggere » questo Libro senza carico di vostra coscienza, se » per ciò fare non avete una licenza del Papa, o » de' suoi Ministri: *è lo stesso, che dir loro*: Voi non » dovete credere nella scienza del Governo se non » quello, che il Papa vuole, che voi crediate. » *Assurdo, che rovinarebbe fin da fondamenti tutti i principj del Governo. Ognun sa, che in questa materia pochi sono i buoni Libri, i quali non siano stati messi all'* Indice.

So-

a *De Real* ivi. E *Bouchel* distesamente lo riporta nella sua *Bibliotheca* nel passo, che si da copiato nelle Prove al NUMERO I.

b Detto ivi.

c Detto ivi, e *Bouchel* ivi, e a pag. 543 al Titolo *Libelles diffamatoires*, ed alla pag. 574 al Titolo *Livres prohibés: Livres brulés.*

d Ivi Tom. VII, Capit. II, sess. 10, pag. 263.

Sono anche note le pubbliche controversie, che sempre vi sono tra i Sommi Pontefici, ed i Principi Secolari; E chiaramente si vede, che qualora si determinasse, che per riconoscere i Diritti de' Principi fosse necessaria l'approvazione de' Papi, sarebbe lo stesso, che rendere i giusti Diritti de' Sovrani dipendenti dalla volontà de' loro nemici. Se il Papa potesse, per esempio, farsi giudice de' Libri scritti sopra le due Potestà Spirituale, e Temporale, condannarebbe a suo capriccio tutte le Opere, nelle quali sono riportate le nostre più certe, ed importanti Massime: toglierebbe a' Cittadini, colla proibizione di que' Libri, il mezzo d'instruirsi nel Diritto della loro Patria; e metterebbe nelle mani degli Ecclesiastici meno istruiti, ed i più impegnati per i di lui interessi, la coscienza de' Popoli, col proibir loro nel Confessionario l'uso di que' Libri come Eretici, ed ingiuriosi alla Sede Apostolica.

4. Il *Bouchel* [a], *Giannone* [b], *Richerio* [c], ed il celebre Dottore Spagnolo *Francesco Salgado* [d]; ed altri molti Autori di grandissima autorità, si spiegano tutti ne' medesimi termini.

5. Si avverte di passaggio doversi dal Lettore chiaramente vedere, che quanto è stato riferito da *Monsieur De Real* nel passo suddetto, e dal *Giannone*, *Richerio*, e *Salgado*, è precisamente l'abisso medesimo in termini identici, in cui fu precipitato il Portogallo col mezzo di quello stratagemma degl' Indici *Romano-Gesuitici*, che produsse le funestissime conseguenze riportate nella *Introduzione Previa* di questa Parte II.

6. E ritornando alla Francia: Non sodisfatta la Corte di Parigi, in materia così grave, di quel solo efficace

a Riportato di sopra alla Prova NUMERO I.

b Nella *Storia di Napoli* Tom. III, Lib. XXVII, Cap. IV, §. 2.

c Tom. IV *Histor. Concil. General.* Part. II, pag. 243, e le parole di questo passo furono riportate nella Dimostrazione IV. al §. 25.

d Nel suo Trattato *De Supplicatione ad Sanctissimum* Parte II, Cap. XXXVIII, num. 141.

te rimedio per riparare ad un sì gran male, passò a fortificarsi con altri.

7. Uno di questi fu ordinare, che si raccogliessero nel Regno tutti i monumenti del Diritto pubblico Ecclesiastico di Francia, e si riducessero ad articoli brevi, e semplici, o sia a massime certe, ed assiomi; medianti i quali si facesse una perfetta distinzione, e separazione de' Diritti del Sacerdozio per conservarli, e difenderli come spettanti a Dio; e de' Diritti dell' Imperio, o sia della Potestà secolare acciò fossero conosciuti, e similmente osservati come spettanti a Cesare.

8. Il primo Collettore de' suddetti monumenti fu *Pietro Pithou* membro del Parlamento di Parigi, il quale nell' anno 1594 presentò al Re Enrico IV la sua Collezione, che fu dipoi illustrata da *Monsieur Dupuy*, e pubblicata in 2 vol. in 4. in Parigi nel 1715. col Catalogo di tutti gli Autori, che avevano scritto su quell' argomento. E la stessa *Collezione* fu ristampata in detta Città nel 1731 in 4 vol. fol. reale con autorità Regia.

9. In questa forma la Francia stabilì il suo Diritto pubblico Ecclesiastico, che fu reso chiaro, e manifesto al Pubblico dall' Assemblea del Clero tenuta nell' anno 1682, e dalle altre, che si tennero dipoi; [a] Ed in tal modo si venne a mettere il tutto in quella chiarezza, ed in que' precisi termini, che si veggono espressi nella ultima Legge del Re Cristianissimo felicemente regnante pubblicata a' 24 Maggio 1766, in cui si dà una idea del Sacerdozio, e dell' Imperio la più giusta, la più ortodossa, e la più chiara, che fin' ora siasi veduta. [b] Al-

[a] Riportate nelle Opere del detto *Dupuy* Tom. I, pag. 231, e seg. nel Catalogo, che sta al fine di detto Tomo.

[b] Si dà copiata colla sua traduzione Portoghese nella *Prova* NUMERO II.

10 Altro rimedio usato dalla Monarchia di Francia su questo proposito fu quello di distruggere le perniciose dottrine *Monarcomaco-Gesuitiche*, insieme co' Libri scritti, e pubblicati da' loro Autori. Tutta la Facoltà Teologica della Università di Parigi condannò l' esecrande Proposizioni di que' Libri, con dichiarare nel principio della sua Censura fatta a' 4 Giugno 1610: *Che aveva considerato l' obbligo in cui era di dare il suo voto, e fare la Censura dottrinale a chiunque glie la domandasse. Che l' Università di Parigi era stata sempre la Madre, e Maestra di una Dottrina sanissima, e purissima. Che il bene, e la pubblica quiete sono effetti dell' Ordine: Che quest' Ordine, dopo Iddio, dipende dalla salute, e conservazione de' Monarchi, e de' Principi: Che al Principe, o sia Potestà politica appartiene solamente l' uso della spada della Giustizia, come dice S. Paolo nella* Epist. XIII ad Romanos: *Che da pochi anni a questa parte alcune opinioni straniere, sediziose, ed empie avevano pervertito di tal sorte lo spirito di molte Persone, che non hanno avuto orrore di macchiare i Monarchi, ed i Principi col esecrando nome di* Tiranni: *Che in seguela di un pretesto così detestabile, e sotto l' apparenza di coadiuvare, e propagare la pietà, la Religione, ed il ben pubblico, avevano avuto l' ardimento di cospirare contro i medesimi Principi, ed insanguinare le loro mani parricide con un sangue così caro, e di così gran prezzo, ed aprire in conseguenza la porta ad ogni sorte di malvagità, alla perfidia, alle infedeltà, alle frodi, ed inganni, alle sorpres., tradimenti, uccisioni, ed assassinamenti reciprochi tra Popoli, ed agli assalti, e saccheggiamenti delle Città, delle Provincie, e de' Regni più fioriti: Che oltre di ciò conoscendo, che queste opinioni diaboliche, e perniciose sono la causa per cui tutti quelli, che si separarono dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana persistano osti-*

na-

nati ne' loro errori; e danno loro motivo di fuggire dal consorzio de' Religiosi, de' Dottori, e de' Prelati Cattolici Romani ancorchè innocenti; per tutte queste, e per altre ragioni, di comun consenso, e con stabile risoluzione la suddetta Facoltà detesta, e condanna le suddette dottrine straniere, e sediziose come empie, eretiche, ed inimiche della umana Società, della pace, e tranquillità pubblica, e della Cattolica Fede. [a]

11. Il Parlamento di Parigi ordinò coerentemente con Sentenza degli 8 Giugno 1610, che la suddetta *Censura della Facoltà Teologica* fosse ogni anno letta nel giorno stesso dell' Assemblea di detta Facoltà: Che fosse similmente pubblicata in tutte le Parrocchie: E che il Libro di *Giovanni Mariana de Rege, & Regis institutione* uscito alla luce pochi anni prima fosse bruciato per le mani del ministro di Giustizia. [b]

12. Nel 1614 si radunarono di nuovo i Tre Stati del Regno ad effetto di far terminare lo spaventoso progresso, con cui quelle dottrine andavano corrompendo i Popoli. La Università di Parigi propose in quell'. Assemblea a' 21, e 22 Gennajo del 1615 il primo Piano delle Proposizioni distruttive di tali esecrande dottrine; [c] E da tutto il già detto ne derivò quella saggia vigilanza, con cui il Parlamento di Parigi d' allora in poi andò sempre condannando, e facendo bruciare dal ministro di Giustizia tutti que' Libri, co' quali da' *Gesuiti* successivamente colla maggiore ostinazione, e pertinacia fu proccurato di spargere le suddette riprovate dottrine della Potestà del Papa sul Tem-

a *Annales da Compagnia de Jesus* stampati in Parigi nel 1765 Tom. II, pag. 249, colun. 2. *Histoire du Pontificat de Paul. V* stamp. nel 1765, Tom. I, pag. 322, e seg.

b Ivi pag. 253, e nella detta *Storia di Paolo V*, Tom. I, pag. 328.

c Ivi pag. 617, e seg. si trova riportato quanto avvenne su questo proposito.

Temporale de' Principi independenti, e del diritto de' Vassalli per attentare contro i proprj Sovrani. [a]

13. Finalmente da quanto è stato da me esposto si conclude, e si dimostra: 1. Che in Francia non vi furono mai, nè vi sono ammessi gl' *Indici Espurgatorj Romano-Gesuitici*. 2. Che perciò in quella Monarchia non vi fecero progresso le dottrine, colle quali si pretese di far credere la Potestà del Papa sul temporale de' Principi independenti, e di autorizzare le sedizioni de'Vassalli contro i proprj Sovrani; nè vi s' ignorano i giusti limiti del Sacerdozio, che è totalmente spirituale, e dell'Imperio, che è tutto temporale.

NE' PAESI BASSI AUSTRIACI, O SIA NEGLI STATI DELLE FIANDRE, E DEL BRABANTE.

14. Gia si è veduto nella Dimostrazione II di questo Discorso, che le perturbazioni cagionate in Europa dagl' *Indici Romani*, e le agitazioni, che produssero in tutte le Corti, misero l' Imperator Carlo V nella precisa necessità di usare del potere, ed autorità datagli da Dio, con ordinare alla Università di Lovanio, che formasse un *Indice* di Libri proibiti, il quale fu da essa pubblicato la prima volta nel 1546 con Privilegio Imperiale. *Indice*, che uscì di nuovo alla luce nel 1556 con molte aggiunte, ed altra volta accompagnato da un nuovo Editto dello stesso Imperator Carlo V.

15. In conseguenza di che il Duca d' Alva Governatore di quelle Provincie, in nome del Re Filippo II, dichiarò, che l' *Indice Romano* non aveva nessun vigore rispetto a que' Libri, che non trattavano di eresie;

[a] Tutti questi Libri proibiti, e fatti bruciare dal Parlamento di Parigi, ed i nomi de' loro Autori sono stati già riferiti, e individuati nella Part. I, Divis. XII dal §. 638 al §. 642.

ſe; e fece bruciare quelli, che erano ſcritti contro la Religione. Per evitare ogni pregiudizio inſtituì quel Duca nella Città di Anverſa un Collegio di Cenſori, a cui preſedeva un Veſcovo, ed il celebre *Arias Montano* a nome del Re Cattolico. Queſti Cenſori dopo aver fatta la reviſione dell' *Indice Romano*, ed aver' eſaminati molti Libri di quel tempo, diedero alla luce il loro Catalogo de' Libri proibiti, intitolandolo *Index Expurgatorius*. Ancorchè in queſto *Indice Belgico* vi foſſero molte alterazioni del *Romano*, contuttociò fu approvato dallo ſteſſo Re D. Filippo II con Decreto del 1570, e così fu ſtabilito, che in Fiandra non aveva autorità il ſuddetto *Indice Romano-Geſuitico*. [a]

16. Nè oſta l'eſſere ſtato ricevuto in dette Provincie il *Concilio Tridentino*; poichè nè il *Concilio* fece *Indice*, come ſi è dimoſtrato; nè l'accettazione di detto *Concilio* ſi fece altrimenti, ſe non ſe ſotto la eſpreſſa condizione: *Che rimarrebbero ſalvi, ed intatti tutti i Diritti della Corona di Spagna, e tutti i Privilegj di detta Corona, e de' ſuoi Vaſſalli*, ſpecialmente in tutto ciò, che ſpettava alla giuriſdizione ſecolare. [b]

17. Lo che di fatto viene confermato dal dottiſſimo *Van-Eſpen*, [c] non ſolo col dire, che l'*Indice* chiamato del *Concilio di Trento* non fu accettato in Fiandra, ma col provarlo cogli eſempj della Bolla di Papa Clemente VIII ſpedita nel 1602 contro le Opere di *Carlo Molineo*, e delle altre Bolle di Urbano VIII, e d' Innocenzo X; concludendo, che ſenza il *Regio Beneplacito* non fu mai oſſervato, nè ſi oſſervà in Fiandra l' *Eſpurgatorio Romano*, nè Bolla neſſuna ſpedita dalla Curia di Roma, in cui ſi proibiſcano Libri.

a *Van-Eſpen* Tom. IV, Tract. *de Promulgatione Legum* Part. II *de Placito Regio* Part. IV, ſpecialmente nel Cap. II.

b Detto ivi §. 2.

c Detto ivi.

18. E questo medesimo si sta osservando attualmente con tanta esattezza, come viene dimostrato da' seguenti Decreti.

DECRETI

19. DEL PRINCIPE CARLO ALESSANDRO DI LORENA

Governatore de' Paesi Bassi Austriaci, &c. che contengono la soppressione:

I. *Di varj Scritti Teologici contenenti Principj contrarj alla Regia Autorità, ed alle Massime inviolabilmente osservate ne' Paesi Bassi, principalmente per ciò che spetta a'* Biglietti di Confessione.

II. *Dell'* Indice *de' Libri proibiti pubblicato d' ordine di Benedetto XIV, in cui sono comprese nella Classe de' Libri condannati le Opere del Dottor* Van-Espen, *ed altre, che stabiliscono i Diritti de' Sovrani.*

Brusselles MDCCLIX.

Sotto questo Titolo, e Prospetto, dopo l' avvertimento, che viene riportato nella nota [a], furono stampati, e pubblicati in detto anno 1759 gl' infrascritti Decreti.

PRI-

[a] Copia dell' Originale Francese contenente i Decreti de' quali si parla ne' ℕ. 18, 19, e 20 di questa *Dimostrazione.*

TITRE

DECRETS DU PRINCE CHARLES ALEXANDRE DE LORRAINE, *Gouverneur des Pays-Bas Autrichiens, &c. Portant suppression:*

1. De différens Ecrits de Théologie, comme contenant des principes contraires a l'Autorité Royale, et aux Maximes inviolablement observées dans les Pays-Bas, notamment sur les Billets de Confession, &c.

2. De l' *Index Librorum prohibitorum*, &c. publié par Ordre de Benoit XIV, comme mettant au rang des Livres proscrits les Ouvrages du Docteur *Van-Espen*, et autres, qui établissent les Droits du Souverain.

A Bruxelles MDCCLIX.

PREMIER DECRET *adressé aux Conseillers Fiscaux du Grand-Conseil* (ou Parlement) *de Malines.*

Le 2 Mai 1759.

CHARLES ALEXANDRE, &c.

IL Nous a été rendu compte de deux volumes in quarto, imprimés chez Vander-Elst a

20. PRIMO DECRETO *diretto a' Consiglieri, e Fiscale del Gran Consiglio* (o sia Parlamento) *di Malines. A' 2 Maggio* 1759.

CARLO DI LORENA, &c.

Essendo Noi stati informati, che corrono due Volumi in 4. stampati in Malines dal Vander-Elst, il primo de' quali ha il seguente Titolo : Dictata de Sacramento Pœnitentiæ per R. D. P. DENS, S. T.

E ii L.

Malines; le premier potant pour titre: *Dictata de Sacramento Pœnitentiæ, per R. D. P. Dens, S. T. L. Ecclesiæ Metropolitanæ Sancti Rumoldi Canonicum Graduatum, Seminarii Archiepiscopalis Præsidem.* Le second, intitulé: *Supplementum Theologiæ R. D. Law. Neesen, de veritate Religionis, reliquis virtutibus annexis, & de virtute temperantiæ, per R. D. P. Dens, &c.* ainsi que d'un Imprimé contenant l' Apologie de l' opinion du *P. Tomson* Recolet, sur le fait des *Billets de Confession*, censurée dans l' ouvrage du Chanoine *Dens*. Et comme d'un côté ces deux volumes renferment des principes contraires á l'Autorité de Sa Majesté, et aux maximes inviolablement observées dans ce Pays, tant à l' egard de la Bulle *in Cœna Domini*, la proscription des Livres faite par la Cour de Rome, et l' Immunité locale; qu' au sujet des droits de l' Episcopat; et que d' un autre côté l' opinion de l' Auteur sur les *Billets de Confession*, et la facon, dont il provoque le *P. Tomson*, ne tendent qu' à engager des disputes également inutiles, deplaceés, et dangereuses: Nous Vous faisons la presente pour Vous dire, que c' est notre volonté. 1. Que vous vous fassiez remettere par l' Imprimeur Vander-Elst tous les Exemplaires qu' il a encore de l' Ouvrage du Chanoine *Dens*, avec une Declaration du nombre des Exemplaires, qu' il en a débité, et des correspondances, à qui il en a envoye dans ces Pays, et vous Nous informerez ensuite de ce, qui en fera résulté, pour en etre ordonné ulteriéurement. 2. Nous vous chargeons de vous faire remettre par le Superieur des Recolets à Malines les Exemplaires de l' Ecrit Apologetique, dont le *P. Tomson* est l' Auteur. 3. Vous vous ferez pareillement remettre par Vander-Elst les Exemplaires d' une Reponse, qu' a faite le Chanoine *Dens* à cette Ecrit. 4. Finalement vous insinuerez au Vicaire General du Diocèse (*de Ruddere*) de veiller à ce que ces disputes par ecrit restent assoupies; et vous ferez la meme insinuation au Superieur des Recolets, lui enjoignant de Notre part d' en informer le Provincial de l' Ordre.

Au surplus Nous etant parvenu, qu' il se debite publiquement un *Index* des Livres défendus par le Pape Benoit XIV, sans qu' il soit muni des permissions; dans le quel *Index*, qu' on dit etre imprimé chez Goesin à Gand, qui le debite publique-

L. Ecclef. Metropol. S. Rumoldi Canonicum graduatum, Seminarii Archiepifcopalis Præfidem. *Ed il fecondo :* Supplementum Theologiæ R. D. Laur. NEESEN de Veritate Religionis, reliquis virtutibus annexis, & de virtute temperantiæ per R. D. P. DENS, &c. *Come ancora, che fiafi pubblicato uno fcritto ftampato, contenenti l' Apologia della opinione del* P. Tomfon *Riformato ful fatto de'* Biglietti di Confeffione, *cenfurata nell' Opera del Canonico* DENS. *E fic-*

ment, fe trouvent profcrits les Ouvrages du Docteur *Van-Efpen*, et autres, qui etabliffent les Droits du Souverain, ainfi que les Maximes fondamentales de ces Pays: Nous vous ordonnons de faire enlever tous les Exemplaires de cet *Index*, qui fe trouveront chez les Libraires de Malines. Et comme il n'y a point au Grand-Confeil de Cenfeur Royal de Livres: Nous trouvons convenir de vous commettre, comme Nous vous commettons à cet effet: Vous chargeant d' interdire aux Imprimeurs de votre Departement d' imprimer à l'avenir aucun Ouvrage fans votre approbation. Vous ferez de plus comparoitre par devant vous le Chanoine *Foppens* (a), et vous lui ferez connoitre le mécontentement, que Nous avons de la facilité, avec la quelle il a approuvé les Ouvrages dont il s'agit; lui enjoignant de notre part d'être a l'avenir plus circonfpect, et le prevenant de ne plus donner l'approbation à aucun Ouvrage, qu' il n' ait paffé par votre cenfure. A tant, &c. (*paraphé*) Ne. Ut. (figné,) CHARLES DE LORRAINE, (contrefigné) DE REUZ.

SECOND DECRET, *adreffé aux Confeillers Fifcaux du Confeil de Brabant, et des autres Cours Souveraines des Pays-Bas.*

Le 2 Mai 1759.

CHARLES ALEXANDRE, &c.

ETant informés, qu' il fe debite en cette Ville deux volumes Latins in quarto compofés par le Chanoine de la Metropolitaine de Malines *Dens*, et imprimés chez Vander-Elft, ainfi qu'une Réponfe Apologetique de l' opinion du *P. Tomfon* Recolet fur le fait des *Billets de Confeffion*, cenfuree par ce Chanoine, Nous vous faifons la prefente pour vous dire, que comme l' Ouvrage de ce dernier renferme des principes contraires à l'Autorité Souveraine, et aux Maximes inconteftables de ces Pays, tant à l'egard de la Bulle *In Cæna Domini*, la Profcription *des Livres* faite par la Cour de Rome, et l' Immunité locale, qu' au fujet des droits de l'Epifcopat; et que les difputes fur la matiere, qui fait l'objet de la Reponfe du Recolet, ne tendent qu' a engager des difcuffions également inutiles, et dangereufes: Nous voulons, que

(a) Le Chanoine *Foppens* eft auffi l' Auteur de l' Oraifon Funebre du Cardinal d' Alface, ou l' on trouve des traits peu conformes à l'efprit, et aux intentions du Gouvernement.

sicome per una parte i suddetti due Volumi contengono Principj contrarj all' Autorità di S. Maestà, ed alle Massime inviolabilmente osservate in questo Stato; tanto per ciò, che spetta alla Bolla in Cœna Domini, *alle proibizioni de' Libri fatte dalla Corte di Roma, ed alla Immunità locale; come per ciò, che tocca a' Diritti dell' Episcopato. E dall' altra parte la sentenza dell' Autore, che scrisse sopra i* Biglietti di Confessione, *ed il modo con cui egli provoca il* P. Tomson, *non essendo diretti ad altro se non, che a far nascere dispute inutili, inopportune, e pericolose: Per tanto NOI v' indirizziamo la presente, colla quale vi facciamo sapere, che è nostra volontà: Primieramente, che vi facciate consegnare dallo Stampatore Vander-Elst tutti gli esemplari dell' Opera del Cano-*

vous fassiez enlever les Exemplaires de ces Ouvrages, de même que la Reponse, que le Chanoine *Dens* a faite au *P. Tomson*, de chez tous les Libraires de votre departement.

Au surplus, comme il Nous est parvenu, qu' il se debite aussi dans ces Pays un *Index* des Livres défendus par le Pape Benoit XIV, sans qu' il soit muni d' aucune permission, dans le quel *Index* se trouvent proscrits les Ouvrages du Docteur *Van-Espen*, et autres, qui etablissent les Droits du Souverain, et les Maximes fondamentales du Pays: Nous vous ordonnons d' en faire enlever pareillement tous les Exemplaires. A tant, &c.

TROISIEME DECRET, *adressé au Recteur de l' Université de Louvain.*

Le 2 Mai 1759.

CHARLES ALEXANDRE, &c.

IL Nous est parvenu, qu' il se debite deux volumes in quarto composés en langue Latine par le Chanoine de la Metropolitaine de Malines *Dens*, et imprimés chez Vander-Elst dans la même ville, ainsi qu' une réponse Apologétique de l' opinion du *P. Tomson* Recolet, sur le fait des *Billets de Confession*, censurée par ce Chanoine. Mais comme ces Ouvrages renferment des principes contraires à l' Autorité Souveraine, et aux Maximes incontestables de ces Pays, tant a l' égard de la Bulle *In Cœna Domini*, proscription *des Livres* faite par la Cour de Rome, et l' Immunité locale, qu' au sujet des Droits de l' Episcopat; et que les disputes sur la matiere, qui fait l' objet de la Réponse du Recolet, ne tendent, qu' a engager des discussions également inutiles, et dangereuses: Nous vous ordonnons de faire enlever tous les Exemplaires de ces Ouvrages, qui se trouveront chez vos suppôts, et d' être attentif à ce qu' il ne s' en introduise aucun dans l' Université; et vous Nous ferez connoitre d' avoir executé ces présens ordres. A tant, &c.

nonico DENS, *che esistono ancora in suo potere, colla dichiarazione del numero di quelli, che ha venduti, e de' corrispondenti in questi Stati a' quali ne avesse mandati, dando a NOI conto del risultato delle vostre diligenze sopra di ciò, affinchè da NOI si possano dare gli ordini ulteriori su questo proposito. In secondo luogo v' incarichiamo di farvi consegnare dal Superiore de' Francescani Riformati di Malines gli esemplari dello Scritto Apologetico di cui è Autore il* P. Tomson. *In terzo luogo vi farete similmente consegnare dal Vander-Elst gli Esemplari dalla Risposta fatta a detto Scritto dal Canonico* DENS. *E finalmente insinuarete al Vicario Generale della Diocesi* (de Ruddere), *che debba applicarsi con tutta la cura a far in modo, che restino sopite tutte queste dispute in iscritto. E lo stesso avvertirete al Superiore de' Riformati, ordinandogli da parte Nostra, che informi di questi fatti il Provinciale del suo Ordine.*

Oltre di ciò, essendo NOI stati informati, che si stà vendendo pubblicamente un Indice de' Libri proibiti *composto d'ordine di Papa Benedetto XIV, senza che vi sia preceduta la Nostra licenza. Il quale* Indice *si dice essere stato ristampato in Gand nella Stamperia di Goesin, dal quale si sta vendendo pubblicamente; e ritrovandosi in quello condannate le Opere del Dottor* Van-Espen, *ed altre, che stabiliscono i Diritti de' Sovrani, e le Massime fondamentali di questo Stato; vi ordiniamo, che facciate sequestrare tutti gli Esemplari di detto* Indice, *che si troveranno nelle botteghe di Malines. E siccome nel Gran Consiglio non vi è Censore Regio de' Libri, ci è sembrato essere conveniente di dare a voi, come vi diamo la Nostra commissione a questo effetto: incaricandovi di proibire agli Stampatori del vostro ripartimento lo stampare Opera nessuna, se prima non venga da voi approvata. Farete similmente chiamare alla vostra presenza il Canonico* Foppens,

pens, *e gli dimostrarete la sorpresa, che ha prodotto in NOI la facilità, con cui egli approvò le Opere delle quali si tratta; ordinandogli da parte Nostra, che da ora innanzi sia più circospetto; ed avvisandolo, che in avvenire non approvi nessun' Opera, se prima non sarà passata sotto la vostra Censura. Per lo che, &c.* Rubrica *Ne. Ut.*
Firmato CARLO DI LORENA.
De Reuz.

21. Il secondo Decreto diretto sotto la stessa data a' Consiglieri Fiscali del Consiglio di Brabante, e degli altri Tribunali supremi de' Paesi Bassi; ed il terzo diretto lo stesso giorno alla Università di Lovanio, furono concepiti ne' medesimi identici termini del sopradetto: cioè a dire a fine di condannare, ed estirpare que' Libri, che attaccavano la Temporale indipendenza de' Principi Sovrani, e per proibire l' *Indice Espurgatorio*, che era stato pubblicato sotto il nome rispettabile del SS. Padre Benedetto XIV, come consta dagli originali Francesi, che sono riportati nelle Note, e ne' due precedenti paragrafi.

NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA.

22. Da nessuno è stata compresa meglio l' importanza del delicato punto di una cieca, generale, ed assoluta proibizione de' Libri, come lo fu dalla Repubblica di Venezia. Pretese il *Ministero di Roma* introdurvela, guadagnando, per ciò conseguire, gl'Inquisitori di Venezia, ed appoggiandone le istanze coll' autorità del SS. Padre Clemente VIII. Però que' Saggi, ed accorti Repubblichisti, i quali si erano avveduti benissimo delle cabale, e del fine di tali *Indici Espurgatorj*, si appigliarono all' espediente di mostrare in apparenza di condescendere a quelle istanze; e prendere nel tempo stesso di fatto tutte le precauzioni con-

contro i pregiudizj, che venivano minacciati alla Sovranità, ed alla pubblica quiete del loro Stato.

23. Per rendere più facile l'effetto di quelle istanze il detto S. P. Clemente VIII rivestì il *Cardinal Priuli* Patriarca di Venezia del carattere di Nunzio Apostolico, dicendo, che ciò faceva affinchè potesse trattare colla Repubblica quel gravissimo negozio. Il Senato peraltro, conducendosi co' suoi chiarissimi lumi, stipulò solennemente col detto Cardinale il *Concordato* de' 24 Agosto 1596, in cui mostrando di permettere gl' *Indici Romani*, tagliò fin dalle radici tutti i pregiudizj, che glie ne potevano risultare.

24. Poichè fu in quello convenuto: 1. *Che i Libri sospesi dal nuovo* Indice, *e che si debbono spurgare, si potranno vendere ancora innanzi la spurgazione a quelli, che averanno licenza dall' Ordinario, ovvero dall' Inquisitore di poterli tenere.* 2. *Se gli Stampatori vorranno ristampare i suddetti Libri sospesi, e faranno istanza per la correzione, si correggeranno speditamente in Venezia, e nelle altre Città dello Stato senza mandarli a Roma, avendo sufficiente facoltà per il nuovo* Indice *i Vescovi insieme cogl' Inquisitori, e ristampandosi corretti si venderanno liberamente a tutti.* 3. *Usaranno diligenza gli Stampatori per conservare nel miglior modo, che potranno l' originale manoscritto de' Libri, che novamente anderanno alla stampa, e dopo dovranno consegnarlo al Segretario de' clarissimi Signori Riformatori dello Studio acciò sia riposto in una cassa sicura nella Cancelleria Ducale per servirsene quando sarà bisogno; nella qual cassa si tenga un Inventario de' Libri, che vi si riponeranno, &c.* 7. *Intorno la libertà, che viene concessa alli Vescovi, ed Inquisitori di poter proibire altri Libri non espressi nell'*Indice *si dichiara, che s' intenda de' Libri contrarj alla Religione, forestieri, o con false, e finte licenze stampati, e rarissime*

me volte si darà il caso, nè si farà senza giustissima causa, e con participazione del S. Offizio, ed intervento de' chiarissimi Signori Assistenti tanto in Venezia, come nello Stato. 8. La Regola del giuramento da darsi a' Librari, e Stampatori non si eseguisca in questo serenissimo Dominio. [a]

25. E siccome anche dopo il suddetto *Concordato* la Curia di Roma si adoperò con tutta le sue forze, ed artifizj presso gl' Inquisitori di Venezia, in tentare, che un tal *Concordato* andasse in dimenticanza: Il Senato si armò, e andò ogni giorno più fortificandosi contro simiglianti tentativi colle opportune efficaci provvidenze riportate dallo Storico più dotto, e più istruito del Governo Veneto, che si conobbe in Europa. [b] Il quale su questo proposito si esprime ne' seguenti termini:

Per ciò, che spetta a' Libri proibiti dalla Curia di Roma, non permette la Repubblica, che dagl' Inquisitori sia pubblicato nello Stato altro Catalogo de' Libri proibiti, se non che quello del 1595 ricevuto da lei in virtù del Concordato *fatto con Clemente VIII in detto anno. E siccome questo Catalogo fu dopo ristampato varie volte; e gl' Inquisitori avevano usata ogni diligenza per inserirvi i Libri proibiti posteriormente, illudendo in questa forma il detto* Concordato: *Raddoppiò il Senato su questo affare la sua vigilanza, e si mise in istato di non essere sorpreso dagli Ecclesiastici. Allorchè si tratta di pubblicare di nuovo qualche Libro proibito, che non contenga materie di Fede; il Senato, prima di darvi il suo consenso, fa esaminare diligentemente la dottrina, che contie-*

a Le *Bolle* de' SS. PP. Pio IV, e Clemente VIII cogli *Espurgatorj Romani* fin' allora pubblicati, ed il *Concordato* aggiuntovi nel fine, sono riportati nel Tom. IV delle Opere di *Fr. Paolo Sarpi* stampate in 4. in Helmstad (*Verona*) 1763 a pag. 431.

b *Amelot de la Houssaye* nel Tom. I, pag. 361, e seg. della Storia di Venezia stampata in Lione nel 1740.

tiene; e considera con prudenza gl' interessi, che possono aver mossa la Corte di Roma a condannarla. Dopo di che, se il Libro si proibisce, questo si fa in nome, e per autorità del Principe, senza che gl' Inquisitori vi abbiano parte nessuna.

Ma siccome gl' Inquisitori facevano spesse volte ristampare l' Indice *del* 1595 *per far vedere al Mondo, che la Censura de' Libri apparteneva solo agli Ecclesiastici; il Senato ordinò a' Librari di non ristampare mai più il detto* Indice *senza aggiungervi nel fine il suddetto* Concordato*; dal che ne seguì, che da lì in poi gli Ecclesiastici perderono la voglia di tornare a pubblicare quel primo* Indice, *non volendo, che si pubblicasse un* Concordato, *che contiene tante restrizioni della loro Giurisdizione in questa materia.*

26. Finalmente egli è altro fatto notorio, che Venezia mai non riconobbe, nè riconosce nella Curia di Roma la Potestà di proibire que' Libri, che non trattano di Religione, o di Dottrina: e che per la proibizione di questi medesimi Libri ancora deve precedere l'esame, o il beneplacito di quella illuminata, e ben regolata Repubblica.

Ne' Regni di Napoli, e Sicilia.

27. Tutto quanto vi seguì su questo proposito della proibizione de' Libri, si trova raccolto nel Tomo XVII de' Registri dell' Archivio del *Consiglio Collaterale*, in oggi chiamato *Camera Reale*, o sia *Tribunale della Corona* nella Corte di Napoli. Registri ne' quali si conservano le Memorie di tutto ciò, che ivi avvenne sulle Controversie tra le due Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare. E siccome tutti i Documenti contenuti in detto Tomo XVII sono stati descritti dall' erudito Dottor *Bartolommeo Cioccarelli* (degno

gno Miniſtro di quell' illuminato Conſiglio) in un picciolo volume in 4. ſtampato in Venezia nel 1721, baſtarà di dar quì copia del Titolo, che indica tutto ciò, che ſi contiene nel Compendio; ed eſtrarre poi dall' Opera ſteſſa quello, che ſarà indiſpenſabilmente neceſſario al mio aſſunto.

28. In detto Compendio [a] ſi legge il ſeguente Titolo:

Della Stampa, e degli Stampatori.

Relazione delle Stamperie, e degli Stampatori, e di tutte le proibizioni, che ſi ſono fatte in diverſi tempi dopo eſſerſi trovata l' invenzione della Stampa, tanto da' Pontefici Romani, quanto da' Concilj univerſali, e Re, e Principi Criſtiani Secolari, e particolarmente nel Regno di Napoli, che non ſi ſtampaſſe coſa alcuna, ſenza loro licenza. E de' caſi, e controverſie di giuriſdizione, che ſon' occorſi 'n Napoli, in varj tempi, in materie di Stampe, e Stampatori. E delle proibizioni de' Libri ſtampati fatte per cauſa di Giuriſdizione, così dagli Eccleſiaſtici, come da' Secolari.

29. Indi ſotto il medeſimo Titolo vengono gli Eſtratti concepiti ne' ſeguenti termini:

Il Concilio Tridentino nella Seſſ. IV, *che fu celebrata agli 8 Aprile* 1546 *nel Decreto* De editione, & uſu Sacrorum librorum, *proibiſce agli Stampatori lo ſtampare, ſenza licenza de' Superiori Eccleſiaſtici, Libri della Sacra Scrittura, ed annotazioni ſopra di quella. E che non ſi ſtampaſſero qualſivogliano Libri di coſe ſacre, ſenza i nomi degli Autori: nè quelli ſi vendeſſero, nè ſi riteneſſero per ſe, ſe prima non foſſero eſaminati, ed approvati dagli Ordinarj, ſotto la pena della ſcomunica, e pecuniaria, appoſta nell' ultimo Concilio Lateraneſe.*

Bolla di Papa Lione X de' 4 *Maggio* 1515 *pubblicata,* ed

a Pag. 249 Titul. VII *Della Stampa, e de' Stampatori.*

ed approvata nel Concilio Lateranese, proibendo, che non si possano stampare Libri senza licenza degli Ordinarj, ed Inquisitori delle Città, e Diocesi, dove si hanno da stampare. E quei, che fanno il contrario, e gli stampano senza detta approvazione, perdano i Libri, li quali si debbano bruciare pubblicamente, e pagare docati cento alla fabbrica di S. Pietro di Roma, e gli Stampatori siano sospesi per un' anno dall' esercizio di stampare, e scomunicati; e persistendo nella scomunica siano castigati, giusta i rimedj della Legge.

30. Nessuna di queste Disposizioni, e Bolle per altro ebbe effetto, nè fu osservata in modo veruno ne' Regni di Napoli, e Sicilia; anzi tutto all' opposto, i Monarchi, e Vice-Re loro delegati furono quelli, che esercitarono sempre la Giurisdizione suprema sopra le Stamperie, e Stampatori, siccome viene dimostrato in detto Compendio colle seguenti parole: [a]

Il Vicerè D. Pietro di Toledo fe Prammatica, a' 15 Ottobre 1544 ordina, che i Libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che saranno stampati nuovamente da 25 anni 'n quà, non si ristampassero, e stampati non si avessero da tenere, nè vendere, se prima non si mostrassero al Cappellano maggiore, acciocchè potesse vederli, e riconoscerli, e visti poi ordinare, che si mandassero in luce. E quei Libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che fossero stampati senza nome dell' Autore; e quei Libri, gli Autori de' quali non sono stati approvati, si proibisce, che in niuno modo si potessero vendere, nè tenere. E a 30 Novembre 1550 per un' altra Prammatica ordinò, che non si potesse stampare qualsivoglia Libro senza licenza del Vicerè, nè stampato vendersi.

Commessione, che fa il Vicerè Duca d' Alcalà a' 23 Novembre 1561, e rinovata a' 8 Maggio 1562 al Rev. P[...]

a Dalla pag. 250 ?. *Il Rice-Re*, e seguenti.

P. Valerio Malvesino, *Persona della di cui vita Cattolica*, *virtù*, *dottrina*, *ed altre buone parti*, *che in esso concorrevano*, *era* S. E. ab experto *informata*, *deputandolo Reggio Commessario a vedere*, *e riconoscere i Libri*, *che vengono da Germania*, *Francia*, *ed altre parti nel Regno di Napoli*, *che non siano infetti d' eresia.*

Consulta scritta a S. Maestà dal Vicerè Duca d' Alcalà a' 17 *Aprile* 1569 *sopra di quel*, *che il Nunzio di Spagna si doleva in un Memoriale dato a S. Maestà:* » Che l'
» Arcivescovo di Napoli, ed altri Prelati, non po-
» tevano far stampare cos' alcuna concernente all'
» officio loro, in virtù d'una nuova Prammatica. »
Intorno allo che risponde a S. Maestà: » Che non vi
» è Prammatica; ma che avendo esso Vicerè inteso,
» che pel Vicario dell' Arcivescovato era stato fatto
» mandato, e ordine a' Stampatori, che sono Laici,
» e risedono in Napoli, che non istampassero cos' al-
» cuna di qualsivoglia sorte; il quale mandato era
» contro la forma del Concilio Tridentino, che par-
» la solo de' Libri della S. Scrittura, e toccanti alla
» Religione. Ed anco avendo inteso, che per lo stesso
» Vicario, ed altri Prelati, si facevano stampare Bol-
» le, alle quali non era stato concesso l' *Exequatur.*
» Ed acciocchè non si stampassero cose, che non con-
» venissero al servizio di S. Maestà; esso Vicerè fe
» dare ordine a bocca a' Stampatori, che non istam-
» passero cos' alcuna senza licenza del Vicerè (*e così*
» *oggi s' osserva*, *che gli Stampatori non istampano cos'*
» *alcuna senza licenza del Vicerè*), e senza licenza dell'
» Arcivescovo di Napoli, o suo Vicario, come Sua
» Maestà vedrà per le alligate fedi, fatte da' Stam-
» patori. E si consente in questo all' Arcivescovo, o
» suo Vicario, perchè ne' Libri profani si sogliono
» ponere cose, che toccano alla Religione, e perciò

» si

» si permette, che li veda come Persona, che tratta
» quelle cose di Religione. »

Relazione del Regio Cappellano maggiore fatt' al Vicerè a' 26 Aprile 1577 con suo Voto, nella quale dice: » Che
» si può dare il Regio *Exequatur* domandato dal Ve-
» scovo d'Avellino, sopra la pubblicazione del Bre-
» ve delle Indulgenze concesse dal Papa alla sua
» Chiesa Cattedrale, per dieci anni, nel dì di S. Mo-
» destino; e di far istampare il transunto del Breve
» in lingua volgare. »

Voto del Collateral Consiglio a' 1 Febbrajo 1580 sopra la licenza domandata per istampare il Concilio Provinciale, fatto dall' Arcivescovo di Napoli. E fu concluso: » Che
» si donasse, *citra præjudicium* della Giurisdizione di
» S. Maestà in maniera, che se in esso vi fosse alcu-
» na cosa contro la Real Giurisdizione, si avesse per
» non data, nè consentito in modo alcuno. E che
» allo Stampatore si donasse una fede originale, che
» potesse stampare, dicendoli, che se li dava con-
» forme a questo appuntamento. »

Relazione del Cappellano maggiore fatt' al Vicerè a' 5 Novembre 1580 con suo Voto: » Che si può dar licen-
» za al Vicario dell' Arcivescovo di Capua, che pos-
» sa far stampare un nuovo Calendario sopra l' osser-
» vanza delle feste della sua Diocesi. »

Il Vicerè Duca d' Ossuna ordinò a' 20 Marzo 1586 con Prammatica: » Che gli Autori del Regno, o abitan-
» ti in esso, non facessero stampare Libri nè in Re-
» gno, nè fuori Regno, senza licenza del Vicerè *in*
» *scriptis*. »

Il Vicerè Conte d' Olivares a' 31 Agosto 1598 fe Prammatica: » Che gli Stampatori non potessero aprire
» Stamperie, nè casa per istampare, senza espressa
» licenza del Vicerè *in scriptis*. »

Con-

Consulta scritt' a S. Maestà dal Conte di Benavente a' 14 Dicembre 1605, nella quale l'avvisa d'alcuni negozj di Giurisdizione occorsi, e tra gli altri, della proibizione, fatta da S. Santità del Libro, che stampò il Reggente de Curtis; *con ordinare, che sotto pena di scomunica non si tenesse, nè leggesse; in cui si dichiarano i rimedj, che in questo Regno si praticano per la difesa della Giurisdizione Reale, acciocchè i Vassalli di S. Maestà non siano maltrattati: che quando i Prelati del Regno vogliono procedere* de facto *contro di quelli, usurpando la sua Reale Giurisdizione, se li fanno una, due, e tre volte ortatorie; e quando questo non basta, si chiamano; e volendo ancora passare avanti, se li suole sequestrare la temporalità, e si sogliono carcerare gli loro Parenti, Creati, ed Amici laicj. E per ultimo non volendo desistere, ed obbedire, si cacciano dal Regno. Rappresentando esso Vicerè a S. Maestà, che sofferendosi questo, non ci saria più chi difendesse la Real Giurisdizione.*

Bando del Vicerè Conte di Lemos D. Pietro Fernandez a' 28 Febbrajo 1511 fatto per ordine di S. Maestà in virtù di una Lettera de' 9 Dicembre 1610, proibendo il Tomo XI *degli* Annali Ecclesiastici del Cardinal Baronio, *per avere in quello riprovata la Monarchia di Sicilia.*

Lettera di S. Maestà scritt' al Vicerè Duca d'Alva a' 10 *Agosto 1627 sopra la proibizione fatta in Roma del Libro di* D. Pietro Urries *a favore del Rito della Gran Corte della Vicaria di questo Regno di Napoli.*

31. Questa pertanto è la pratica, che da quel tempo fin' ad ora è stata sempre inalterabilmente in vigore in quei Regni ne' casi tutti, che vi sono occorsi: tra' quali specialmente debbono notarsi i due seguenti.

32. Primo Caso. Comparve in Napoli nel 1729 un quaderno di 4 pagine pubblicato in Roma nell' anno

no precedente, e riſtampato in Napoli da Luca Valerio, e Niccola Monaco con licenza de' Superiori, che conteneva le tre Lezioni da recitarſi nel ſecondo Notturno dell' Uffizio proprio del S. P. Gregorio VII a' 2 di Maggio, giorno della di lui feſta. Avendo però oſſervato il Conſiglio Collaterale, o ſia Tribunale della Corona, che nell' ultima parte di quel quaderno vi era un Decreto del S. P. Benedetto XIII ſpedito dalla Congregazione de' Riti a' 25 Settembre 1728, ſulla qualifica di detto Uffizio letta nella ſteſſa Congregazione a' 19 Agoſto 1719, in di cui virtù quell' Uffizio, che per l' innanzi era particolare, ed in uſo preſſo i ſoli Monaci Benedettini, doveſſe recitarſi univerſalmente da tutti gli altri Regolari, e da tutto il Clero, che aveſſe obbligo di recitare le Ore Canoniche: Ed avendo anche riconoſciuto, che nel fine della ſeconda Lezione ſi leggevano le ſeguenti parole: *Contra Henrici Imperatoris impios conatus fortis per omnia Atleta impavidus permanſit, ſeque pro muro Domui Iſrael ponere non timuit; eumdem Henricum in profundum malorum prolapſum Fidelium Communione, Regnoque privavit, atque ſubditos populos fide ei data liberavit.* Conſiderando nel tempo ſteſſo, che per eſſere lo ſpirito di quelle parole contrario al ſagro carattere di un Pontefice Santo, e canonizato dalla Chieſa, e ſommamente ingiurioſo all' autorità de' Principi Sovrani: ed alla ſcoperta tendente a favorire le ſedizioni, contrario alla pubblica quiete, e ſolo atto ad eccitare le perturbazioni, colle quali in quel Pontificato, ed in altri fu profanata la Cattedra di S. Pietro cogl' inſulti, e ſtragi, che tanto vengono compiante nelle Storie, e dalle Monarchie: colle guerre aperte, ed inteſtine, nelle quali ſi ſparſe il ſangue di tanti milioni di uomini;

Il

Il ſuddetto Collaterale Conſiglio preſe la ſaggia, ed eccellente riſoluzione a' 31 Marzo 1729, in cui rappreſentò con Conſulta all' Imperator Carlo VI il ſuddetto attentato; ed ordinata preventivamente la cattura degli Stampatori, che avevano ſtampato il ſuddetto quaderno, e fatti ſequeſtrare loro tutti gli eſemplari per eſſere ſtati introdotti, riſtampati, e venduti in Napoli ſenza precedente licenza, e conſenſo di quel Tribunale della Corona: diede parte a quel Sovrano de' procedimenti da lui fatti contro i ſuddetti attentati. [a]

33. Conſulta, in virtù della quale furono ſpediti a' 27 Agoſto del 1730 i più preſſanti rigoroſi ordini, che le ſuddette Lezioni non doveſſero mai più introdurſi in quel Regno ſotto le pene contenute nella Real Prammatica, la quale fu d'allora in poi ſoſtenuta, e fatta oſſervare da quel Collateral Conſiglio con grandiſſimo rigore. [b]

34. Secondo Caso. Ordinò S. Maeſtà il Re D. Fernando VI con Decreto de' 10 Dicembre 1761, in tempo della Reggenza, che foſſe rimeſſo alla Camera Reale di S. Chiara il Calendario ſolito ſtamparſi per recitare l' Uffizio Divino, e per regola nella celebrazione della Meſſa; affinchè dalla detta Camera foſſe data la ſolita licenza di ſtamparſi, qualora non vi ſi ritrovaſſe coſa, che foſſe degna di emenda. Ed avendo la Camera Reale incontrate in detto Calendario due grandiſſime difficoltà: cioè una nel Giovedì Santo, ove ſi leggevano le ſeguenti parole: *Promulgantur Bulla* in Cœna Domini, & *Caſus reſer-*

[a] Queſta dotta Conſulta eſtratta da' Regiſtri del Tribunale della Corona, o ſia *Conſiglio Collaterale* della Corte di Napoli fu concepita indirizzandola all' Imperator Carlo VI ne' concludentiſſimi termini, che ſi leggono nella Prova NUMERO III, ove ſi dà copiata *de verbo ad verbum.*

[b] Così viene dimoſtrato ad evidenza ne' ??. ſeg. e nelle loro reſpettive Prove.

vati Emo, & Rmo Domino, &c. E l'altra a' 25 Maggio, ove si prescriveva di recitare le Lezioni del secondo Notturno dell'Offizio di S. Gregorio VII: fu con Consulta rappresentato al detto Monarca, che se il detto Calendario si permettesse, e pubblicasse con licenza di quel Real Consiglio, verrebbe questo ad autorizare non solo la pubblicazione di detta Bolla *in Cœna Domini* aborrita, e detestata in quel Regno fin dal momento, che comparve nel Mondo, ed espulsa, e proscritta da tutti gli altri Regni, e Stati Cattolici Romani; ma ancora le parole inserite nella seconda Lezione di S. Gregorio VII: contro quel tanto, che era stato ordinato nel 1729; e contro le proibizioni fatte da' Parlamenti, e da quasi tutti i Vescovi di Francia, i quali avevano pubblicate eccellenti Pastorali per proibire dette Lezioni; e contro la inalterabile determinazione rinnovata da quel Governo cogli ordini de' 23 Agosto 1730, che non s'introducessero le dette Lezioni in quel Regno sotto le pene stabilite nella Real Prammatica, la quale in questo particolare era osservata rigorosamente da quel Regio Consiglio. [a] E le conseguenze della suddetta Consulta furono due.

35. Primieramente il Re di Napoli fece spedire il seguente Decreto:

Ha il Re veduto, ed approvato tutto quanto V. S. dice di avere osservato, e viene esaminato nella Consulta de' 29 del cadente sulla restrizione, e sul modo con cui si deve dare, e si è data licenza per la stampa de' due Libri intitolati: Ordo Divini Officii ad Horas Canonicas, & Missæ Sacrificium *detto volgarmente l'* Ordinario *per l' anno 1762: uno per la Città di Napoli, e sua* Dio-

[a] Questa Consulta si dà similmente copiata nel suo Originale Italiano *de verbo ad verbum* nella Prova NUMERO IV.

Dioeceſi ; e l'altro per il Regno, a motivo di eſſere già fatta, e pubblicata la Stampa ; onde non può aver luogo la correzione in quello per uſo del Regno : E vuole S. Maeſtà, che per l'anno venturo V. S. invigili ſulla ſtampa degli Ordinarj del Regno ; e che in detto Ordo Officii *vi ſi aggiunga l'Orazione per S. M. E di queſto Real ordine prevengo V. S. perchè ne ſia inteſo, e lo faccia eſeguire. Iddio conſervi V. S. molti anni come deſidero. Palazzo 31 Dicembre 1761.*

CARLO DE MARCO.

Al Sig. Marcheſe Fraggianni. [a]

36. In ſecondo luogo fu fatto l'altro Decreto, che va inſerito in detta Conſulta dopo il ſuddetto:

In eſecuzione di tutto ciò, che il Re ordinò, conformandosi a queſta mia Conſulta, il Signore Cardinale Arciveſcovo tolſe più di quello, che gli ſi additò, e che qui ſi era determinato ; perchè tolſe affatto le parole non ſolamente Promulgatur Bulla in Cœna Domini, *ma anche quelle, che ſeguitavano :* Et caſus reſervati Emo, & Rmo Domino.

E nella feſta di S. Gregorio tolſe affatto le parole : Reliqua ut in proprio, *ſenza ſoſtituirvene altre.*

A riguardo dell' Orazione per S. Maeſtà da aggiugnerſi nell' Ordinario dell'anno venturo, ſecondo si preſcrive nel Diſpaccio ſopra, lo ſteſso Cardinale ha fatto vedere, che la medeſima è in tutti gli Ordinarj antecedenti il dì 12 di Gennajo natalizio della M. S.

Si nota, che lo ſteſso Signor Cardinale avendo fatto vedere, che nello ſteſso noſtro Diario era ſcritto, che nel Giovedì Santo ſi legge nel Duomo la Bolla in Cœna Domini; *io, che non ho mai ciò avvertito, ho fatto or-*

[a] Conſta dal detto Documento citato nella nota proſſima precedente.

dinare per lo Segretario di questa Delegazione allo Stampatore Flauto, che per l' avvenire si astenga ne' Diarj di stampare tal particolarità. Lo stesso ordine per la stampa dell' Ordinario per le Chiese del Regno per l' anno venturo si è fatto a tutti gli Stampatori per mezzo dello stesso Segretario, si riguardo della Bolla Cœnæ, *che delle Lezioni di S. Gregorio.* [a]

37. Venendo a concludersi da tutto il fin quì detto, che gl' *Indici Espurgatorj Romano-Gesuitici*, e tutte le Bolle spedite col fine d' invadere la temporale Giurisdizione de' Sovrani, e di esporli a sedizioni, ed assassinamenti dentro de' proprj Regni, e Dominj, ed a guerre esterne, non incontrarono in Napoli, ed in Sicilia miglior fortuna di quella, che avevano avuta in Francia, nelle Fiandre, ed in Venezia.

Della Savoja, Piemonte, e Regno di Sardegna.

38. La Corte di Torino illuminata dalla chiara notizia di tutto ciò, che succedeva rispetto alla suddetta proibizione de' Libri, e del gravissimo danno, che dalla ignoranza, e mancanza di buoni Libri ridondava al suo Regno, ed a' suoi Vassalli: Proibì colle Leggi, e Co-

a Lo che consta similmente dal Documento citato nella precedente nota.

E contenendo la Bolla *in Cœna Domini*, che fu l' oggetto principale di questa Consulta, e Decreto, un argomento, del quale il commune di questi Regni, e Domini fin' ad ora non è stato informato nella maniera, che è indispensabilmente necessario, che lo sia; se ne darà da me una ristretta sugosa nozione, che basti per potersi far giudizio de' di lei meriti.

La manifesta ambizione, e superbia, che i *Gesuiti* mostrarono al pubblico fin dalle prime Sessioni del Concilio di Trento; ed il dispotismo, come si è veduto, che in quel tempo esercitavano nel Ministerio della Curia Romana, diedero loro campo di temerariamente imprendere di annientare tutta la suprema potestà de' Principi Sovrani.

Con questo intraprendente oggetto fecero stendere nel 1567 sotto il nome del Sño P. Pio V la suddetta Bolla, che per ostentare pietà fu da loro chiamata *in Cœna Domini*.

Digitized by Google

e Costituzioni del Re *Vittorio Amadeo*, che si stampassero Libri, o qualunque altro scritto, senza previa licenza del suo Gran Cancelliere: [a] Ordinando con dette Leggi, che gli Stampatori dovessero mettere il loro nome, e quello degli Autori nelle Opere, che stampassero, con pene corporali contro i trasgressori, che secondo le circostanze si estendono fino alla pena di morte. [b]

39. Dalla Relazione Storica delle Controversie tra la Corte di Roma sotto il Pontificato di Benedetto XIII, e quella del Re di Sardegna, stampata in Torino nel 1731 in 2 vol. in fol. si rende manifesto, che lagnandosi Roma, che i Vescovi [c] *non potessero far stampare Editto nessuno, se prima non fosse rivisto dal Senato;* le fu risposto: [d] *Che mai si era preteso di rivedere, ed approvare gli Editti* (o siano Pastorali), *che da' Vescovi si vogliono dare alla stampa: Gli Stampatori però non possono stampare cosa nessuna, se prima non è esaminata dal Deputato del Gran Cancelliere, come è Regola necessaria per il buon Governo, e praticata in ogni Paese.*

40. Di maniera, che è evidente essere, anche in quello Stato, il Sovrano quello, che regola la stampa de' Libri.

Nella Spagna.

41. Avvenne in questa Monarchia, rispetto all'*Indice* chiamato *del Concilio*, ed agli altri, che dopo di quello furono accresciuti, lo stesso, che era avvenuto in Francia, e negli altri Regni, e Stati Cattolici Romani: cioè a dire, che mai non vi ebbero forza, nè furono attesi detti *Indici*; anzi al contrario si vede, che

a Pubblicate nel 1723.

b Così viene espresso negli Articoli 18, 19, e 20 del Lib. II di dette Leggi, e Costituzioni.

c Nel Tom. I, Capit. XV, §. 2, pag. 34.

d Ivi nel detto §. 2.

che non poterono conseguire di esservi in veruna osservanza: Che il Re Filippo II incaricò le Università de' suoi Regni di fare nuovi *Indici* con cognizione di Causa, la quale non poteva esservi nè in Roma, nè in Trento. [a]

42. Lo che si prova invincibilmente, e senza minima ombra di sospetto co' *Gesuiti* stessi Autori del celebre Scritto intitolato: *Opusculum de gestis circa doctrinas, & Libros a temporibus Ezechiæ Regis usque ad annum* 1632. *Opuscolo* scritto in difesa delle Opere del loro Gesuita *Poza* proibite nel 1628, e poste nell'*Indice Romano*, allorchè dal Nunzio Pontificio in Madrid si fece istanza all'Inquisizione di Spagna, perchè si uniformasse alla Censura della Curia di Roma.

43. Nel suddetto Opuscolo si dà una compita nozione di quanto era seguito, e andava succedendo in Ispagna rispetto a' suddetti *Indici*; mentre ritrovandosi i *Gesuiti* in Madrid, ove era in quel tempo la Corte di Portogallo, nelle angustie, in cui furono messi per un verso da' clamori suscitati contro l' Editto pubblicato dal Vescovo Inquisitor Generale D. Fernando Martins Mascarenhas sull' intollerabile *Indice Romano-Gesuitico*; e per l'altro verso dalla condanna delle Opere del loro Socio *Poza*, come si è dimostrato nella Parte I: [b] Uscirono fuori dando alla luce del Mondo il suddetto Opuscolo, e facendo in quello vedere ciò, che dalla Disciplina della Chiesa, e dal Diritto pubblico ad essa conforme, era stato stabilito su quel proposito. E siccome questa Opera è rarissima, ed è parto *Gesuitico*, ne darò qui la traduzione del Cap. XII, ove si parla dell' accaduto nell' anno 1546, che così dice: La

a *Van-Espen De usu Placiti Regii*, Part. IV, Cap. II, §. 3. *Giannone Histoire Civil de Naples (Haye)* 1742, Tom. III, Liv. XXVII, Cap. IV, §. 2, p. 581.

b Divis. VIII dal num. 273 al 288.

La Giurisdizione, che i Monarchi di Spagna esercitano nel proibire i Libri, consta dal Lib. I *della* Recopilação *Tit.* VII, *Legge* 21. *Questa Legge fu per la prima volta promulgata nell' anno* 1558. *Con essa fu ordinato agl' Inquisitori di stampare un Catalogo de' Libri, che si dovevano correggere, e proibire. Abbenchè l'autorità di definire quale sia la buona, o la cattiva dottrina collo spiegarne distintamente gli errori, appartenga alla Chiesa; contuttociò la cura, e la esecuzione nello sterminare i cattivi Libri, che contengono Proposizioni condannate, appartenne sempre, e fin da principio a' Principi secolari del Cristianesimo. Costantino stabilì pena capitale contro coloro, che leggessero, o occultassero la* Thalia di Ario. *Teodosio, e Valentiniano fecero bruciare i Libri di* Porfirio, *e di* Nestorio; *e Teodosio esercitò la medesima potestà.* E poco dopo soggiunge:

Questo, ed altri infiniti esempj di Principi Cattolici, sono stati seguitati per lo spazio di mille anni da' Monarchi della Spagna. Il Re Recaredo *fece radunare, e bruciare in Toledo i Libri contenenti l'Arianismo, come viene riportato dall'* Aymonio *Lib.* III, *Cap.* LXXVII. *Nel* III *Concilio di Toledo si vede chiaramente, che un picciolo Libro di* Ario *fu condannato dalla Regia Autorità. Il Re* Flavio Egicanes *fu quello, che determinò si dovesse conservare il Libro di S. Giuliano.*

Indi prosegue:

Lo stesso continuarono a praticare sempre gli altri Re di Spagna, che vennero dipoi fino a Carlo V, e Filippo II, i quali diedero alla suprema Inquisizione di Spagna la piena giurisdizione sopra questa materia. La prima proibizione di Libri fatta da questa in forma di Editto comparve nell' anno 1549, *essendo Inquisitore Generale* D. Fernando Valdez. *Nel* 1551 *la medesima suprema Inquisizione pubblicò l'* Indice Espurgatorio *di Lovanio, come*

si vede dal Titolo, e più distesamente dalla Prefazione: Cæsareæ Majestatis Constituto.

E conclude più sotto: *In questo Diritto della suprema Inquisizione la parte, che risguarda l'Ecclesiastico, le fu data dalla S. Sede; e la parte, che vi è di Regio la riecevette da Carlo V, e Filippo II.* [a]

44. La verità de' fatti esposti in detto *Opuscolo* fece sì, che la condanna delle Opere del *Poza* non fosse ammessa in Ispagna; anzi al contrario, autorizata quella suprema Inquisizione in detta materia dalla Corte di Madrid, si mise ad esaminare le tali Opere, come se mai non fossero state censurate in Roma.

45. Questo stesso viene confermato dal Dottor *Francesco Salgado de Somoza* nel suo Trattato *de Supplicatione ad Sanctissimum* ne' luoghi citati nella nota [b], concludendo al num. 144 colle seguenti parole:

Deve aggiungersi al fin quì detto, ciò che vediamo frequentemente praticare risguardo a' Libri di Autori Cattolici di questi Regni, che trattano, e stabiliscono la Giurisdizione del nostro Re, o le sue Regalie; principalmente quelle, che gli competono nelle materie Ecclesiastiche o per Diritto, o per Indulti Pontificj, o per antiche costumanze tollerate sempre dalla Sede Apostolica; I quali Libri non per altro, se non perchè trattano di questa materia sogliono del tutto proibirsi, e condannarsi dalla Curia di Roma, la quale ne spedisce Brevi Apostolici alla suprema Inquisizione di Spagna ad effetto di pubblicarli. Per altro il nostro Re accorre con tutto il rispetto a dare colla maggiore efficacia riparo ad una tal violenza fatta alla sua Real Persona, e a' Diritti di sua Corona; conoscendo, che questa proibizione è diretta solo ad infrangere i suoi Diritti con suo grave, ed intollerabile pregiudizio, la-

a Si dà copiato l'Originale Latino di questo passo nelle Prove Numero V.

b Part. II, Cap. XXXIII al num. 89, 92, 93, 94, 95, e 145.

laonde, per evitare lo ſcandalo, impediſce, che ſi dia eſecuzione a tali Brevi, ritenendoli fin' a tanto, che rappreſenti alla Sede Apoſtolica gl' inconvenienti in eſſi contenuti, affinchè con paterna benignità vi provegga, e dia rimedio. E queſto ſi fa dal noſtro Re con que' fondamenti, che da me ſono ſtati eſpoſti al num. 113, e ſeg., e confermati dalle Deciſioni di molti Dottori ivi da me allegati.

46. Viene ſimilmente confermata dallo ſteſſo *Franceſco Salgado* la ultima concluſione del ſuddetto *Opuſcolo* in quella parte ove dice, che il Conſiglio Generale della Inquiſizione di Spagna è Eccleſiaſtico in ciò, che ſpetta alle coſe di Religione; ed è Secolare in ciò, che riſguarda le altre materie temporali; e che in queſta ſeconda parte è un Tribunal Regio; riportando letteralmente il Diploma [a] ſpedito di ordine dell' Imperator Carlo V dal Principe ſuo Figlio a' 10 Marzo 1553, in cui, nel proibire a tutti i Tribunali, e Magiſtrati di mettere le mani, e giudicare Cauſe Civili, o Criminali, che ſi ritrovaſſero già poſte nelle Inquiſizioni particolari, e dinanzi i Miniſtri di quelle, ad effetto di eſſere il tutto giudicato in detto Conſiglio Generale della Inquiſizione di Madrid: il ſuddetto Imperatore in perſona del Principe ſuo Figlio ſi eſprime in queſti preciſi termini:

Poſſono avere, ed hanno il ricorſo a' Miniſtri del noſtro Conſiglio della Santa, e Generale Inquiſizione reſidenti nella noſtra Corte ad effetto di annullare, e terminare i ricorſi .... liberando coloro, che ſaranno ſtati incolpati, ed aſſolvendo, e levando le Cenſure, e gl' Interdetti, conſultando con S. Maeſtà, e meco i Negozj, ſecondo ſarà di biſogno .... a' quali Miniſtri di detto noſtro Conſiglio della

[a] Al num. 14 di detto Cap. XXXIII.

della Santa, e Generale Inquisizione, debba farsi il tal ricorso, e non in altro qualunque Tribunale; poichè eglino soli hanno la facoltà data loro sù ciò, che risguarda la Religione da S. Santità, e dalla Sede Apostolica; e sul di più da S. Maestà, e da' Re Cattolici nostri Bisavi di gloriosa memoria, &c.

Di maniera, che venendo con questo Diploma dichiarata la detta suprema Inquisizione non soggetta, e independente da qualunque altro Tribunale, rimase però ella sempre soggetta all' immediato giudizio del Re, ed alla ispezione de' Monarchi Cattolici. [a]

47. La Conclusione suddetta, che gl' *Indici Romani* non furono mai considerati, nè osservati nella Monarchia di Spagna; ma bensì i soli *Indici* fatti per ordine de' Monarchi Cattolici, si prova anche più con altri incontrastabili Documenti, de' quali passo a darne le necessarie nozioni.

I. Documento.

48. Sono in primo luogo le Lettere circolari scritte dal Re Cattolico D. Filippo IV a' Vescovi di Spagna, le quali tutte furono concepite ne' medesimi termini della seguente:

Il Re. *Rev. Padre in Cristo Vescovo di Cuenca nostro Consigliero. Da che, come sapete, nessun Ministro Ecclesiastico, nè altro qualsiasi, può ne' miei Regni pubblicare Editto nessuno risguardante la Fede, e ciò che da quella dipende, come lo è in parte la proibizione de' Libri eretici, e di dottrina condannata, i quali dalla sola Inquisizione per antichissima costumanza vengono proibiti, ciò appartenendole privativamente; v' incarichiamo, nel caso che siano state a voi date commissioni di pubblicar Editti di*

[a] Così viene concludentissimamente provato dal medesimo *Salgado* ivi nel detto Cap. XXXIII, num. 30 al 36.

di Roma, che proibiscono Libri; di sospendere simigliante pubblicazione, e di ordinare questo stesso a' vostri sudditi finattanto, che dal Cardinale Inquisitor Generale, e dal Nostro Consiglio della Santa, e Generale Inquisizione venga ordinato quello, che sul proposito dovrà farsi, ed osservarsi; E non dovete fare diversamente, poichè non si permetterà, che abbia effetto. Data in Madrid in Giugno 1627.

II. Documento.

49. È l'Ambasciata, che dallo stesso Re Cattolico D. Filippo IV fu mandata a' 6 Giugno 1628 al Consiglio Generale del S. Offizio di Madrid per mezzo del *P. Fr. Antonio de Soto-maior* suo Confessore, ne' seguenti termini:

Conviene, che sia chiesto subito da mia parte al Cardinale Inquisitor Generale il Breve, che si sa essergli stato consegnato dal Nunzio, in cui vengono proibiti que' Libri, che difendono la pratica di riconoscere, ed usare della forza in materie, e cause Ecclesiastiche. E gli direte, che per modo nessuno lo faccia pubblicare, ma che a voi lo consegni perchè venga alle mie mani. a

III. Documento.

50. È la Lettera scritta a' 20 Aprile 1627 dal medesimo Re D. Filippo IV sopra i Brevi spediti dalla Curia Romana per leggere que' Libri, che in Roma si chiamano proibiti, concepita ne' seguenti termini:

Conte d'Oñate Parente, mio Ambasciatore in Roma. Essendo stato a Me rappresentato con Consulta dal Consiglio della S. Generale Inquisizione, che dalle Licenze, che alcuni Vassalli di questi miei Regni ottengono da Roma per ri-

a Ambidue questi Documenti furono estratti dalla Collezione de' Scritti usciti sul dubbio nato rispetto alla Censura de' Libri tra il Papa, ed il Re D. Filippo IV, la quale si conserva nell'Archivio della Suprema Inquisizione di Spagna.

ritenere, e leggere Libri proibiti, e di dannata dottrina; ne risultano grandi inconvenienti; a motivo, che colà non può aversi intiera notizia delle qualità, e letteratura di quelle persone, alle quali vengono concesse simiglianti Licenze; onde possono essere date a persone tali, che ne seguano danni irreparabili: Ad effetto di rimediarvi, supplico la Santità Sua a volere ordinare, che si sospenda, e non si vada innanzi in ciò fare; E che quelle Licenze, che si daranno siano concepite colla clausola, che debbano essere passate dall' Inquisitor Generale, e dal mio Consiglio della S. Generale Inquisizione, come vedrete dalla Copia dell' annessa Lettera. Ed in questi termini v' incarico, che dobbiate insistere presso Sua Santità affinchè lo accordi; E conforme al suddetto mi si dovranno mandare le informazioni necessarie; lo che facendosi Mi terrò per ben servito da voi. Madrid 20 Aprile 1627. Il Re.

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. e XI. Documento.

51. Sono le Leggi de' 21, 24, 27, 32, e 33 del Lib. I, Tit. VII; e le altre Leggi 18, 23, e 24 del Libro II, Tit. IV della *Recopilação* ordinata dal Re D. Filippo IV, riportate, ed ispiegate dal Dottor *Pietro Gonsales Salzedo* [a] risguardanti lo stampare, e pubblicare i Libri.

52. Leggi, secondo le quali, in osservanza de' Diritti Regj di quella Corona, tutti gl' *Indici* usciti in nome della suprema Inquisizione di Spagna, furono fatti d' ordine dell' Imperator Carlo V, e de' Re D. Filippo II, D. Filippo III, e D. Filippo IV con precedere Consulta alle loro Maestà Cattoliche per pubblicarli, e con dar loro conto della stessa pubblicazione, e delle ragioni, che la rendevano necessaria, come

[a] Ne' Commentarj a dette Leggi pag. 23, e seg. della edizione fattane in Madrid nel 1643.

me appunto fu praticato dal Signor Cardinale Zapata nel Catalogo, che pubblicò nel 1632. a

XII. Documento.

53. É il Decreto spedito d'ordine del Regnante Monarca Cattolico D. Carlo III a' 18 Gennajo 1762 alla detta Inquisizione Generale di Spagna, appoggiato a' medesimi principj, che nella parte deliberativa è concepito ne' seguenti termini:

Ho determinato, che l' Inquisitor Generale non pubblichi Editto nessuno proveniente da Bolla, o Breve Apostolico, se prima non gli venga dato da Me ordine di ciò fare; essendo che tutti i tali Brevi, e Bolle debbono essere dal Nunzio consegnate alla Mia Persona, o al mio Segretario del Dispaccio di Stato. Che se riguardassero la proibizione di qualche Libro, si osservi la forma prescritta nell' Auto acordado XIV, Tit. VII, Lib. I *della* Recopilação; *facendolo di nuovo esaminare, e condannandolo, qualora lo meriti, con propria autorità, senza inserire il Breve nel Decreto di proibizione. Si determina, che l' Inquisitor Generale non debba tampoco dar fuori Edito nessuno, Indice, o Espurgatorio nella Corte, o fuori di essa, se prima non ne darà a Me parte per mezzo del Segretario del Dispaccio di Grazia, e di Giustizia; o nel caso, che questo non si trovasse nel Mio seguito, per mezzo del Segretario di Stato, e se non ne riceve in risposta, il Mio consenso; E finalmente, che prima di condannare i Libri la Inquisizione debba sentire le difese di chiunque vi avrà interesse, citandolo a questo effetto in conformità della Regola prescritta alla Inquisizione di Roma dall' insigne Pontefice Benedetto XIV nella Costituzione Apostolica, che incomincia* Sollicita, ac provida; *Per lo che ordino, &c.* b

XIII.

a Fatti tutti notissimi, che da nessuno si pongono in dubbio.
b Se ne da Copia nelle Prove al Numero VI.

XIII. ED ULTIMO DOCUMENTO.

54. È la Legge fatta secondo i medesimi principj dal detto Monarca a' 21 di Gennajo di detto anno 1762 per vieppiù stabilmente assicurare un così importante negozio; la qual Legge nella parte deliberativa è concepita anch'essa ne' seguenti termini:

Siccome per altro si è veduto dalla esperienza, che in varie occasioni, ed anche troppo frequentemente, è stata perturbata la pace, e riposo della Repubblica Ecclesiastica, e Civile dall' essere state spedite nella Corte Romana alcune Bolle, Brevi, e Rescritti, che offendono le mie Regalie, o sono contrarj alle costumanze del Regno: nati senza dubbio, dal non aversi in detta Corte piena cognizione delle antiche Bolle, Brevi, e Rescritti ricevuti, ed ammessi dalla Nazione; o dall' essere state impetrate da alcuni Privati a forza di suppliche importune, di maneggj indecenti, e di macchinazioni; o per essere di qualificato, trascendente pregiudizio del terzo, o contrario alla quiete, e tranquillità pubblica: Essendo Noi, come lo siamo stati, pronti a prestar loro la dovuta obbedienza ogni volta, che siano Dogmatici, e di Disciplina universale; e a dare ordine perchè siano questi esattamente, e con puntualità eseguiti, interponendovi la mia autorità, e braccio Reale; Quando siano poi di altra qualità, e che non possano produrre nessuno degl' inconvenienti suddetti, verrà da Noi disposto perchè si osservino colla più religiosa obbedienza; Nel caso però, che possano essere causa d' inconvenienti, debba supplicarsi, e rappresentarsi a Sua Santità: Avendo fatta matura precedente riflessione sopra un Punto così importante della Real Protezione, alla quale i miei Vassalli hanno Diritto; sulla gravità della materia, e sopra gli artificiosi Ricorsi, che vengono fatti da coloro, che attendono solo a' proprj privati interessi, abban-

bandonando, e non facendo caso della Causa pubblica: [In seguito di una Consulta di Soggetti, e Ministri dotti, e pii, e specialmente de' Membri del mio Consiglio, Ordino, e voglio, che sia da' miei Vassalli osservato come Legge, e Prammatica Sanzione quanto segue; cioè: Che da ora innanzi qualunque Breve, Bolla, Rescritto, o Lettera Pontificia diretta a qualsiasi Tribunale, Giunta, o Magistrato, o agli Arcivescovi, e Vescovi in generale, a qualcuno, o alcuni in particolare, contenenti qualunque siasi materia senza veruna eccezione, o sia che tenda a stabilire Legge, Regola, o Osservanza generale, o ancorchè sia una pura comune ammonizione; non debba pubblicarsi, nè prestarsi a quella obbedienza, se prima non constarà di essere stata veduta, ed esaminata dalla mia Real Persona; e che il Nunzio Apostolico, quando venga per suo mezzo, l'abbia fatta pervenire alla mia presenza per il canale deputato della Segretaria di Stato. Che tutti i Brevi, o Bolle sopra Negozj tra le Parti, o Persone private, siano questi di Grazia, o di Giustizia, debbano essere presentate subito in giungendo in Ispagna al Consiglio, dal quale saranno esaminate prima di trasmetterle per effettuarsi; acciocchè si vegga se ne possa risultare qualche lesione al Concordato, o danno alla Regalia, al buon uso, e legittime costumanze, ed alla quiete del Regno, o pregiudizio al terzo; aggiungendo questa precauzione a quella de' Ricorsi di violenza, e della ritenzione di stilo, non ostante, che questi dovranno essere molto meno. Eccettuando da questa generale presentazione i soli Brevi, e Dispense, che sogliono spedirsi dalla S. Penitenziaria per il foro interno di coscienza in que' casi però, ne' quali non giungano le facoltà Apostoliche concesse al Commissario Generale della Crociata per dispensare in simiglianti materie; mentre in quelli, che ha facoltà, si dovrà ricorrere a lui. E per la osservanza, e adempimento di

di questa Legge, e Prammatica Sanzione impongo contro coloro, che in qualunque maniera contravenissero a questa mia Reale determinazione; se saranno Prelati, o Persone Ecclesiastiche, la pena della perdita di tutti i loro averi Temporali, e della Nazionalità, che avessero in questi Regni; dichiarandoli banditi, e separati da quelli, e che non possano mai godervi benefizj, dignità, nè verun' altra cosa di quelle, che possono, e debbono godere i Nazionali; Ed essendo incolpate in qualunque modo Persone laiche, di essersi provate d' intimare le suddette Lettere per farle eseguire, o che in ciò abbiano prestato il loro favore, o ajuto: se saranno Giudici, pagaranno due mille ducati di multa, e perderanno l'impiego; e non avendo modo di farne il pagamento, saranno mandati per quattro anni ne' Presidj di Africa; se saranno Procuratori, ed avessero agito, o Scrivani, che avessero intimate tali Bolle, Brevi, e Rescritti, perderanno la metà de' loro beni, e per dieci anni andaranno a' Presidj di Africa: E se saranno particolari di qualunque stato, qualità, o condizione eglino siano, i quali sollecitassero la esecuzione di dette Bolle, Brevi, o Rescritti senza il precedente necessario requisito, saranno castigati colla pena dell' esilio a mio arbitrio. Per lo che incarico, ed ordino a' suddetti Arcivescovi, Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici di sopra espressi; E comando a' Membri del mio Consiglio, a' Presidenti, e Uditori delle mie Cancellerie, alle Udienze, &c. [a]

55. Finalmente da tutto il fin quì detto si rende certo, e dimostrato, che gl' *Indici Romani* anche in Ispagna ebbero la stessa fortuna, che avevano avuta in tutte le altre Monarchie, e Stati Sovrani di Europa; e che in quella Monarchia non poterono conseguire, di essere posti in osservanza. E questo, non ha guari,

a Va inserita in detta Prova NUMERO VI,

ri, fu da ognuno veduto meſſo in pratica nelle Opere del Cardinal *Noris*, ſulla condanna delle quali la Curia di Roma non potè mai conſeguire, che il Conſiglio Generale del S. Offizio di Madrid ſi uniformaſſe alla di lei Deciſione, come detta Curia tentò di ottenere colli tanti infruttuoſi, ſucceſſivi maneggj finattanto, che dall' illuminato S. Pontefice Benedetto XIV fu revocata detta condanna, come abbiamo eſpoſto di ſopra. [a]

DIMOSTRAZIONE VI.

Compendio di varj fatti da' quali ſi prova chiaramente, e ad evidenza, che nè gl' Indici Romano-Geſuitici, *nè la Bolla* in Cœna Domini, *che ſi volle ricoprire, e ſoſtenere con detti* Indicì, *potevano eſſere ameſſi, e molto meno oſſervati ne' Dominj di Portogallo, ſenza precedere il Regio beneplacito per eſſervi pubblicati, ed oſservati; Colla qual Bolla, ed Indici ſono ſtate commeſſe tante, e così intollerabili violenze non ſolo contro la Corona di S. MAESTA, ma ancora contro l' onore, la riputazione, ed il pubblico ripoſo di tutta la Monarchia, e Nazione Portogheſe.*

§. 1.

ESſendo, che il ſupremo Potere temporale è uno ſolo, unico, individuo, e lo ſteſſo identico Potere in tutti i Principi Sovrani, emanato immediatamente da Dio Onnipotente, e dato loro, ſenza dipendenza diretta, nè indiretta da neſſun' altro Potere mondano in tutto ciò, che riſguarda il governo delle coſe umane, e di tutto quello, che appartiene all'

a Nella Introduzione Previa ??. 7, e 8,

all' ordine pubblico, ed al bene temporale dello Stato; [a] non poteva il Diritto della Corona di questi Regni (rispetto alla introduzione delle Bolle, che proibiscono Libri) essere altro Diritto, se non quello medesimo, che fu praticato da tutte le altre Monarchie, e Stati Cattolici Romani di Europa, come fu provato nella antecedente Dimostrazione.

2. Perciò fin dal principio della Monarchia Portoghese fu osservato il Diritto, e fu stabilita la Costumanza di non pubblicar Brevi, Bolle, o qualisiansi altri Rescritti della Curia di Roma, anche meno pregiudizievoli delle tali Bolle, che proibiscono Libri, e degl' *Indici Espurgatorj*, che le accompagnano; senza il precedente esame, ed il Regio Beneplacito, o le così dette *Cartas de Publicação*, ad effetto di essere pubblicate in Portogallo le dette Bolle: E questo Diritto, e questa Costumanza si sono sostenuti così stabilmente, con tanta costanza, ed inalterabilmente, come si prova col testimonio di molti Documenti autentici, de' quali riportarò alcuni, che basteranno per dimostrare la verità della mia assertiva in modo, che non vi resti ombra di dubbio.

I. Monumento.

3. L' Articolo XXXII delle *Corti di Elvas*, che dipoi furono impropriamente chiamate *Concordia del Re D. Pietro I*, si esprime in questi termini: [b]

La-

[a] Come consta dalla Part. I, Divis. XII dal §. 607 sino al fine.

[b] Gli Originali di questi Concordati si conservano nel Regio Archivio della *Torre do Tombo*; e vengono riportati da *Gabriel Pereira de Castro* nel fine della Part. I del suo Trattato *De Manu Regia* sotto questo nome improprio di *Concordata*; essendo in realtà *Risoluzioni* prese nelle *Corti*, nelle quali i Monarchi di questi Regni determinarono ciò, che loro parve giusto; poiche non potevano esservi tra i Sovrani, ed i loro proprj Vassalli Ecclesiastici nè trattati, nè convenzioni, che sono atti i quali hanno luogo solo tra Sovrani independenti.

LAGNANZA. *Che il Re aveva ordinato, che nessuno pubblicasse le Lettere del Papa senza suo ordine; per ragione di che il Papa si trovava aggravato da' Prelati, giudicando, che a loro istanza gli s' impediva la debita pubblicazione delle sue Lettere, come si costumava fare in tutti gli altri Regni; e si chiedeva per grazia, che volessimo rivocare la detta Ordinazione.*

RISPOSTA: *Risponde il Re: Ci mostrino quà le tali Lettere; che vogliamo vederle, e ordinaremo, che siano pubblicate nella maniera, che si deve.*

II. MONUMENTO.

4. L' Articolo LXXXII delle *Corti di Lisbona*, che impropriamente furono chiamate *Concordia del Re D. Giovanni I*, è concepito anch' esso in questa forma: [a]

LAGNANZA. Item: *Che se gli Ecclesiastici impetrano Lettere Apostoliche per Benefizj, o per le loro liti, o se ottengono Sentenze sopra Benefizj, non ardiscono di pubblicarle per la proibizione, e pena espressa nella Ordinazione del Regno, di non doversi ciò fare finattanto, che non vi sia il Decreto, e licenza spedita dal Re; E prima, che questa si ottenga, gli obbligano a citare le Parti, contro le quali sono spedite, affinchè producano le loro ragioni contro dette Lettere Apostoliche dinanzi i Tribunali laici, quando è contro il Diritto voler esaminare gli atti della Chiesa, e le Sentenze date in appellazione, e quanto vien fatto dal Papa; Eppure esaminano, e giudicano se sono orrettizie, o surrettizie.*

RISPOSTA. *Risponde il Re: Ch'* EGLI NON FECE TAL COSA DI NUOVO; *ma che* FU PRATICATO SEMPRE COSI *in tempo de' Re, che anticamente erano stati prima di lui; E che questo si faceva più per* CONSERVARE LA GIURISDIZIONE, E LIBERTA DEL-

[a] Si prova ne' medesimi passi citati nella nota antecedente.

DELLA CHIESA, *che in di lei pregiudizio; ad effetto di mantenere coloro, che si trovano in possesso de' loro benefizj, a' quali non si ha da far violenza col mezzo di alcuni falsi Rescritti, che bene spesso quà vengono. Come ancora perchè può succedere, che vengano alcune Lettere pregiudiziali al Re; E perchè ha trovato, che* SEMPRE COSI FU PRATICATO; *e* NON ESSENDO QUESTO CONTRO LA LIBERTA DELLA CHIESA, ANZI IN DI LEI FAVORE, *ordinò, che così si osservasse; e vuole, che così si osservi, e si pratichi in avvenire;* E COSI SI OSSERVA IN ALTRI REGNI, E TERRE; *E dichiarò che la Ordinazione, e la pratica, che vi è in questo punto è buona; e che ciò non appartiene ad essi.*

III. MONUMENTO.

6. La formale Protesta fatta da *Egidio Martins*, e *Petro de Velasco* Ambasciatori del detto Re D. Giovanni I nel *Concilio di Costanza*, che si trova inserita nella *Sessione* XXII di quel Concilio, [a] fu concepita similmente ne' seguenti termini:

Essendo, che ambedue le suddette Potestà (spirituale, e temporale) *furono costituite da* DIO *Creatore del tutto; l' una per presedere spiritualmente alla cose spirituali, e l' altra per governare temporalmente le cose corporali; Perciò si veggono distinte tutte le cose, che dipendono dalla giurisdizione de' Re, e de' Regni per disposizione di* DIO *Arbitro supremo dell' Universo; il quale mise nella mano di ciaschedun Sovrano la spada della esecuzione per castigare i malvaggj, e proteggere i buoni; e tra questi si comprende la Protezione de' Cattolici, e della Santa Chiesa di* DIO. *Perciò scrisse l'Apostolo, che si deve obbedire al Sovrano come all' eccelso, e come mandato*

a Potranno verificarsi questi Passi di detta Sessione XXII in qualunque Collezione di Concilj.

dato da DIO *; e per questa ragione i Sovrani debbono essere rispettati da tutto l' Universo; essendo loro dovuta questa riverenza secondo la Sagra Scrittura, che dice:* Dà a Cesare quello, che è di Cesare.

E continua la detta Protesta, dicendo:

Il qual Re di Portogallo ritiene i suoi Regni, Terre, e Dominj liberamente, e liberi, SENZA RICONOSCERE SUPERIORE NESSUNO VIVENTE IN TERRA: *se non che* IL SOLO IDDIO, *principalmente nelle cose Temporali.* E conclude:

Protestiamo similmente con questo Scritto per una, e più volte istante istantissimamente, che tutto ciò, che venisse ordinato, disposto, e concordato, dopo questa Protesta, con qualsiasi voto, contro il Diritto, e la Giustizia, sia nullo, irrito, e vano, come ancora, che tutto ciò, che venisse determinato con simiglianti voti, o con qualisiansi altri del presente Concilio, o di altri qualisiansi Prelati di qualunque condizione stato, dignità, o preminenza, sia nel modo stesso nullo, e non possa arrecare danno veruno, detrimento, o pregiudizio al Serenissimo Re N. S. nè a' suoi Regni, o Prelati, Beneficiati, e Terre soggette al detto Re Nostro Padrone; E che non abbiano, nè possano avere esecuzione veruna, nè obbedienza ne' suoi Regni, Terre, e Dominj se non in quanto, ed in quelle cose nelle quali il Re nostro Signore, dopo esserne informato, e certificato, a tenore di questa Protesta, vorrà, gli parrà, e piacerà prestarvi il suo consenso.

IV. MONUMENTO.

6. Nel Capitolo ultimo delle *Corti* tenute in Santarem dal Re D. Alfonso V nel 1456 si manifesta egualmente, che quel piissimo, e religiosissimo Principe sostenne distinti, ed illesi i Diritti di sua Corona, e

la

la sua independenza colle seguenti chiare, e decisive parole: [a]

Dicono ancora, che i nostri sudditi Laici ricevono molti aggravj da' Giudici del Capitolo della Metropolitana di detta Città, i quali fanno citare dinanzi a loro i Laici ne' casi, in cui non sono Giudici; e ne' casi, che lo sono, essendovi Giudici, e Parte. Che ne' tempi del Re D. Alfonso, del Re D. Pietro, e del Re D. Fernando vi era un Giudice Ecclesiastico per parte del Capitolo, ed un Laico per parte nostra, laonde ei chiedevano in grazia, che da Noi si ordinasse l'osservanza di questo stesso Costume, giacchè in tal forma si praticò ne' tempi antichi; e perchè così non sarebbe il nostro popolo tanto gravato da' Preti. Al qual Capitolo da Noi si risponde col dare ordine: Che i Ministri del nostro Consiglio supremo di Giustizia [b] *facciano venire i Vicarj, e coloro, che appellano contro di essi al detto Tribunale; e ritrovando secondo il Diritto, che i Vicarj usurpano una giurisdizione in alcuni casi ne' quali non compete loro per Diritto, debbano proibir loro di non entrare a giudicare in tali Cause; E qualora non vogliano così fare, debbano darne parte a Noi; e sara loro data quella risoluzione, che a Noi più piacerà di dare. E ne' casi ne' quali convenissero tutti, che la giurisdizione appartiene a Noi, o alla Chiesa, dovranno nello stesso modo farlo difendere, firmare, e registrare in un libro. Perlocchè ordiniamo a tutti i Giudici, e Tribunali de' nostri Regni, ed a tutti qualisiansi persone, e Offiziali a' quali spetti essere di ciò informati in qualunque modo egli sia, che in venendo loro mostrato questo Decreto, debbano eseguirlo, ed osservarlo, e far eseguire, ed osservare i detti Capitoli, colle nostre Risposte nella forma, e termini espressi in questo nostro Decreto; e che non debbano contrariarli, nè consentire, che si faccia cosa in contra-*

[a] Va copiato nella Prova NUMERO VII. [b] *Da Relação.*

trario; Essendo questa la nostra determinazione, ed il nostro volere, cioè, che si adempisca, ed osservi il tutto nella guisa suddetta; e non dovrà farsi altrimenti. Data in Santarem a' 20 Luglio. Ordinato dal Re per mezzo di Vasco Gil de Pedrozo Licenziato in Legge suo Vassallo, Ministro del suo Tribunale supremo; non ritrovandosi ivi presente il Dottor Diego Martins suo Collega. Giovanni Lorenzo la fece. Nell'era del 1456.

V. MONUMENTO.

7. Lo stesso Monarca nelle *Corti* incominciate in Coimbra a' 10 di Agosto del 1472, e terminate in Evora a' 18 Marzo 1473 [a] stabilì la cosa medesima in altri termini egualmente chiari, e decisivi, come sono i seguenti:

CAPITOLO LIX DE' COMUNI DEL POPOLO.

SIGNORE. *Le pensioni, o siano censi, che in oggi si costumano mettere a questi Benefizj, che passano dagli uni agli altri, specialmente a' Cardinali, sono causa, che l' oro e l' argento esca fuori del Regno: Ed è cosa di esempio non buono, e non istà molto lontano dall'essere Simonia. Pertanto dovete sopra tal cosa, o Signore, aver pensiero, e ben consigliarvi.*

RISPONDE IL RE: *Ch'egli reputa essere cosa non di servizio di* DIO, *nè suo, anzi di gran danno, e perdita de' Benefizj, e delle persone Ecclesiastiche, il mettere simiglianti pensioni; E ordina, che in avvenire alle Lettere di pensioni sopra qualunque Dignità, o Benefizio, non si dia la* Carta di pubblicazione; *E vuole supplicare il Santo Padre, che sia contento, che così si faccia; e che non metta mai più simiglianti pensioni nel suo Regno.*

VI.

a Si conservano nella *Torre do Tombo*, di dove questo Capitolo è stato estratto.

VI. Monumento.

8. Nelle altre *Corti*, che furono tenute durante il Governo di detto Re D. Alfonso V in Montemor nuovo nel 1477, presedendovi il Principe D. Giovanni, [a] tornò a confermarsi di nuovo il detto Capitolo, e risposta nella forma seguente:

V. S. saprà come gli ordini di Santa Chiesa, maggiormente gli Apostolici, debbano liberamente eseguirsi; E quanto sia contro coscienza la Ordinazione fatta, che debbano andare alla vostra Cancelleria, e non si abbiano a pubblicare senza vostra licenza: Chiediamo a V. Altezza, come a Principe Cristianissimo, e Cattolico, che voglia rivocare detta proibizione, e ordinazione, e ordinare, che qualunque Lettera, che sia per venire dal S. Padre, e da' suoi Uffiziali, o Carta, che passi per Cancelleria, &c. poichè ivi rimane a ciascheduno riservato il proprio Diritto dinanzi il suo Giudice competente.

Risposta. *Risponde il Principe, come di sopra: Che in questo non si deve fare innovazione veruna, perchè potrebbe derivarne qualche inconveniente, o danno al Regno.*

VII. Monumento.

9. Si aggiunge al fin qui esposto l'autorità delle Ordinazioni dello stesso Re D. Alfonso V, [b] nelle quali fu determinato quanto segue:

Tito-

[a] Si conserva egualmente nella *Torre do Tombo.*

[b] Esiste similmente nella *Torre do Tombo*, e dal Libro delle *Ordinazioni* a fol. 60, e 61 consta quanto viene qui riferito.

Titolo delle Lettere, che vengono dalla Corte di Roma, o dal Gran Maestro, che non siano pubblicate senza il Beneplacito Regio.

DAl Re D. Giovanni mio Avo di gloriosa memoria fu fatta una Legge, come fu fatta ancora dagli altri Monarchi suoi Antecessori, nella quale, considerando, che vengono continuamente in questi Regni Lettere del Santo Padre, e del Gran Maestro di Rodi, e de' Giudici del Sagro Palazzo, e di alcuni altri, a' quali spetta lo spedirle, per Benefizj, Matrimonj, ed altre cose, per le quali costumansi spedire simiglianti Lettere, o Brevi; e siccome i Re miei predecessori viddero manifestamente, che alle volte queste spedizioni erano contrarie al servizio di DIO, *e loro; ed erano contro la propria Persona, contro la loro giurisdizione, contro il Regno, e contro il comune vantaggio de' loro sudditi, e Nazionali; E che più volte è accaduto, che si sono ritrovate essere surretizie, e false; quindi è, che ordinarono, che nessuna Lettera, o Rescritto Apostolico, o qualunque altro Rescritto, o Lettera provveniente da Paesi stranieri, sia pubblicata, senza che gl' Impetranti, o coloro a quali appartengono i tali negozj abbiano ottenuto, ed abbiano da Noi il Beneplacito per pubblicarle.*

Item: *Il Beneplacito per la pubblicazione si usò di negarsi generalmente in trè casi, cioè a dire: Se il tal Rescritto, o Lettera si trovasse esser falsa.*

Item: *Se sarà surrettizia di tal surrezione, che per Diritto venga ad esser nulla; come per esempio: Allorchè si adduca contro di essa, che fu ottenuta per aver taciuto il vero, o rappresentato il falso; di modo, che se non si fosse tacciuta la verità, o non si fosse esposto il falso, il tal Rescritto, o Lettera non si sarebbe ottenuta.*

Item: *Se la tal Lettera, o Rescritto conseguito fosse contra-*

trario a' Diritti del Re, o alla di lui giurisdizione, o contro i vantaggj del Regno, o generalmente contro i di lui sudditi, e Nazionali; essendo che in ognuno di questi casi fu praticato di non dar Beneplacito per pubblicarsi.

Item: *Fu antica Costumanza di questi Regni, che qualora vi giunge di fuori qualche Lettera, o Rescritto spedito sopra qualche Benefizio, o sopra qualunque altra cosa, di cui altra persona stia in possesso, o che ferisca qualche determinata persona; non si dà Beneplacito per pubblicarlo, se prima almeno non è citato, ed inteso secondo il Diritto, che gli compete, colui, che ne sta di fatto in possesso, o la tal persona a cui il negozio appartiene; E se questa volesse impedire la tale pubblicazione per ciascheduna delle trè suddette ragioni, deve farsene l'esame, e procedersi nell'affare secondo sarà di Diritto.*

Item: *Fu sempre proibito generalmente a tutti i Notaj la pubblicazione di tali Lettere, e Rescritti senza Beneplacito del Re per pubblicarli; sotto pena in simigliante caso, della perdita dell'ufficio di Notajo, e che mai più possano averne altri, e siano carcerati finattanto, che a noi piacerà, e siano esiliati per sempre da questi Regni, senza che mai debba loro rimettersi la detta pena dell'esilio. E se qualche Breve, o Rescritto fosse pubblicato da altra persona; se sarà Cavaliere, o Nobile Vassallo, o qualsiasi altro individuo di tal condizione, dovrà pagare alla nostra Cancellaria cento Corone d'oro; E se fosse persona di bassa condizione, dovrà essere frustata pubblicamente, ed esiliata fuori del Regno finchè non le venga da Noi fatta la grazia. Oltre di che tutto quanto fosse stato fatto, e detto con simigliante pubblicazione, ed in di lei virtù allegato, sia nullo, e di nessun valore, come se tal Breve, o Rescritto non fosse mai stato pubblicato. E perchè siamo certi, che in tempo de' Monarchi nostri antecessori fu sempre praticato in questo modo; ordiniamo, che così si eseguisca, ed esser-*

osservi in avvenire; intendendo Noi, che questo è in maggior servizio di DIO, *e Nostro, ed in vantaggio del nostro Popolo. Oltre di che sappiamo con certezza, che permettendosi da Noi la generale pubblicazione de' Brevi, e Rescritti, si darebbe adito a commettere molte falsità, e luogo a molte, e lunghe liti; dal che ne seguirebbero perdite, e spese grandissime alle parti; ed in oltre uccisioni, e danni gravissimi senza potervi dar riparo; stante che ciò seguirebbe in parte ove nè da' Noi, nè da' nostri Tribunali si potrebbe accorrere, e prestarvi que' rimedj, che somministra la Legge.*

VIII. MONUMENTO.

10. Non vi è nessuno, per poco che sia egli istruito nella Storia del Portogallo, che non sappia i negoziati, che ebbe nella Curia di Roma il Re D. Giovanni II, per far legittimare dal Papa il suo Figlio Maestro D. Giorgio; E che per facilitare quella legittimazione, ostandogli le difficoltà a tutti note, ordinò, che si sospendesse nel 1487 il *Beneplacito Regio* nella pubblicazione delle Bolle, e Rescritti di detta Curia Romana. Bastarono però pochi anni a far conoscere chiaramente, che era impossibile il mettere in pratica la sospensione di detto *Regio Beneplacito.*

11. Essendo che furono tali, e tanti i disturbi, e disordini seguiti immediatamente dopo quella sospensione, che il medesimo Re D. Giovanni II fu obbligato dalle grida de' Popoli nel 1495 ad invalidare, e rendere inutile la detta sospensione col ridurre le Bolle, e Rescritti in termini di non potere avere esecuzione; togliendo loro tutto il favore, ed ajuto de' suoi Tribunali, e de' Ministri della Giustizia; facendo con ciò di sorte, che non potessero avere effetto veruno: mentre da nessuno si prestava loro obbedienza, dopo che

che fu a tutti noto, che non sarebbe prestato loro il braccio della Giustizia per farle eseguire; e che la loro esecuzione rimaneva in tutto dipendente dalla volontà del Re.

12. Ciò si prova autenticamente colla PROVVISIONE fatta dal detto Re D. Giovanni II, e diretta in data de' 4 Febrajo 1495 a D. Gonsalvo di Castello-branco primo Governatore, istituito da lui, del Tribunale delle Cause Civili, [a] concepita ne' seguenti termini: [b]

NOI il Re: Facciamo sapere a Voi D. Gonsalvo di Castellobranco Signore di Villanova di Portimone, Governatore della nostra Casa, e nostro Consigliere; ed a' Ministri del Tribunale di detta nostra Casa, ed a tutti i Presidenti, [c] *Giudici, e Tribunali de' nostri Regni: Qualmente essendo stati con certezza informati, che dall' aver Noi ritirato il* Regio Beneplacito *per pubblicare i Brevi, e Rescritti provenienti dalla Corte di Roma, il quale si costumava dare nella nostra Corte, ne nascono, e si fanno ne' nostri Regni più liti, e contese sopra i Benefizj, e materie Ecclesiastiche di quelle, che vi erano per l' innanzi, e che si danno molte Sentenze da' Giudici a favore di detti Rescritti, molte delle quali sono erroneamente pronunciate: E siccome molte volte le Parti rimangono oppresse, ed aggravate ingiustamente; E che se si venisse a dare indistintamente l' ajuto del braccio secolare per la esecuzione di simiglianti Sentenze, e Processi, ne seguirebbe, che le Parti perderebbero il loro diritto, coll' essere levate di possesso de' Benefizj, e di altro, che giustamente possiedono; Ed in tal caso i Nostri Magistrati, richiesti dell' ajuto del braccio secolare necessariamente dovrebbero attendere*

a *Casa do Civel.*

b Viene riportata a fol. 54 del Lib. I de' Registri de' Possessi presi da' Regidori, e Ministri del Tribunal Supremo di Giustizia, ove si conserva legato in velluto.

c *Corregidores*,

dere al solo ordine delle Cause trattate dinanzi i Tribunali Ecclesiastici, e non alla Giustizia delle dette Cause: volendo Noi dar riparo ad un tale inconveniente per quanto si può per Diritto: Determiniamo, ed ordiniamo, che da quì innanzi l'ajuto del braccio secolare debba chiedersi solamente nella Nostra Corte, e nel Tribunale di Giustizia a' Ministri del Consiglio supremo, a' quali spetta di ufficio l'esame di tali Cause; E per ritrovarsi eglino sempre alla Corte potranno parlarne con Noi, e comunicarci qualunque dubbio, che trovassero in dette Cause, ogni volta, che sembrarà loro necessario. Ed i soli Ministri del Consiglio supremo avranno la ispezione di tali Cause, e le risolveranno nel Tribunale di Giustizia, secondo l' Ordinanza*; e quando sia necessario parleranno con Noi, come si è detto. Perlocchè ordiniamo a Voi, ed a' Ministri di questo Tribunale, che non si debba ammettere istanza in causa nessuna di ajuto del braccio secolare finattanto, che non venga da Noi presa determinazione sopra di ciò. E questo stesso ordiniamo a Voi Governatore, che lo facciate in tal forma eseguire, ed osservare in ciascheduna, ed in tutte le Cause di ajuto del braccio secolare, che al presente si trattano in detto Tribunale, facendo portare subito a questa Corte i Processi nello stato, in cui si trovano chiusi, e sigillati; con fare intimare il termine alle Parti per venire, o mandare ad esporre le loro ragioni dinanzi i detti Ministri del Consiglio supremo, a' quali spetta il giudicarle. Lo che da Voi, e da loro sarà eseguito in tal forma, senza ammettere dubbio, nè impedimento veruno; Essendo questo di nostro servizio, ed in vantaggio della giustizia. E così determiniamo, non ostante che i Ministri del Tribunale delle Cause Civili stiano in possesso di giudicare le dette Cause di ajuto del braccio secolare, e che sia ciò ordinato ne' loro Statuti. Fatto in Evora a' 4 Febrajo anno 1495. Antonio Carneiro la fece.*

Di

13. Di maniera, che rimase in un istante tutto rimesso nell'antico stato, e forse in maggiore strettezza, mediante questa significante *Provvisione*, come fu provato, e confermato di poi dalla di lei osservanza negli altri casi seguenti.

IX. Monumento.

14. Nelle Ordinazioni del Re D. Manuele furono da quel glorioso Monarca vieppiù assicurate le suddette Leggi, e Costumanze de' suoi Augusti Predecessori co' seguenti stabilimenti, acciò la quiete pubblica de' suoi Regni non ne venisse a soffrire la minima alterazione. [a]

Item: *Il detto nostro Proccuratore dovrà informarsi se si trattano Cause dinanzi a' Vescovi, o loro Vicarj, che siano contrarie a' nostri Diritti, e giurisdizione; ad effetto di difenderli per parte nostra a tenore tanto del Diritto comune, Ordinazioni, ed Articoli convenuti, ed approvati da' Re nostri Antecessori, come per qualunque altro modo, o giurisdizione. Ed in vedendo, che si usurpa la nostra giurisdizione, o qualsiasi altro nostro Diritto; parli primieramente col Reggidore, il quale esaminerà la cosa con alcuni Ministri a sua scelta; e risolvendosi, che appartiene a Noi, faranno chiamare il Vicario, e ragioneranno, e disputeranno sul caso; e se il detto Vicario non vorrà riconoscere, che la tal giurisdizione, e Diritto spetta a Noi, i Ministri gli mostreranno come per Diritto spetta a Noi il giudicare in quella Causa, e non a lui; e quando non voglia convenirne, si darà a coloro contro de' quali il Vicario, o Vicarj procederanno, un Decreto in iscritto, in cui si ordini, che non siano evitati, nè carcerati in virtù delle loro Censure, nè siano fatte pagare loro le pene come scomunicati, e non siano attese, nè ese-* gui-

a Nel Liv. I, Titolo XI, §. final.

guite le sentenze, e gli ordini di detti Vicarj, come in simiglianti casi fu sempre praticato.

X. Monumento.

15. Avendo D. Giorgio de Almeida Vescovo di Coimbra impetrata una Bolla per potere far Testamento, non bastò l'essergli stata concessa relativamente a' beni di Chiesa, perchè non ostante non fosse necessario un *Alvarà* del Re D. Manuele ad effetto di potersi eseguire detta Bolla.

16. Questo *Alvarà* spedito dal detto Monarca a' 12 Aprile 1510 fu concepito ne' seguenti termini: [a]

E riconosciuta da Noi la di lui istanza essere giusta, vi ordiniamo, che in caso, che il detto Vescovo venga a passare all' altra vita, non dobbiate far difficoltà, o impedire in modo nessuno i di lui Esecutorj Testamentarj, tanto per l' apertura di detto suo Testamento, come nella esecuzione del medesimo a tenore di detta Bolla, ed ultima volontà di detto Vescovo; anzi all' opposto vogliamo, che diate loro tutto l' ajuto, e favore, che sarà necessario, ed abbiate la maggior cura, affinchè abbia il suo effetto, facendo, che a' detti Esecutori Testamentarj siano pagate tutte qualisiansi somme, che saranno al Testatore dovute; E così dovrà eseguirsi senza essere da Voi frapposta altra difficoltà, o imbarazzo. E per sicurezza, ed osservanza di ciò gli abbiamo spedito questo nostro Alvarà. Fatto in Almeirim a' 12 Aprile del 1510. Damiano Dias lo fece. E sia registrato nella Cancelleria.

XI. Monumento.

17. Il Decreto, che conferma il suddetto *Alvarà* spedito in nome del Re D. Giovanni III a' 5 Decembre

1525

a Ciò consta dal Libro XIII della Cancelleria del Re D. Giovanni III, che si conserva nella *Torre do Tombo* a fol. 80, e si da nelle Prove al NUMERO VIII.

1525 chiaramente fa vedere, che anche nel governo di quel piissimo Sovrano le suddette Leggi, e Costumanze si mantenevano in tutto il loro vigore: non dandosi esecuzione a Bolle, e Rescritti di Roma senza precedente *Beneplacito*, o *Cedola del Re* perchè si eseguissero: Mentre essendo stata quella Bolla spedita a solo effetto, che il Vescovo potesse disporre di una parte de' beni acquistati *intuitu Ecclesiæ*: e dovendo esser eseguita solamente in questa parte, che è tutta Ecclesiastica: e che perciò abbisognava della dispensa del Papa: non ostante non potè ella esser eseguita, se prima, in seguela dell' *Alvarà* del Re D. Manuele, non se ne fosse ottenuta la Conferma del Re D. Giovanni III Successore immediato alla Corona di questi Regni. [a]

XII. Monumento.

18. È cosa per verità notabile, e degna di ammirazione il vedere in questa importante materia, come le suddette Leggi, ed osservanza da esse stabilita, si fossero impresse nella mente de' Popoli di questi Regni con tale, e così insuperabil forza, che neppure nel susseguente Governo del Re D. Sebastiano, in cui i *Gesuiti* ebbero tutto il potere, e comandavano in tutto, non poterono mai, ciò non ostante, abolire le suddette Leggi, ne impedirne l' osservanza.

19. Già si è dimostrato nella Parte I, [b] che avendo i *Gesuiti* fatto stendere un Decreto con data degli 8 Aprile 1569, per cui, a nome di detto Monarca, accettarono il Concilio di Trento senza veruna distinzione, o sia tra i punti di Dogma, e di Disciplina, o tra le materie spirituali, che spettano alla Chiesa, e le

[a] Consta dal medesimo Documento citato nella Nota precedente.
[b] Divis. V da §. 115 al 132.

e le temporali, che appartengono a' Principi del Secolo: Fu tale, e così strepitoso lo scandalo, che produsse detta accettazione generale, e indistinta; ed il timore del pregiudizio, che ne poteva ridondare a questo Regno, ed a' Vassalli; Che un Pontefice così grande, come S. Pio V, fu obbligato a far cessare detto scandalo colla significante, chiarissima Bolla gratulatoria spedita a' 5 Gennajo 1570, nella quale dichiarò, che dall'effetto di detta generale accettazione egli prendeva per se solo quello, che era di Dio, o sia la giurisdizione spirituale, lasciando al Re D. Sebastiano, ed alla sua Corona quello, che era di Cesare; cioè a dire la giurisdizione temporale, e terrena. [a]

20. Quindi evidentemente risulta, che da detta generale accettazione del Concilio di Trento (che per altro sarebbe sempre nulla in quella parte, che rendesse soggetta la temporale independenza de' Successori alla Monarchia) venne ad accrescersi un altra prova autentica della Sovrana temporale independenza, fregiata niente meno, che colla autorità di una Bolla Pontificia così chiara, e significante, come è questa di S. Pio V.

XIII. Monumento.

21. Non potendo pertanto allora i *Gesuiti* dare adosso a tutto il Diritto, e Costumanza del Regno per stabilire un nuovo Diritto, ed una nuova Costumanza cogl' *Indici Romani*; Ed avendo già in quel tempo macchinato lo stratagemma di estinguere i Libri utili sotto il pretesto di proibire quelli, che erano pregiudiziali; si vede chiaramente, che furono obbligati ad usare di detto stratagemma nell'unico modo, che poterono trovare per quell'oggetto: E questo fu colla Leg-

a Come consta da detta Bolla riportata ivi ne' §§. 130 al 132.

Legge, [a] che, in nome del detto Re D. Sebastiano, promulgarono a' 14 Giugno del seguente anno 1571 concepita in questi termini:

Fo sapere, che vedendo Io quanto importa, e convenga al servizio di DIO N. S. e Mio il conservare i miei Regni, e Dominj nella purezza di nostra Santa Fede Cattolica; nel tempo stesso, che mi studio di riformarli per ridurli a' costumi di veri Cristiani .... E non ostante, che ne' miei Regni si usi molta attenzione, e s'invigili in inquisire contro gli Eretici, che vengono puniti, e castigati da' Ministri del S. Offizio della Inquisizione; con tutto ciò, siccome la lettura de' Libri eretici è cosa molto da temersi, potendo simiglianti Libri venire di fuori nel Regno nascostamente, e ed esser letti da ognuno in sua casa, potendosi in tal forma pervertire la mente di alcune persone deboli: volendo a questo dare il dovuto provvedimento per il servizio di DIO S. N. e per mia obbligazione: Uniformandomi con una Provvisione *presa su questa materia dal Re D. Manuele mio Bisavo, che DIO abbia in gloria, e colle pene in quella stabilite, e colle altre pene imposte dal Diritto comune in simigliante caso: Proibisco, ed ordino, che ne' miei Regni, e Dominj non vi sia Libro nessuno contenente le Opere di* Lutero, Zuinglio, Calvino, Filippo Melantone, Ecolampadio, *nè di altri Eretici conosciuti per tali, che trattano della Cristiana Religione. E similmente, che non vi siano Libri di eresie note, e riprovate dalla S. Madre Chiesa di qualsiasi Autore eretico, o senza nome di Autore, tanto stampati, come manoscritti.*

Accrescendo il castigo contro i trasgressori fino alla pena di morte, e confisca de' beni; ordinando, che ogni anno..

a Riportata da *Fr. Manuel dos Santos* nella *Historia Sebastica* Lib. II, Cap. XVIII, e si trova stampata nella Collezione delle Leggi del detto Re D. Sebastiano stampata in Lisbona nel 1571 in 8. ove è l'ultima.

anno da' Presidenti, e Magistrati superiori, ed inferiori si formasse processo sulla inosservanza di detta Legge; dimostrandosi con ciò concludentemente, che gli atti di proibir Libri, e d'imporre pene coattive, ed esterne contro quelli, che trasgrediscono le tali proibizioni, furono atti della temporale Potestà de' Monarchi di questi Regni, che i *Gesuiti* non trovarono modo, nè verso di usurparli loro contro la inconcussa osservanza, che aveva costituita una pubblica notorietà.

XIV. Monumento.

22. La stessa sorpresa del successo contrario alle speranze de' *Gesuiti*, che ebbe in questo Regno la generale indistinta accettazione fatta da loro del Concilio di Trento, torna a rinnovarsi, e ad accrescersi molto più in vedendosi la impossibilità, che i detti *Gesuiti* trovarono in Portogallo di sagrificare la independenza di questa Corona col fargli accettare la *Bolla*, che da Curiali di Roma, per maggiormente ostentare la spiritualità, con frode in apparenza pia, fu intitolata *in Cœna Domini*, affine di sorprendere con Titolo così specioso gl'ignoranti, ed i troppo creduli. Nel modo stesso, che la *Società Gesuitica* inventò, ed usurpò, ed, a imitazione della suddetta Bolla, si arrogò il Titolo, o sia l'antonomasia di *Compagnia di Gesù*: Titoli da' quali bene spesso sono state sorprese le persone innocenti, ed illetterate, dandosi a credere, che il primo Titolo indicasse essere la detta Bolla uscita dal Cenacolo di Cristo S. N. E che il Titolo di *Compagnia di Gesù* avesse anch'esso la sua origine immediatamente da Cristo Redentore dell' Uman Genere.

23. Lo che seguì per altro tanto diversamente, che la verità notoria è, essere stati i due Titoli suddetti arbi-

trariamente, e con sommo artifizio inventati ad oggetto d'ingannare con quegli equivoci la gente debole, ed i pusillanimi, che dalla superficie mai non passano alla sostanza delle cose.

24. Nè vi è in tutto il Nuovo Testamento testo nessuno, che possa adattarsi ad alcuno di que' due Titoli presi ad arbitrio: poichè la *Cena del Signore*, in cui furono compendiati tutti i Misterj della Umana Redenzione, non poteva essere applicabile nè alle usurpazioni fatte in detta Bolla sopra la suprema Sovranità creata da DIO fin dal principio del Mondo independente in tutto ciò, che è temporale, e terreno; nè poteva applicarsi alla subordinazione di detta suprema Sovranità; essendo tali usurpazioni, e dipendenze diametralmente contrarie, non solo a' Diritti di Natura, e Divino, ed a' testi chiarissimi del Vecchio Testamento; ma opposte a quanto dallo stesso Cristo Redentor nostro fu stabilito in quel tempo medesimo (*della Cena;*) come risulta da tanti altri testi del Nuovo Testamento: [a] Nè la Compagnia di Cristo S. N. poteva essere formata di facinorosi, e ribelli (come fino da principio sono stati, e lo sono anche al presente i *Gesuiti*): quando, per il contrario, fu ella composta di Santi Apostoli, primi modelli di carità Cristiana, di obbedienza verso i legittimi Sovrani del secolo, e di pazienza in soffrirli anche quando erano scandalosi, come lo furono gl' Imperatori Romani, e crudeli come i Tiranni, sotto de' quali coronarono le loro virtù colla palma del martirio, senza mai staccarsi dalla obbedienza verso que' medesimi, che li tirannizavano: Nè poteva avere origine il cambiamento fatto da' que' Regolari del no-

a Come si è dimostrato nella Part. I, Division. XII dal §. 607 all' ultimo.

nome di *Compagni del Maestro Ignazio*, con cui realmente si chiamavano, in quello di *Compagni di Gesù*, se non se dalla loro propria temerità.

25. Ma tornando alla Bolla *in Cœna Domini*, siccome non potrebbe da me spiegarsi colla necessaria chiarezza l'argomento di cui sto trattando senza riportare il sostanziale di detta Bolla: passo a farlo nella seguente maniera.

26. Nella *Introduzione Previa* di questa Parte II [a] sono stati dimostrati i grandi sforzi co' quali i *Gesuiti* si adoperarono ne' due successivi Pontificati de' SS. PP. Paolo IV, e Pio IV per far valere lo stratagemma dell'*Indice Romano-Gesuitico*, e distruggere con quello tutta la Letteratura di Europa; E non ostante, che, non avendo potuto farlo accettare per la indignazione generale, ed opposizione di tutta la Europa, pretendessero di profittare (benchè in vano) della occasione, che a ciò fare credettero veniva loro presentata dal Concilio di Trento; E non potendo conseguire, che vi si formasse il tale *Indice* fin' all'anno 1564: appena separato il Concilio, ne incaricarono varj Regolari, tra' quali è noto, che fece la prima figura *Fr. Francesco Foreiro* Domenicano Portoghese, che in quella occasione è verosimile facesse nella Curia di Roma la medesima forzata figura, che pochi anni dopo rappresentarono *Fr. Fernando da Cruz*, e *Fr. Giovanni de Vasconcellos* del medesimo illustre, e benemerito Ordine, per non potere far resistenza al potere de' suddetti *Gesuiti*. [b]

27. Animati per tanto costoro dal vedere, che co' tali *Indici* da loro pubblicati avevano precipitato la Europa in una ignoranza così crassa, che le si rendeva impos-

a Nel §. 17, e seg.
b Come si è dimostrato nella Part. I, Divis. VIII dal §. 308 al 314.

poſſibile il richiamare contro quanto da loro le ſi voleſſe introdurre, e far credere, paſſarono a mettere fuori di nuovo il progetto della Bolla *in Cœna Domini* di modo, che nel 1567, e 1568 fecero ſpargere in nome del S. Pontefice Pio V due ampliſſimi dupplicati di detta Bolla, nella quale, in vece di contenerſi in provvedere, abbiſognando, nelle materie, e ne' punti di ſpiritualità, che ſpettano al foro Eccleſiaſtico, fu incompetentemente, e con nullità attentato contro la independenza temporale, e conſervazione delle Perſone ſagroſante de' Principi Sovrani, e contro la pubblica quiete dell' univerſo Mondo; come ſi manifeſtò ſubito colla maggior parte de' Capitoli di detta Bolla, e fu da tutti veduto con generale giuſtiſſimo ſcandalo. [a]

28. Dopo di avere nel primo Capitolo di detta Bolla ſcomunicate, e anatematizate tutte le Nazioni, che ſin' allora ſi erano ſeparate dalla Comunione Romana, con eſpreſſioni atte piuttoſto a indurirle nell' errore, che a ritirarnele; [b] ſi paſsò a fulminare ſimil- men-

[a] Queſte due Bolle vengono *per extenſum* riportate nel Tom. IV de' Mſ. del *Cioccarelli* ſopra la Giuriſdizione di Napoli.

[b] Riportate dal *Geſuita Franceſco di Toledo* nella *Summa de Inſtructione Sacerdotum* Lib. I, Cap. XIX. E dall' altro *Geſuita Giovanni Battiſta Fragoſo* nella ſua Opera intitolata *De Regimine Reipublica* Tom. II, Lib. I, Diſp. 3, num. 1. *Excommunicamus, & anathematizamus ex parte Dei Omnipotentis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apoſtolorum Petri, & Pauli, ac Noſtra, quoſcumque Huſſitas, Wichleffiſtas, Lutheranos, Zuinglianos, Calviniſtas, Ugonottos, Anabaptiſtas, Trinitarios, & a Chriſtiana fide Apoſtatas, ac omnes, & ſingulos alios hæreticos, quocumque nomine cenſeantur, & cujuſcumque ſecta exiſtant, ac eis credentes, eorumque receptatores, fautores, & generaliter quoslibet illorum defenſores, ac eorumdem Libros hæreſim continentes, vel de Religione tractantes, ſine auctoritate Noſtra, & Sedis Apoſtolicæ ſcienter legentes, aut retinentes, imprimentes, ſeu quomodolibet defendentes, ex quavis cauſa, publice, vel occulte, quovis ingenio, vel colore; necnon ſchiſmaticos, & eos, qui ſe a Noſtra, & Romani Pontificis pro tempore exiſtentis, obedientia pertinaciter ſubtrahunt, vel recedunt.* Sic in Bulla Cœnæ.

mente le medesime scomuniche, ed anatemi contro tutte le Nazioni Cattoliche Romane ne' termini seguenti assoluti, ed incompetenti.

29. Nel Capitolo II si scagliò una tempesta, o diluvio di scomuniche sopra tutti i Particolari, sopra tutte le Università, Capitoli, e Collegj, i quali credessero, o insegnassero, che il Concilio Generale è superiore al Papa; ed, in conseguenza di ciò, appellassero da' suoi Decreti, Sentenze, e Ordini al detto Concilio; o non eseguissero i Decreti, ed ordini della Curia di Roma. [a]

30. È cosa ben facile a vedersi, che se questo Capitolo fosse accettato dalle Potenze Cattoliche Romane, di necessità una tale accettazione produrrebbe tali, e sì grandi assurdi come sono, per esempio: *Primo:* Che il Mondo tutto dovrebbe soggettarsi, e sottomettersi non solo agli articoli, e punti specifici prescritti in detta Bolla; ma ancora generalmente, e senza distinzione a tutte le altre Costituzioni, o Sentenze, che in ogni tempo uscissero dalla Curia di Roma: o altrimenti lo stesso Mondo tutto dovrebbe essere scomunicato, e subito interdetto. *Secondo:* Che in questi termini, sotto la tal pena di scomunica, verrebbero a rimanere annullate, e distrutte generalmente tutte le Leggi, e Deliberazioni, colle quali da ogni Monarchia, e Stato Sovrano di Europa è stato proibito di pubblicare Brevi, Decreti, e Rescritti della Curia di Roma senza precedente ***Regio Beneplacito;***

E

a Riportato dal detto *Francesco di Toledo* al Cap. XX, e dal *Fragoso*, ?. 2 num. 44. *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes, & singulos cujuscumque status, gradus, seu conditionis fuerint. Universitates verò, Collegia, & Capitula, quocumque nomine nuncupentur, interdicimus: Ab Ordinationibus, seu mandatis nostris, ac Romanorum Pontificum pro tempore existentium ad universale futurum Concilium appellantes: Necnon eos, quorum auxilio, consilio, vel favore appellatum fuerint.*

Digitized by Google

E le Monarchie, e Stati resterebbero totalmente rovinati, derivandone da tutto ciò una confusione universale, e perpetua discordia. [a] *Terzo:* Perchè, seguitando quasi tutta la parte più culta di Europa il genuino senso del Vangelo del martedì dopo la terza Domenica di Quadragesima, in cui Cristo S. N. stabilì il Primato di S. Pietro, il Tribunale degli Apostoli, e la superiorità della Chiesa: [b] seguitando con questo Testo la maggior parte di Europa la dottrina contraria alla espressa in detto Capitolo sulla infallibilità personale del Papa, e de' Rescritti spediti in suo Nome; se tutte queste culte, ed ortodosse Nazioni fossero scomunicate, secondo viene stabilito nel detto Capitolo, facile cosa è il dedurne, che nè la Religione potrebbe conservarsi co' soli seguaci de' *Gesuiti*, e delle loro dottrine di quà da' Pirenei, e di là dalle Alpi, composti di Aspiranti, Pretendenti, e Supplicanti della Curia di Roma; Nè vi potrebbe essere comunione tra' Portoghesi, e Spagnoli imbevuti di tal dottrina, e gli Aspiranti, e Supplicanti Italiani, e Romani, co' Saggj della Francia, e delle altre Nazioni illuminate; E per conseguenza non potrebbe fare a meno di non rimanere con ciò distrutta la Unione Cristiana, che dalla Divina Misericordia si conserva nel mezzo di questi, e di altri abusi di detta *Bolla* con chiaro manifesto miracolo.

31. Nel Capitolo III si fulminano scomuniche contro i pirati, corsarj, e ladri del mare, che ivi si chiama della Chiesa; [c] e questi vengono posti del pari cogli altri

a Come si è provato nella Dimostrazione antecedente, e con quello, che è stato dedotto nella presente.

b Come è stato stabilito nella Dimostrazione IV di questa Parte II dal §. 1 al fine.

c Riportato dal detto *Toledo* ivi Cap. XX, e dal *Fragoso* ivi §. 3, num. 67: *Persona principales sunt piratæ, & latrunculi; minus principales, & accessoriæ sunt piratarum fautores, receptatores, & defensores. Actio princi-*

Digitized by Google

altri ſcomunicati del Capitolo precedente di modo, che il Geſuita *Franceſco de Toledo* accoppia gli uni, e gli altri nel ſolo Capitolo XX, come viene citato nella Nota *a*. E nel Capitolo IV continuano le ſcomuniche nello ſteſſo ſenſo contro coloro, che rubano le robbe de' Criſtiani ne' caſi di naufragio. Punti ſopra de' quali non è neceſſario diſcorrere di vantaggio.

32. Nel Capitolo V [b] ſi ſcaglia un diluvio di ſcomuniche ſopra tutti i Monarchi, e Principi Sovrani, da' quali ne' loro Regni, e Stati veniſſero poſte nuove impoſizioni di qualunque ſpecie ſiano; o accreſciute le vecchie, applicandole ad altri uſi differenti da quelli permeſſi dalle Leggi: fuori che ottenendo per ciò fare l'approvazione della Sede Apoſtolica.

33. E ſe ancora queſto Capitolo ſi accettaſſe, è certo altresì, che baſtarebbe una tale accettazione per diſtruggere tutte le Monarchie, e tutti gli Stati Sovrani.

34. Primieramente perchè neſſuno di loro potrebbe riſcuotere le ſue rendite ſenza venire in diſputa colla Curia di Roma ſulla giuſtizia di tal riſcoſſione: nè potrebbe accorrere nelle urgenze di una guerra aperta con dette impoſizioni, o evitarla con provvidenze,

palis eſt diſcurrere ipſum mare. Actiones acceſſoriæ ſunt receptare ipſos piratas, favere, & defendere, ita habetur in hoc Canone.

a Riportato dal *Toledo* al Capit. XXI, e dal *Fragoſo* al ʒ. 4 num. 83: *Excommunicamus, & anathematizamus omnes, & ſingulos, qui Chriſtianorum quorumcumque navibus, tempeſtate, ſeu in transverſum (ut dici ſolet) jactatis, vel quoque modo naufragium paſſis, ſive in ipſis navibus, ſive ex eiſdem ejecta in mari, vel in littore, cujuſcumque generis bona, tam in noſtris Tyrrheni, & Adriatici, quam in cæteris cujuſcumque maris Regionibus, & littoribus ſurripuerint; ita ut nec ob quodcumque privilegium, conſuetudinem, aut longiſſimi immemorialis temporis poſſeſſionem, ſeu alium quemcumque prætextum excuſari poſſint,*

b Riportato dal detto *Toledo* ivi Cap. XXI, e dal *Fragoſo* al ʒ. 5 num. 108: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes, qui in terris ſuis nova pedagia, ſeu gabellas, præterquam in caſibus ſibi a jure, ſeu ex ſpeciali Sedis Apoſtolicæ licentia permiſſis, imponunt, vel augent, ſeu imponi, vel augeri prohibita exigunt.*

Digitized by Google

ze, nè difenderſi; laonde è manifeſto, che nello ſteſſo momento, in cui veniſſe accettata una tal Deciſione, tutte le Monarchie, e Stati Sovrani ne rimarrebbero diſtrutti, come ho detto di ſopra.

35. In ſecondo luogo: Eſſendo già in quel tempo a tutti noto l'aſſurdo, con cui l'infelice Pontefice Bonifazio VIII ſi ſervì in Francia di quel medeſimo preteſto per ſcreditare il Re Filippo il Bello, accuſandolo di avere aggravati ingiuſtamente con tributi i ſuoi Vaſſalli, e di aver accreſciuto il valore delle monete; non poteva accettarſi quel Capitolo, ſenza ſeguirne le altre ſtragi, che la eſperienza reſe manifeſte a tutto il Mondo, ſpecialmente venendo detto Capitolo accompagnato, e riveſtito colle dottrine, che paſſo a riferire.

36. Il ben noto Geſuita *Martino Beccano* ſcriſſe, ed inſegnò come ſana dottrina: *Che il Principe degenera nel ſuo governo in tiranno, in aggravando i Vaſſalli con impoſizioni ingiuſte; in vendendo gl' impieghi dovuti per giuſtizia; e facendo Leggi col non mirare in farle ſe non ſe al proprio intereſſe.* [a]

37. Altri *Caſiſti della Compagnia* ſtabilirono conſeguentemente l'altra pernicioſa dottrina: *Che è lecito defraudare le gabelle, ed ogni, e qualunque altra impoſizione tutte le volte, che ſiano ſtate ordinate da' Principi ſenza averne ottenuta l'approvazione del Papa.* [b] Errore pernicioſo, col quale i *Geſuiti* ſono andati infettando i Confeſſionarj, corrompendo le coſcienze de' Vaſſalli, rovinando il reciproco commercio, e defraudando l' Erario de' Sovrani con pubblico danno. Nel

a Nell'Opuſcolo, ove riſponde alle accuſe falſamente imputate a' *Geſuiti* ſotto il Titolo *Reſponſum ad nonum aphoriſmum.*

b E comune dottrina de' Caſiſti tra' quali, poſſono vederſi *Villalobos*, *Tamburino*, *Azor*, *Figliuccio*, *Cardenas*, *Leſſio*, *Sà*, *Ligorio*, *Buſembau*, *Sanches*, ed altri citati: aggiungendoſi tanto da lui come dal *Tamburino*, *Caſtilho*, e *Ligorio*, che le gabelle di modo ordinario ſono ingiuſte.

38. Nel Capitolo VI [a] si passa a scomunicare, dopo i Principi Sovrani, tutti quelli, che falsificano i Brevi Apostolici; quando che questo è delitto civile, che si punisce con pene corporali; e che i rei condannati per una tal colpa sono per il solito rilasciati alla Giustizia Secolare, che li condanna all'ultimo supplicio, dopo esserle stati consegnati dall'Ecclesiastica.

39. Nel Capitolo VII [b] si aggiungono altre scomuniche concepite in termini generali, ambigui, e suscettibili di tutti i sensi, che vogliansi dar loro, contro quelli, che portassero armi, e munizioni da guerra, non solo agl'Infedeli, ma ancora alle Nazioni Protestanti; o dassero loro ajuto, consiglio, o favore in qualunque modo.

40. E se questo Capitolo similmente si accettasse, le conseguenze, che ne seguirebbero non potrebbero essere se

a Riportato dal *Toledo* al Capit. XXII, e copiato dal *Fragoso* ʒ. 6 num. 123: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes falsarios Litterarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis, ac Supplicationum gratiam, vel justitiam concernentium, per Romanum Pontificem, vel S. R. E. Vice-Cancellarios, seu gerentes vices eorum, aut de mandato ejusdem Rom. Pont. signatarum; necnon falso fabricantes Litteras Apostolicas, etiam in forma Brevis; & etiam falso signantes supplicationes hujusmodi sub nomine Romani Pontificis, seu Vice-Cancellarii, aut gerentium vices prædictorum.*

b Riportato dal *Toledo* al Capit. XXIII, e copiato dal *Fragoso* al ʒ. 146; *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes illos, qui ad Sarracenos, Turcos, & alios Christiani nominis hostes, & inimicos, vel Hæreticos per Nostras, sive hujus Sanctæ Sedis expresse, vel nominatim declaratos, deferunt, seu transmittunt equos, arma, ferrum, filum ferri, stannum, chalybem, omniaque alia metallorum genera, atque bellica instrumenta, lignamina, canapem, funes, tam ex ipso canape, quam alia quacumque materia, & ipsam materiam, aliaque hujusmodi, quibus Christianos, & Catholicos impugnant, necnon illos, qui per se, vel alios de rebus statum Christianæ Reipublicæ concernentibus in Christianorum perniciem, & damnum ipsos Turcos, & Christianæ Religionis inimicos, necnon Hæreticos in damnum Catholicæ Religionis certiores faciunt, illisque ad id auxilium, consilium, vel favorem, quomodolibet præstant. Non obstantibus quibuscumque privilegiis, quibusvis personis, Principibus, Rebuspublicis, per Nos, & Sedem prædictam hactenus concessis, de hujusmodi prohibitione expressam mentionem non facientibus.*

se non le seguenti. *Prima :* Di dover dipendere dal libero arbitrio della Curia Romana tutti que' Principi Cattolici Romani, i quali, in difesa del ben pubblico, e de' loro Stati, avessero fatto qualche alleanza con Potenze protestanti, insinuando la detta Curia negli animi de' popoli, che tali Principi sono sospetti di eresia; e gettandoli giù dal Trono colle scomuniche. *Seconda:* Si scioglierebbero immediatamente tutti i vincoli della Unione politica tra le Potenze Cattoliche Romane, e le Protestanti. *Terza:* Si verrebbe ad accendere tra tutti i suddetti Principi Cristiani una eterna guerra di Religione simile, e così formidabile come furono gl' insulti, che si fecero in Francia alla Real Persona di Enrico III, a cui non bastò essere un Principe tanto Cattolico come a tutti è noto, per far sì, che col pretesto di detto Capitolo VII della Bolla *in Cœna Domini*, i *Gesuiti* non si mettessero sfrontatamente ad insegnare, ed a spargere la dottrina, che i di lui Vassalli potevano ribellarsigli, come di fatto si ribellarono col motivo addotto, che dal Re era stata presa sotto la sua protezione la Repubblica di Ginevra. [a] *Quarta:* Verrebbe a nascere immediatamente tra Principi Cristiani, e perpetuarsi una guerra come quella, che pochi anni dopo si accese, e durò trent' anni; la quale, dopo aver desolato la Chiesa, e tutti i Regni, e Stati di Germania, ebbe fine colla pace de Munster, ed Osnabruck. *Quinta*: Tutti i popoli Cattolici Romani si rivoltarebbero contro i proprj Sovrani, che volessero dar riparo a così orrendo assurdo: nel modo stesso, con cui que' di Francia si sollevarono contro Enrico III. *Sesta* : Ed intanto i *Gesuiti*, profittando di tali funeste universali discordie,

a *Richer* nell' Apologia di *Gersone* pag. 194.

die, renderebbero vieppiù grande sulle stragi comuni la loro Monarchia; Essendo cosa nota, e provata, che questi Padri si accordano, e si sono intesi sempre colla maggiore armonia con tutte le Religioni, e Sette anche degli stessi Infedeli di Africa, e di Asia; non essendovi in questo punto per i *Gesuiti* altra eccezione se non de' *Giansenisti*; la individuale cognizione de' quali fu similmente sempre ad essi riserbata: Conseguenze tutte, le quali si tirarebbero appresso delle altre anche più funeste, e tanto chiare come impossibili ad esporsi in questo Compendio.

41. Nel Capitolo VIII [a] si scomunica generalmente l' universo Mondo, e fino i Monarchi, e Prelati più eccelsi, i quali impedissero il trasporto delle vettovaglie alla Città di Roma. Nel Capitolo IX [b] si tornano a scomunicare tutti quelli, che insultano la gente, che va, che torna, o che dimora nella Corte di Roma; E si ripete lo stesso con termini differenti nel Capitolo X [c] ad oggetto di stabilire questa sin-

a Riportato dal *Toledo* al Capit. XXV, e dal *Fragoso* al ʒ. 8: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes impedientes, seu invadentes eos, qui victualia, seu alia ad usum Romanæ Curiæ necessaria adducunt; ac etiam eos, qui ad Rom. Curiam adducantur, vel afferantur, prohibent, impediunt, seu perturbant, seu hæc facientes defendunt per se, vel alios cujuscumque fuerint ordinis, præeminentiæ, conditionis, & status, etiam Pontificia, seu Regalis, aut alia quavis Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant dignitate.*

b Riportato dal *Toledo* al Capit. XXV, e dal *Fragoso* al ʒ. 9: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes illos, qui ad Sedem Apostolicam venientes & recedentes ab eadem, sua, vel aliorum opera interficiunt, mutilant, spoliant, capiunt, detinent, necnon illos omnes, qui jurisdictionem ordinariam, vel delegatam a Nobis, vel Nostris Judicibus non habentes, illam sibi temere vendicantes, similia, contra morantes in eadem Curia, audent perpetrare.*

c Riportato dal *Toledo* nel Capit. XXV, e dal *Fragoso* al ʒ. 10: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes interficientes, mutilantes, vulnerantes, detinentes, capientes, seu deprædantes Romipetas, seu Peregrinos ad Urbem causa devotionis, seu peregrinationis accedentes, & in ea morantes, vel ab ipsa recedentes, & in his dantes auxilium, consilium, vel favorem.*

Digitized by Google

ſingolare immunità ſino in favore di que' tali viandanti, e vagabondi, che ſcorrono l'Europa in abito di pellegrino: Immunità, che da neſſuno è ſtata ſin' ora nè accettata, nè creduta.

42. Nel Capitulo XI [a] ſono fulminate altre ſcomuniche contro coloro, che uccidono, ſtorpiano, feriſcono, maltrattano, carcerano, arreſtano, o cacciano via da' ſuoi Territorj, e Dominj i Cardinali, Patriarchi, Arciveſcovi, e Legati Apoſtolici, e contro coloro, che ordinano, eſeguiſcono, approvano, o danno ajuto, conſiglio, o favore in ſimiglianti coſe.

43. È manifeſto, che queſto Capitolo per una parte era ſuperfluo, ed inutile in Paeſe di Criſtiani, dove ſono Leggi, e dove i Sovrani fanno oſſervare con tutto lo zelo, ed eſattezza l'immunità, ed il maggior riſpetto, non ſolo verſo gl' Individui decorati di quelle Dignità; ma fino verſo qualunque ſemplice Sacerdote, o Miniſtro della Chieſa di Dio: Per l'altra parte poi non poteva ammetterſi in modo neſſuno, qualora col detto Capitolo ſi pretendeſſe di privare i Sovrani del loro alto ſupremo potere; d'impedir loro la difeſa della propria temporale independenza; la protezione de' loro Vaſſalli; di preſervare le loro Perſone Reali ne' delitti di leſa Maeſtà contro ciaſcheduna, e tutte ſorti d' Individui riveſtiti delle ſuddette Dignità: Eſſendochè prima della Bolla in *Cœna Domini* debbono attenderſi il Gius Divino, di Natura, e delle Genti: i Sagri Teſti del

V.

a Riportato dal *Toledo* nel Capit. XXV, e dal *Fragoſo* al ℨ. 11: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes interficientes, mutilantes, vulnerantes, percutientes, vel hoſtiliter inſequentes S. R. E. Cardinales, ac Patriarchas, Archiepiſcopos, Epiſcopos, Sediſque Apoſtolicæ Legatos, vel Nuncios, aut eos a ſuis Diœceſibus, Territoriis, Terris, ſeu Dominiis ejicientes, necnon ea mandantes, vel rata habentes, ſeu præſtantes in eis auxilium, conſilium, vel favorem.*

V. e N. Teſtamento: le Riſoluzioni de' Concilj: la Tradizione degli Apoſtoli, de' SS. Padri, e Dottori della Chieſa, i quali tutti coſtituiſcono la Regia Autorità ſufficiente in ſe per difendere ſe ſteſſa, ed i ſuoi Vaſſalli da ogni violenza, ſenza ammettere veruna diſtinzione nella qualità delle Perſone, che intentano di opprimerla, o farle violenza.

44\. Nel Capitolo XII [a] ſcoppia un turbine di altre ſcomuniche ſopra chiunque impediſſe il Ricorſo alla Curia di Roma, e imbarazzaſſe nell'eſercizio de' loro Ufficj i Giudici, Uditori, Avvocati, Proccuratori, Agenti, e ſollecitatori di detta Curia; rimanendo in tal forma tutta quella turba di gente coperta colla Immunità fondata sù detta ſcomunica.

45\. La generalità di queſto Capitolo era egualmente ſuperflua, ed inammiſſibile di ſua natura: Poichè in ciò, che riſguarda il Foro interno, e tutto ciò, che lo concerne, neſſuna Corte Cattolica Romana ha finora impedito il Ricorſo a Roma, ſe non che in que'caſi rari, e diſguſtoſi, quando fu neceſſario, che per naturale difeſa i Principi più religioſi provaſſero il diſpiacere di ordinare non già, che ſi ſoſpendeſſe di riconoſcere il Sommo Sacerdozio, e la ſomma venerazione a' Succeſſori di S. Pietro; ma bensì la comunicazione colla Curia di Roma, quando la Sede Apo-

[a] Riportata dal *Toledo* al Capit. XXVI, e dal *Fragoſo* al ?. 12: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes illos, qui per ſe, vel per alios, perſonas Eccleſiaſticas quaſcumque, vel Saeculares ad Romanam Curiam ſuper eorum cauſis, & negotiis recurrentes, ac illa in eadem Curia proſequentes, aut procurantes, negotiorumque geſtores, Advocatos, Procuratores, & Agentes, ſeu etiam Auditores, vel Judices, ſuper dictis cauſis, vel negotiis deputatos, occaſione cauſarum, vel negotiorum hujuſmodi, occidunt, ſeu quoquo modo percutiunt, bonis ſpoliant, ſeu qui per ſe, vel per alios directe, vel indirecte delicta hujuſmodi committere, exequi, vel procurare, aut in eiſdem auxilium, conſilium, vel favorem praeſtare non verentur, cujuſcumque praeminentiae, & dignitatis fuerint.*

Apostolica si è veduta assediata in modo, e circondata, da non potere giungere alle orecchie del comun Padre Spirituale le voci della verità. E per quello spetta a' negozj del Foro esterno, nè poteva, nè doveva permettersi, che violentemente si abolissero le Leggi, e Costumanze di questi Regni col lasciare, che i Vassalli fossero chiamati a Roma a litigare; Essendo ciò contrario alle Disposizioni del Diritto comune, delle Leggi, e Costumanze del Regno, e de' Concordati stabiliti: secondo i quali i Vassalli del Portogallo non possono essere astretti ad andare a rispondere, o litigare fuori de' Dominj di questi Regni. [a]

46. Nel Capitolo XIII [b] viene scagliato un altro diluvio di scomuniche contro quelli, che ricorrono a' Tribu-

[a] Come si è provato nella Divis. XIII della Part. I, §§. 739, e 740, e nelle Note ivi.

[b] Riportato dal *Toledo* al Capit. XXVI, e dal *Fragoso* al §. 13: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes tam Ecclesiasticos, quam Sæculares cujuscumque dignitatis, qui prætexentes frivolam quamdam appellationem a gravamine, vel futura executione Litterarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis, tam gratiam, quam justitiam concernentium: Necnon citationum, inhibitionum, sequestrorum, monitoriorum processuum executorialium, & aliorum decretorum a Nobis, & a Sede prædicta, seu Legatis, Nunciis, Præsidentibus Palatii nostri, & Cameræ Apostolicæ Auditoribus, & Commissariis, aliisque Judicibus, & Delegatis Apostolicis emanatorum, & quæ pro tempore emanaverint, aut alias ad Curias Sæculares, & laicam potestatem recurrunt, & ab ea, instante etiam Fisci Procuratore, vel Advocato, appellationes hujusmodi admitti, ac Litteras, citationes, inhibitiones, sequestra, monitoria, & alia prædicta capi, & retineri faciunt; quive illa simpliciter, vel sine eorum beneplacito, & consensu, vel examine executioni demandari, aut ne Tabelliones, & Notarii super hujusmodi Litterarum, & processuum executione instrumenta, vel acta conficere, aut confecta parti, cujus interest, tradere debeant, impediunt, vel prohibent, ac etiam partes, seu earum Agentes, consanguineos, affines, familiares, Notarios, executores, & subexecutores Litterarum, citationum, monitoriorum, & aliorum prædictorum capiunt, percutiunt, vulnerant, carcerant, detinent, ex Civitatibus, Locis, & Regnis ejiciunt, bonis spoliant, perterrefaciunt, concutiunt, & comminantur, per se, vel alium, seu alios publice, vel occulte; quive alias quibuscumque personis in genere, vel in specie, ne pro quibusvis eorum negotiis prosequendis, seu gratiis, vel Litteris impetrandis ad Romanam Curiam accedant, aut*

bunali Laici appellando sopra i gravami, e Brevi Apostolici, che si vogliono eseguire: contro i Magistrati, che proibiscono la esecuzione di detti Brevi; e contro coloro, che direttamente, o indirettamente impediscono il Ricorso alla Curia di Roma per trattarvi negozj, o per impetrarvi Rescritti.

47. Se fossero state ammesse simiglianti scomuniche in questo Regno: Primieramente ne sarebbe rimaso distrutto il Tribunale della Corona, senza di cui neppure gli stessi Ecclesiastici potevano sussistere; ed in secondo luogo sarebbero venute meno tutte le sante indispensabili Leggi, e lodevoli Costumanze, colle quali fin dal principio della Monarchia Portoghese fu stabilito il *Regio Beneplacito* dalla di cui proibizione seguirebbero nella Monarchia tante stragi, quante ne dovette soffrire il Re D. Giovanni II in que' pochi anni, ne' quali tenne sospeso detto salutare, impreteribile rimedio, come di sopra si è veduto: [a] E finalmente col distruggere le suddette Leggi, e Costumanze, fu ridotto il Portogallo a quella impotenza, e confusione, che formavano gli oggetti de' *Gesuiti*, e de' loro ossequiosissimi seguaci.

48. Nel Capitolo XIV [b] si accrebbero altre scomuniche, cioè: La *Prima*: Contro quelli, che di propria au-

recursum habeant, seu gratias ipsas, vel Litteras a dicta Sede impetrent, seu impetratis utantur, directe, vel indirecte prohibere, statuere, seu mandare, vel eas apud se, aut Notarios, seu Tabelliones, vel alias quomodolibet retinere præsumunt.

[a] Nel §. 10, e ne' seg. di questa Dimostrazione VI.

[b] Riportato dal *Toledo* al Cap. XXVII, e dal *Fragoso* al §. 14: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes, & singulos, qui per se, vel alios auctoritate propria, ac de facto quarumcumque exemptionum, vel aliarum gratiarum, & Litterarum Apostolicarum prætextu beneficiales, & decimarum, ac alias Causas Spirituales, & spiritualibus annexas, ab Auditoribus, & Commissariis nostris, aliisque Judicibus Ecclesiasticis avocant, illorumve cursum, & audientiam, ac personas, Capitula, Conventus, Collegia, causas ipsas prosequi volentes impediunt, ac se de illarum cognitione tanquam Judices interponunt: Quive partes actrices, quæ illas committi fece-*

torità avocano a se Cause Spirituali, o quasi Spirituali, togliendole agli Uditori, e Commissarj della Sede Apostolica, e ad altri Giudici Ecclesiastici. La *Seconda*: Contro quelli, che pure di propria autorità impediscono il corso di dette Cause. La *Terza*: Contro quelli, che come Giudici si prendono ad esaminarle. La *Quarta*: Contro quelli, che costringono le Parti Attrici, o che fecero commettere le dette Cause, a desistere, o rivocare le citazioni, inibizioni, o Decreti pronunciati in quelle. La *Quinta*: Contro coloro, che obbligano le Parti Attrici a cooperare, perchè siano assoluti dalle Censure quelli, contro de' quali fossero state spedite le inibizioni. La *Sesta* finalmente: Contro coloro, che con Potestà giudiziaria impediscono la esecuzione de' Brevi Apostolici, i Processi esecutivi, e Decreti, in qualunque modo ciò venga fatto; Stendendosi le Censure di questo Capitolo contro quelli, che favoriscono, consigliano, o danno ajuto per impedire la esecuzione di detti Brevi Apostolici, o Processi esecutivi, o Decreti; anche nel caso, che sia ciò fatto da loro con pretesto, o colore di prevenire qualche violenza.

49. Se questo Capitolo fosse stato accettato, non rimane-

runt, & faciunt ad revocandum, & revocari faciendum citationes, vel inhibitiones, aut alias Litteras in eis decretas, & ad faciendum, vel consentiendum eos contra quos tales inhibitiones emanarunt, a Censuris, & pœnis in illis contentis absolvi per statutum, vel alias compellunt, vel executionem Litterarum Apostolicarum, seu executorialium processuum, ac decretorum prædictorum quomodolibet impediunt, vel suum ad id favorem, consilium, aut assensum præstant, etiam prætextu violentiæ prohibendæ, vel aliarum prætensionum, seu etiam donec ipsi ad Nos informandos, ut dicunt, supplicaverint, aut supplicari fecerint, nisi supplicationes hujusmodi coram Nobis, & Sede Apostolica legitime prosequantur, etiamsi talia committentes fuerint Præsidentes Cancellariarum, Conciliorum, Parlamentorum, Cancellarii, Vicecancellarii, Consiliarii Ordinarii, vel extraordinarii, quorumcumque Principum Sæcularium, etiamsi Imperiali, Regali, Ducali, vel alia quacumque præfulgeant Dignitate, aut Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Commendatarii, seu Vicarii fuerint.

neva in Portogallo, e ne' suoi Dominj pietra sopra pietra: a nulla servirebbe l' Ordinazione del Libro I, Tit. IX, e XII, e tutte le altre Leggi fondamentali a quella coerenti: a nulla servirebbe il Tribunale della Corona, e la Regia Protezione inerente alla Maestà, e di sua natura indivisibile: a nulla servirebbe l' independenza della Monarchia, ridotta a dover riconoscere in terra un Superiore Temporale contro la propria natura, contro la Legge fondamentale delle *Corti* di Lamego, e contro le altre Leggi stabilite, ed osservate dipoi ne' seguenti secoli, cronologicamente riportate nella Divisione XII della Parte I di questa *Deduzione*; ed a nulla finalmente si ridurrebbe il Regno, la quiete pubblica, e la Religione, abbandonati alla forza de' *Gesuiti*; che fu per l' appunto l' oggetto di costoro nel pubblicare la suddetta Bolla.

50. Nel Capitolo XV [a] generosamente si fulminano tre altre scomuniche, cioè: Una contro que', che dagli Ecclesiastici, sogliono chiamarsi Tribunali Secolari: Altra contro coloro, che fanno Statuti, o qualsiasi altro Decreto, che offenda, o che diminuisca la Ecclesiastica libertà; E l'ultima contro quelli, che

[a] Riportato dallo stesso *Toledo* al Cap. XXVII, e dal *Fragoso* al §. 15: *Quive ex eorum prætenso Officio, vel ad istantiam partis, aut aliorum quorumcumque Personas Ecclesiasticas, Capitula, Conventus, Collegia Ecclesiarum quarumcumque coram se ad suum Tribunal, Audientiam, Cancellariam, Concilium, vel Parlamentum, præter Juris Canonici dispositionem, trahunt, vel trahi faciunt, vel procurant directe, vel indirecte, quovis quæsito colore: Necnon, qui Statuta, Ordinationes, Constitutiones, Pragmaticas, seu quævis alia Decreta in genere, vel in specie, ex quavis causa, & quovis quæsito colore, ac etiam prætextu cujusvis consuetudinis, aut privilegii, vel alias quomodolibet fecerint, ordinaverint, & publicaverint, vel factis, & ordinatis usi fuerint, unde Libertas Ecclesiastica tollitur, seu in aliquo læditur, vel deprimitur, aut alias quovis modo restringitur, seu Nostris, & dictæ Sedis, ac quarumcumque Ecclesiarum Juribus quomodolibet directe, vel indirecte, tacite, vel expresse præjudicatur.*

fanno uso di detti Statuti, o che sotto la loro ombra pregiudicano a' Diritti della Sede Apostolica, o delle altre Chiese.

51. Se si fosse accettato similmente un tal Capitolo, sarebbe finita del tutto la independente Autorità legislativa data immediatamente da DIO Onnipotente a' Principi sovrani, come lo furono sempre con specialità i Monarchi del Portogallo: Sarebbe finita la Protezione, che i Sovrani medesimi debbono di giustizia prestare a' loro Vassalli di qualunque stato, o condizione siano: Sarebbero finite non solo le Ordinazioni del Lib. II, Tit. XVI, e XVIII; e le molte altre Leggi, che sono inserite nel detto Libro II delle Ordinazioni; ma ancora le altre Leggi, che proibiscono, che i beni non passino a mani morte, e queste sono in tutti i Regni, e Stati Cattolici Romani di Europa, e tutte si leggono riportate dal dotto *D. Pietro Rodrigo Campomanes* nel suo erudito Trattato *De la Regalia de Amortisacion*. Donde evidentemente risulta, che un tale Capitolo non fu scritto per *difendere la Eredità del Signore*, come dice l'Apostolo, e come fu stabilito da' Concilj; ma bensì per distruggere tutte le suddette Leggi temporali, e per usurpare nel tempo stesso la giurisdizione de' Principi Sovrani, e de' loro Magistrati, e le facoltà de' Vassalli, e per opprimerli, senza che vi fosse chi li protegesse, o dasse loro soccorso; siccome è stato concludentemente dimostrato nella Parte I co' fatti scandalosi ivi riferiti. [a]

52. Nel Capitolo XVI [b] si continua a scagliare un torrente

[a] Nella Divis. VII dal §. 254 al 272. Nella Divis. VIII dal §. 301 ai fine; e nella Divis. XIII dal §. 739 al 761.

[b] Riportato dal *Toledo* al Capit. XVIII, e dal *Fragoso* al §. 16: *Necnon qui Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Superiores, & Inferiores Prælatos, & omnes alios quoscumque Judices Ecclesiasticos Ordinarios quomodolibet hac de causa directe, vel indirecte carceran-*

te di ſcomuniche: Ora contro coloro, che impediſcono a' Prelati, e Giudici Eccleſiaſtici di far uſo della loro giuriſdizione: Ora contro quelli, che non volendo ſtare a' loro Decreti, e Sentenze ricorrono da quelle a' Tribunali Laici: Ora contro que', che fanno pratica per ottenere inibizioni, o decreti penali contro le Sentenze di detti Giudici Eccleſiaſtici: Ora contro i Miniſtri, che decretano le tali inibizioni, o Mandati: Ora contro i Miniſtri, che gli eſeguiſcono; Ed ora finalmente contro tutti coloro, che conſigliano, proteggono, o favoriſcono ciaſcheduna delle ſuddette coſe.

53. Di maniera, che ſe foſſe ſtato accettato un tal Capitolo, oltre il ſeguirne tutti quegli aſſurdi eſpoſti ne' §§. precedenti; o tutti i Monarchi di queſti Regni, e tutti i Principi Sovrani di Europa ſi ridurebbero a condizione anche più vile di qualunque Privato: mentre queſti ha pure l'ampia libertà di diſporre nell'economico della propria caſa; o rimarrebbero Re di ſoli ſcomunicati, ſenza altra eccezione ſe non de' *Geſuiti*, e de' loro ſeguaci.

54. Nel Capitolo XVII [a] ſi riducono in Compendio tutti gli

do, vel moleſtando eorum agentes, procuratores, familiares, necnon conſanguineos, & affines impediunt, quominus ſua Juriſdictione Eccleſiaſtica contra quoſcumque utantur, ſecundum quod Canones, & Sacræ Conſtitutiones Eccleſiaſticæ, & Decreta Conciliorum Generalium, & præſertim Tridentini ſtatuunt; ac etiam eos, qui poſt ipſorum Ordinariorum, vel etiam ab eis Delegatorum quorumcumque Sententias, & Decreta, aut alias fori Eccleſiaſtici Judicium eludentes ad Cancellarias, & alias Curias Sæculares recurrunt, & ab illis prohibitiones, & mandata etiam pœnalia, Ordinariis, aut Delegatis prædictis decerni, & contra illos exequi procurant; eos quoque, qui hæc decernunt, & exequuntur, ſeu dant conſilium, patrocinium, & favorem in eiſdem.

a Riportato dal *Toledo* al Cap. XXVIII, e dal *Fragoſo* al §. 17, ivi: *Quive juriſdictiones, ſeu fructus, redditus, & proventus ad Nos, & Sedem Apoſtolicam, & quaſcumque Eccleſiaſticas Perſonas, ratione Eccleſiarum, Monaſteriorum, & aliorum beneficiorum Eccleſiaſticorum pertinentes uſurpant, vel etiam quavis occaſione, vel cauſa ſine Romani Pontificis, vel aliorum ad id legitimam facultatem habentium, expreſſa licentia ſequeſtrant.*

gli antecedenti; meſchiandoſi confuſamente lo Spirituale col Temporale; e ſcomunicandoſi generalmente, e ſenza diſtinzione tutti quelli, che ſenza precedente legittima licenza (cioè della Curia di Roma) uſurpano la giuriſdizione, o ſequeſtrano i frutti, o le rendite ſpettanti alla Sede Apoſtolica, o a qualſiaſi perſona Eccleſiaſtica.

55. E ſe un tal Capitolo ſi foſſe accettato, in vece di eſſere diſceſa la Giuriſdizione Spirituale (la quale fin'ora in queſta Monarchia da neſſun Tribunale, nè pur per ſogno, ſi è preteſo mai di uſurpare; anzi che i Sovrani Portogheſi ne ſono ſtati ſempre zelantiſſimi Difenſori) ne riſultarebbe l'altro aſſurdo, che da' *Geſuiti*, e da' Curiali loro aderenti ſarebbero conſagrate, e perciò reſe immuni, come i portici delle Chieſe, o i Cimiterj ſagri, tutte quelle terre, che piaceſſe loro di uſurpare: e tutte le rendite, e frutti, che ſi raccoglieſſero da dette terre verebbero ad eſſere ſimilmente ſagroſante contro la loro natura; ſeparando tutte queſte coſe dall'alto, ſupremo Dominio della Corona. Aſſurdi, che chiaramente ſi prova nella Parte I eſſere affatto intollerabili. [a]

56. Nel Capitolo XVIII [b] vengono aggiunte altre tre ſcomuniche contro i Principi Secolari, che da ſe, o per al-

[a] Nelle tre' Diviſioni citate nella Nota *a* antecedente.

[b] Riportato dal *Toledo* al Cap. XXIX, e dal *Fragoſo* al ?. 18 ivi: *Quive collectas, decimas, tallias, præſtantias, & alia onera Clericis, Prælatis, & aliis Perſonis Eccleſiaſticis, ac eorum, & Eccleſiarum, Monaſteriorum, & aliorum Eccleſiaſticorum beneficiorum bonis, illorumque fructibus, redditibus, & proventibus hujuſmodi, abſque ſimili Romani Pontificis ſpeciali, & expreſſa licentia imponunt, & diverſis etiam exquiſitis modis exigunt, aut ſic impoſita, etiam a ſponte dantibus, & concedentibus recipiunt: Necnon qui per ſe, vel alios directe, vel indirecte prædicta facere, exequi, vel procurare, aut in eiſdem auxilium, conſilium, vel favorem præſtare non verentur, cujuſcumque ſint præeminentiæ, dignitatis, Ordinis, conditionis, aut ſtatus, etiamſi Imperiali, aut Regali præfulgeant dignitate, ſeu Principes, Duces, Comites, Barones, & alii Potentatus quicumque etiam Regnis, Provinciis,*

altri direttamente, o indirettamente imponessero Decime, o altri Tributi sopra il Clero, o sopra i beni, che gli appartengono: Contro coloro, che consigliassero, esigessero, o ricevessero tali Tributi; e contro quelli, che in ciò dassero ajuto, o favore.

57. Se questo Capitolo si fosse accettato: Per una parte sarebbe stato inutile, superfluo, e frustrato in ciò che riguarda le persone Ecclesiastiche; essendochè a nessuno passò mai per la mente fin' ora di caricare i Chierici con gabelle personali, le quali non s' impongono se non che sulla gente della Plebe: E dall' altra parte non poteva mai la Giurisdizione Ecclesiastica arrogarsi il diritto di stabilire esenzioni da' Regj Dazj nelle terre altrui, e spettanti a' Dominj de' Principi sovrani; lo che non si pottrebbe ridurre in pratica senza rovinare le Leggi fondamentali, e senza seguirne gli assurdi di sopra indicati nelle riflessioni al Capitolo xv.

58. Nel Capitolo xix [a] si scagliano fulmini di altre scomuniche contro tutti quelli, che citano gli Ecclesiastici dinanzi i Tribunali Laici per materie criminali.

59. Questo Capitolo non fu ricevuto, nè poteva riceversi 1. Perchè era superfluo ne' casi di delitti ordinarj, ne' quali già molto tempo innanzi era stato dalle

Civitatibus, & Terris quoquomodo Præsidentes, Consiliarii, & Senatores, aut quavis etiam Pontificali dignitate insigniti. Innovantes decreta super his per Sacros Canones, tam in Lateranensi novissime celebrato, quam aliis Conciliis generalibus edita, etiam cum censuris, & pœnis in eis contentis.

a Riportato dal *Toledo* al Cap. XXIX, e dal *Fragoso* al §. 19 ivi: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes, & quoscumque Magistratus, & Judices, Notarios, Scribas, Executores, & Subexecutores quomodolibet se interponentes in causis capitalibus, seu criminalibus contra Personas Ecclesiasticas, illas processando, banniendo, capiendo, seu Sententias contra illas proferendo, vel exequendo, sine speciali, specifica, & expressa hujus Sanctæ Sedis Apostolicæ licentia, etiamsi talia committentes fuerint Consiliarii, Senatores, Præsidentes, Cancellarii, Vicecancellarii, aut quovis alio nomine nuncupati.*

dalle Leggi del Regno ordinato, che gli Ecclesiastici, e Regolari si rimettessero a' loro rispettivi Superiori per essere giudicati. 2. Ne' delitti però privilegiati, o di lesa Maestà, nè poteva questa *Bolla* lasciar esposti, e disarmati i Principi sovrani, ed i loro Regni, e Vassalli; nè i Monarchi potevano cedere questo loro diritto in ossequio di detta *Bolla* senza derogare, e spogliarsi della loro Sovranità. [a]

60. Nel Capitolo xx, [b] ed ultimo, facendosi un miscuglio di Spirituale, e di Temperale, si scarica altra tempesta di scomuniche generali contro tutti quelli, che direttamente, o indirettamente invadessero, occupassero, ritenessero, o distruggessero in tutto, o in parte la Città di Roma, e Dominj, che dalla *Bolla* vengono attribuiti al Papa in quasi tutta l' Italia.

61. Questo Capitolo non fu similmente accettato, nè poteva accettarsi: 1. Perchè la spiritualità della scomunica, non poteva mai entrare, nè aver parte nella temporalità di quelle Terre, e Dominj, che i Pontefici Romani possiedono come Principi tempo-

a Siccome vien provato nella *Supplica di Ricorso*, a cui questa Part. II serve di base.

b Riportato dal *Toledo* al Cap. XXX, e dal *Fragoso* al *l.* 20 ivi: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes illos, qui per se, seu alios, directe, vel indirecte, sub quocumque titulo, vel colore invadere, destruere, occupare, & detinere præsumpserint in totum, vel in partem Almam Urbem, Regnum Siciliæ, Insulas Sardiniæ, & Corsicæ, Terras citra Pharum, Patrimonium Beati Petri in Thuscia, Ducatum Spoletanum, Comitatum Venaysinum, Sabinensem, Marchiæ Anconitanæ, Massæ Trebariæ, Romandiolæ, Campaniæ, & Maritimas Provincias, illarumque Terras, & Loca, ac Terras specialis Commissionis Arnulforum, Civitatesque Nostras Bononiam, Casenam, Ariminum, Beneventum, Perusium, Avinionem, Civitatem Castelli, Tudertum, Ferrariam, Comaclum, & alias Civitates, Terras, & Loca, vel Jura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia, dictaque Romanæ Ecclesiæ, mediate, vel immediate subiecta; necnon supremam Jurisdictionem in illis Nobis, & eidem Romanæ Ecclesiæ competentem de facto usurpare, perturbare, retinere, & vexare variis modis præsumunt, necnon adhærentes, fautores, & defensores eorum, seu illis auxilium, consilium, vel favorem quomodolibet præstantes.*

porali. 2. Perchè ne' casi, ne' quali i Papi come Principi temporali vollero mischiarsi, ed aver parte nelle dissensioni, e discordie degli altri Sovrani del Secolo; la pubblica necessità, che costituisce Legge suprema, per cui i Sovrani temporali sono tenuti a difendere la propria riputazione, i loro dominj, la vita, e facoltà de' loro Vassalli, fu quella, che precisamente decise, e secondo la quale si regolarono, non ostanti le dette Scomuniche spirituali, che come tali non possono applicarsi, nè aver effetto sopra le terre, e cose temporali, come abbiamo detto di sopra. E questo stesso è quello, che i Monarchi, e Principi sovrani i più religiosi, e ortodossi di Europa con loro gran dispiacere furono obbligati a praticare ogni volta, che n'è stato dato loro motivo. [a] Que-

[a] Le false Decretali supposte, e date fuori nel fine del Secolo VIII da *Isidoro Mercatore* (o *Peccatore*, come d' altri vien chiamato) in nome de' primi SS. Pontefici, che avevano coronate le loro virtù colla palma del martirio, furono l' origine, e la causa di tutte queste fatalissime, e significanti discordie.

Poichè essendo da dette supposte Decretali stati ingannati alcuni Sommi Pontefici, e successivamente rimasti illusi da' frivoli argomenti messi fuori da' Teologi di que' tempi (nel modo stesso, che si è fatto da due Secoli in quà colla Bolla in *Cœna Domini*), e tirati da dette false Decretali (riportate dal *Fleury* nel Discorso IV sulla Storia Ecclesiastica al §. 13) fecero scomunicare quasi tutte le Nazioni di Occidente: fecero dare LXVIII battaglie campali, nelle quali fecero perire molti milioni di uomini (*De Real Sciense du Gouvern.* Tom. VII pag. 34 a 38, ove porta alla nota *A* l' autorità di gran numero di Scrittori.) Indussero il S. Pont. Gregorio VII a commettere contro l' Imperadore Enrico IV le tali violenze, che l' obbligarono a fargli la guerra, in cui fu Roma assediata, e lo stesso S. Papa costretto ad andar ramingo a terminar la sua vita in mezzo alle angustie. (Lo stesso *De Real* ivi pag. 83, §. *Les fausses Decretales*, e seg.) Furono causa, che tornando il Pontefice Bonifazio VIII ad inquietare co' medesimi pretesti della Temporale giurisdizione i Principi Cattolici, dasse motivo alle ostinate guerre, in seguito delle quali il detto S. Pontefice andò a finire la vita prigioniero in una Torre d' ordine di Filippo il Bello Re di Francia, appunto come gli era stato predetto dal suo Antecessore S. Celestino V. (*come si riporta dal Gagnino antico, e grave Autore Generale de' Trinitari nel Lib. VII de' suoi Annali di Francia stampati in Parigi nel 1521; e dal Platina, che per ordine di*

62. Queste furono pertanto le giustissime, e notorie ragioni, per le quali tanto da' Monarchi, e Principi sovrani di quà dalle Alpi, come dalle stesse Corti Oltramontane, non si volle in conto nessuno accettare simigliante **Bolla**, nè permettere, che di nessuna maniera fosse pubblicata ne' loro Regni, e Dominj: Vedendo ognuna di esse, che vi si conteneva, non solo uno stratagemma carnale, inventato, con pretesto di Religione, al medesimo oggetto con cui furono inventate le false Decretali, e collo stesso spirito, con cui si proccurava di spargere le prohibizioni degl' *Indici Romano-Gesuitici*; ma ancora un giogo di soverchio pesante, ed un attentato sommamente sedizioso per rendere soggette alla loro Sovranità tutte le Potenze Cattoliche Romane. [a]

63. Nell'alta Germania l'Imperator Rodolfo II, non solo si oppose alla pubblicazione di detta **Bolla**, e ne impedì con tutta la forza gli effetti; ma fin lo stesso Arcivescovo Elettore di Magonza proibì, che si pubblicasse nella sua Diocesi, e ne' suoi Stati temporali. [b]

Nel-

Sisto IV scrisse le vite de' Papi stati fino al suo tempo, vien riferito nella vita di Bonifazio VIII.) Fecero con simiglianti dottrine assaltare, e mettere a sacco dall' Esercito furibondo la Città di Roma, e rendere prigioniero nel Castello S. Angelo PP. Clemente VII con 13 Cardinali, che lo seguirono; avendo quel S. Pontefice ridotta la somma religione, e nota pietà dell' Imperator Carlo V alla estrema necessità di venire a' procedimenti di fatto, ed a fargli la guerra. (*La Barre Histoir. Gener. d Alemagne Tom. VIII Part. I p. 201.*) Ed obbligarono le tali false Decretali finalmente il Re Filippo II, per la indispensabile necessità di conservare alla sua Monarchia il possesso, e dominio del Regno di Napoli, a far guerra all' altro S. P. Paolo IV, dopo aver consultati i più celebri Teologi, che allora erano in Ispagna, tra quali vi fu il gran *Melchior Cano* Vescovo di Canarie, come si legge in tutte le Storie. (*Tra le quali* Luigi Cabrera *nella Cronaca del* Re *Filippo II ne tratta* ex professo, *ove riporta la sostanza del voto del detto* Cano. *Ed il* Giannone *nel Tomo IV, Libro XXXIII, Cap. I.*)

a Così vien riferito dal dotto, e circospetto *Giacomo Augusto Tuano* nel Lib. XLIV p. 512 della Ediz. Francese del 1734 in 4.

b *Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane par Pithou* Cap. VII addit. n. 57. *Concina Theol. Christ.* 4. Rom. Tom. X, Lib. III. *de Censuris* Dissert. 2, c. 3, n. 25.

64. Nella bassa Germania fu similmente impedito, che detta *Bolla* fosse pubblicata; e negli Stati delle Fiandre, e del Brabante fu con forza rigettata, e furono resi inutili tutti i maneggj, e gli sforzi del Nunzio Bentivoglio usati con trasmetterne gli Esemplari a' que' Vescovi perchè la pubblicassero; mentre tutti ricusarono di obbedire al Nunzio in ciò, che riguardava la pubblicazione di detta *Bolla*. [a]

65. Succedè in Francia, su questo stesso proposito, ciò che viene riferito dal veridico *Giacomo Augusto Tuano* ne' seguenti termini: [b]

Seguì nel tempo stesso una cosa, che non devo tacere senza mancare a ciò, che da me si deve alla Regia dignità. Fu da alcuni Vescovi pubblicata di soppiatto una Bolla *del Papa; e fu creduto, che ciò seguisse ad istigazione de' sediziosi, i quali vollero tentare la pazienza del Re, e de' Magistrati; risoluti di andare molto più innanzi, se questo passo aprisse loro il cammino, allorchè il Parlamento si trovasse nelle vacanze. Erano già alcuni anni, che il Papa si era arrogata una Potestà sopra i Principi Cristiani, che non fu mai riconosciuta dalla Francia; E che pretendeva di aver Diritto di scomunicare i Magistrati, che difendono la Giurisdizione temporale contro gli attentati del Clero. Secondo questo tutti gli anni si fa in Roma nel Giovedì Santo una pubblica Cirimonia, in cui dal Pontefice si fanno leggere alcune Costituzioni, le quali con molta cura sono fatte spargere dipoi in tutta la Cristianità, ad effetto di fare una vana ostentazione di quella sua potestà. Le Bolle, che erano state introdotte nel Regno, furono appunto di questa natura. Avendo i Fiscali generali interposti i suoi ricorsi alla*

a *Zipeus de Jure Novo Tit. De Ordinand.* n. 14. *Van-Espen* Tom. IV in fol. Lovan. (*Paris*) 1753, Part. II, Cap. II, §. 2. *Concina* ivi.

b Nel Tom. VIII della *Storia Universale* Lib. LXXII pag. 404.

la Camera deputata in tempo di vacanze per continuare ad amministrare giustizia, specialmente sulle materie criminali; Il Parlamento col Ministro Brissonio alla testa, imitando la fermezza, e la libertà de' suoi Antecessori, pronunziò una Sentenza, colla quale ordinò a tutti i Governatori: Che s'informassero, quali erano stati gli Arcivescovi, Vescovi, o Vicarj Generali, che avevano ricevuto o la detta Bolla, o qualche copia di essa sotto il titolo di *Litteræ processus*: *Che esaminassero da chi era stato loro spedita detta Bolla affine di pubblicarla: Che ne impedissero la pubblicazione qualora non fosse seguita; sequestrandone tutte le copie, e rimettendole alla Camera; E nel caso, che la detta Bolla si trovasse già pubblicata, intimassero per un dato termine, gli Arcivescovi, Vescovi, e loro Vicarj Generali a comparire alla presenza del Parlamento per ivi rispondere alle rimostranze del Proccuratore della Corona; sequestrando loro il Temporale, e consegnandolo a' Tribunali Regj: Proibendo ad ognuno l'impedire la esecuzione di questa Sentenza, sotto pena contro i Trasgressori di essere castigati come inimici dello Stato, e come rei di fellonia; ordinando, che questa Sentenza si stampasse; e che alle copie stampate, e collazionate da' Notaj si dovesse avere la fede stessa come all'originale.*

La Sentenza è de' 4 Ottobre 1580.

Lo che fu reso notissimo al Mondo istruito dagli Storici, e da' Canonisti, che scrissero su questo argomento. [a]

66. Nell'Italia medesima, e può dirsi sulle porte di Roma, succedè quanto viene riferito dallo stesso *Tuano* [b] in trattando degli avvenimenti del 1568 così dicendo: *Fu*

[a] Basta vedere tra questi *les Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane* par *Pithou* Cap. VII, num. 50, e 55 colle note nell' Artic. XVII. Ed il *Concina* nel luogo citato.

[b] Nel Tom. V dell' *Histoire Universelle* Lib. XLIV, pag. 512.

Fu per l' appunto in que' tempj, che il Papa, proccurando di accrescere i Privilegj del Clero in pregiudizio de' Sovrani, tentò di rendere esenti tutti gli Ecclesiastici della Cristianità da' tributi, dalle imposte, e generalmente da tutte le contribuzioni, che i Vassalli sono tenuti di pagare a' loro Sovrani. A questo fine pubblicò la Bolla in Cœna Domini *ripiena di minacce le più terribili contro tutti que' Principi, e Repubbliche, che obbligassero gli Ecclesiastici de' loro Dominj a pagare simiglianti contribuzioni destinate alla difesa dello Stato; dichiarandoli scomunicati, ed incapaci di esserne assoluti nel Tribunale della Penitenza. Tutti i Principi d' Italia, specialmente il Re Filippo, e la Repubblica di Venezia considerarono questa Bolla come straordinarissima, e sommamente pregiudizievole a' loro interessi.*

E la cosa seguì di tal forma, ed in termini così forti come si vedrà ne' seguenti Paragrafi.

67. Nella Repubblica di Venezia seguì ciò, che viene riportato dallo stesso *Tuano* in questi termini: [a]

I Veneziani per conto nessuno mostravano di essere disposti a soffrire questo nuovo giogo; Pretendendo, che in niun modo poteva diminuirsi il Tesoro del Principe, senza seguirne la rovina dello Stato; nella di cui conservazione tutti i Corpi, e le medesime Comunità Religiose hanno uno stesso comune interesse. Fu questo affare più volte dibattuto vivamente per l' una, e per l' altra parte; ma alla fine sopraggiunta la guerra di Religione in Francia, e ne' Paesi bassi, lo zelo, e l' impegno del Pontefice si raffreddò di sorte, che la Repubblica rimase godendo delle sue antiche libertà, non ostante la detta Bolla: Sostenendosi con incontrastabile fermezza sopra i solidi fondamenti addotti da' saggj, ed illuminati Teologi, e Canonisti consultati dal Senato su questa materia. [b] Ne'.

[a] Nel passo citato alla nota antecedente.

[b] Furono questi *Pietro Antonio* Arcidiacono, e Vicario Ge-

68. Ne' Regni di Napoli, e Sicilia seguì quanto similmente vien riferito dallo stesso *Tuano*: cioè: a

Il Papa non si ritenne dal dare ordini affinchè (la detta Bolla in Cœna Domini) *si pubblicasse da pertutto da' Vescovi, e da' loro Vicarj Generali, e da' Parrochi senza riguardo nessuno a' Sovrani. Filippo, sdegnatosi per un tale procedimento, proibì sotto pene rigorosissime a' Vescovi di Spagna, e d' Italia di dare esecuzione a simiglianti ordini del Papa; E dichiarò, che non permetterebbe mai, che gli si potesse rimproverare di avere per una vile condiscendenza lasciato diminuire la Dignità della Corona ereditata da' suoi Predecessori, nè i fondi del Tesoro del suo Stato: Soggiungendo, che non invidiava le concessioni accordate dal Papa al Re di Francia di esiggere de' sussidj dal Clero Gallicano, ritrovandosi quel Regno pieno di Eretici; nel tempo stesso, ch' esso Filippo per aver saputo preservare i suoi Sati da tal peste, era stato spogliato della potestà di esiggere dagli Ecclesiastici de' suoi Regni que' Diritti, che erano sempre stati da loro pagati.*

69. Quanto succedette di più in que' Regni, in conseguenza della ben giusta indignazione di detto Monar-

nerale di Venezia. *Fr. Bernardo Giordano* Osservante, e Maestro in Teologia. *Fr. Michel Agnolo* Maestro in Teologia dello stesso Ordine Francescano. *Fr. Marcantonio Capello* Minor Conventuale Maestro in Teologia. *Fr. Fulgenzio* dell' Ordine de' Servi di Maria Maestro in Teologia. *Giovanni Marsili* Prete Napoletano, e Dottore in Teologia. Il dottissimo *Fr. Paolo Sarpi* Servita. *Fr. Fulgenzio* Teologo Francescano: I voti de' quali tutti concludentissimi, e dottissimi sono stati stampati nel Tom. III delle Opere del *Sarpi* pubblicate in Helmstad (*Verona*) nel 1763 dalla pag. 152 a 226. Nella Dissertazione sulle Contribuzioni degli Ecclesiastici, che si legge riportata nel Tom. IV di dette Opere a pag. 167, e seg. E nella difesa delle considerazioni sulle Censure di PP. Paolo V stampata nel Tom. V a pag. 41, e seg. E tutti gli altri voti, che si trovano raccolti ne' 2. Tom. in 4. della Collezione di quanto uscì alla luce sopra quell' Interdetto di PP. Paolo V citati dal *De Real* nel Tom. VIII sotto il Nome del detto *Paolo Sarpi*.

a Nel detto Lib. XLIV pag. 512 all' anno 1568.

narca, dalla prima Lettera ch'egli scrisse sopra di ciò al Vice-Re *Duca d'Alcalà* a' 24 Marzo 1567, fino a' 23 Gennajo 1584 sotto il Governo del Vice-Re *Duca d'Ossuna*, si prova chiarissimamente dal Catalogo de' Monumenti raccolti da *Bartolommeo Chioccarelli*, di cui si dà copia nelle Prove. [a]

70. Da questi Monumenti si rileva, che la detta *Bolla* fu sempre acremente, e con tutta la forza successivamente rigettata da quella illuminata Corte: E che tal ripulsa, ed opposizione ha durato fino al presente in detta Corte, come vien provato dalle due significantissime Consulte fatte nel 1729, e 1761 riportate, e ponderate nella Dimostrazione V. [b]

71. Già si è veduto, da quanto riferisce il *Tuano*; [c] che il Re Filippo II, giustamente irritato contro le usurpazioni di detta *Bolla*, proibì a' Vescovi con pene rigorosissime l'eseguirla: Lo stesso viene confermato dal *Zipeo*, [d] dal *Van-Espen*, [e] e da altri Scrittori, che vengono autorizati con ispecialità dall' espressioni fortissime, delle quali si servì quel Monarca in detta circostanza, lagnandosi contro la Curia di Roma nella maniera più aspra, e significante di cui poteva usare un Monarca di professione, e per antonomasia Cattolico.

72. Queste tali pungenti espressioni si leggono nella Lettera scritta da Lisbona nel 1582 dal suddetto Re Filippo II, distesa dal suo Segretario di Stato *Gabriele de Zayas*, diretta al Cardinale de Granvela Presidente del Consiglio d' Italia: nel fine della quale il detto Monarca aggiunse in *post scriptum* le seguenti parole di proprio pugno:

Que-

a Al Numero IX. b Dal §. 27 in sù. c Nel §. 57.
d *De Jure Novo* al Titolo *De Ordinandis* num. 14.
e Nel Trattato *De Promulgatione Leg. Eccles.* Part. I, Cap. III, num. 4.

Queste cose del Nunzio, e del Collettore si vanno avanzando in modo, che credo ne abbiano a risultare grandi inconvenienti. Ed è cosa ben strana, che vedendosi, che io solo sono quello, che uso rispetto alla Sede Apostolica; e che da' miei Regni è ella venerata, e che proccuro sia fatto lo stesso anche dagli altrui Dominj; in vece di avermene buon grado, come sarebbe il dovere, profittano di questo stesso per usurparmi l' autorità, che è tanto necessaria, e conveniente per il servizio di DIO, *e per il buon governo di quell' incarico, che gli è piaciuto addossarmi. Ben contraria è poi la loro condotta con quelli, che agiscono tutto all'opposto di quello, che so io; Perlocchè potrebbe darsi, che mi obbligassero a prendere altra via, senza però allontanarmi dal mio dovere. Ed io so benissimo, che non debbo soffrire, che tali cose giungano tant' oltre. Ed assicuro loro, che mi hanno già stancato di troppo, e che sono sul punto di perdere la pazienza per molta che ne abbia; Che se si giunge a questo, potrà essere, che tutti se ne risentano; da che la cosa adesso non lascia tempo a considerare tutto quello, che in altra occasione soleva ponderarsi. E vedo, che se i Paesi bassi fossero stati di qualche altro Principe, averebbero fatto maraviglie per sostenerli acciocchè non vi si perdesse la* Religione; *E per essere miei, credo, che non si curano, che si perdano, purchè si perdano da me. Vorrei, e potrei dire molte altre cose su questo tuono; ma è già mezza notte, e mi trovo molto stanco; e questi Negozj mi ci rendono anche più; E per voi, che siete al fatto di tutto, basta il fin quì detto; E perciò non posso adesso, nè ho potuto ne' giorni passati rispondere a varie vostre lettere, che ho presso di me, siccome avrei voluto fare.* [a]

Il Re.

Ol-

[a] Viene *per extensum* riportata dallo stesso *Luigi de Cabrera* al Lib. XIII, Cap. XII, pag. 1166, e seg. di detta Cronaca stampata in Madrid nel 1619. E allegata nella Consulta fatta dal Consiglio di Brabante all' Arciduca Leopoldo a' 17 Dicembre

73. Oltre le suddette lagnanze, passò quel Sovrano a procedere nella maniera, che viene riferita dal suo Cronista *Luigi de Cabrera* così: [a]

Parve, che questo risentimento fosse tutto contro il Nunzio, poichè continuando questi a contrastare col supremo Consiglio di Giustizia; e non volendo moderarsi nel suo procedere assoluto, scrupoloso, e poco confacente alla pubblica civiltà, ed alla conservazione della pace, e della Regia Autorità; lo fece a se chiamare, e gli disse: Che quelle cose appartenevano tutte al suo Consiglio, e che senza di questo, e di quelle non poteva governare; E da che non si era voluto ridurre a' termini di ragione, onde coll' ajuto degli altri adempisse ciò, che gli toccava; ma al contrario, giacchè le sue contradizioni giungevano ad ostinazione, ed a poco rispetto verso i suoi Tribunali, e verso di lui; che se ne andasse con Dio. E così fu condotto a Alcalá da D. Diego de Cordova in una carrozza del suo equipaggio; e le sue robbe, ed i suoi domestici nel giorno stesso furono accompagnati dagli Alcaldi di Corte; E scrisse a Gregorio XIII, che gli mandasse Persona, che lo ajutasse a sostenere il peso di così grande Monarchia; che se ciò facesse, gli conservarebbe, e darebbe quel posto, che sempre avevano avuto nel suo spirito, e nel suo gradimento gli altri Nunzj; Che, in ciò fare, imitava quello, che era stato fatto da alcuni Principi, e che si faceva in grazia de' Sommi Pontefici veri Padri, amanti della pace de' popoli, e de' Sovrani di questi, &c.

74. La comune, ed universale ripulsa di tutte le suddette Corti Cattoliche Romane determinò le circostanze, e lo stato delle cose relative a detta Bolla *in Cœna Domini* nel tempo, in cui la Curia di Roma pretese introdurla in Portogallo; lo che seguì nel

1657, riferita dal *Van-Espen* al Tom. IV, Monumento R. dell' Appendice al Trattato *De Promulgatione Legum*.

[a] Lo stesso *Cabrera* ivi pag. 1168.

1574, quando tutto il Governo della Monarchia ſi ritrovava intieramente nelle mani de' *Geſuiti*. [a]

75. Contutocciò non fu baſtante tutto il diſpotiſmo *Geſuitico* per ſottomettere il Portogallo a detta *Bolla*: poichè la Divina Provvidenza diſpoſe, che i Curiali di Roma collegati co' detti Regolari ritrovaſſero contro il loro progetto oſtacoli così inſuperabili, come furono quelli, che paſſo a riferire.

76. Il primo oſtacolo furono lo ſtrepito, e le grida univerſali prodotte dalla indignazione, e dallo ſcandalo generale, di cui l' Europa tutta rimbombava per cauſa degli aſſurdi, ed attentati di detta *Bolla*, come ſi è veduto di ſopra: Rimbombo, il di cui Eco riſonando fortemente per ogni dove in Portogallo, ed avviſando tutti i Portogheſi, che andavano ad eſſere fatti ſchiavi, quando che Dio S. N. gli aveva creati liberi; fece di fatto temere a' *Geſuiti*, che ſarebbero dal popolo preſi a ſaſſate.

77. Il ſecondo oſtacolo reſe il primo ſuddetto di una forza invincibile. Già ſi è veduto, [b] che l' Imperador Rodolfo II nell' alta Germania, ed il Re D. Filippo II nella baſſa Germania, ne' Regni di Napoli, e Sicilia, e nel Continente della Spagna impugnarono acerrimamente, e ſi oppoſero col maggior vigore agl' inſulti, ed alle nullità di detta *Bolla*: E ſimilmente, che la Caſa d'Auſtria, [c] e con iſpecialità il detto potente Monarca Spagnolo D. Filippo II, era l' Achille, dal cui valore i *Geſuiti* ſperavano tutta la protezione, e le vittorie della Lega di Francia, concluſa poco dopo per mezzo delle negoziazioni del loro Socio *Mattei* collo ſcandaloſo Trat-

[a] Come ſi manifeſta nella Diviſione V della Part. I di queſta *Deduzione*.

[b] Ne' §§. 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, e 62 di queſta Dimoſtrazione.

[c] Nella Part. I, Diviſ. X, §. 412.

Trattato ſtipulato col detto Manarca contro Enrico III naturale, e legittimo Re de' Collegati.

78. Da ſimiglianti circoſtanze dunque, vedendo i *Geſuiti* nel tempo ſteſſo, eſſere notorio, che tutti gli affari del ſupremo Governo del Regno dipendevano dal loro arbitrio; e perciò di non potere introdurre, e fare accettare in Portogallo detta *Bolla*, ſenza eſporſi a tirarſi addoſſo l'Europa tutta, e principalmente il ſuddetto potente Monarca di Spagna, di cui tanto abbiſognavano per eſſere ajutati nella rovina della Francia da loro macchinata; ne nacque il ſecondo inſuperabile oſtacolo, per cui ſi viddero aſtretti malgrado loro a laſciare, che in nome del Re D. Sebaſtiano foſſe rigettata la ſuddetta Bolla *in Cœna Domini*.

79. Ripulſa, che ſi rende formalmente manifeſta coll' altra *Bolla* diretta dal S. P. Gregorio XIII al ſuddetto Monarca D. Sebaſtiano a' 29 Aprile 1574: [a] *Bolla*, che ſi eſprime ne' ſeguenti termini:

Ha fatto a Noi rappreſentare la M. V. eſſere non ha guari ſtata informata, che alcune Leggi de' ſuoi Regni, e varj Privilegj conceduti dalla Sede Apoſtolica alla M. V., ed a' ſuoi Predeceſſori, ſembrava, che veniſſero derogati, in conſiderando il ſenſo delle parole contenute nelle Coſtituzioni Apoſtoliche, che ſoglionſi pubblicare nel Giovedì Santo (cioè a dire nella Bolla detta in Cœna Domini)*: Che queſto non ſolo recava un grave pregiudizio alla ſua Real Giuriſdizione; ma che alle dette Leggi, e Privilegj non poteva derogarſi ſenza perturbare ſommamente la pace, la tranquillità, e concordia, in cui gli Stati Eccleſiaſtico, e Secolare di coteſto Regno fin*

 ora

[a] Queſta Bolla eſiſte regiſtrata nel Tribunale *da Caſa da Supplicação* nel Lib. VI *das Extravagantes* fol. 31. Nell' Archivio della *Torre do Tombo* nel Libro de' Brevi a fol. 96. E copiata da *Gabriele Pereira de Caſtro* nel ſuo Trattato *De Manu Regia*, Part. I, Cap. VI, num. 16.

ora sono vissuti: E non ostante, che V. M. possa credere, che le suddette Leggi fossero stabilite da' Re suoi Predecessori, ed osservate dallo Stato degli Ecclesiastici, alcune da più di cento, altre da più di due cento anni, per comporre, e far cessare le rilevanti dispute, e le urgenti controversie, che erano in quel tempo; e fossero promulgate per conservare la pace; ed alcune di esse fossero fatte, corroborate, ed introdotte con Autorità Apostolica: Non ostante, che i tali Privilegj fossero concessi con causa giusta, e legittima, che esista ancora: Non ostante doversi credere, che dette Leggi, e Privilegj non possono diriggersi, nè interpretarsi in offesa, o diminuzione della Ecclesiastica libertà; ma bensì in servizio di DIO, e per il ben pubblico de' suoi Regni, e Dominj; e ad effetto di conservare la pace tra i due Stati suddetti: Non ostante, che la pratica, ed uso di dette Leggi, e Privilegj fin' al presente sia stata sempre ammessa, ed esercitata pacificamente senza scandalo de' Popoli in questi Regni sotto gli occhj de' Nunzj Apostolici, e con loro scienza, e consenso; E non ostante, che V. M. giudicasse, che le dette Leggi, e Privilegj non fossero stati in nessuna maniera compresi in detta Bolla in Cœna Domini; *e, che non fosse intenzione Nostra, nè de' Pontefici Romani nostri Predecessori di rivocare tali Leggi, e Privilegj, o impedirne l' uso, e la esecuzione;* » Contutto » ciò per quell' attenzione, che la M. V. ha per Noi, » e per la riverenza con cui riguarda i Mandati della » Sede Apostolica, e Nostri; » *Ha creduto di potere, e convenirle consultarci sopra l'uso di dette Leggi, e Privilegj: Perlocchè ci ha fatto supplicare, affinchè sulli fondamenti suddetti sia da Noi dichiarato, che le tali Leggi, e Privilegj non sono compresi nella Bolla* in Cœna Domini, *che suol pubblicarsi; E che a V. M. ed a' suoi Ministri è lecito farne uso nel modo stesso, con cui*

li

E praticarono i Re suoi Predecessori, ed i loro Ministri,
» siccome V. M. ultimamente ha determinato, e
» dichiarato, che si faccia; » *E che ci degnassimo di far attenzione con Paterna Apostolica benignità alla pace, e quiete de' suoi Regni.*

80. In vista di una tal' evidenza non può in verun modo dubitarsi, che la Bolla *in Cœna Domini* non venisse a costituire l' altro irrefragabile Monumento della temporale Independenza della Corona di questo Regno: vedendosi chiaramente, che non solo fu vana, e nulla per non esserle stato accordato il *Regio Beneplacito* ad effetto di pubblicarsi (como era necessario perchè avesse esecuzione anche in quel Governo a cui era diretta, a tenore delle antichissime Leggi, e lodevoli Costumanze riportate in questa *Dimostrazione* [a]); ma ancora per essere stata, oltre il non averla accettata, per una parte positivamente sospesa coll'ordine dato dal Re D. Sebastiano a' suoi Ministri, dichiarando loro, che non dovessero per di lei motivo allontanarsi punto dalla osservanza delle Leggi, e Costumi del Regno: E dall' altra parte fu rigettata, e rimandata a Roma, adducendone que' giustissimi motivi espressi nel precedente prossimo Paragrafo: La sospensione, la ripulsa, e la trasmissione di detta *Bolla* autenticate, e rese manifeste dalla Bolla del S. P. Gregorio XIII di sopra enunciata, vengono a stabilire il punto sostanziale di cui trattiamo.

81. Nè potevano ostare le parole della parte dispositiva di detta *Bolla*, colle quali si pretese mettere confusione nella chiara notoria verità suddetta, inserendovi col solito artifizio, e noto formulario della Romana Curia le seguenti clausole:

Sic-

a Dal §. 1 al 30.

Siccome però nè dalle Lettere di V. M. nè dalla Relazione a Noi fatta in suo nome, abbiamo potuto comprendere ciò, che si ritrova provveduto dalle dette Leggi, e Privilegj (ancorchè per altro l'animo nostro sia propensissimo a far cosa grata alla M. V.) non possiamo indurci ad approvarle, [a] *principalmente trattandosi della salvazione delle Anime;* [b] *non avendo di dette Leggi, e Privilegj notizia alcuna; che se l'avessimo, quello stesso, che adesso non concediamo a V. M. forsi, che non Le sarebbe da Noi ricusato. In vista di che esortiamo V. M. a volere al più presto far in modo, che siano a Noi rimessi i tali Concordati, Conferme, Leggi, e Privilegj; acciocchè essendo da Noi visti, ed esaminati dal nostro Paterno affetto si proceda, a tenore de' nostri desiderj, con quella ragione, con cui rimanga attesa la sicurezza della di Lei coscienza, e de' suoi Sudditti, e la quiete de' suoi Regni; E ci dimostraremo così benevoli verso la M. V. che non abbia a pentirsi in modo nessuno della pietà, e della obbedienza, che professa a Noi, ed a questa S. Sede.* [c]

In-

a Come se per la osservanza delle Leggi Secolari, e delle Costumanze del Regno abbisognasse in modo alcuno l'approvazione della Curia di Roma, o come se non bastasse la sospensione ordinata dal detto Sovrano.

b Come se non si fosse provato ne' Capitoli di detta Bolla *in Cœna Domini* di sopra esposti, che non vi si trattò della salvazione delle anime, ma bensì di usurpare i Regni, e gli Stati Temporali, e la independenza Secolare de' Principi Sovrani.

c Come se le tali Leggi, Costumi e Privilegj del Regno avessero in qualche modo necessità di essere registrati nella Cancelleria della Curia Romana dopo tanti Secoli di una independente osservanza; e come se queste artifiziose parole potessero avere altro significato, o altro effetto se non, che di orrezione, e surrezione, con cui si veniva a tentare, se in quella favorevole congiuntura, in cui i *Gesuiti* si trovavano Padroni assoluti del Governo supremo di questi Regni, si fosse potuta estorcere la strana umiliazione di mandare a Roma le Leggi, e Costumanze del Regno ad effetto di incompetentemente, con nullità, ed inutilmente censurarle; essendo che nessuno degli Augusti Successori della Corona avrebbe voluto, nè avrebbe potuto, senza infrazione delle stesse Leggi fondamentali, riportate nella Div. XII della Part. I, attendere, e soggettarsi a dette Censure, e tanto meno alla subordinazione temporale, che si

Intanto desiderando Noi di sodisfare in qualche parte alle istanze di V. M. per quanto da Noi si può nel Signore, permettiamo, e concediamo, che la M. V., ed i suoi Giudici, e Ministri possano far uso di dette Leggi, e Privilegj, e procedere, giudicare, ed eseguire a tenore di quelle, e di quelli come fin' ora senza contrasto è stato praticato (quando ciò non sia in disprezzo di Noi, e contro i Decreti del S. Concilio; [a] *) per lo spazio di un anno, o più lungo tempo da decorrere a Nostro beneplacito, e della Sede Apostolica; senza che incorrano nelle Censure di detta* Bolla, *che suol pubblicarsi* in Cœna Domini. [b]

82. Non ostarono, dico, le suddette parole della parte dispositiva della *Bolla*: Primieramente, perchè la sostanza dell' affare di cui si trattava, consisteva in provarsi, come si provò tanto dalla narrativa, come dalla parte dispositiva di detta *Bolla*, che la Bolla *in Cœna Domini* non fu accettata, ma bensì sospesa, rigettata, e rimandata indietro; E questo è quello, che consta indubitatamente dalla suddetta Risposta del S. P. Gregorio XIII. In secondo luogo perchè dalle riflessioni scritte nelle Note sù detta Dis-

era l' oggetto: Quando qualsiasi Privato. che succede ad una Primogenitura ha diritto di annullare gli atti lesivi del suo Antecessore, e non riceve pregiudizio nessuno dalla negligenza di quello.

a Come se l' uso delle Leggi, e la osservanza, e manutensione de' lodevoli Costumi, e Privilegj del Regno non fossero inerenti alla Corona, e da questa inseparabili, senza altra dipendenza senon da DIO Onnipotente, al di cui unico arbitrio è immediato il supremo potere de' Monarchi. E come se il detto supremo potere legislativo, che si ritrovava già dallo stesso DIO incorporato nella persona del Re D. Sebastiano dovesse, o potesse essergli di nuovo dato dalla Curia di Roma, contro la volgarissima Regola del noto assioma: *Meum quod est, amplius meum fieri non potest.*

b E come se, finalmente, la detta Romana Curia, o i suoi Minutanti di Brevi potessero ampliare, o ristringere a questi, o que' termini le dette Leggi, Costumanze, e Privilegj, quando non potevano prenderne cognizione senza notorio attentato, e manifesta nullità.

Disposizione di sopra riportata si ricava, che le di lei clausole furono a caso, per industria, ed inutilmente inserite per battere la campagna, come suol dirsi, o per dissimulare la ripulsa data alla Bolla *in Cœna Domini*; confondendo a questo fine i fatti meno suscettibili di disputa, e di dubbio: e fingendosi una subordinazione ove non vi era, ed una dipendenza ove non era stato mai altro se non, che un semplice volontario ossequio, che di quà da' Pirenei fu preso sempre per pretesto affinchè, in quanto al modo, fossero con più dolcezza in sostanza rigettate simiglianti *Bolle*, quando si trovassero così lesive, che si rendessero inammissibili, e degne di ripulsa, come lo era la Bolla *in Cœna Domini*: Ed in terzo luogo finalmente, perchè il fatto di usare del suddetto modo ossequioso nel rigettarsi di qua' da Monti le Bolle della Curia Romana, che sono inamissibili, è un fatto notorio, riportato da tutti i Dottori, che scrissero su questa materia, come si è dimostrato di sopra. a

83. E questa fu per l'appunto la maniera rispettosa, con cui in detto Governo del Re D. Sebastiano seguì la necessaria ripulsa della Bolla *in Cœna Domini*; allorchè il *Sinedrio Gesuitico* rimase stordito dal grande strepito, che si era fatto per detta *Bolla* in tutti i Regni, e Stati Cattolici Romani, e da' clamori universali di Europa tutta, e specialmente della Spagna, e de' popoli di questi Regni, come si è veduto di sopra: E non potendo perciò conseguire, che si accettasse la tal *Bolla*, fu astretto a lasciare, che si sospendesse, e rigettasse, ed a mostrare col suo silenzio, che la disapprovava: Usando, ad effetto di occultarsi, e non parere di aver parte in detta Ripul-

a Nella Dimostrazione V, §§. 39, 40, e 41.

pulsa, dell'artifizio medesimo praticato da'*Gesuiti* di Madrid quando composero l'Opuscolo *de Gestis circa doctrinas, & Libros*, per rimovere dalla *Compagnia* la odiosità degl' *Indici Espurgatorj* della Romana Curia: Per tutti questi motivi il suddetto Sinedrio fu, suo mal grado, obbligato a soffrire la Ripulsa della Bolla *in Cœna Domini*.

84. Di maniera, che sono fatti certi, evidenti, e che non ammettono dubbio in contrario:

1. Che le Monarchie, e Stati Cattolici Romani dell' Europa, e con essi il Portogallo, non solo non accettarono la Bolla *in Cœna Domini*; ma anzi contro di quella richiamarono i Diritti della loro suprema Sovranità, che non possono da essa nè separarsi, nè abbandonarsi.

2. Che lo scandalo generale prodotto da detta *Bolla* fu tale, e così strepitoso, che giunse ad intimorire fino gli stessi temerarj intraprendenti *Gesuiti* in modo, che non ardirono di spargerla apertamente, ed alla scoperta, ma solo con artifizj, e per vie indirette, clandestinamente, e con malizia.

3. Che perciò ricorsero al doloso ripiego di comporre, servendosi del nome di alcuni loro più celebri Scrittori, varj Trattati per inserirvi la detta *Bolla* mascherata esternamente co' titoli più speciosi: come fecero per esempio nell' Opera del loro Cardinale *Francesco de Toledo* intitolata *Summa de instructione Sacerdotum*; e nell'altra Opera stampata dipoi in nome di *Giovanni Battista Fragoso* intitolata *de Regimine Reipubblicæ Christianæ*.

4. Che il timore de' *Gesuiti* fu tale, e così grande, che non avendo animo neppure con simigliante artifiziosa maschera, d'introdurre, e pubblicare le tali Opere, contenenti detta *Bolla*, in nome di *Gesuiti* vi-

viventi, da' quali se ne potesse far render conto: le composero, e pubblicarono come Opere postume di Autori già morti, i quali verosimilmente saranno andati all'altro Mondo senza la minima notizia di quelle Opere. Essendo, che *Francesco di Toledo* morì nel 1596, e la *Summa de instructione Sacerdotum*, in cui fu inserita la Bolla *in Cœna Domini*, fu stampata in Roma per la prima volta nel 1602: [a] E *Giovanni Battista Fragoso* morì nel 1639, ed il secondo Tomo del suo Trattato *De Regimine Reipublicæ* contenente detta *Bolla* fu stampato nove anni dopo, cioè nel 1648. [b] Artificio praticato dipoi sempre da' *Gesuiti* in tutte le altre Opere, ove si trattò della medesima *Bolla*, mettendovela per incidenza sotto gli speciosi titoli, che parvero loro più proprj ad ingannare la gente idiota: Siccome fecero col celebre *Larraga*, e con altri simiglianti Autori ad effetto d'introdurli in questo Regno colla stessa frode, con cui si fanno passare nella Dogana le mercanzie di contrabando nascoste nelle involture, e ne' cassoni, ove sogliono venire le mercanzie permesse.

5. E finalmente, che il suddetto artifizio fu notoriamente, e manifestamente causa di tutti, e quanti conflitti di giurisdizione si sono fin'al presente veduti in questo Regno tra i Ministri Ecclesiastici, ed i Magistrati della Corona; Pretendendo i primi usurpare i Diritti della Monarchia (il più delle volte con buona fede, e zelo) mossi a ciò fare dalle prove estrinseche, che ritrovavano ne' pezzi di detta *Bolla*, e nelle autorità de' Probabilisti, e Casisti, che avevano proccurato d'introdurla, ed in-

cul-

a Così risulta dalla *Bibliotheca Hispana di Niccola Antonio* all'Articolo *Francisco de Toledo*.

b Consta dall'Autore medesimo all'Articolo *Battista Fragoso*.

culcarla; ignorando necessariamente i detti Ministri Ecclesiastici, per mancanza de' buoni Libri, che si erano tenuti loro nascosti in virtù dell' *Indice Espurgatório*, la insussistenza, e la generale ripulsa fatta a detta *Bolla*: Ed i Magistrati Secolari, o sia il Tribunale della Corona, ed il Supremo di Palazzo sempre affaticandosi in sostenere illesi i Diritti della Monarchia; appoggiandosi in ciò, non solo sulle invincibili prove estrinseche, o sia sulla insuperabil forza delle ragioni di sopra esposte; ma ancora nella inconcussa osservanza di far Leggi, in cui erano i Sovrani di Portogallo, e nella pratica de' Tribunali, e de' Ministri in tutti i Governi passati di fare il contrario di quello, che viene prescritto ne' Capitoli di detta *Bolla*, non ostante le lagnanze degli Ecclesiastici; le quali ridotte a que' termini di verità, che in oggi si ritrova, chiara, e manifesta, non potevano essere se non frivole, ed insussistenti; per far cessare una volta così disgustose dispute mediante la chiara nozione de' Diritti, che appartengono respettivamente a ciascheduna delle suddette due Giurisdizioni.

XV. Monumento.

85. In montando il Re D. Enrico sul trono, manifestò similmente, che nè riputava essere gl' *Indici Romani* quelli, che servir dovevano di Legge ne' suoi Regni per regolare la stampa, e la pubblicazione de' Libri; nè giudicava bastante la cura de' Tribunali per prevenire gl' inconvenienti, che sogliono nascere dalla stampa, introduzione, e spaccio de' Libri scritti contro la Religione, e lo Stato; avendo questo Sovrano dato in materia così importante una prova autentica dell' esercizio di sua Regia Potestà, o suprema Giurisdizione, nell' Alvarà fatto pub-

pubblicare a' 3 Ottobre 1578, concepito ne' seguenti termini:

Io il Re: Fo sapere a tutti coloro, che vedranno il presente Alvarà: Che il Re mio Nipote, che Dio abbia in gloria, ordinò per giusti motivi, che a ciò fare lo mossero, con sua Provvisione; Che in questi Regni, e Dominj non si dovesse stampare Libro di sorte alcuna, se prima non fosse esaminato da' Ministri del Consiglio supremo di Palazzo, e da loro approvato; non ostante, che questi tali Libri fossero stati visti, ed approvati da' Deputati del S. Offizio: Ed essendo io stato informato, che il Libro delle Decisioni *composto da* Antonio da Gama *Ministro del mio Consiglio di Palazzo, e degli Aggravj nel Tribunale di Giustizia, è stato stampato, e se ne sono venduti alcuni esemplari, senza essere stato esaminato in detto Consiglio di Palazzo da' suoi Magistrati, contro l' ordine prescritto in detta Provvisione; Comando, e voglio, che, dal momento in cui sarà spedito il presente Alvarà per l' avvenire, sia sospesa la vendita di detto Libro, già stampato, e non se ne faccia uso; e non s' abbiano a stampare altri volumi di dette Decisioni, senza che prima siano esaminati, ed approvati da' miei Magistrati del Consiglio di Palazzo; osservandosi in ciò quanto dal Re mio Nipote fu ordinato con la suddetta Provvisione, &c.* [a]

XVI. Monumento.

86. Correva l' anno 1582, ed ardeva la gran guerra della Spagna contro Francia, e contro le Provincie Unite, che si presero a scuotere il giogo del dominio del Re Filippo II: allorchè il Ministero della Romana Curia, di comune interesse co' *Gesuiti*: (meno assai zelanti del vero interesse della Religione, che attenti a profittare delle circostanze di quella guerra

a Autenticato nella Prova Numero X.

ra da loro promossa col fine di avanzare, in mezzo alla confusione, il loro Piano dell' *Imperio temporale* mediante le ripetute pubblicazioni, e forzata osservanza de' loro *Indici Espurgatorj*, e della Bolla *in Cœna Domini*) Allorchè, dico, il Ministero Romano, ed il Sinedrio *Gesuitico* seco lui unito, tornarono ad accumulare cogli stessi oggetti i maggiori eccessi, ed i più grandi insulti contro la independenza temporale, e contro i Diritti, e Privilegj delle Corone, che si ritrovavano in quel tempo sul capo del Re D. Filippo II, insieme con quella del Portogallo.

87. Eccessi, dico, i quali, dopo di avere obbligato quel potentissimo Sovrano a rispingere le violenze degl' *Indici Romano-Gesuitici*, e della Bolla *in Cœna Domini* fatta per lo stesso fine, co' Decreti, e Provvidenze, con cui ne' Regni di Napoli, e Sicilia, e nel Ducato di Milano ordinò, che si sequestrassero tutti gli esemplari di detta *Bolla*, carcerassero i Librari, e Stampatori, che la vendessero, o stampassero; e che si sequestrassero i beni patrimoniali, e temporali de' Vescovi Diocesani, che la pubblicassero, come di sopra si è esposto: [a] Costrinsero quel Monarca a prorompere contro il Ministero di Roma nelle vive, significanti espressioni contenute nella Lettera, e nel *Post-scriptum* mandata in detto anno 1581 da questa stessa Corte di Lisbona al Cardinale di Granvela, concepita ne' termini forti, e decisivi di sopra riportati: [b] Lettera, e *Post-scriptum*, che costituirono altri irrefragabili Monumenti della Ripulsa, che incontrarono que' due attentati *Romano-Gesuitici* nel Portogallo sotto il Governo del Re D. Filippo II.

XVII.

a Come si è dimostrato nella Dimostrazione V dal §. 27 al 37, e nella Dimostrazione VI dal §. 58 al 64.
b Ne' §§. 63, e 64 di questa Dimostrazione VI.

XVII. Monumento.

88. Quindi è, che avendo in quello stesso Governo il S. P. Gregorio XIII pubblicata la correzione del Calendario, ed avendola mandata in Portogallo, fu necessario, per essere ricevuta, e perchè le si dasse la dovuta esecuzione, che dal detto Monarca si promulgasse la Legge fatta a' 28 Dicembre 1582 in questa Città di Lisbona, ove egli allora risedeva: Legge, in cui dichiarò il suo *Regio Beneplacito*, e la sua sovrana cooperazione su quel proposito ne' seguenti termini:

Fo sapere a chiunque vedrà questa mia Legge, che avendo il nostro Smo Padre Gregorio XIII, che in oggi presiede alla Chiesa universale, stabilito un Calendario perpetuo ad effetto, che il giorno della Pasqua di Risurrezione di Cristo S. N. sia celebrato nel vero tempo, in cui dagli antichi S. Pontefici, e dal S. Concilio Niceno fu determinato, che si celebrasse; siccome più ampiamente viene espresso nel Breve spedito su di ciò da Sua Santità, e in detto Calendario; E siccome perciò fare era necessario diminuire dieci giorni dell' anno corrente; fu da S. Santità dichiarato, che questi si dovessero togliere dal mese di Ottobre del presente anno 1582; incominciando dopo passati i primi quattro giorni del mese, a contare dal giorno quindici, e da lì innanzi fino al trentuno; continuando negli altri mesi il medesimo antico conteggio, che si è tenuto fin' ora: E volendo io conformarmi in tutto, come è di ragione, a quanto è stato su di ciò ordinato da S. Santità: Ho scritto a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici di questi miei Regni, ordinando loro di far pubblicare il detto Calendario, e di dargli esecuzione, ed osservarlo, e di far-

lo

lo osservare intieramente, e secondo il di lui contenuto; &c. Data in Lisbona a' 20 Settembre.

Manuel Barata la fece.

Anno dalla Nascita di Cristo S. N. 1582. [a]

XVIII. Monumento.

89. Continuarono i *Gesuiti* a tentare tutti i mezzi immaginabili per introdurre in questi Regni la Bolla *in Cœna Domini* nel seguente Governo del Re D. Filippo III. Ed a questo oggetto fecero nascere la idea di formare un nuovo Corpo di *Ordinazioni*, quando che non ve n'era il minimo bisogno; essendovi la eccellente Collezione de' cinque Libri delle *Ordinazioni del Re D. Manuele*, di cui pochi anni prima si era fatta una quarta edizione in Marzo del 1565; [b] Ed ebbero modo di conseguire, che per Collettori di quel nuovo, inutile Corpo di *Ordinazioni del Regno* si sceglieffero Ministri altrettanto ligj della *Società Gesuitica*, come lo furono i Giudici nella Causa della Successione alla Corona: [c] Eccettuato il solo *Gior-*

a Questa Legge si da autenticata per intiero nella Prova Numero XI.

b Come si prova dal Decreto, che si legge stampato nell' ultima pagina della quarta edizione dopo l' *Errata*.

c Furono questi per esempio un *Pietro Barbosa*, la di cui dipendenza da' *Gesuiti* resta provata nella Part. I, Div. V, §. 171; e la *Bibliotheca Lusitana* parla del *Barbosa* in questi termini: *Morì in Lisbona a' 15 Luglio 1606. Fu sepolto nella Chiesa di S. Rocco Casa Professa de' Gesuiti, de' quali fu sempre affezionatissimo.* Un *Paolo Affonso*, il quale d'accordo col Provinciale de' Gesuiti *Giorgio Serrão* andò a Villaviçosa a minacciare la Serenissima Signora Duchessa D. Caterina di Braganza perchè desistesse dal suo Diritto alla Corona di questi Regni, come resta provato in detta Part. I, Div. VI, §. 237. E un *Damiano de Aguiar*, che fin da quando nel governo del Re D. Sebastiano venne a Lisbona il Cardinale Alessandrino, si era unito co' *Gesuiti* di modo, che cooperò in far passare la Corona sul capo di un Straniero, siccome resta provato con documenti autentici, come sono la Bolla del S. P. Clemente VIII riportata nella *Bibliotheca Lusitana* all' Articolo di detto *Damiano de Aguiar*; e lo scritto originale di pugno del Marchese di Castel Rodrigo pubblicato da *Manuel de Faria e Sousa* nel Tom. III della *Europa Portoghese* pag. 119.

Digitized by Google

Giorgio de Cabedo, che in quella occasione fece tra i *Gesuiti esterni* Collettori di quel Codice la figura stessa, che aveva fatta *Pietro d'Alcaçova Carneiro* tra i Reggenti nominati per governare il Regno in tempo dell' infausto passaggio in Africa del Re D. Sebastiano.

90. Non fu bastante però l' essersi fatta detta Collezione di Leggi nel 1602, cioè nel principio del Governo del Re D. Filippo III, e nella distanza, che vi è tra Lisbona, e Madrid, per far sì, che alla potenza de' *Gesuiti* riuscisse di ottenere, che detta *Bolla* vi fosse ammessa contro le Leggi, e Costumanze autenticamente espresse nel precedente Codice di Leggi del del Re D. Manuele.

91. Essendoche i saggj, e valorosi Magistrati del *Tribunale supremo della Corona*, e quella parte de' Ministri del *Consiglio di Palazzo*, che erano rimasti fermi, e costanti contro le pie frodi, e macchine *de' Gesuiti*; ajutati dalla generale cognizione, che avevano di dette Leggi, e Costumanze, vedendo la indispensabile necessità di doversi conservare, e mantenere nel loro vigore; fecero di sorte, che questa nuova *Collezione di Leggi* progettata dolosamente per introdurre alla sordina la Bolla *in Cœna Domini*, e gl' *Indici Romano-Gesuitici*, che ne erano la base, producesse un effetto tutto contrario con somministrare l'altro autentico Documento della Bolla del S. Padre Gregorio XIII diretta al Re D. Sebastiano, per cui venne a provarsi nuovamente la Ripulsa della Bolla *in Cœna Domini*, onde si vede, che non ne fu fatto il minimo caso; anzi che, ciò non ostante, le cose proibite da detta *Bolla*, ed insegnate da' *Gesuiti*, che scrissero su quella, e su gl' *Indici Espurgatorj*, rimasero dopo la detta *Collezione di Leggi* del 1602

nel

nel medesimo stato, e termini, ne' quali, in quanto alla sostanza, si trovavano stabilite nel *Codice delle Leggi* del Re D. Manuele.

92. In primo luogo dalle *Leggi del Re D. Manuele* era stato stabilito: [a]

Item: (Il Giudice delle Cause Civili di Corte) [b] *prenderà informazione, e giudicarà tutte le Cause Civili in nuova istanza contro i Prelati esenti, che in questi Regni non hanno Superiore Ecclesiastico ordinario, il quale possa giudicare le loro Cause, nella forma espressa nel Lib. II, Tit. I.*

93. Ed il Proemio del detto *Titolo Primo*, il di cui argomento è: *In quali casi i Chierici, ed i Religiosi debbano comparire dinanzi i Tribunali Laici*; fu concepito ne' seguenti termini:

Gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, Priori, Chierici, ed altre Persone Religiose, le quali in questi nostri Regni non hanno Superiore Ordinario, in qualunque Causa Civile, in cui si tratti di beni patrimoniali, che loro appartengano, che debbano ricadere loro, o che già abbiano, o che da altri si pretendano avere da loro per giustizia, o per debiti loro personali, o patrimoniali contratti in qualunque modo, e loro spettanti, i quali non siano, nè appartengano alle Chiese: Come ancora nel caso di aver commesso qualche misfatto, quando ciò segua nel Regno; possano essere citati dinanzi qualunque Tribunale, o Giudice laico ne' respettivi luoghi di loro permanenza, o dinanzi il Giudice [c] *della nostra Corte, o dinanzi a' Giudici superiori nella forma sempre praticata; Poichè sarebbe cosa irragionevole, che non vi fosse nel Regno chi facesse giustizia, e decidesse de' loro Diritti, e che in somiglianti Cause si dovesse andare a litigare in Roma.*

a Nel Lib. I, Tit. VI, §. 3.
b *Corregedor do Civel da Corte.* c *Corregedor da nossa Corte.*

Ne' paragrafi, che seguono dopo il suddetto Proemio vengono individuati tutti i casi, ne' quali gli Ecclesiastici sono tenuti a rispondere dinanzi i Giudici Laici.

94. E lo stesso in sostanza fu ripetuto in detto Corpo di Leggi [a] stampato nel 1602 colle seguenti parole:

Item: *Giudicaranno in nova istanza tutte le Cause Civili de' Prelati esenti, che in questi Regni non hanno Superiore Ecclesiastico, il quale possa giudicare le loro Cause, nella forma espressa nel Lib. II, Tit. I.*

Ed in detto Lib. II, Tit. I si legge il seguente *Proemio:*

Gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, Priori, Chierici, o altre Persone Religiose, le quali in questi Regni non hanno Superiore Ordinario; in qualunque Causa Civile spettante a' beni patrimoniali da loro posseduti, o che debbano conseguire, o che essendone in possesso vengano loro da altri domandati in giustizia, o per debiti contratti a proprio uso, o a benefizio de' loro beni patrimoniali, o in qualunque altro modo siano, e loro appartengano: Come ancora per causa di danni dati, qualora ciò da loro sia fatto nel Regno, possano essere citati dinanzi qualsiasi Tribunale, e Giudice Laico del luogo stesso, ove saranno domiciliati, o dinanzi i Giudici [b] della nostra Corte, o il Giudice delle nuove istanze; Essendochè sarebbe cosa irragionevole, che non vi fosse nel Regno chi rendesse a loro giustizia, e giudicasse de' loro Diritti, e si dovesse andare a Roma per decidere simiglianti Cause. Ed in questa forma è, che tra i Re nostri Antecessori, ed i Prelati, e Clero di questi Regni fu concordato, e ne furono prese Determinazioni, e fatti Capitoli nelle Corti; i quali sono stati sempre posti in uso, e praticati così in questo caso, come negli altri quì sotto espressi in questa Ordinazione, ed altre. In

a Nel Lib. I, Tit. VIII, §. 3.   b *Corregedores.*

95. In fecondo luogo: Per le medefime *Ordinazioni del Re D. Manuele* [a] era ftato prefcritto nelle *Regole dell' Ufficio del Proccuratore della Corona*, che quefti doveffe provvedere alle violenze degli Ecclefiaftici, co' feguenti precifi termini:

Item: *Il detto noftro Proccuratore dovrà informarfi fe dinanzi i Prelati, o loro Vicarj fi tratti qualche Caufa, in cui vi fia cofa contraria a' noftri Diritti, e Giurifdizioni, ad effetto di difenderli per parte noftra, tanto per il Diritto comune, Ordinazioni, e Capitoli accordati, ed approvati da' Re noftri Anteceffori, come per qualunque altro fiafi modo Giuridico. E fe vedrà, che venga da loro ufurpata la noftra Giurifdizione, o qualunque altro Diritto, parli primieramente col Reggidore, il quale ne farà l' efame con que' Miniftri, che più gli piacerà di fcegliere; E convenendofi, che il tal Diritto a Noi fpetta, mandaranno a chiamare il Vicario al Configlio di Giuftizia;* [b] *ed il fuddetto noftro Proccuratore, ed il Vicario efpongano, e difputino ful cafo; e fe il detto Vicario non vorrà riconofcere, che la tale Giurifdizione, o Diritto fpetta a Noi; i fuddetti Miniftri gli moftrino, che l' ifpezione di quel tal negozio per Diritto appartiene a Noi, e non a lui; E quando non voglia defiftere, faranno date a coloro, contro de' quali i Vicarj, o Vicario procedono, le Carte di Provvifione, affinchè non fiano evitati, nè arreftati in vigore delle loro Cenfure, e non fiano efatte da effi le pene come fcomunicati, e non fi attendano, nè fi efeguifcano le loro Sentenze, nè Ordini, nella forma fempre praticata in cafi fimiglianti.*

E nella nuova Collezione di Leggi [c] fu fimilmente ordinata la fteffa cofa ne' termini feguenti:

Giudicaranno ancora le Caufe di Giurifdizione, e qualun-

 que

a *Ordenação* Lib. I, Tit. XI, §. 4. b *Relação.*
c *Ordenação* Lib. I, Tit. IX, §. 11, e 12.

que Processo, o cosa, che loro appartenga. Come ancora gl' Istromenti di aggravj, o Attestati de' Testimonj prodotti dinanzi i Giudici Laici, i quali si dassero per inibiti dalle Inibitorie de' Giudici Ecclesiastici, de' quali non sarà giudicato da' Ministri degli Aggravj.

Non passaranno però a giudicare degli aggravj, o appellazioni interposte dalle Parti dinanzi i Giudici Ecclesiastici nel caso, che a loro appartenga il giudicarne; fuori che quando appellassero da una notoria oppressione, o violenza, o che non sia loro permesso di valersi del Diritto di Natura; poichè in casi simiglianti Noi come Re, e Signore siamo in obbligo di accorrere a' nostri Vassalli. E dopo, che i Giudici delle nostre Cause avranno dichiarato, che spetta a' nostri Tribunali il giudizio, e non agli Ecclesiastici; ordinaranno a' nostri Ministri di Giustizia, che non debbano evitare le tali Persone, nè esiggere da loro le multe degli scomunicati; per essersi sempre così praticato, e non esservi altro mezzo per impedire, che non sia usurpata la nostra Giurisdizione.

96. In terzo luogo: Nella medesima antica *Collezione di Leggi* [a] era stato proibito agli Ecclesiastici lo acquistare beni ne' Regj territorj in questi termini:

Dal Re D. Alfonso III, e dal Re D. Dionisio suo Figlio, e dagli altri Re nostri Antecessori, che vennero dipoi, fu ordinato, che nè Ordini, nè Monasterj, nè Chiese; nè Arcivescovi, nè Vescovi, nè altre Persone Ecclesiastiche, o Religiose potessero comprare, o possedere fondo nessuno stabile esistente ne' termini, e confini de' Regj territorj; lo che sempre, e fin'ora così è stato praticato, ed usato di fare senza contradizione veruna de' detti Prelati, Chiese, Monasterj, e Persone Ecclesiastiche, e Religiose, per essere così già concordato, e stabilito tra detti Sovrani, e loro. E perchè Noi troviamo, che la

a *Ordenação* Lib. II, Tit. VII.

la ragione in cui si fondarono i Re nostri Anteccessori fu, che avendo detti Prelati, Chiese, Monasterj, e Persone Ecclesiastiche, e Religiose similglianti beni stabili ne' territorj Reali, venivano a sminuirsene le rendite; e quando da' nostri Ministri di Giustizia era loro fatta istanza per il pagamento de' canoni, e tributi a Noi dovuti da' detti Regj territorj, si sottraevano di sorte dalla nostra Giurisdizione, che da' nostri Uffiziali non si potevano riscuotere i nostri Diritti, e rendite, se non che a forza di liti, e di molto tempo: Lo che avendo Noi ben considerato, abbiamo stabilito la Legge, che detti Prelati, Chiese, Monasterj, Persone Ecclesiastiche, e Religiose non possano comprare, nè per qualunque altro titolo acquistare fondo nessuno stabile ne' nostri Regj territorj. E se da qualunque Persona, a qualsiasi Prelato, o Chiesa, o Monastero, o Persona Ecclesiastica suddetta saranno venduti tali beni stabili, o in qualsiasi altro modo passaranno in loro potere: Un tal contratto, o altra qualunque disposizione, per cui segua la vendita, o alienazione suddetta, sia nullo, e di niun effetto, e vigore; Ed in conseguenza di ciò i detti beni stabili rimangano perduti di sorte, che mai più non ritornino in potere di colui, che ne dispose in tal forma, nè de' suoi Eredi, e Successori. Nel caso però, che dette Persone Ecclesiastiche, o Religiose venissero ad acquistare qualcuno di simiglianti beni stabili per legittima successione de' loro Genitori, o o Parenti, a' quali di Diritto possano, e debbano succedere: Vogliamo, che possano succedere in tali beni, e possederli a condizione, che nel termine di un anno, contando dal giorno, in cui ne presero il possesso, debbano venderli, o farli passare in potere di Persone laiche soggette alla nostra Giurisdizione, le quali ci paghino i nostri diritti, e le rendite de' nostri Regj territorj. E non facendo così, per questo stesso, i suddetti beni stabili rimanman-

Digitized by Google

mangano perduti a nostro profitto, ed i nostri Tesorieri ne prendano subito il possesso in nome nostro, e li facciano registrare ne' nostri Libri dagli Scrivani del loro Uffizio, e ce ne diano parte, affinchè venga da Noi disposto di tali beni nella forma, che giudicaremo essere di nostro maggior servizio.

E di que' beni, che fossero posseduti da dette Persone Ecclesiastiche, o Religiose in tempo della morte del Re D. Giovanni I, si osservi quanto viene da Noi prescritto nel Titolo seguente.

E nella nuova *Collezione di Leggi* [a] fu stabilito lo stesso ne' seguenti termini:

Dal Re D. Alfonso III, e dal Re D. Dionisio suo Figlio, e dagli altri Re nostri Antecessori, che vennero dopo, fu ordinato, che gli Ordini, i Monasteri, Chiese, Arcivescovi, Vescovi, ed altre Persone Ecclesiastiche, o Religiose non comprassero, nè possedessero beni stabili di sorte alcuna dentro i limiti, e ripartizioni de' Regj territorj; lo che sempre fin'ora si è costumato fare, e si è praticato senza veruna contradizione de' detti Prelati, Chiese, Monasterj, e Persone Ecclesiastiche, e Religiose, per essere così stato già convenuto, e stabilito tra loro, e detti Sovrani. Ed essendo che la ragione, sulla quale i detti Re nostri Antecessori si fondarono, fu quella, che in avendo i suddetti Ecclesiastici beni stabili ne' territorj Regj, ne venivano a diminuirsi le rendite, ed allorchè da' Ministri di Giustizia si chiedeva loro il pagamento de' canoni, e de' tributi dovuti da' detti Regj territorj, si sottraevano dalla Regia Giurisdizione in modo, che i Regj Esattori non potevano riscuoterli senza litigare in giudizio. Lo che essendo stato ben considerato dal Re D. Manuele di glor. mem. mio Nonno, ordinò, che i detti Prelati, Chiese, Monasterj, e Persone Ecclesiastiche, e Religiose non potessero comprare, nè per qua-

a *Ordenação* Lib. II, Tit. XVI.

qualunque altro titolo acquistare nessun fondo stabile ne' suoi Regj territorj; E se qualche Persona vendesse alcuno di detti stabili, o che questo in qualunque altro modo passasse in potere di detti Prelati, Chiese, Monasterj, ed Ecclesiastici suddetti; il tal contratto, o disposizione, in di cui virtù fosse seguita la tale vendita, o alienazione, s' intendesse rimanere nulla, e di niun vigore; e per questo stesso i tali beni stabili fossero perduti a benefizio del Re, e che mai non potessero tornare ad essere di colui, che avesse fatto la tal vendita, o disposizione, nè passar mai a' suoi Eredi, e Successori. Qualora però le dette Persone Ecclesiastiche, o Religiose venissero ad acquistare alcun fondo stabile per successione de' loro Genitori, o Parenti, a' quali di Diritto possano, o debbano succedere; sia loro lecito di succedere, e di averli; con condizione però, che nel termine di un anno dal giorno, che ne saranno in possesso, debbano venderlo, o farlo passare in potere di Persone laiche di sua Giurisdizione, le quali gli paghino i suoi diritti, e le rendite de' detti Regj territorj. E non lo facendo, per questo stesso, i detti beni stabili saranno perduti a profitto della Corona, ed i suoi Agenti debbano subito prenderne il possesso, facendoli registrare ne' suoi Libri dagli Scrivani del loro ripartimento, dandone parte al Re acciocchè ne disponga come più gli parerà, e piacerà. E rispetto a' fondi stabili posseduti da dette Persone Ecclesiastiche, e Religiose in tempo della morte del Re D. Giovanni I, si osservi quanto viene diposto nel titolo: Che le Chiese, e gli Ordini non comprino fondi senza licenza del Re. *Lo che tutto ordiniamo, che così si eseguisca, e si osservi, nella forma prescritta dal detto Re.*

97. In quarto luogo: Nella detta antica *Collezione di Leggi* [a] fu proibito alle mani morte, ed alle Comunità il comprare beni, in questi termini:

[a] *Ordenação* Lib. II, Tit. VIII.

Da antichissimo tempo fu ordinato da' Re nostri Antecessori, che nessuna Chiesa, o Ordine potesse comprare, nè ricevere in pagamento di ciò, che era loro dovuto, bene veruno stabile, nè acquistarlo per qualsiasi altro titolo, nè possederlo senza una speciale licenza de' detti Sovrani; Ed acquistandoli contro il suddetto divieto, i beni stabili suddetti s' intendessero per perduti a beneficio della Corona de' nostri Regni: La qual Legge fin' ora è stata sempre in uso, e si è praticata, ed osservata in questi nostri Regni senza contradizione veruna per parte di dette Chiese, ed Ordini; e Noi ordiniamo, che nel modo stesso si osservi, e adempisca da ora innanzi. E qualsiasi Persona laica di nostra Giurisdizione, che venderà qualunque bene stabile, o lo darà in pagamento a dette Chiese, ed Ordini; per lo stesso prezzo perderà la Causa, che avrà vinta, a nostro profitto; e similmente i detti beni rimarranno perduti a beneficio nostro; e Noi potremo disporne in tutto, e darli a chi più ci parerà, e piacerà.

E la nuova *Collezione di Leggi* [a] dice lo stesso ne' seguenti precisi termini:

Moltissimo tempo è da che i Re nostri Antecessori, ordinarono, che nessuna Chiesa, o Ordine potesse comprare, o ricevere in pagamento di suoi debiti bene nessuno stabile, nè acquistarlo, o possederlo per verun altro titolo senza licenza speciale di detti Re; ed acquistandolo contro il suddetto divieto, i tali beni stabili fossero perduti a benefizio della Corona. La qual Legge fin' ora si è sempre osservata, praticata, ed eseguita in questi nostri Regni, senza contradizione delle Chiese, ed Ordini; E Noi così ordiniamo, che si osservi, e adempisca da quì innanzi. E qualunque Persona laica di nostra Giurisdizione, che venderà qualunque bene stabile, o lo darà in pagamento alle Chiese, ed Ordini, per questo stesso, perderà il prez-

zo,

a Ordenaçāo Lib. II, Tit. XVIII.

zo, che ne avrà ricevuto, o la somma del debito, per cui lo diede in pagamento. Ed in questa forma i detti beni stabili restino perduti a profitto della nostra Corona.

In lasciando però qualcuno in sua vita, o in morte beni a qualche Chiesa, o Monastero di qualsiasi Ordine, o Religione; o ricadendo loro per successione, potrà ritenerli per lo spazio di un anno, ed un giorno, dopo il qual tempo se ne disfaranno, qualora non ottengano un nostro Decreto per poterli possedere più lungamente; E non lasciandoli in detto tempo, e non avendo nostra licenza per ritenerli, saranno perduti a benefizio nostro.

E perchè molte volte viene da Noi fatta grazia ad alcune Chiese, ed Ordini di poter comprare beni stabili fino a certa data somma espressa nella loro supplica; ordiniamo, che siano loro spedite tali licenze con dichiarazione, che i beni stabili per il tal valore, che da Noi vien permesso loro di acquistare, non debbano essere ne' nostri Regj territorj, nè terre, che pagano Diritti Reali, nè beni, che siano tassati a pagare a Noi qualche canone, o tributo; E che i nostri Tesorieri, ed Esattori debbano far registrare simiglianti licenze ne' Libri delle nostre Proprietà; Ed il Tesoriere sia presente a tutte le compre, che si faranno in vigore di tali licenze, e le farà registrare in detto Libro di sorte, che in ogni tempo possa constare come le suddette compre non eccederono la somma da Noi accordata. E con queste clausole vogliamo, che siano spedite le licenze, che da Noi si daranno; E succedendo, che siano spedite mancandovene qualcheduna, ordiniamo al nostro gran Cancelliere di non porvi il sigillo, ancorchè siano da Noi firmate; nè si eseguisca in virtù di quelle cosa nessuna fin tanto, che non siano corrette, aggiungendovi le suddette clausole. E lo Scrivano della nostra Cancelleria terrà un Libro a parte per queste

ta-

tali licenze, ove siano tutte registrate. E dandosi il caso, che siano spedite senza le dette clausole, saranno in se nulle, e di nessun effetto, forza, o vigore. E contenendo la licenza le tali clausole, ma non facendosi la suddetta diligenza col Tesoriere nel tempo della compra, incorreranno nellà pena medesima, come se la compra fosse stata fatta senza licenza.

I beni peraltro, che pacificamente erano posseduti dalle Chiese, ed altri qualifiansi Luoghi pii in tempo della morte del Re D. Giovanni I di glor. m. che seguì a' 3 di Agosto dell'anno dalla Nascita di Cristo S. N. 1433, e che da lì in poi furono da loro pacificamente posseduti fino a' 20 Settembre 1447 (nel qual tempo dal Re D. Alfonso V fu fatta sopra ciò una Legge) non è nostra volontà, che si possano litigare col dire, che furono comprati contro la proibizione di dette Leggi; Per tanto vogliamo, che possano liberamente ritenerli, e possederli pagando o Noi, ed a' nostri Ministri que' tributi, e canoni, che di quelli sempre pagarono; E se fin' a quel tempo gli avranno posseduti senza pagarne canone, o tributo alcuno; così li ritengano, e posseggano colla medesima esenzione per sempre.

Similmente que' beni, che al presente hanno, e giustamente possedono, potranno essere cambiati da loro in altri beni stabili dello stesso valore, o poco più, che importaranno i beni, che daranno per detto cambio; di modo, che il vantaggio di chi riceve non sia tanto, che sembri piuttosto una donazione, che un cambio, o permuta, &c.

98. In quinto, ed ultimo luogo: Non potendo i *Gesuiti* neppure in quell'anno 1602, in cui fu formato il novo *Codice di Leggi* resistere al generale scandalo, da loro di comun concerto co' Curiali di Roma cagionato in tutta la Europa cogli *Indici Romano-Gesui-*

Digitized by Google

fuitici; [a] nè fopprimere tutte le Leggi, Ordinazioni, e Procedimenti promulgate, fpedite, e fatte efeguire rifguardanti la ftampa, e la introduzione de' Libri: furono coftretti a foffrire, che fi continuaffe l'ufo, e l'efercizio della fuprema Regia Giurifdizione in quefta importante materia nelle fteffe nuove *Ordinazioni* [b] efpreffe ne' feguenti termini:

Ad effetto di evitare gl' inconvenienti, che potrebbero feguire dallo ftamparfi ne' noftri Regni, e Dominj, o dal fare ftampare fuori di quelli Libri, o Opere fatte da' noftri Vaffalli, fenza che prima fiano vifte, ed efaminate; ordiniamo, che neffuno abitante di quefti Regni ftampi, nè faccia ftampare in quelli, o fuori Opera alcuna in qualfiafi materia, fenza che prima fia vifta, ed efaminata da' Miniftri del Tribunale del Configlio fupremo, [c] *dopo che farà ftata veduta, ed approvata dagli Ufficiali del S. Officio della Inquifizione; e ritrovando detti Miniftri del Configlio fupremo di Palazzo, &c.*

99. Confeguirono contuttociò di lafciare in confufo quello, che apparteneva agli Ufficiali del S. Offizio (che era la Cenfura de' dogmi, e delle dottrine), e quello, che toccava a' Miniftri del Configlio fupremo (che era la efterna coattiva di quefti medefimi Libri dogmatici, e dottrinali) per così mettere tutto in confufione; lo che era il loro principale oggetto. Per altro co' fatti fucceffivi fi venne ben prefto a rendere chiaro, e manifefto quello, che in detta *Ordinazione* fi era lafciato in confufo.

XIX. Monumento.

100. Poichè effendo ftata pubblicata quella *Ordinazione* infieme coll' Alvarà degli 11 Gennajo 1603: imme-

a Quefto fcandalo fu chiaramente provato nella Dimoftrazione V di quefta Part. II.

b Lib. V, Tit. CII.

c *Defembargo do Paço.*

mediatamente a' 12 Giugno di detto anno il Signor D. Alessandro Inquisitor Generale di questo Regno spedì una Provvisione del seguente tenore:

D. Alessandro Inquisitore Generale in questi Regni, e Dominj di Portogallo, &c. Colla presente diamo licenza alla Sig. D. Caterina, ed al Duca, ed al Sig. D. Duarte, e Sig. D. Filippo di potere ritenere, e leggere i Libri proibiti per il Catalogo di questo Regno; come ancora potranno sentirli leggere da qualunque persona, a cui sarà da loro ordinato di leggerli. Scritta in Lisbona a' 12 Giugno 1603. Bartolommeo Fernandes la fece.

D. Alessandro.

La Signora Duchessa potrà far uso della medesima licenza. In Evora 10 Settembre 1603.

D. Alessandro Arcivescovo. Marco Teixeira. [a]

101. Monumento, con cui si dimostra chiaramente, e ad evidenza. 1. Che il Catalogo de'Libri proibiti si faceva in questo Regno: 2. Che gl'*Indici Romani* non erano in Portogallo in veruna osservanza: 3. Che gli soli Inquisitori Generali erano quelli, che davano le licenze per leggere i Libri scritti contro la Religione, e la Dottrina: E tutto questo in conformità delle Leggi, e delle antiche Costumanze sopra esposte, e confermate col di più, che segue.

XX. Monumento.

102. Essendosi pubblicato nel Governo dello stesso Monarca D. Filippo III il Tomo XI degli *Annali del Card. Baronio* contenente proposizioni pregiudiziali agl'interessi di quel Sovrano, e concepite in termini poco

a Documento autentico estratto dall' Archivio della Serenissima Casa di Braganza, e copiato da *Antonio Gaetano de Sousa* nel Tom. IV delle Prove della Storia Genealogica della Casa Reale num. 214.

co decenti sul punto: Che nella Monarchia di Sicilia appartiene a' Giudici Laici di un Tribunale Regio a ciò deputato il sentenziare in ultima istanza tutte le Cause Ecclesiastiche, e Spirituali; come è noto a tutti quelli, che sono istruiti del Diritto pubblico di Europa: Non bastò, nè l'essere il detto interesse di quella natura, nè il potersi credere, che il *Card. Baronio* avesse scritto in quella forma preoccupato dal suo affetto per la Ecclesiastica Giurisdizione, per far sì, che il detto Monarca D. Filippo III lasciasse di spedire la significante Legge segnata in Lisbona a' 19 Febrajo 1611, con cui proibì il suddetto Libro, concepita in questi precisi termini: [a]

D. *Filippo, &c. Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questa mia Legge: Essere giunto a mia notizia per informazioni de' Membri del mio Consiglio, e di altri particolari Soggetti tutti di considerazione, e zelanti del mio servizio, e della conservazione, credito, e tranquillità de' miei Vassalli, e specialmente de' Naturali del mio Regno di Sicilia: Che* Cesare Baronio, *che fu Cardinale della S.* R.*Chiesa, nel* Tom. XI *della sua Opera* degli Annali Ecclesiastici *da lui lasciati scritti, nella Vita di Papa Urbano II all'anno* 1097, *in un lungo discorso, servendosi di parole, e di ragioni meno decenti di quello comportava la sua professione; e trattando la cosa più in forma di accusa, e d'invettiva, che di veridico racconto; pretende non solo rendere sospetti, ma qualificare per ingiusti, viziosi, e violenti i principj, e titoli, co' quali i Serenissimi Re di Sicilia miei Antecessori acquistarono insieme colla Sovranità i Regj Diritti, e pre-*

[a] Esiste nel Lib. VII del Tribunale *da Casa da Supplicação* a fol. 219 de' Registri delle Leggi Stravaganti. E nell' Archivio della *Torre do Tombo* al Lib. II delle Leggi fol. 186, e si dà copiata nella Prova NUMERO XII.

e preminenze, che d' allora fino al presente ebbero, e conservarono con quiete, pacificamente, e senza contradizione, nè interruzione veruna legittima fino a questi nostri tempi. E siccome non è giusto, nè deve permettersi, che colla lettura, e con un racconto così poco considerato, come fu questo del detto Cardinale, siano inquietati, e posti in agitazione gli animi de' miei Vassalli; ed affinchè in tempo nessuno venga notato d' infamia il credito, e la coscienza de' Sovrani di quel Regno, e la mia; siccome può inferirsi, ed intendersi dall' esclamazioni delle quali fa uso il detto Cardinale trasportato dalla sua privata passione, o almeno (ciò che non doveva fare) scrivendo in tal forma per mancanza di notizie, ignorando la verità della Storia: Poichè è cosa così notoria, e saputa nel Mondo, che i detti Re miei Antecessori acquistarono, ritennero, e conservarono tutti i Diritti, proprj attributi, e preminenze della Corona Reale con permissione tacita, ed espressa de' Sommi Pontefici mossi, ed obbligati dalla ragione di un giusto gradimento; rimunerando in parte i grandi meriti, che i Re Cattolici di detti Regni si fecero colla Chiesa di Dio, e colla S. Sede Apostolica, riducendo al di lei grembo, e obbedienza quel Regno, dopo che per imperscrutabile Divina permissione erano molti anni, che restava in potere, e nella infelice schiavitù de' Saraceni con ignominia, affronto, e pericolo de' Regni, e Provincie di Cristianità, e specialmente della Italia, e della stessa Città di Roma Madre, e Capo della Chiesa Cattolica: Avendo sparso il loro sangue in così gloriosa conquista, spendendo, e consumando grandi ricchezze in riedificare le Chiese, e Monasterj, i quali essendo stati Tempj, ove da principio fu lodato il Nome del vero Dio, e professata la Fede, e Religione di Cristo S. N. dipoi dagl' Infedeli sagrilegamente, e con abominazioni profanati, riducendoli a Meschite del perfi-

de

do Maometto, ed a stalle per cavalli. Ed essendo questi servizj, tanto accetti a' Santi, ed a' Romani Pontefici, stati accresciuti con altri di non minor considerazione fatti da' que' primi Re miei Progenitori, e da Me; difendendo di continuo l' Autorità della Sede Apostolica; opponendoci colla nostre Persone, e co' nostri Vassalli, co' beni, e colle forze contro tutti i di lei nimici, che tentarono di sminuirla, ed annichilarla; di maniera, che per grazia di Dio nel detto Regno di Sicilia ella sempre vi fiorì, e vi fiorisce pura, e veracemente: Dal che si comprende con chiarezza, non essere stati ingiusti, anzi giustissimi, e gloriosi i principj, che diedero titolo al possesso, in cui per tanti anni si mantenuero i detti Sovrani, di usare de' Regj Diritti, e delle loro preminenze; e con quanta sicurezza di mia Coscienza, riputazione Cristiana, e rispetto verso la S. Sede Apostolica possa io continuare in far uso di que' Diritti, e Priminenze: Perlocchè volendo provvedere con conveniente rimedio, ad effetto di prevenire il danno, che col tempo potrebbe seguirne se si permettesse la lezione di detto Libro, e quel suo racconto; Per l' obbligo, che ho di conservare i Regj, legittimi, e giusti Diritti, ne' quali sono entrato per successione insime co' Regni, e loro Dominj; e di non permettere, che con simiglianti calunnie, benchè scritte senza mala intenzione dagli emuli della nostra Monarchia, sia infamata la Maestà della nostra Corona con iscandalo tanto imprudente, quale potrebbe produrre nel detto Regno di Sicilia, e negli altri: Avendo comunicato, e consultato la materia co' Membri del mio Consiglio; Mi è piaciuto di ordinare con questa Legge, che nessuna Persona di qualunque dignità, stato, o condizione che sia, possa ritenere, vendere, o comprare in tutti questi miei Regni, e Dominj il detto Tomo XI *col nome di questo Autore, o qualunque altro, stampato, o manoscritto, in qualsiasi lin-*

lingua, col suddetto racconto sulla detta Monarchia, che incomincia dalle parole. . . . . . e finisce colle seguenti . . . senza che siano stati emendati dalle Persone a ciò deputate, sotto pena, &c.

XXI, XXII, e XXIII MONUMENTO.

103. Nell'immediato susseguente Governo del Re D. Filippo IV si venne a confermare di nuovo chiaramente, ed in modo decisivo, che nè i suddetti *Indici Espurgatorj della Romana Curia*, nè le *Bolle*, colle quali furono appoggiati, ebbero il minimo effetto in questi Regni, e Dominj.

105. Già fu dimostrato nella Parte I: [a] 1. Che i detti *Indici*, e *Bolle* furono introdotte in Lisbona con orrezione, surrezione, e clandestinamente: 2. Che questa chiara verità fu confermata da' *Gesuiti* medesimi coll'artifizio da loro usato per far rivolgere altrove il Monarca acciocchè non vedesse lo scandalo, che produsse, e si fece sentire fin da Lisbona in Madrid, l'*Editto di D. Fernando Martins Mascharenhas*, col quale fu pubblicato il suddetto *Indice Romano-Gesuitico*: poichè non essendo state loro bastanti le suggestioni, e le cabale, colle quali pretesero di ricoprirlo: furono obbligati a stampare, e spargere in quella Corte la Dissertazione da loro intitolata *Opusculum de gestis circa Doctrinas, & Libros a temporibus Ezechiæ usque ad annum 1632*: dimostrandovi, che alla Giurisdizione temporale de' Monarchi, e d'ordine di questi, al Tribunale della Inquisizione è, che spetta il proibire i Libri, e non già alla Curia di Roma, come di fatto era veramente in quel caso: 3. Che con simigliante artifizio rimasero contradittoriamente distruggendo in Lisbona tutte le Li-

a Nella Divisione VIII dal §. 273 al 294.

Librerie in virtù di quegli stessi *Indici Espurgatorj*, che in Madrid sostenevano non meritare di essere in conto veruno attesi, nè osservati. [a]

105. Ed in questi termini, anche quando in detto *Indice* non si trattasse, che negozio di Privati, non che del gravissimo pubblico pregiudizio della Corona, e de' popoli del Portogallo, che portava seco; bastarebbe quella ortezione, surrezione, e quella malizia così patente per far sì, che detti *Indici Espurgatorj* fossero per sè nulli, e di niun effetto, tanto per ciò, che vien disposto dal Diritto Canonico, [b] come per la Decisione della Legge Patria di questo Regno; [c] ed, essendo tali, che non potessero avere effetto nessuno, nè produrre impedimento di sorte alcuna, come è assioma a tutti noto.

106. Questa stessa notoria nullità de' tali *Indici*, e *Bolle*, che gli accompagnarono, era anche superflua; mentre bastava, il non avere ottenuto il previo Regio assenso, e Beneplacito per pubblicarsi, ed eseguirsi, perchè non avessero forza veruna, nè effetto nel Regno, e ne' suoi Dominj; ostando loro la successiva costante osservanza delle Leggi, e Costumi emanati, e stabiliti fin dal principio del Regno, e riportati in questa Dimostrazione VI, e nella *Supplica di Ricorso* sul Breve *Apostolicum pascendi* in modo, che non vi rimase luogo a minimo dubbio.

107. E molto più ancora dopo, che la espressa notoria volontà di detto Monarca escluse all'incontro fino la presunzione di un tacito consenso (che in materia così grave per altro mai non sarebbe sufficiente): Essendo manifesto, ch'egli riputò sempre di avere, e si mantenne sempre nell'esercizio della suprema Giu-

 ri-

a Come si è provato dal §. 295 al §. 300 ivi.
b Conforme il Testo nel Cap. *Super litteris* 20 *de Rescriptis*.
c Espressa nella Ordinazione Lib. II, Tit. XLIII.

risdizione di proibire i Libri con suoi ordini in questi Regni: Lo che si rese pubblico, e notorio con Monumenti così certi, come sono i seguenti.

108. Il primo di questi è l' Alvarà de'6 Novembre 1623, [a] in cui il detto Monarca si spiega in questi termini:

Fo sapere a chiunque vedrà questo Alvarà: Che in vista de' grandi inconvenienti, che seguono dallo stamparsi Libri in Dominj stranieri, i quali hanno poi corso in questo Regno senza precedente licenza del Tribunale supremo di Palazzo; e per altri giusti motivi, che a ciò fare mi muovono: Ordino, e voglio, che da quì innanzi non possano correre, nè vendersi in questo Regno Libri stampati in altri Dominj, se non vi sarà licenza del detto Tribunale supremo di Palazzo, &c.

109. Altro Monumento costituisce la Lettera diretta a' 24 Giugno 1625 dal detto Monarca al Governo di questo Regno [b] in proposito di un Libro fatto stampare dal Collettore Apostolico contro le Leggi, e Diritti Regj, in cui si espresse così:

Governatori Amici: Io il Re vi mando a salutare: È stato a me rappresentato, che d' ordine del passato Collettore, fu stampato in questo Regno un Libro contro le di lui Leggi: V' incarico per tanto, che prendiate informazione per sapere se sia stato pubblicato; ed avendo presente ciò che fu fatto al Libro di Cesare Baronio *sulla Monarchia di Sicilia: Ordino, che questo affare sia discusso nel Tribunale di Palazzo; e mi sia fatta consulta sulle provvidenze, che vi si potranno dare. Scritta in Madrid a' 24 Giugno 1625.* IL RE.

Ed

a Copiato nella prima Collezione sulla Ordinazione suddetta del Lib. V, Tit. CII, estratta perciò dal Regio Archivio della *Torre do Tombo.*

b Vien provato dal Libro intitolato: *Consulte, Pareri, e Lettere dei Re sopra i dubbj de' Collettori, e sulla Legazia di Portogallo* a fol. 13.

110. Ed altro Mommento è la Lettera scritta dallo stesso Sovrano al Governo di questo Regno a' 31 Maggio 1632, [a] quando era gia stato pubblicato il detto Opuscolo Gesuitico *De gestis circa doctrinas, &c.* del seguente tenore:

Da alcuni Libri, che uscirono da poco in quà stampati in questo Regno, nella stampa de' quali si doveva badare; si è veduta la troppa facilità, con cui sono state date le licenze nel mio Tribunale di Palazzo, a cui spetta il darle. Ed essendo la cosa di molta importanza, e per ciò abbisognando di essere intieramente riformata; V' incarico, e vi raccomando molto di avvertire i Magistrati di quel Tribunale, che abbiano in ciò tutta la dovuta attenzione; E che in ispecie non si conceda da loro licenza veruna per istamparsi qualsiasi Libro, che tratti d' Istoria, o di materie di Governo, o degli avvenimenti de' nostri tempi, se prima non ne venga Io consultato. E farete eseguire con tutto il rigore la Legge emanata, per cui si proibisce lo stampare Libro, o Foglio veruno senza questa precedente licenza: E considerar dovete se convenga ampliare la detta Legge, ed accrescere le pene in essa contenute; di che mi darete parte, come ancora del Voto de' Magistrati del Tribunale di Palazzo.

Antonio Sanches Farinha.

Per Lettera di S. M. de' 21 Maggio 1632.

XXIV. Monumento.

111. Avendo i Monarchi Cattolici affidato a' Tribunali della Inquisizione l' esame, e la proibizione de' Libri, [b] fu dal suddetto Sovrano a' 12 Gennajo dell' anno seguente 1633 scritta all' Inquisitor Generale D. Francesco de Castro la seguente Lettera:

M ii Re-

[a] Si trova stampata nella seconda Collezione sopra detta Ordinazione del Lib. V, Tit. CII, num. 1.

[b] Come fu dimostrato nella Dimostrazione V dal §. 37 al 41.

Reverendo Inquisitor Generale Amico : Io il Re vi saluto. La mia principal cura, e obbligazione sempre fu, e sarà l'aumento, e la conservazione di nostra S. Fede Cattolica; nel che il S. Offizio, ed i suoi Ministri s' impiegano con quell' attenzione, e vigilanza, che è a tutti nota: E siccome per continuare in questo loro uffizio colla conveniente autorità abbisognano del mio patrocinio, e protezione: Ho ordinato, in conformità di ciò che praticarono i Monarchi miei Antecessori, che siano a me riservate tutte le Cause, ed affari delle Inquisizioni del Regno, che per qualunque modo ad esse apparterranno; e de' quali si debba a me dar conto, senza che di detti affari si possa trattare in verun' altro Consiglio, o Tribunale. Perlochè ordino, che debba farsi consulta in dirittura a Me da voi per il canale del Conte Duca di S. Lucar, che a questo effetto ho nominato; e per di lui mezzo darò risposta, e dispaccerò l' occorrente senza intervento di altro Ministro, nè Tribunale; E che voi, quando non si ritrovi alla mia Corte Ministro deputato dagl' Inquisitori, dobbiate indirizzare i Foglj, che vi saranno a Diego Soares mio Segretario di Stato nel Consiglio di questa Corona, che risiede meco, come a quello, che è ancora Segretario del S. Offizio, ad effetto di consegnarli al Conte Duca: Del che ho voluto avvisarvi acciò ne siate inteso, &c.

112. Lettera, colla quale viene a toglierfi tutta quella odiosità, di cui si volle sempre caricare la pratica di non ammettersi la rivista ne' Tribunali della Corona nelle Cause di appellazione interposta da' Ministri delle Inquisizioni, [a] contro il principio certissimo, che la protezione de' Vassalli è inerente alle Persone Reali de' Principi sovrani, e così da quelle in-

[a] Riportata dal *Fermosino Alleg. Fiscal.* Part. II, Alleg. 13, num. 54, 55, e 56. *Oliva de For. Eccles.* Part. I, q. 15, num. 48. *Pegas ad Ordin.* Tom. III, Lib. I, Tit. IX, pag. 37, num. 29.

inseparabile, che neppure in ossequio del Pontefice possono spogliarsene, senza perdere nel tempo stesso la loro Sovranità. [a]

113. Poichè si vede chiaramente, che i solidi fondamenti, su quali fu stabilita la suddetta pratica, furono: 1. Che le Inquisizioni formano Corpi, o Tribunali immediati alle Reali Persone di detti Monarchi; [b] e perciò da' Tribunali della Corona non si potevano giudicare, nè esaminare i loro atti per la ragione medesima, che in detti Tribunali della Corona non si giudicano gli atti emanati da'Ministri della Bolla della Crociata: [c] 2. L'avere i detti Sovrani riserbate alle loro Reali Persone, ed a' loro circospetti Gabinetti le Cause, e Negozj della Inquisizione, ad effetto di mantenere il dovuto segreto; essendo perciò la Segreteria di Stato de' Negozj del Regno il canale, e l'organo, per cui i Negozj delle Inquisizioni passarono sempre all'immediata presenza de' nostri Augusti Monarchi; nel modo appunto espresso nella Lettera suddetta, che si riporta alle Leggi, ed Ordini antecedenti di sopra indicati. [d]

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, e XXXII MONUMENTO.

114. Finalmente per concludere, che nel Governo del Re D. Filippo IV fu continuato sempre a rigettarsi costantemente la Bolla *in Cœna Domini* (che andava unita cogl' *Indici Espurgatorj*, e diretta agli oggetti medesimi pe' quali erano questi stati inventati, ed orditi) basta riandare con un poco di riflessione ciò, che su questo proposito è stato dimostrato nella Parte

a Come viene ampiamente provato nella Dimostrazione VII.
b Come si prova nella Dimostrazione V dal §. 37 al 41.
c *Fermosino*, *Oliva*, *Pegas* ne' luoghi citati.
d Dal §. 37 al 41 della Dimostrazione V.

te I, laddove si trattò degli artifizj, stratagemmi, ed insulti, co' quali i *Gesuiti* pretesero annichilare del tutto la temporale independenza della Monarchia di questi Regni: distruggere tutta l'autorità delle Leggi; ed assorbire a loro profitto tutti i beni, e le sostanze de' Sudditi.

115. Come si è veduto nella Divis. VIII: Ove fu dimostrato, che tutti i tali artifizj, stratagemmi, ed insulti [a] furono vani, ed inutili per essere stati resi invalidi, e rigettati in modo così chiaro, e positivo: *Primo*: Colle due Lettere scritte da quel Monarca in Febbrajo 1637: colla formale Sentenza pronunciata dal Magistrato della Corona nel Tribunale di Giustizia a' 28 Marzo di detto anno; e con il Contro-Editto del Collettore. [b] *Secondo*: Colla specialissima Lettera de' 2 Dicembre di detto anno, [c] in cui quel Monarca dichiarò l'autorità, che aveva di procedere contro i Chierici, e Regolari ribelli, e traditori senza precedente degradazione. *Terzo*: Colle Risoluzioni de' 21 Dicembre 1617; 28 Giugno 1620; 9 Settembre 1626, e 28 Novembre 1689, [d] colle quali il detto Monarca autenticò il Costume del Regno, riducendolo in iscritto, sul modo di occupare le Temporalità, e di snaturalizare i Prelati, e Ministri Ecclesiastici, i quali non eseguiscono le Sentenze del Tribunale della Corona, e le Determinazioni del Consiglio supremo: non gli consegnano gli Atti nelle Cause di violenza: e non compariscono quando sono chiamati in nome del Re per negozj di suo Real servizio. Concludendosi da tutto ciò, che in quel Governo fu similmente colla maggior chiarezza stabilito, che gl' *In-*

dici

a Riportati dal §. 301 al 316.
b Copiati ivi dal §. 317 al 332.
c Copiata ivi al §. 324.
d Copiata ivi dal §. 327 al 332.

dici Esfurgatorj, e la Bolla *in Cœna Domini* non erano in questo Regno in veruna forte di offervanza, nel modo ftefso, che non lo erano ftati in neffun' altro Stato di Europa.

XXXIII Monumento.

116. Sono a tutti ben note le critiche circoftanze, in cui fi ritrovava il Re D. Giovanni IV di gl.m. nell'anno 1652, circondato da domeftiche fedizioni, in mezzo a' travaglj di una guerra viva, in cui era obbligato a difenderfi con forze ineguali ; ed in mezzo alle agitazioni delle pendenze, che aveva in quel tempo nella Curia di Roma fulla fpedizione delle Bolle per i Vefcovati nominati da detto Sovrano.

117. Ciò non baftò tuttavia per indurre quel Monarca a permettere, che fi faceffe atto neffuno, in cui fi veniffe a dare efecuzione alla detta Bolla *in Cœna Domini*, o allo fpirito degl' *Indici Esfurgatorj* a quella uniti ; e fi metteffero in pratica efenzioni, che foffero offenfive della fua temporale independenza., Conftando, che i Miniftri del Tribunale della Corona, e del Configlio fupremo combatterono fempre per foftenerla con tal forza, che fi confervò intiera, ed illefa in modo; Che avendo il Bargello generale del Tribunale Ecclefiaftico dell' Arcivefcovato di Evora carcerato il Bargello di quella Univerfità d'ordine del Capitolo, ufurpando la Real Giurifdizione: Ed avendo pretefo quel Capitolo di foftenere l'attentato di detto fuo Bargello generale, fenza riflettere, che non poteva egli avere niun' altra Giurifdizione fe non la Regia di fua natura individua, ed infeparabile : Il fuddetto Monarca ordinò, che non folo il tal Bargello generale foffe fpogliato

del

del suo uffieio; ma che immediatamente fossero tolte via le ferrate, e le porte del Carcere di detta Metropolitana, come fu subito eseguito.

118. Tutto questo viene espresso nell' Alvarà, in cui detto Monarca (risolvendo sopra una Consulta del Consiglio supremo presentatagli a' 25 Dicembre 1652) ed usando di sua Real Clemenza, assolvè il detto Capitolo, e gli concedette la grazia a' 16 di Gennaro del 1653 di poter avere il detto Bargello, e le sue Carceri; il quale Alvarà fu concepito ne' seguenti termini:

Io il Re: Fo sapere a chiunque vedrà il presente Alvarà, che avendo in considerazione quanto mi è stato rappresentato a nome del Decano, Capitolo, e Capitolari della Chiesa di Evora, Sede vacante, sulla istanza, che facevano, che da Me fosse fatta la grazia di restituir loro il Diritto di poter far uso del loro Carcere, e Bargello generale, de' quali di mio ordine erano stati privati a motivo della violenza commessa dal suo Vicario Generale nel far carcerare Pietro Leitão Bargello degli Studenti di detta Città; ed avendo considerata la risposta data sulla proposta dal Proccuratore di mia Corona, a cui fu rimesso il suo Memoriale per esarminarlo; e per giusti motivi, che a ciò m' inducono, mia volontà è di far loro grazia, che le cose siano rimesse nell' istesso stato, in cui erano innanzi, che fossero levate le ferrate, e le porte di detto Carcere, e che fosse privato il detto Bargello generale del suo uffizio; di modo, che possano far uso dell' una, ed altra cosa nella stessa forma, e maniera come lo facevano per l' innanzi. E questo Alvarà dovrà essere eseguito intieramente a loro favore nella forma contenuta, ancorchè il di lui effetto debba durare più di un anno, non ostante la Ordinazione del Lib. II, Tit. XL in contrario. Manoel Gomes lo fece in Lisbona a' 16 Genna-

najo 1653. *Giovanni da Costa Travassos lo fece scrivere.* Il Re. *D. Pietro.*

Per Risoluzione di S. Maestà de' 13 *Gennajo* 1653 *in Consulta de'* 25 *Dicembre* 1652.

119. Nella Parte I [a] fu chiaramente provato, che sotto la Reggenza della Regina D. Luisa, e nel Governo del Re D. Affonso VI non vi fu Monarchia in Portogallo, ma bensì due lagrimevoli infelici Interregni, in cui non dominavano altri se non che li due *Sinedrj Gesuitici* di Roma, e di Lisbona; nè vi furono avvenimenti da'quali se ne possa addurre esempj, ma bensì i funestissimi scandali, che nelle Storie di que' tempi si conservaranno a perpetuo orrore de' Secoli avvenire.

120. Però non ostante, che nella Reggenza del Re D. Pietro, ed anche nel di lui seguente Governo continuassero le perturbazioni, e le stragi dell'intraprendente dispotismo de' *Gesuiti*; [b] contuttociò nel Consiglio generale del S. Offizio, nel Tribunale supremo della Corona, nel Tribunale di Giustizia, nel Consiglio supremo di Palazzo, e nello stesso intimo Consiglio del Gabinetto vi si conservarono sempre Ministri, i quali con onore, zelo, e con sapere, e costanza si esposero al pericolo d'incorrere nella indignazione di detti Regolari, opponendosi alle usurpazioni, che pretendevano fare de' suddetti sagrosanti Diritti di questa Corona colle dottrine de' loro Casisti, che erano i soli Libri lasciati correre in questi Regni dagl' *Indici Espurgatorj* ad effetto di far valere per mezzo loro indirettamente, e con inganno la Bolla *in Cæna Domini*, dopo essere stata rigettata, ed annullata in tutte le principali Corti di Europa, ed in questa medesima di Lisbona;

a Nelle Divisione X, e XI.
b Come si è provato nella Part. I in tutta la Divisione XIII.

na; lasciando a'posteri, que'pii, fedeli, e saggj Magistrati, e Consiglieri, monumenti così significanti della loro eroica fermezza, come sono quelli, che passo a riferire.

XXXIV Monumento.

121. La grande tempesta, che i *Gesuiti* fecero nascere nell' anno 1674 contro le Inquisizioni di questi Regni per estinguerle, [a] diede per la prima volta, dopo i suddetti Interregni, motivo a far sì, che di nuovo si restituissero al pubblico i sagrosanti Diritti suddetti della Corona; Poichè avendo i detti Regolari fatto spedire in Roma una *Inibitoria* per sospendere i *Tribunali del S. Offizio*; ed in esecuzione di questa avendo il Nunzio *Marcello Durazzo* fatto citare il *Consiglio generale* senza precedente *Regio Beneplacito*; Consta autenticamente, che non potendo il Re D. Pietro lasciare di non attendere al generale scandalo, che produsse; respinse una tal violenza fatta alla sua Regia Autorità, e rivendicò quella usurpazione del Diritto più pregievole di sua Corona; ordinando, che il Nunzio non comparisse più alla sua presenza Reale finattanto, che non ritirasse, ed annullasse gli atti di quell'attentato commesso nell'intimare detta *Inibitoria* prima di chiederne, e di ottenerne il *Regio Beneplacito*. [b] Fatto con cui similmente viene a provarsi, che nè la Bolla *in Cœna Domini*, nè i Casisti, che la difendevano cogli *Indici Espurgatorj* furono attesi punto in questo Regno neppure in quel così turbolento Governo.

XXXV.

[a] Riportata ivi dal §. 699, e seguenti.
[b] Come consta dalla Divisione XIII a' §§. 707, e 708.

XXXV MONUMENTO.

122. Si confermò questo stesso coll'altro significante attentato de' *Gesuiti*, allorchè costoro portarono al *Tribunale della Rota* in Roma la Causa sulla Chiesa della *Villa da Rua*, contro la determinazione della Legge del Regno Lib. II, Tit. XIII, e di altre consimili: Contro il *Concordato*, e *Breve* del S. P. Giulio III; e contro l'uso inveterato, in cui sono i Vassalli di Portogallo di non essere obbligati di andare a litigare fuori della loro Patria: [a] Attentato contro del quale, dopo esserne state giudicate tutte le nullità nel Tribunale della Corona, richiamarono costantissimamente il buon Procuratore della Corona Matteo Mouzinho, ed Magistrati del Consiglio supremo di Palazzo con tanta forza, e conclusione, come si è dimostrato nella Parte I [b] senza che facessero loro il minimo ostacolo nè la Bolla *in Cœna Domini*, nè i tali *Indici Espurgatorj*.

XXXVI MONUMENTO.

123. Questo stesso venne a confermarsi di nuovo nel Governo medesimo del Re D. Pietro II, allorchè l'altro Nunzio *Monsignor Conti* fece intimare nel 1703 il Provinciale de' *Gesuiti*, che pagasse i Quindennj alla Camera Apostolica, senza averne prima dato parte, nè ottenuta la Regia approvazione; Avendo la Regina d'Inghilterra (che in assenza del Re governava in quel tempo) fatto tal risentimento dell' attentato del Nunzio: *Che gli proibì l'entrata in Palazzo, ed il fare uso di quelle immunità, di cui godeva per l'innanzi come Legato Pontificio; E fece scrivere al Papa lettere piene di giusto risentimento; E rinnovò il* De-

a Consta ivi dal §. 739 al 746. b Ivi dal §. 747 al 761.

Decreto, *che non si pagassero i Quindennj*, [a] senza che la *Bolla*, e gl' *Indici* suddetti recassero il minimo imbarazzo non solo a' Consiglieri della Regina, ma neppure agli stessi *Gesuiti.*

824. Il più importante è però, che non fu bastante in appresso neppure lo stratagemma delle controversie, nelle quali i *Gesuiti* imbarazzarono il Re D. Giovanni V di gl. m. con Roma fin da'suoi più teneri anni, allorchè la Divina Provvidenza gli pose sul capo la Corona di questi Regni, [b] per far sì, che nel suo Governo gl'*Indici Espurgatorj*, e la Bolla *in Cœna Domini* pubblicata in virtù di quelli, potessero giungere a spogliare la Monarchia Portoghese di que'suoi antichissimi, ed impreteribili Diritti.

XXXVII Monumento.

825. Essendo che per avere *Manuele Dias* Provinciale de' *Gesuiti* fatto pagare nel 1709 i *Quindennj* alla Romana Curia, con preferire le istanze di que' Curiali agli Ordini Regj, co' quali era stato nell'antecedente Governo proibito di fare il tal pagamento: Informato il Re D. Giovanni V, che ciò si era fatto contro i suoi ordini; non solo proscrisse, e mandò in esilio il Provinciale *Manuele Dias*; ma ordinò nel tempo stesso al Vicario Provinciale fatto in suo luogo: *Di non eseguire ordine nessuno del nostro Padre Generale, e di non permettere, che da lui si esercitasse veruna giurisdizione sopra i Padri Portoghesi suoi sudditi.* [c] Fatti i quali chiaramente dimostrano nel modo stesso, che nè quegl' *Indici*, nè quella *Bolla* produs-

[a] Precise parole de' *Gesuiti* riportate nella Division. XIV dal §. 809 all' 814.

[b] Come si è dimostrato nella Part. I, Divis. XIV dal §. 792 all' 808.

[c] Sono precise parole de' *Gesuiti*, e sono fatti provati dalla *Compagnia* nel modo, che vien riferito nella Division. XIV dal §. 809 all' 817.

dussero effetto nessuno, nè impedirono a quel Sovrano di usare de' sagrosanti Diritti della sua temporale independenza ricevuta immediatamente da Dio.

XXXVIII. Monumento.

126. Fu questo dipoi in modo più significante confermato dagli Ordini, e Decreti, co' quali lo stesso Monarca, allorchè la Romana Curia pretese di attentare contro la sua Regia Autorità, nell' anno 1728 fece uscire da questa Corte di Lisbona *Monsignor Firrao*, che vi era stato mandato in qualità di Nunzio Apostolico: E ordinò, che uscissero da Roma, e Stato Pontificio tutti i suoi Ministri, e Vassalli così Laici, come Ecclesiastici, e Regolari sotto pena di essere snaturalizati, e di confisca de' loro beni: Ordinando innoltre, che uscissero da questi Regni, e Dominj tutti i Vassalli del Papa di qualunque stato, e condizione: E che nessun Suddito del Portogallo andasse a Roma, e nello Stato del Papa, nè rimettesse colà danaro, o impetrasse Bolle, Brevi, Grazie, o qualsiasi altro Rescritto senza sua espressa licenza, sotto le medesime pene: E ordinò, che nessuna Comunità Secolare, Ecclesiastica, o Regolare, e Persona nessuna di qualunque dignità, o Ordine facesse uso di detti Rescritti, benchè ottenuti anteriormente, se prima non li presentasse alla Segretaria di Stato per essservi esaminati, ed ottenerne risposta in iscritto; E finalmente ordinò, che non fossero ammesse in questi Regni neppure le mercanzie, e generi provenienti da Roma, e Stato Pontificio, e che non se ne dasse dispaccio nelle Dogane, &c. [a]

Or-

[a] Il fatto della remozione, e partenza del Nunzio *Firrao* è a tutti noto; ed i tre Decreti, qui accennati, si danno copiati nelle Prove del seguente Governo al §. 119.

127. Ordini, e Decreti, co'quali non resta luogo a ragione veruna di dubbio per dimostrare; che nè gl' *Indici Romano-Gesuitici*, nè le dottrine de' rilasciati Casisti, che per loro mezzo furono introdotte fra noi; nè la Bolla *in Cæna Domini*, che si volle innalzare sù quelle due basi per ispaventare la gente; produssero effetto veruno, nè impedirono in nessuna maniera l'esercizio de' sagrosanti Diritti suddetti della temporale independenza di questa Corona nel Governo del detto Re D. Giovanni V.

128. Nel presente felicissimo Governo si sono mantenuti costantemente nella stessa osservanza i medesimi sagrosanti Diritti, ed antichissime Costumanze in tutti i casi, che sono occorsi.

XXXIX. Monumento.

129. Allorchè i Curiali di Roma finirono di bloccare nel 1760 la Cattedra di S. Pietro, affinchè non giungessero agli orecchj del SS. P. Clemente XIII le voci della verità, ed il filiale ossequio, con cui il RE N. S. ricercò la paterna cooperazione del Sm̃o Padre per rimediare, e per dare il necessario riparo alle orrende stragi fatte in questa Monarchia dal *Generale de' Gesuiti* insieme col suo *Sinedrio*, che costituisce il supremo Governo di quella feroce *Società*; E quando, in vece di detta paterna cooperazione, trovò S. M. nella Curia di Roma le pubbliche avanie, colle quali attentarono non solo contro la sua Regia Autorità, ma nel tempo stesso contro la sua Temporale Independenza: Vedendosi perciò il Re N. S. appunto nel caso, in cui non fa ingiuria al terzo colui, che usa del proprio Diritto: Imitando l'esempio de' Re Cristianissimi Luigi XI, Luigi XII, Enrico II, Carlo IX, ed Enrico IV,

IV, dell' Imperador Carlo V; de' Re di Spagna D. Filippo II, e D. Filippo V; e del Re D. Giovanni V di Portogallo, providde alla Temporale Independenza di sua Corona per difenderla, e conservarla co' pronti adequati rimedj seguenti.

130. Per una parte ordinò, che si licenziasse il *Cardinale Acciajoli* allora Nunzio a questa Corte di Lisbona colla lettera del Segretario di Stato *D. Luigi da Cunha* del seguente tenore:

Emo, e Rmo Signore: Sua Maestà usando di quel giusto, Regio, supremo Potere, che secondo tutti i Diritti gli compete per conservare illesa la sua Regia Autorità, e preservare i suoi Sudditi da' scandali pregiudizievoli alla pubblica tranquillità de' suoi Regni; mi ordina d' intimare a V. Eminenza, che immediatamente subito, che le sarà presentata la presente, debba V. Eminenza uscire da questa Corte, e passando dall' altra parte del Tago debba retto tramite *uscir fuori di questi Regni nel termine preciso di quattro giorni.*

Per il decoroso passaggio di V. Eminenza si ritrovano pronti i Regj battelli alla spiaggia di fronte la casa di residenza dell' Eminenza Vostra.

Ed affinchè V. Em. possa imbarcarsi, e continuare poi il suo viaggio senza minimo timore d' insulti, contrarj a quella protezione, che S. M. vuole, che sempre in ogni caso sia pronta ne' suoi Dominj a favore della immunità del carattere, di cui V. Em. è rivestita: Ha nel tempo stesso ordinato la M. S. che l' Em. V. sia accompagnata fino alla frontiera del Regno da una decorosa, competente scorta di soldati.

Resto per servire sempre a V. Eminenza col maggior ossequio. Iddio conservi l' Em. V. molti anni. Da Palazzo a' 14 Giugno 1760.

Di Vostra Eminenza — *Ossequiosissimo Servitore*

D. Luigi da Cunha.

Digitized by Google

131. E dall' altra parte ordinò, che si scrivesse all' *Abbate Tesla*, che fu Uditore della Nunziatura, e che si ritrovava ancora in questo Regno, il seguente avviso: *Ordina S. M. che V. S. nel termine di 24 ore precise, e perentorie, da principiare a correre dalla data del presente Avviso, debba uscire da questa Corte, e passare dall' altra parte del Tago; E che nello spazio preciso di sei giorni esca indispensabilmente da questo Regno.*

Dio conservi V. S.

Palazzo 2 Agosto 1760.

Sig. Abb. Tesla. *D. Luigi da Cunha.*

132. E finalmente ordinò, che si rinnovasse la inviolabile osservanza de' trè Decreti suddetti fatti dal suo Augusto Padre, co' nuovi, formalissimi Decreti, che si danno copiati nelle Prove, [a] in virtù de' quali si proibisse ogni comunicazione colla Curia di Roma, e qualunque commercio collo stato Ecclesiastico.

XL. Monumento.

133. Trattava nel 1764 *Pietro Manço Rangel* dimorante in questa Corte, di dare esecuzione a tre Sentenze ottenute nel Tribunal supremo di Giustizia contro *Domenico Luigi de Barros* Abate della Chiesa di S. Maria di Trancozo, che lo aveva levato dal possesso di riscuotere una pensione, di cui quell' Abazia era gravata a favore di detto *Rangel*. Il Giudice della Provincia della Guarda, Esecutore di dette Sentenze, fece citare da' suoi uffiziali il suddetto Abate pensionato per dar loro esecuzione: Costui non volle pagare le pensioni dovute: E la sua

[a] Questi Decreti vengono riportati a' Num. 34, 35, e 36 de' Documenti nel Supplemento *a Collecção dos Breves Pontificios, e Leys Regias* a fol. 109, e seg. e si ripetono qui nelle Prove Numero XIII.

sua cupidigia giunse ad accecarlo a segno di non riflettere, e ricordarsi, che non poteva far resistenza alle Sentenze di quel Tribunale supremo senza commettere un delitto di lesa Maestà: Ed accecato in tal forma dalla sua disordinata, violente passione, si precipitò nell' assurdo di fare spedire da *Pietro Luigi de Sousa* Canonico Penitenziere della Cattedrale della Guarda una *Inibitoria*; e di citare il detto Giudice, e suoi Ufficiali perchè non continuassero nella esecuzione di quelle Sentenze sotto pena di scomunica; e di affigere dipoi *Editti Declaratorj, e de' Participanti* contro il detto Giudice, e suoi Ufficiali; minacciandoli ancora con un Interdetto *locale, personale, e deambulatorio*: Quali fatti essendo stati tutti rappresentati a Sua Maestà con Consulte del Consiglio supremo di Palazzo a' 24 Gennajo, e 23 Febbrajo 1764, ne seguì su questo particolare quanto passo a riferire:

134. Conformandosi primieramente la Maestà Sua alle dette Consulte, prese sulla seconda la pia decisiva seguente Risoluzione:

Si provvede coll' Annullatoria di cui si dà appiedi Copia. Ed attesa la indispensabile necessità di sostenere per una parte le giuste immunità, e la dovuta venerazione alla Chiesa, di cui io sono Protettore ne' miei Regni, e Dominj; per impedire, che gli abusi di questi, o que' Privati Ecclesiastici non producano scandalo tra' Popoli, che metta in pericolo insieme col rispetto dovuto al carattere Sacerdotale di ciascheduno de' detti Ecclesiastici, la immancabile osservanza de' Diritti della Chiesa stessa; E per l' altra parte di sostenere (come Re, e Sovrano Signore, che non riconosce nel Temporale Superiore alcuno) la independente libertà nell' amministrazione di mia Giustizia; senza la quale nè il Regno, nè la sua ci-

vile Società, nè lo stesso stato Ecclesiastico potrebbero sussistere : Facendo cessare gli scandali, e sedizioni, che le Censure fulminate de facto *sogliono produrre nel Popolo ; non solo con fare ingiuria a' Magistrati, i quali ha obbligo, ed è solito di venerare, ed obbedire ; ma ancora per impedire, ed usurpare la Mia suprema independente giurisdizione : Mi è piaciuto uniformarmi al voto del mio Tribunale, e di altri Ministri Teologi, e Canonisti del mio Consiglio, e Magistrati di Palazzo, e di molte altre Persone dotte, timorate di DIO, e zelantissime del rispetto dovuto alla Chiesa ; ed a quanto su questa materia viene determinato dalle disposizioni de' Diritti Divini, Naturale, e delle Genti ; dalle dottrine de SS. Apostoli, da' SS. Padri, e da' Concilj della Chiesa medesima ; da' quali fu stabilito l' obbligo indispensabile di rispettare, ed obbedire alla Sovranità temporale, e la distinta separazione, e distinta independenza delle supreme Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare : Ed uniformandomi con quello, che si è praticato, e si pratica in tutte le più Cattoliche, e più religiose Monarchie di Europa, non solo rispetto alle Censure fulminate da Ecclesiastici loro Vassalli ; ma ancora rispetto alle Scomuniche, e* Declaratorie *della Curia di Roma, allorchè risguardano materie temporali, aliene dal Sacerdozio, e offensive dell' Impero : Riservando alla immediata mia cognizione (giacchè la protezione de' miei Sudditi è inerente alla mia Real Persona) tutti i casi di Scomuniche fulminate contro i miei Tribunali, Ministri, Magistrati, ed Ufficiali di Giustizia ogni volta, che si proceda contro di loro in materie di Giurisdizione, o dell' ufficio, che ciascuno di loro sta esercitando ; Affinchè dopo le più prudenti riflessioni, e maturo consiglio, quale esigge la gravità della materia, Io possa risolvere quello, che vedrò essere più conveniente, perchè non rimangano lesi i diritti*

ti della Chieſa , nè diminuita la mia Regia Autorità , nè turbata la quiete de' miei Popoli con diſordini , e ſcandali ſimiglianti a quelli , a' quali colla preſente ho proveduto. Madonna dell' Ajuto 10 *Marzo* 1764.

Con la Firma di Sua Maeſtà.

135. In ſecondo luogo fece S. M. pubblicare nel giorno iſteſſo de' 10 Marzo 1764 la *Provviſione Annullatoria*, di cui ſi dà copia nella Nota. [a]

N ii In

[a] IO IL RE. *Fo ſapere a tutti quelli , che vedranno la mia preſente Provviſione , che per Conſulte del Conſiglio ſupremo di Palazzo , fu fatto a Me preſente il Ricorſo alla mia Real Perſona interpoſto dal Corregidore della Comarca di* Pinhel: *Giuſtificandoviſi : Che avendo* Domenico Luigi de Barros *Abate di S. Maria de Trancozo ſpogliato* Pietro Manſo Rangel *di certa penſione impoſta con Bolla Apoſtolica ſopra detta Abazia , allorchè il* Rangel *ſi trovava nel quaſi poſſeſſo di eſiggere annualmente detta penſione non ſolo dall' Abate anteceſſore del ſuddetto* Barros , *ma da lui medeſimo : Avendo perciò interpoſto un giudizio di nuova violenza contro di lui nel Tribunale delle Suppliche ſecondo la Legge , e Coſtume inalterabilmente inconcuſſo di queſti Regni , ne' quali le Cauſe di ſpoglio , e di nuova violenza , anche tra Perſone Eccleſiaſtiche , furono ſempre giudicate da' miei Tribunali ; Eſſendo ſtata pronunziata la ſentenza in ſuo favore , e rimoſſa la violenza fatta con Decreto del Tribunale della Relazione del Porto , confermato nel Tribunale delle Suppliche , queſta ſeconda ſentenza eſſendo ſtata di più data in grado di appellazione : Ed avendo queſto Tribunale commeſſa la eſecuzione di detta ſentenza al Corregidor ricorrente : Avvenne , che nel mentre queſti in adempimento de' Miei Reali comandi a lui diretti in quella Sentenza , s' impiegava in darle eſecuzione :* Pietro Luigi de Souza *Canonico della Chieſa Veſcovile della Guarda a iſtanza del ſuddetto Abate Penſionato gli ſpedì una Inibitoria , in cui gl' intimò , ſotto pena di ſcomunica maggiore , che tanto lui , come i ſuoi Ufficiali ſi asteneſſero dal procedere innanzi nella intrapreſa eſecuzione. Ne quali termini non potendo il Ricorrente laſciare di continuare detta eſecuzione , da che non era in ſuo potere il ſoſpendere i Reali miei ordini eſpreſſi in detta ſentenza : Nè quella Inibitoria per ſe ſteſſa incompetente , colpevole , e manifeſtamente nulla , potendo come tale produrre effetto veruno contro detta eſecuzione , nè impedimento per ſoſpenderſi : L' ardire del detto Canonico* de Souza *ſi era avanzato a ſegno , che aveva fatto affiggere contro il Corregidor ricorrente una Declaratoria , in cui lo denunziò per pubblico ſcomunicato , mettendolo nel grado de'* Participantes , *accreſcendo l' ardimento fino all' eccesſo di minacciarlo con un Interdetto locale , perſonale , e deambulatorio : Imbarazzando con ciò la eſecuzione de' miei Ordini : diſprezzando l' autorità della* Re judicata *colla detta ſentenza , dalla quale autorità , e dal riſpetto , che le ſi deve , dipende la quiete*

Digitized by Google

136. In terzo luogo: Ordinò lo stesso Monarca, che si spedisse dal Tribunale supremo di Giustizia, e dal Tri-

pubblica tra i Vassalli miei, e di tutti i Stati Sovrani: usurpando con temeraria audacia la mia Real Giurisdizione: impossibilitando il detto Corregidore ad esercitarla, usando egli di una lodevole prudenza, con cui per evitare lo scandolo de' pusillanimi, e di quelli, che ignoravano l'indegnità, e nullità de' suddetti atti, fu obbligato a starsene chiuso nella propria casa, e rimanervi separato dal consorzio della gente finattanto, che ricorresse alla mia Regia Protezione: commovendo sopratutto il detto Canonico de Souza *i popoli di quel territorio, mettendo in perplessità, e turbamento la loro pubblica quiete: lasciandoli senza Magistrato, che presedesse alla Giustizia in quella Comarca; e dandovi l'altro scandalo di vedere trattato in modo così indegno il primo Magistrato di detta Comarca; E fassi tutto questo nel tempo stesso, in cui oltre essere simiglianti Inibitorie proibite dalla Legge, e Costumi del Regno anche in circostanze meno aggravanti; nel caso di cui si trattava non vi era neppure apparenza di materia, sulla quale potesse cadere la Censura Ecclesiastica; mentre non vi era peccato non solo mortale, ma neppur veniale, non potendo essere atto peccaminoso il non dare esecuzione a detta Inibitoria; quando è certo, che non fa ingiuria nessuna al terzo, colui che usa del suo proprio Diritto, come fece il Corregidor Ricorrente, eseguendo quanto gli fu comandato nelle sentenze del Tribunale delle Suppliche, come mero Esecutore di quelle: E quando è egualmente certo, che non vi poteva essere contumacia senza precedente peccato, su di cui si appogiasse; anzi al contrario vi era, per parte di detto Canonico* de Souza *oltre gli atroci delitti suddetti, anche quello di fingere per commetterli la Giurisdizione, che non aveva sulla sentenza, di cui egli ne impedì la esecuzione, e sopra il Ministro, che fu da lui ingiuriato. Ed avendo consultati su materia così importante molti altri Ministri, Teologi, e Canonisti del mio Consiglio, e Tribunale di Palazzo, ed altre Persone molto dotte, e timorate di Dio, e zelantissime del rispetto verso la Chiesa: Appartenendo a me come Principe, e Signor Sovrano, che non riconosce, nè deve riconoscere Superiore alcuno nel Temporale, il proteggere i miei Vassalli di qualunque stato, e condizione siano, opponendomi all'abuso della spada della medesima Chiesa di cui Io sono Difensore, allorchè si tenta in modo così strano di sfoderarla non per difendere la eredità, e vigna del Signore; ma all'opposto per invadere la Regia Autorità, con temerario disprezzo del supremo potere de' Principi Sovrani; per usurpare le giurisdizioni, ed i beni temporali; per turbare la pubblica tranquillità de' popoli; e per opprimere i sudditi alla presenza de Sovrani medesimi, che riconoscono la loro potestà, e l'obbligo indispensabile di proteggerli immediatamente da Dio: Lo che tutto fu fatto dal suddetto Canonico* de Souza, *lusingandosi che potrebbe ingannare il Corregidor Ricorrente, ed i popoli a lui soggetti con quelle nulle, e simulate Censure; senza riflettere alla sentenza dell'Apostolo, de' Concili, e de' SS. Padri, per cui decisero: Che così come le Censure giuste debbono essere tremende al cuore di coloro contro de' quali sono fulminate; nel modo stesso ogni volta, che sono nulle, ingiuste, e insussistenti, co-*

Tribunale della Relazione del Porto il Decreto, e Carta Regia, che va copiata nella Nota. [a]

Ed

me furono quelle fulminate dal detto Canonico de Souza. *divengono queste tremende solo per quelli, che le hanno fulminate. In conseguenza di che, usando parimente per una parte del supremo potere, che con specialità mi compete per soccorrere colla mia Regia Protezione gli oppressi con Censure pubblicate di fatto, e con nullità, come le suddette; e per disingannare i popoli ingannati da somiglianti apparenze di Censure, quando in realtà non ve ne era neppur l' ombra; E dall' altra parte come Protettore, e Difensore delle Leggi Ecclesiastiche, che proibiscono l' usurpare la Giurisdizione secolare: Dichiaro la suddetta Inibitoria, Declaratoria, e tutti gli altri atti del detto Canonico* de Souza *per finte, dolose, nulle, insussistenti, e di niun effetto; E ordino, che siano tenute, e riputate per tali, perchè non possano produrre effetto nessuno, nè impedimento qualunque siasi: E proibisco a tutti, ed a ciascheduno de' miei Vassalli Ecclesiastici, e Secolari, Ministri, o Privati sotto pena d' incorrere nella mia Reale gravissima indignazione, e della confisca di tutti i loro beni, e sotto altre pene riservate al mio Regio arbitrio secondo la esigenza de' casi; di dare la minima attenzione, o credito alle suddette Inibitoria, Declaratoria, ed altri atti del Canonico* de Souza: *Ordinando a tutti i miei Vassalli, Ministri, ed altri individui del mio Regno, che eseguiscano, e facciano eseguire questa mia Provvisione nella forma espressa in quella, sotto le pene di sopra espresse. Data nel Palazzo della Madonna* da Ajuda *a'* 10 *Marzo* 1764. IL RE.

a Decreto indirizzato al Tribunale di Giustizia.

Attesa la indispensabile necessità, che da' disordini riprovati nella mia Regia Provvisione annullatoria, di cui si manda copia quì annessa, e da altri perniciosi disturbi della stessa qualità si è dimostrato, esservi di sostenere da una parte le giuste immunità, e la religiosa venerazione alla Chiesa, di cui sono Protettore ne' miei Regni, e Dominj; affinchè gli abusi di questi, o quelli particolari Ecclesiastici non siano di scandalo a' popoli, mettendo a repentaglio insieme il dovuto rispetto al carattere Sacerdotale di ciascheduno Ecclesiastico, e la immancabile osservanza de' Diritti della medesima Chiesa; E di difendere dall' altra parte (come Re, e Signore Sovrano, che non riconosce Superiore nel Temporale) la independente libertà nell' amministrazione della Giustizia, senza di cui nè il Regno, nè la di lui Civil Società, nè lo stato medesimo Ecclesiastico potrebbero sussistere: Facendo cessare i scandali, e tumulti, che le Censure fulminate de facto *sogliono produrre ne' popoli; non solo per fare ingiuria a' Magistrati, che i popoli debbono, e sogliono venerare, ed obbedire; ma ancora per impedire, ed usurpare la mia suprema independente Giurisdizione: Conformandomi a' voti del Magistrato di Palazzo, e di molti altri Ministri, Teologi, e Canonisti, e di altre persone dotte, e timorate di Dio, zelantissime del rispetto alla Chiesa, dopo averli consultati su questa materia: Conformandomi ancora con quello, che su detto proposito è stato stabilito dal Diritto Divino, di Natura, e delle Genti: dalla dottrina degli Apostoli, SS. Padri, e Concilj, i quali preferissero l' obbligo indispensabile di rispettare, ed obbedire alla So-*

137. Ed ordinò S. M. al Cancelliere del Tribunale della Relazione del Porto *Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho* di spedire altro Decreto consimile in tutto al suddetto, e colla stessa data, per registrarsi, come si registrò, ne' Libri di quel Tribunale.

XLI. Monumento.

138. La ostinazione, e contumacia del Generale *de' Gesuiti* lo fecero precipitare negli assurdi (in oggi noti all' Universo tutto) co' quali nel 1765 macchinò, e pubblicò in nome del SSmo Padre Clemente XIII la Bolla *Apostolicum pascendi*, con cui pretese, a forza di elogj generici, di tener lontane, e rivolgere altrove le menti deboli, e pusillanime perchè non venissero in cognizione delle atrocità, che individualmente, colla maggiori prove si erano dimostra-

vranità temporale ; E la distinta separazione, e similmente la distinta indipendenza delle due supreme Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare ; E conformandomi in fine a quello, che si è praticato, e si stà praticando in tutte le Monarchie più Cattoliche, e più religiose di Europa, non solo rispetto alle Censure fulminate da Ecclesiastici loro Vassalli ; ma ancora rispetto alle scomuniche, e Declaratorie della Curia Romana, allorchè risguardano materie temporali, aliene dal Sacerdozio, ed offensive dell' Imperio: Mia volontà è di riservare alla mia immediata cognizione (per essere la protezione de' miei Vassalli inerente alla mia Real Persona, e da lei inseparabile) tutti i Casi di Scomuniche fulminate contro i miei Tribunali, Ministri, Magistrati, ed Uffiziali di Giustizia qualora si proceda contro di loro per materie di Giurisdizione, o spettanti al loro uffizio; ad effetto, che dopo considerate le ragioni con quella prudenza, e maturo consiglio, che esigge la gravità della materia ; Io possa determinare quello, che troverò essere più convenlente perchè nè vengano offesi i Diritti della Chiesa, nè diminuita la mia Regia autorità, nè turbata la tranquillità pubblica con disordini, e scandali simili a quelli, che diedero motivo alla Provvidenza da me data colla suddetta Annullatoria. L' Arcivescovo Regidore sia di tuttociò consapevole, e lo faccia eseguire per quanto a lui spetta, non ostanti qualsiansi disposizioni in contrario, dato che ve ne sia qualcuna degna di special deroga : E faccia registrare quest' ordine dovunque e solito farsi acciò in ogni tempo consti di questa mia Real Provvidenza. Dal Palazzo della Madonna da Ajuda 10 *Marzo* 1764.

Colla Rubrica di S. Maestà.

ſtrate contro la ſua *Compagnia* : e fin giudicate per Sentenze, che le avevano coſtituite come *re judicata* ne' più competenti, e riſpettabili Tribunali: E co' quali introduſſe la detta Bolla *Apoſtolicum paſcendi* in queſti Regni col ricercato inſolito mezzo di ſopracarte, e direzioni meſſe alle Poſte de' Paeſi ſtranieri: per dare ad intendere, che i mali intrinſici delle indegne Coſtituzioni macchinate dalla *Società Geſuitica* per diſtruzione dell' Uman genere, potrebbero ricoprirſi, o maſcherarſi colla eſtrinſeca autorità di detta Bolla.

139. Avvenne però al detto *Generale* tutto al contrario in modo: Che avendo lo ſteſſo Proccuratore della Corona, che ſcrive la preſente Opera, preſentato alla MAESTÁ VOSTRA il noto *Ricorſo*, in cui fece vedere, che nè l'Iſtituto, che vi ſi lodava era di S. Ignazio, nè gli elogj di quella Bolla erano baſtanti per legittimarlo: nè detta Bolla poteva entrare nel Regno così furtivamente per via proibita; nè, in qualunque altro modo vi foſſe entrata, poteva eſſere atteſa, e poſta in oſſervanza nel Regno ſenza il precedente *Regio Beneplacito* per accettarſi, e pubblicarſi: Concludendoſi in queſto modo a tenore delle lodevoli Coſtumanze, non ſolo di tutte le Corti più pie di Europa; ma ancora colle autentiche numeroſe dottrine de'Teologj, Canoniſti, Giuriſconſulti, ed Iſtorici della primaria riconoſciuta autorità: Concludendoſi, che lo ſteſſo giuridico Coſtume ſi ſoſtenne ſempre fermo, e coſtante in queſto Regno dal ſuo primo principio fino alla ultima Nunziatura di Monſig. *Filippo Acciajoli* Arciveſcovo di Petra: Concludendoſi nel modo ſteſſo da' voti di molti illuminati, e pii Miniſtri di Stato, Teologi, Canoniſti, e Magiſtrati de' più coſpicui Tribunali di Liſbona, conſulta-

tati da S. M. su questa materia: Si vennero finalmente a rimovere le orrezioni, surrezioni, attentati, e nullità di detta Bolla, mediante la religiosissima, provvidentissima, e savissima Legge promulgata a' 6 Maggio 1765 sul Ricorso suddetto, [a] la quale costituì l'altro autentico Monumento di essere stati riprovati i detti *Indici Espurgatorj*, e la Bolla *in Cœna Domini*, introdotti nel Regno furtivamente, e nel modo condannato senza precedente *Regio Beneplacito*, e pubblicati colla speranza, che sì gli uni, che l'altra sarebbero bastanti a render cieco tutto il Mondo Cristiano.

XLII. ED ULTIMO MONUMENTO.

140. L'altra *Supplica di Ricorso*, a cui diede indispensabilmente motivo l'attentatoria Bolla *Animarum saluti*, spedita a' 10 Settembre dell'anno scorso 1766: E l'altra religiosissima, providentissima, e sapientissima Legge de' 28 Agosto del corrente anno 1767, per cui fu proibita questa Bolla, e fu ordinata la espulsione, ed estinzione de'*Gesuiti*, che erano ancora in questo Regno tollerati, e tutte le dolose Confraternite di detta *Società*; [b] costituirono finalmente l'ultimo autentico Monumento, col quale in Portogallo, non ostanti i detti *Indici Romano-Gesuitici*, e la detta Bolla *in Cœna Domini* venuta in conseguenza di quelli, si è dato a Dio quello, che è di Dio, e si è conservato a questa Corona quello, che è di Cesare, e che perciò è da lei inseparabile.

FINE.

SUP-

[a] Questa *Legge*, la *Supplica di Ricorso*, e il *Diploma* su cui si appoggiarono, si danno copiate nelle Prove al NUMERO XIV.

[b] Questo *Ricorso*, e *Legge* sono stampati, e si trovano annessi alla Parte I di questa *Deduzione*.

SUPPLICA
DI RICORSO

PRESENTATA IN PUBBLICA UDIENZA
ALLA MAESTÁ
DEL RE NOSTRO SIGNORE
DAL
D. GIUSEPPE DE SEABRA DA SILVA
Ministro del Tribunale da Casa da Supplicação, *e Proccuratore della Corona di S. M.*
SOPRA LE ROVINE CAGIONATE IN QUESTO REGNO,
E SUOI DOMINJ
DALLA CLANDESTINA INTRODUZIONE
DELLA BOLLA *IN CŒNA DOMINI*,
E DEGL' *INDICI ESPURGATORJ ROMANO-GESUITICI*
SICCOME E STATO DIMOSTRATO
NELLA PARTE SECONDA
DELLA
DEDUZIONE CRONOLOGICA, E ANALITICA.
PER SERVIRE
DI SETTIMA DIMOSTRAZIONE
DELLA MEDESIMA PARTE II
Tradotta dall' Originale Portoghese.



IN LISBONA
MDCCLXVIII
Nella Stamperia di Michele Manescal da Costa
D' ORDINE DI SUA MAESTA.

Digitized by Google

Digitized by Google

S I R E

§. 1.



Icorre nuovamente alla MAESTÁ VOSTRA il Proccuratore della Corona, mosso da alcune delle maggiori, e più intollerabili Violenze tra quelle sulle quali deve esercitare il suo importante Ministerio, ad effetto d' impetrare da V.M. quelle provvidenze più necessarie, ed urgenti, che da più di un Secolo in quà furono argomento de' Ricorsi esposti alla vostra Reale Presenza; Poichè le suddette Violenze sono state introdotte, e sostenute in questi Regni da' nemici dell' autorità, e independenza della Corona, e dell' onore della Nazione; e dirette a togliere da questa Monarchia la luce delle Scienze, ed a stabilirvi le tenebre della ignoranza; e sono radici venefiche, e perniciosi principj di altre innumerabili Violenze, dalle quali i Vassalli di V.M. sono stati, e sono anche al dì d' oggi tanto nello spirituale, come nel temporale enormissimamente pregiudicati, e vessati: Venendo dalle dette violenze oppresso il vero spirito di Religione, la Disciplina, i Costumi, e le Leggi della Chiesa, e del Regno, le Scienze, e le Arti, ed in somma tutto quello, che costituisce la solida felicità di questa Monarchia.

2. Consistono, o SIRE, in sostanza le suddette Violenze ne' due artifizj dell' *Indice Espurgatorio Romano-Gesuitico*, e della Bolla *in Cœna Domini*, che con quello

lo si pretese ricoprire, e sostenere: Avendo i loro Autori in mira di distruggere fin dalle radici lo stabilimento, e progresso delle Arti, e Scienze, che fino a quel tempo vi erano fiorite con tanta gloria del nome Portoghese: [a] e di far tornare le dette Arti, e Scienze allo stato lagrimevole, in cui si viddero in Europa ne' secoli barbari: e fondare sulla ignoranza, e barbarie di questi Regni, e Dominj un Imperio infelice, e rovinoso, come di necessità è quello de' Paesi, ove manca la luce delle Arti, e delle Scienze: Spiegandosi gli Autori, che trattano di questo argomento, con dire: *Che non può esservi peste più nociva a' Regni, ed a' pubblici affari, come la ignoranza; poichè quando giunge a dominare ne' Popoli, agita gli animi della gente con tal furore, che si oppone sempre alla ragione; e non conosce nè patti, nè convenzioni, e neppur le Leggi medesime; ma solo, fondandosi nel suo privato arbitrio, aborrisce tutto quello, che è ben fatto, e ne ignora il merito.* [b] Ignoranza, e furore, che hanno date tante, e così grandi scosse al Trono di questa Monarchia, e per tre volte l' hanno del tutto disfatta colle stragi funestissime riferite con orrore, e scandolo dalle Storie. [c]

5. Le due sopradette Violenze furono origine, e causa delle altre infinite oppressioni, di cui il Ricorrente Proccuratore della Corona presenta alla M. V. le sei Dimostrazioni contenute nella Parte II della sua *Deduzione Cronologica, e Analitica*, che ha l' onore di offerire a V. M. Essendo stato lo stesso Ricorrente obbligato ad essere indispensabilmente più prolisso di quello avrebbe voluto, e dovuto; obbligato a ciò fare non

[a] Come si è dimostrato nella Part. I, Divis. I.

[b] Veggasi il passo riportato sotto il Titolo della Part. II.

[c] Questo seguì ne' Governi del Re D. Sebastiano, D. Enrico, e D. Alfonso VI.

non ſolo dalla gravità, ed importanza della materia, ma ancora dalla urgente neceſſità di ſmaſcherare i molti perniciofiſſimi errori, che vi ſono anneſſi, e che il comune della gente ignora; ſenza eccedere però in quello, che ha creduto eſſere più neceſſario per adempire all' obbligo del ſuo incarico, e per illuminare (per quanto ſi poteva col ſuo limitato talento) coloro, che fin' ora ſono viſſuti illuſi, e ſenza potere colle loro private forze giungere mai a reſiſtere, e liberarſi dagl' inſulti della Prepotenza, che gli opprimeva.

4. Furono i Principi Sovrani coſtituiti da Dio Onnipotente, affinchè gli oppreſſi ritrovaſſero in eſſi la loro protezione, e difeſa contro gli attentati, calunnie, e violenze de' più potenti. [a] Perciò tal protezione è di eſſenza della ſuprema Maeſtà della Terra: È da quella inalienabile, inſeparabile, ed è imperſcrittibile; non potendo mancare di eſſervi protezione in quanto eſiſte la Maeſtà; nè potendo i Sovrani laſciare di eſſere Protettori, ſenza perdere inſieme la loro Sovranità. [b] La forza inſuperabile di queſto natu-

[a] Così trovaſi eſpreſſamente dichiarato nel Teſto al Cap. *Regum* 23, Cauſ. 23, q. 5, ivi: *Regum officium eſt proprium, facere judicium, & juſtitiam, & liberare de manu calumniatorum vi oppreſſos, & peregrino, pupilloque, & viduæ, qui facilius opprimuntur a potentibus, præbere auxilium. Et, ut curam eis præceptorum Dei maiorem iniiceret, intulit*: Nolite contriſtare, *ut non ſolum non eripiatis, ſed ne patiamini quidem per veſtram conniventiam ab illis contriſtari*, & ſanguinem innocentem non effundatis in loco iſto. *Homicidas enim ſacrilegos, &c. Et poſt pauca.* Si, *inquit*, hæc feceritis, o Reges Juda, tenebitis priſtinam poteſtatem.

Et è principio comune, difeſo con molte Leggi, e ſcelta erudizione, ed eſempj dal pio, celebre Canoniſta *Van-Eſpen* nel Trat. *de Recurſu ad Principem*, Cap. I, §. 1, pag. 287, Tom. IV delle Opere ſtampate in Lovanio nel 1725 d' ordine dell' Imperador Carlo VI.

[b] Sono queſti ancora principi comuni ammeſſi univerſalmente, e oſſervati in tutte le Corti Cattoliche Romane, reſe illuſtri dalla ſcienza nelle Divine, e Umane Lettere del *Van-Eſpen* in detto Trattato, e Capit. I, §. 2, e 3 del *Salgado De Regia*

turale, primitivo, antidato, impreteribile Diritto facendo sì, che la detta Protezione venga ad essere indispensabile non solo a favore de' Vassalli Secolari; ma egualmente in benefizio di tutti, e di ciaschéduno Ecclesiastico, allorchè vengono questi vessati con prepotenze da' loro Superiori, [a] ad effetto di conservare anche tra loro la Pace, e la Disciplina della Chiesa, come di giustizia sono tenuti di fare per Dio S. N.

5. E ciò deve così essere di necessità in virtù della forza del Diritto Naturale anteriore a tutte altre qualisiansi disposizioni umane, che non basta neppure, che le violenze siano fatte nel Sagro nome de' Sommi Pontefici, perchè abbia ne' Principi Sovrani a scemar punto l'obbligo di difendere contro di quelli se stessi, ed i proprj Vassalli per la via di fatto.

Co-

Protectione nell' Epilog. del Proemio, e *de Supplicatione ad SS.* Part. I, Cap. I, num. 109, 110, 111, 112, e 113, *Cancer. Var. Resol.* Part. II, Cap. II, n. 114 del dottissimo *Covarruvias in Regula Possess.* Part. II, §. 2, n. 8. E de' Portoghesi del *Pereira De Manu Regia* Cap. XIV, num. 1. *Portugal De Donation.* Lib. II, Cap. XXXI, num. 3, e seg. E Cap. XXXII, num. 1. *Olva De Foro Eccles.* Part. I, q. 15, num. 12, 13, e 14.

a Conforme alla Disposizione del Testo in Cap. *Principes* 20, Caus. 23, q. 5, ivi: *Principes saeculi nonnumquam intra Ecclesiam Potestatis adepta culmina tenent, ut per eamdem Potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Caeterum intra Ecclesiam Potestates necessariae non essent, nisi, ut quod non praevalet Sacerdos efficere per doctrinae sermonem, Potestas hoc impleat per disciplinae terrorem. Saepe per Regnum Terrenum, Caeleste Regnum proficit: Ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiae agunt, rigore Principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiae humilitas exercere non praevalet, cervicibus superborum Potestas principalis imponat: Et ut venerationem mereatur, virtutem Potestatis impertiat. Cognoscant Principes saeculi Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiae per fideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum Potestati suam Ecclesiam credidit.*

E con simiglianti autentici fondamenti fu questo sempre osservato così nella pratica, come lo attestano il *Salgado De Regia Protect.* nell' Epil. Proem. e nel Prel. 2, num. 72, e nel Prel. 3. Ed il *Van-Espen* in detto Cap. I, §. 4, 5, 6, e 7. *Oliva De Foro Eccles.* Part. I, q. 15, n. 13 a 18.

6. Così fu insegnato, sono già più di 450 anni, da *Fr. Giovanni da Parigi* dottissimo, e ortodosso Alunno dell' antico, benemerito Ordine de' Predicatori, come è noto al Mondo Letterario, [a] dicendo:

E' lecito al Principe di rispingere l' abuso della spada spirituale nel modo istesso, che può difendersi colla spada materiale; sopratutto allorchè l' abuso della spada spirituale viene ad essere pregiudizievole alla Repubblica, la di cui tutela spetta al Re; mentre diversamente egli porterebbe la spada al fianco senza proposito.

7. Così lo insegnò di nuovo 120 anni dopo il celebre, pio Teologo, e Canonista *Giovanni Gersone* gran Cancelliere di Francia (contro la di cui Religione, ed autorità fin' ora non ardirono di uscir fuori nè i Curiali di Roma, nè i *Gesuiti*), ne' seguenti termini: [b]

Secondo il Diritto di Natura è lecito rispingere la forza colla forza; e perciò ogni volta, che uno è attaccato di fatto da qualunque Persona, ancorchè sia costituita nella dignità Pontificia, non avendo il rimedio di Diritto, gli è lecito far resistenza di fatto a chi fa l' ingiuria, secondo la qualità dell' ingiuria; cioè quanto è necessario, e bastante per difendersi per la via di fatto.

8. Così venne parimenti confermato dipoi dal dottissimo, e ortodosso Arcivescovo *Pietro de Marca* nel suo Trattato *de Concordia*: Provando, che quando la Eccle-

a Nel suo Trattato *De Potestate Regia, & Papali*, Cap. XX ivi: *Est licitum Principi abusum Gladii Spiritualis repellere eo modo quo potest, etiam per gladium materialem: praecipuè ubi abusus Gladii Spiritualis vergit in malum Reipublicae, cujus cura Regi incumbit: Aliter enim sine causa gladium portaret.*

b Nel Tom. III pag. 97 della edizione del *Dupin* stampata in Anversa nel 1706 ivi: *Jure Naturali vim vi repellere licet: Sic quod impetitus aliquis a qualicumque persona cujuscumque Dignitatis etiam Papalis via facti, & non habens Juris remedium, fas habet injurianti de facto resistere secundum qualitatem injuriae, scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illud ad sui tuitamentum ab hac via facti.*

clesiastica Giurisdizione giunge ad usurpare la Giurisdizione Regia, si procede contro gli Usurpatori fino colle temporalità, e con multe; e riporta l'antica pratica di simiglianti processure: [a] mostrando, che con queste si procede per via di Ricorso, e di difesa naturale ad effetto di rispingere con detti sequestri, e multe pecuniarie le suddette violenze. [b]

9. Così fu sostenuto colla medesima forza di ragione, e di coerenza dal dotto, e pio Canonista *Van-Espen* nel suo eccellente Trattato *de Recursu ad Principem*, [c] co' Diritti, ed osservanze di tutte le Nazioni, rispondendo al contrario argomento, che si pretese produrre, appoggiandolo alla Disposizione del Concilio di Trento.

10. Così fu stabilito anche da' Canonisti, e Giurisconsulti di Portogallo, e di Spagna, fondandosi stabilmente ne' Diritti, e Costumanze delle rispettive Monarchie, che alla giornata si stanno praticando da' Tribunali della Corona in tutti i Ricorsi interposti contro i Superiori Ecclesiastici, allorchè questi usurpano le Giurisdizioni Regie, [d] o vessano i Sudditi con violenze.

11. Così trovavasi già stabilito dal Diritto, e Costume di questo Regno al tempo, in cui si formò il Codice delle Leggi, e Ordinazioni del Re D. Manuele. [e]

Co-

a Lib. IV, Cap. XVIII, §. 1, e seg. e Cap. XIX, §. 6, 7, e 8.

b Lo stesso *De Marca* ivi, Cap. XXI, §. 1, e seg.

c Cap. I, §. 5, e 6. Cap. V, e VI.

d *Salgado De Regia Protectione* Part. I, Cap. I, num. 159, e seg. e *De Retent. Bullar.* Part. I, Cap. II, e Part. II, Cap. II. *Portugal De Donationibus* Part. I, Lib. II, Cap. III, num. 60, e seg. e Cap. VII, num. 22, e Cap. XXXI, num. 40, 65, e 67. *Oliva De Foro Eccles.* Part. I, q. 15, num. 12 a 17 citando il dotto Domenicano *Fr. Francesco de Vittoria*, e fin lo stesso Gesuita *Molina De Just. & Jur.* E nella stessa q. 15, num. 30, e 31 sostiene di nuovo il medesimo *Oliva* questa certa innegabile verità.

e Riportata al §. 95 della Dimost. VI della Part. II, che serve di base al presente *Ricorso*.

Digitized by Google

12. Così dalle nuove Ordinazioni fu continuato a preferirverne la offervanza non oftante, che foffero promoffe, ed infinuate da' *Gefuiti*. [a]

13. E così è ftato fempre offervato in Portogallo ne' cafi, ove la Giurifdizione Ecclefiaftica ufurpò la Regia: Effendo ftata anche in quefto Regno diftefa in ifcritto la forma di far ufo del tal Diritto, e Coftume, per confervarli illefi, ed inviolabili, come lo fono, e vengono coftituiti dalla temporale independenza della Corona di quefti Regni, e dalla pubblica quiete de' Sudditi di V. M. [b] i quali fono ftati, e fono ancora offefi, e pregiudicati da tali, e così intollerabili Violenze, come fono le feguenti:

I. Violenza.

14. Avendo i *Gefuiti*, di comune accordo co' Curiali di Roma, introdotti in quefti Regni co'clandeftini, dolofi, riprovati artifizj, e nullità efpofte dal Ricorrente Proccuratore della Corona nelle due Parti della fua *Deduzione Cronologica*: tanto gl' *Indici Efpurgatorj* [c], come la Bolla *in Cœna Domini*, [d] fenza ottenerne il precedente *Regio Beneplacito*, che è indifpenfabilmente neceffario per poterfi pubblicare, ed efeguire in quefti Regni qualfiafi Bolla fpedita fopra materie molto meno importanti delle fuddette; è manifefto, che farebbe baftante l'avere i *Gefuiti*, ed i Curiali di Roma introdotti, e fatti offervare in Portogallo quegl' intraprendenti Refcritti fenza precedente *Regio Beneplacito* per dar loro corfo, ufurpando, e illudendo con ciò uno de' più fa-

a Copiate ivi al §. 95.

b Veggafi la Part. I, Divif. VIII, §. 317, e feg. E lo fteffo può vederfi nelle Ordinazioni di quefto Regno ftampate nel 1747, Collez. 2 al Lib. I, Tit. XI, §. 12, num. 2, 3, 4, e 5.

c Come confta della Part. I, Divif. VIII dal §. 273 al 300.

d Come confta della Part. II, Dimoft. VI dal §. 75 al 140.

grosanti impreteribili Diritti di tutti i Principi Sovrani, e più specialmente della Monarchia di questi Regni; perchè un tale attentato contenesse in se la stessa qualificata Violenza, che diede motivo non solo al *Ricorso* interposto dall' Oratore alla Real Presenza di V. M. sull'altra clandestina introduzione del Breve *Apostolicum pascendi*; ma ancora alla saggia, provvidentissima Legge de' 6 Maggio 1765, per cui V. M. risolvendo sul detto *Ricorso*, rimosse la violenza del suddetto *Breve*: Ricorso, e Legge, che l' Oratore di nuovo esibisce, e presenta in prova incontrastabile di questa atrocissima violenza.

15. E se bastarebbe il non avere preceduto detto *Regio Beneplacito* per annullarsi, e rimuoversi la violenza di una tale attentatoria introduzione: deve questa respingersi con molto maggior fondamento allorchè si prova chiaramente, ed è manifesto, che i Sovrani di questi Regni richiamarono sempre contro di essa con prontezza, e positivamente i loro inseparabili Diritti fino nelle circostanze più critiche, nelle quali la vigilante, astuta malizia de' *Gesuiti* si adoperò per eseguire in questa Corte un tale attentato, ricercando perciò le congiunture, che parvero loro più proprie. [a]

II. VIOLENZA.

16. È cosa a tutti nota, che non solo l' importantissimo Diritto di censurare, e proibire i Libri, che non trattano nè di Religione, nè di Dottrina, è inerente alla Potestà suprema de' Principi Sovrani; ma ancora la esterna coattiva delle multe, e pene corpora-

ra-

a Così consta, in quanto agl' *Indici Espurgatorj* dalla Part. I, Divis. VIII, ?. 95 al 100, ove fu provato, che i *Gesuiti* istessi furono astretti a cooperare nella resistenza fatta al tale insulto per lo scandalo, che ne seguiva; Ed in quanto alla Bolla *in Cœna Domini* si è dimostrato nella Parte II, Dimost. VI dal ?. 76 al 140.

rali contro gli Stampatori, e Librari, o spacciatori di questi stessi Libri Dogmatici, e Dottrinali; E che questo Diritto appartenne fin da' principj della Chiesa generalmente a tutti i Sovrani, [a] ed in ispecie a' Monarchi di questi Regni con osservanza successiva praticata in tutti i Governi della Monarchia Portoghese: [b] Appartenendo alla Chiesa la sola Censura de' Libri suddetti, che trattano di Religione, e di Dottrina. [c]

17. É similmente provato di fatto, che i suddetti Curiali Romani uniti co' *Gesuiti* spogliarono la Corona di Portogallo di questo importante inseparabil Diritto colla orrettizia, surrettizia, e clandestina introduzione de' detti *Indici Espurgatorj*; co' quali pretesero di ricoprire la introduzione della Bolla *in Cœna Domini*; Avendo fatto sì, che da quel tempo i Vassalli di V. M. nè potessero conoscere la importanza della ragione, che separa il Sacerdozio dall' Imperio; nè potessero condursi, e regolarsi secondo quella; ma bensì all' opposto secondo le autorità estrinseche delle ingannevoli *Probabilistiche Dottrine*; procedendo con queste i detti Vassalli incerti, e fuori di se di opinione in opinione senza poter conoscere la verità delle cose in mezzo a tanta confusione, dolosamente, di proposito fatta nascere per renderli di necessità, e senza colpa perplessi, ed ignoranti. Avendo con ciò piantato sulle stragi della Letteratura Portoghese un disgraziato Imperio d' ignoranza; colla quale, in quasi tutti i Governi dal Re D. Giovanni III fino al presente, fecero scemare

 il

a Così è stato ad evidenza provato nelle cinque Dimostraz. della Part. II, che serve di base al presente *Ricorso*.

b Fu similmente ciò dimostrato nella Dimost. VI della Part. II.

c Come si è veduto nella *Introduzione Previa*, ed in tutte le VI Dimost. della Part. II citate nelle Note precedenti.

il Trono di Portogallo, e ne depofero gli Unti del Signore non meno di trè volte : [a] Avendo ridotte in pezzi , e diftrutte fin le *Leggi fondamentali* del Regno , e la Monarchia fteffa nella fua propria effenza : [b] Ed avendo finalmente , coll'ufurparfi la Cenfura, e proibizione de' Libri, commeffa la perniciofiffima Violenza , la quale coftituifce l'indifpenfabile oggetto dell'alta Protezione, e della immancabile Provvidenza di V. M. per rifpingere , e dar riparo decifivamente , e colla maggior efficacia ad una così perniciofa oppreffione in modo , che non vi rimanga di effa veftigio in quefti Regni , che poffa corrompere i fecoli avvenire.

18. Lo che viene a confermarfi ancora in modo chiaro , e decifivo in facendofi la dovuta rifleffione, che l'ignoranza introdotta , e mantenuta in quefti Regni co' due fuddetti infulti , contiene in fe una Pefte morale , la quale da' fatti enunciati , e dagli Autori più circofpetti , ed cruditi , che fcriffero fu quefto argomento, viene dimoftrato, e giudicato effere molto più crudele, e nociva della Pefte fifica, e naturale. [c]

19. E con tutta ragione : mentre riducendofi quefta a privare i Paefi, che ne fono attaccati, di una parte de' fuoi Cittadini, ed abitanti ; l'altra Pefte della ignoranza fi diftende a corrompere tutta la maffa de' Regni, e Stati nella loro effenza; a far tremare i Troni , ed a cacciarne gli Unti del Signore, ed a fciogliere tutti i vincoli della Civile Società , ed Unione Criftiana.

Stan-

[a] Per provare quanto qui fi riferifce, bafta leggere l'Epilogo fattone nella *Prefazione* della Part. II, che ferve di bafe al prefente *Ricorfo* ne' §§. 24 a 29.

[b] Come fi è dimoftrato nella Part. I, Divif. XII dal §. 591 al 631, e dal §. 649 al 665.

[c] Come fi legge nel paffo riportato fotto il Titolo della Parte Seconda.

20. Stante dunque una tale evidente certezza, non può la Peste morale, e politica d'ignoranza fare a meno di non costituire l'indispensabile oggetto della Protezione, e Provvidenza della M. V. per liberare, e difendere i suoi Regni, e Vassalli dalla detta ignoranza: Armandosi la M. V. per proteggerli della insuperabil forza de' Diritti Divino, e di Natura, i quali darebbero autorità al Regio potente braccio di V. M. di preservare i detti Regni, e Vassalli dall'altra Peste fisica, e naturale, senza distinguere, nè eccettuare grado, stato, o qualità di Persone, che volessero introdurla; e senza altra differenza, se non quella di essere questa Peste fisica, e naturale tanto meno nociva dell'altra Peste politica, e morale, come si è provato di sopra colla evidenza di una Ragione molto maggiore, e di una necessità molto più urgente, e più indispensabile.

III. Violenza.

21. Questa Protezione, e Provvidenza vengono a rendersi ancora più necessarie, ed urgenti allorchè si riflette, che non contentandosi i *Gesuiti*, e Curiali Romani di usurpare colla supposta Bolla *in Cœna Domini*, e colla introduzione degl' *Indici Espurgatorj* le suddette due parti della Reale Giurisdizione di V. M: passarono all'eccesso di annichilare co' due stratagemmi indicati niente meno, che tutta la Temporale Independenza della Monarchia Portoghese.

22. Quando questa fino dalla sua prima fondazione è nel Temporale immediata a Dio Onnipotente, senza che riconosca sulla terra superiore: *

Quando ciò è così chiaro, e manifesto per i Diritti di

* Come si è provato nella Divisione XII della Part. I dal §. 598 al 631.

di Natura, e Divino, che da detta *Bolla* non potevano mai nè ampliarsi, nè ristringersi. [a]

Quando, essendo ciò così certo, la *Bolla* suddetta è in se, di sua natura nulla, e di nessun effetto in ciò, che tocca alla Temporalità della Corona di questi Regni:

Quando, per questo stesso, la di lei osservanza è impraticabile, non solo perchè non fu accettata dagli altri Principi Cattolici Romani, nè da' Sovrani di questo Regno: lo che bastava; ma ancora per essere di più stata rigettata assolutamente da tutti i suddetti Regni, e Stati Sovrani, richiamando contro di lei i loro inseparabili Diritti; [b] come fece il Portogallo subito, che si pretese d'introdurgli la suddetta *Bolla*. [c]

Ed avendo questo Regno continuato in sostenere la ripulsa, e richiamo suddetto ne' Codici delle sue Leggi, e nelle Sentenze del Tribunale della Corona diametralmente contrarie alle Disposizioni di detta Bolla *in Cœna Domini*, come se mai non vi fosse stata;

Si viene a concludere con evidenza: Per una parte, la notoria insussistenza di detta *Bolla* in ciò, che appartiene alla Independenza Temporale della Corona di questi Regni: Per l'altra parte, l'inganno manifesto, con cui le Persone dotate più di zelo, che di letteratura, le quali viddero la Bolla *in Cœna Domini* inserita ne' Libri sparsi nel pubblico; e viddero i Commentarj su i di lei Capitoli fatti da' Gesuiti, e da' loro seguaci; e riputando perciò, con inganno degno di scusa, che la detta *Bolla* conteneva in se un *Diritto* degno di essere atteso contro la independente Sovranità della M. V. inquietarono i Tribunali, e Ma-

[a] Part. I dal §. 632 al fine.

[b] Consta dalla Part. II nella Dimost. VI dal §. 62 al fine.

[c] Provato ivi dal §. 75 al fine.

e Magiſtrati di queſti Regni con conflitti illuſorj di Giuriſdizione Eccleſiaſtica; quando che in realtà non erano altro ſe non uſurpazioni chiare, ed intollerabili della Real Giuriſdizione della M. V. E finalmente viene a concluderſi, che queſta totale, e ſediziosa uſurpazione, e Violenza coſtituiſce gli altri urgentiſſimi oggetti della Regia Protezione, e immancabile Provvidenza della Maeſtà Voſtra.

IV. Violenza.

23. Già nel *Proemio* di queſto *Ricorſo* ſi è dimoſtrato, che qualunque privato Suddito di V. M. che venga con violenza oppreſſo ne' ſuoi averi, o nella ſua riputazione, diviene impreteribilmente oggetto della Protezione, e della inerente, neceſſaria Reale Provvidenza di modo, che ſe queſto ſegue riſpetto ad un ſolo individuo, molto più indiſpenſabilmente deve eſſere allorchè gli oppreſſi ſono in comune tutti i Vaſſalli di Voſtra Maeſtà.

24. Tra i quali coloro, che più ſogliono diſtinguerſi, ed eſſere atteſi da' Monarchi eccelſi, ed illuminati, come Iddio fece la M. V. eſſendo quelli, che conſagrano le loro fruttuoſe vigilie in comun benefizio, ed iſtruzione della Nobiltà, ed ammaeſtramento de' Popoli: Queſte fonti delle Arti, e Scienze, e queſti Vaſſalli benemeriti ſono gli oppreſſi più meritevoli di eſſere atteſi, i quali, dopo la Corona, richiamano iſtantiſſimamente per la Protezione, e Provvidenza della Maeſtà Voſtra.

25. Poichè avendo gl' *Indici Romano-Geſuitici* proibiti, e cacciati fuori del Portogallo tutti i Libri di buona iſtruzione, rimaſero i Maeſtri, e gli Scolari egualmente privi di tutti i più facili, eccellenti metodi, e di tutti gli ammirabili ſcritti, che prima, e dopo

quel-

quelle proibizioni, e condanne avevano illuminata, e continuavano ad illuminare l'Europa saggia, ed istruita; rendendo loro più facile, e chiara la cognizione de' mezzi, e del modo di apprendere con brevità, e chiarezza le Arti, e le Scienze, che da' *Gesuiti*, e da' loro Socj, e aderenti furono sepolte nella confusione, sostituendo altri studj più astratti, e più lunghi di quello soglia essere il periodo della umana vita. Oppressione, che si renderebbe incredibile se non fosse dimostrata ad evidenza da' seguenti fatti.

26. Nella Parte I della *Deduzione Cronologica*, e *Analitica* dal Ricorrente fu concludentemente provato:

I. Il florido stato in cui si ritrovavano nel Portogallo le lingue Greca, e Latina, le Belle Lettere, la Dialettica, la Morale Cristiana, il Diritto Civile, Canonico, e Pubblico, e la Teologia nel 1540, allorchè vi entrarono i *Gesuiti*. [a]

II. Le intraprendenti avanie, con cui la *Società*, subito appena entrata in Coimbra, usurpò, e distrusse, non solo il magnifico Collegio delle Arti, ove si educava la primaria Nobiltà del Regno, ma la stessa pubblica Università: [b]

III. Le altre ulteriori indegnità, con cui nell' apparente Governo del Re D. Sebastiano oppresse, e rovinò senza impedimento i Lettori, e gli studj di detta Università: [c]

IV. I temerarj stratagemmi, co'quali nel tempo stesso andò spopolando le Scuole, e tirando a se con inganno, e fanatismo la Gioventù Nobile, *su di cui l'Università teneva gli occhj, ed il Regno aveva fondate le sue speranze: andando quoi, che restavano* (fuori del-

a In tutta la Divis. I. b Nella Divis. II dal §. 57 al 60, c Nella Divis. V dal §. 94 al 110.

della Compagnia) *annojati di se stessi, dimentichi degli studj, incerti della vita, alienati dal Mondo, e come gente, che stà fuori di senno:* [a]

V. L'esecrande tirannie, con cui nel Governo del Re D. Filippo II fece assassinare, ed affogare nell'Oceano niente meno di duemille Dottori, e Uomini Apostolici del Clero Secolare, e Regolare illustri per le Scienze, colle quali potevano illuminare i Popoli: [b]

VI. La orrezione, surrezione, dolo, e nullità (da suoi stessi Socj confessata) con cui nel Governo del Re D. Filippo IV introdusse in questo Regno gl' *Indici Espurgatori*, co' quali venendo ad estinguere in tutte le Librerie del Portogallo i Libri di buona dottrina, e soda istruzione con proibirli, lasciò i Vassalli di V. M. ridotti, e forzati a leggere i soli Libri non condannati dall' *Indice Espurgatorio*; che sono per l'appunto quelli, che contenevano il confuso metodo de' *Gesuiti*, e le riprovate Dottrine de' loro rilassati, e sanguinarj Casisti: [c]

VII. E finalmente, che con tutte quelle avanìe, indegnità, stratagemmi, tirannìe, orrezzioni, surrezioni, nullità, inganni, che la *Società* pretese di qualificare a suo modo col mezzo de' suddetti *Indici Romano-Gesuitici*, distrusse ella in questo Regno la Letteratura, e v' introdusse a forza l' ignoranza, colle altre note iniquità riferite nella *Prefazione* della Parte II di questa *Deduzione*, alla quale si riporta l' Oratore per non istare a ripetere il già detto.

27. Contenendo per tanto la tale atrocissima Violenza far-

a Sono precise parole dello Storico Gesuita *Baldassar Telles* nella Cronaca della Compagnia Lib. I, Cap. XXIV, n. 2, e 3.

b Nella Divis. VII dal ʒ. 241 al 248.

c Nella Divis. VIII dal ʒ. 273 al 300.

fatta alle Scuole minori, alle Università, ed a tutta la letteratura di questi Regni, altra usurpazione della suprema Reale Giurisdizione, alla quale spetta il Diritto di far Leggi sulla Censura, e proibizione de' Libri, ed il proteggere le Arti, e le Scienze, come risulta da tutte le *Sei Dimostrazioni* di questa *Seconda Parte*, che serve di base al presente Ricorso: si rende egualmente chiaro, e manifesto, che non vi può essere oppressione, che esigga tanto il soccorso della Protezione, e Provvidenza della M. V. come questa; Mentre chiudendo ella a' Vassalli della M. V. tutti i lumi delle Arti, e Scienze, e precipitandoli nelle tenebre della ignoranza, ha fatto vacillare, e cadere tante volte la Corona di questi Regni, e sconcertare, e mettere in confusione, e disordine tutta l'armonia della quiete pubblica mediante la Peste morale della ignoranza, che costituì il malizioso oggetto di detta oppressione.

V. Violenza.

28. Conseguentemente gli stessi *Gesuiti*, e *Curiali* di Roma prostituirono i Sudditi di V. M. con un discredito così generale, e pubblico, che fecero loro soffrire nel concetto delle Nazioni culte di Europa le note ingiurie, non solo di stamparsi nelle pubbliche stamperie le Opere degli Scrittori più celebri mutilate, ed informi per poterle in tal modo introdurre in Portogallo, a differenza delle altre, che si stampavano per i Paesi illuminati; ma di scriversi liberamente dagli Eruditi stranieri, che Portogallo si ritrovava privo, non solo dell'uso di soda, e buona ragione, ma fino dell'uso de' sensi, non vedendo, nè comprendendo gli errori, che gli si facevano abbracciare; e non gli restando neppure la libertà di

la-

lagnarsi del danno, che gli avevano fatto. Ingiuria, che oltre essere stata riferita dal *Sarpi*, dall'*Amelot*, *Van-Espen*, *Fleury*, e *Giannone* [a] si ritrova pubblicata nelle opere di altri Scrittori, tra' quali bastarà di riportare quì per esempio, e testimonj i due seguenti.

29. Sia il primo *Ermanno Conringio* nel suo Trattato *de Republica Portugalliæ* [b] ove dice:

In parte nessuna delle Spagne fu così grande il potere de' Gesuiti *come in Portogallo; Perchè costoro giunsero a rendere quasi fatuo il Popolo Portoghese. Se questo si ritrovi ancora in tale stato, non sò io.*

30. Ed il secondo sia *Cristiano Funcio* [c] nella sua Opera intitolata *Breviarium Orbis* ove dice:

Quale è la Religione de' Portoghesi? Sono essi nella Religione superstiziosi quanto gli Spagnoli; e sono di tal modo soggetti alla Religione Pontificia, che in parte nessuna le ricchezze de' Gesuiti *sono maggiori, che nel Portogallo.*

31. Ed essendo il Credito il calore naturale, che conserva il Corpo della Monarchia, e la più delicata pupilla degli occhj de' Sovrani; [d] non può fare a meno la difesa del Credito universale de' Sudditi di V. M. di non costituire l'altro urgentissimo oggetto della sua Protezione, e Provvidenza: giacchè è certo, ed indu-

a Riportati nella *Prefazione* della Part. II dal §. 9 innanzi.

b Tom. IV, pag. 139 ivi: *In universa Hispania nunquam tanta vis obtinuit* Jesuitarum, *quam in Portugallia.* Jesuitæ *enim pene dementarunt Populum Portugallicum: An adhuc ita res se habeat, nescio.*

c Tom. I, pag. 374 ivi: *Quæ Lusitanorum Religio? Æque sunt superstitiosi in Religione sua, ac Hispani. Ita addicti sunt Religioni Pontificiæ, ut nullibi largior* Jesuitarum *sit proventus, quam in Lusitania.*

d *Saavedra* Embl. 31. *Scip. Ammirato* sopra *Tacito*, Lib. XIII Disc. 1. *Amelot de la Houssaye* nella Nota 22 alla Lettera del *Card. d' Ossat* scritta all' ultimo di Febraio 1596, Tom. II, pag. 65. *De Real* Tom. III, Cap. III, Sess. 3, §. 35, pag. 206.

dubitato, che l'obbligo di difendere il Credito è incomparabilmente maggiore, che quello di conservare la propria vita: e che la necessità autorizza, chi si trova nel caso, a rispingere, e difendersi contro gli aggressori fino a privarli di vita, quando sia per propria difesa: venendo perciò a constituire fino causa precisa per fare una giusta, e necessaria guerra. [a]

VI. Violenza.

52. Non fu per altro la Nazione Portoghese meno ingiuriata da' *Gesuiti* con discreditarla nella comune opinione delle Nazioni culte di Europa di quello, che fossero queste medesime Nazioni ingiuriate da loro nella opinione del Volgo di Portogallo.

53. Tutte le Opere degli Scrittori stranieri, le quali averebbero potuto fare uscire dalla ignoranza i Sudditi di V.M. furono da' *Gesuiti*, e da' loro seguaci screditate presso tutti i Popoli di questi Regni, e Dominj; dando loro ad intendere, che bastava essere state scritte ne' rispettivi idiomi di dette Nazioni straniere per essere Eretiche; E giunsero a conseguire, che nelle medesime Università di Coimbra, e di Evora, i Maestri, e gli Studenti più illuminati, e saggj, i quali conoscevano i gran progressi, che le Arti, e le Scienze hanno fatto in Germania, Francia, Inghilterra, Fiandra, ed Olanda in questi ultimi tempi; e la impossibilità, in cui si ritrovavano di potere essere facilmente, ed a sufficienza istruiti senza leggere Libri Tedeschi, Francesi, Inglesi, Fiamminghi, e Olandesi; si trovassero astretti a nascondere cotali utili, necessarj Libri in modo, che

non

a Lo stesso *De Real* ivi. *Ugone Grozio* Lib. II, Cap. I, ove tratta delle cause della guerra; e Cap. XVII, §. 22. Ed è cosa stabilita da medesimi *Gesuiti* tra' quali può vedersi *Lessio* Lib. II *de Justit.* Cap. XI, dub. 19, 25, e 27. *Soto* Lib. IV, q. 6, art. 3,

non si risapesse, che esistevano nelle loro Biblioteche; altrimenti sarebbero incorsi nella pena di essere infamati come sospetti nella Fede, e impediti a mai più ascendere a quelle cariche, che per la loro singolar dottrina avevano diritto di ottenere: Sollevando i *Gesuiti* contro di loro i Terziarj, e Aderenti della Società, e tirando costoro a se tutto il rimanent degl' ignoranti, che sono sempre di un numero infinito, ad effetto d' infamare con ingiurie gli Scrittori stranieri, e togliere il credito a' Maestri, e Studenti Portoghesi, ed impedir loro ogni avanzamento.

34\. E tutto ciò si faceva col pretesto, che le Opere di *Lutero*, *Calvino*, *Wiclefo*, e loro seguaci sono scritte in lingua Tedesca, Francese, Inglese, e Olandese: Come se i Portoghesi, Spagnoli, e Italiani, che vivono fuori della Unione Cristiana, o della Romana Chiesa non avessero sempre avuto, e non avessero al presente ancora i Libri delle loro rispettive Sette scritti nelle proprie lingue, e come se non vi fosse fino la stessa Bibbia Sagra: Come se i Libri, che trattano di Religione, e di Dottrina, e che perciò spettano al Foro Ecclesiastico, avessero qualche cosa di comune cogli altri Libri di Arti, e di Scienze, che spettano al Foro Secolare: Come se le dimostrazioni fisiche, e le verità morali dipendessero dalle lingue, in cui sono scritte, o da' nomi degli Autori, che ne trattarono: Come se in questo, ed in ogni altro Paese Cristiano non vi fossero Censori per separare i Libri perniciosi da i buoni, utili, ed istruttivi; col proibire i primi, senza privare il Pubblico de' secondi, siano questi scritti in Portoghese, Spagnolo, o Italiano, oppure in Tedesco, Francese, Inglese, o Olandese: Come se la iniquità, e malizia di simigli-

Digitized by Google

gliante atroce ingiuria fatta in Portogallo a tante Nazioni rispettabili alleate, ed amiche della Maestà Vostra potesse durare, se non in quanto non ne venisse informata la Real Persona di V. M. E come se in fine non fosse chiaro, e manifesto, che la suddetta malizia, e iniquità non è altro, che lo stratagemma carnale macchinato, sono quasi ducento anni, in questa Corte da' *Gesuiti* ad oggetto di tener lontani i Portoghesi da tutte le altre Nazioni di Europa, mediante un odio incompatibile colla Unione Cristiana, perchè restassero sempre vittime inermi della *Società*, senza potere essere mai da veruno illuminati, nè soccorsi.

35. Questo stesso fu già chiarissimamente dimostrato dal Ricorrente nel Compendio del Governo del Cardinal D. Enrico; [a] facendo vedere co' fatti de' medesimi *Gesuiti*, che costoro, dopo la infausta battaglia di Alcacerquivir, collo spacciare per Santo, e per Profeta il Ciabattino *Simone Gomes*, e collo spargere la di lui favolosa Vita in tutto il Regno, posero fin d' allora in bocca di quel supposto Santo, e Profeta le calunnie più atroci, ed orrende contro tutte le Nazioni straniere per renderle odiose a' Popoli del Portogallo, e per tagliare a questi ogni comunicazione con quelle, ad ogetto, che non potesse la Nazione Portoghese ricevere dalle altre nè lumi, nè soccorso.

36. Sistema, che dal tempo in cui fu stabilito, continuò sempre dipoi uniforme, e costante; perseverando i suoi indegni Inventori a calunniar sempre gli Scrittori stranieri, a screditare i Maestri, e Studenti più illustri delle Università di questi Regni, che studiavano sopra i Libri di altre Nazioni; E sistema, con cui viene a qualificarsi pienamente la *Sesta Violen-*

za,

a Veggasi la Part. I, Divis. VI dal §. 202 a 210.

za, che il Ricorrente fupplica, e fpera, che dalla M.V. fia prefa in confiderazione, ed abbia a formare l'oggetto di fua Real Protezione, ed alta Provvidenza: Avendo la M.V. in vifta, non folo la difefa di Corpi così illuftri, e di Vaffalli così benemeriti: ma provvedendo nel tempo fteffo affinchè Ofpiti così utili, e di tanta autorità come fono fimiglianti Libri di Autori foraftieri, che vengono in quefti Regni per illuminarli, fiano un oggetto condegno, e neceffario della Protezione di V.M. per impedire, che non venga loro fatta così grande ingiuria ne' Dominj del Portogallo.

VII Violenza.

37. La Ragione naturale ne infegna, che non può effervi Società Umana, la quale neceffariamente non abbia poteftà di cacciar fuori que' Membri, che ne diftruggono le Leggi, o fi oppongono al di lei comune vantaggio: Nel modo fteffo, che nel Corpo umano fi deve tagliare il membro infetto acciocchè non guafti il tutto dell' Individuo; e le pecore inferme fi allontanano dalle fane acciocchè la infezione non fi fpanda in tutto l'armento: Così nelle Umane Società è neceffario toglierne fuori que' Membri, che fi fanno nocivi, o co' loro infegnamenti, o col loro efempio, acciocchè non turbino la Unione Civile, nè facciano cadere i di lei Individui nella loro perfonale malvaggità.

38. Che fe da una così buona Ragione deve governarfi qualunque Civile Società: molto più la Chiefa, la quale ha in vifta oggetti molto maggiori, come fono la confervazione della purità della Fede, ed il buon coftume negli Uomini per confeguire l'Eterna felicità; deve neceffariamente regolarfi, e dirigerfi fecon-

condo quefta Ragione: Mentre fe la Chiefa non poteffe gettar fuori dal fuo grembo coloro, che infegnano, e praticano i vizj, in poco tempo col loro cattivo efempio condurrebbero quefti molti innocenti nella medefima rilafciatezza, corrompendo la Religione, e la buona Morale non folo colle parole, ma colle loro azioni fcandalofe.

39. Non potendofi in quefta certezza di cofe contraftare alla S. Madre Chiefa quel Diritto indifpenfabile, che compete ad ogni Umana Società, di rimuovere, ed allontanare da fe, per quanto può, quegli Individui, che fe ne rendono indegni; quefta Rimozione fu per l'appunto quella, che chiamarono Scomunica, di cui fi fa menzione in diverfi luoghi del Sagro Tefto. [a]

40. Egli è poi egualmente certo, che dopo gli Apoftoli quefta Difciplina rimafe fempre coftante, ed in vigore nella Chiefa; come fi prova autenticamente da' medefimi Dottori della Chiefa, e da' più celebri Autori Ecclefiaftici. [b]

41. Certo è però ancora, ed indubitato, che la Chiefa come Madre fanta, ed amorofa, imitando Crifto S.N. che *volle, che tutti gli Uomini fi falvaffero, e non fe ne perdeffe neffuno*; effendo faggia, ed illuminata dallo Spirito Santo, non potendo rifentire dolore più grande di quello di vederfi obbligata a difcacciare dal fuo grembo i fuoi amatiffimi figlj, per darli nelle mani di Satanaffo; E vedendo i mali grandi, che fo-

a Matth. XVIII, 17, 18, 19: *Sit tibi tamquam ethnicus, & publicanus. Amen dico vobis, quacumque alligaveritis fuper terram, erunt ligata & in Cælo.* Ad Theffalonicenf. II, Cap. III. Ad Corinth. I, Cap. V. Ad Timoth. Cap. I. Ad Tit. Cap. ult. Joan. II, verf. 10.

b Tra quefti può vederfi *S. Agoftino* nel Lib. L delle Omilie, Omilia ultima: nell' Epift. 108. E nel Libro *Poft Colat. contra Donatift. Tertullianus in Apologetico. S. Cyprianus* Ep. 57, e nella 31 fcritta a quefto Santo dal *Presbytero Romano*, &c.

ſogliono derivare dalle ſcomuniche: e che le diſcordie, che ſempre ne ſeguono, rovinano la Chieſa, e fanno perire con lei un gran numero di Anime, non fulminò mai le ſue tremende Cenſure ſe non che nel modo, e ne' termini, che paſſo a riferire.

42. Primieramente allorchè la Chieſa ſi vidde obbligata a pronunciare ſcomunica maggiore; ciò fece ella ſempre lagnandoſi, e gemendo, e moſtrando i di lei ſagri Miniſtri, che facevano violenza alla propria volontà: E queſto è quello, che nella Tradizione della Chieſa medeſima viene dimoſtrato da molti ſagri Monumenti, tra' quali potranno baſtare i ſeguenti per iſtabilirne una certezza irrefragabile.

43. S. Ambrogio così lo atteſta, ove dice: [a]
Siccome a quella parte del Corpo, che ſi putreſà, vengono per molto tempo dal buon Medico applicati rimedj per vedere ſe può curarſi, e dopo queſto ſolamente è, che ſi taglia; nel modo ſteſſo il buon Veſcovo è tenuto ad avere tutta la premura di curare le piaghe, che naſcono, con medicamenti, prima di venire al taglio; tagliando ſolo per ultimo rimedio con dolore, e diſpiacimento quella parte, che non ſi può ſanare.

44. Così lo atteſtano i Veſcovi, che ſi congregarono in Antiochia per condannare *Paolo Samoſateno*; non avendo eglino proferita contro di lui Sentenza con animoſità, nè con fretta; ma bensì dopo averlo molto caritatevolmente ammonito, e dopo avergli dato lungo ſpazio di tempo per emendarſi: come viene riferito da *Euſebio* nella ſua Storia, ove dice: [b]
Avendo Firmiliano nelle due volte, che ſtiede in Antiochia condannato effettivamente il nuovo Dogma da lui (Paolo Samoſateno) *inventato, come lo atteſtiamo Noi, che vi ſummo preſenti, e come ſu da molti altri ancora ſaputo:*

[a] Nel Lib. III *de Officiis* Cap. XXVII. [b] Lib. VII, Cap. XXX.

Ed avendo egli promesso di cedere dalla sua opinione, e credendo Firmiliano nella di lui parola, e sperando, che la cosa potrebbe accomodarsi senza far ingiuria, nè pregiudizio alla nostra Religione; differì la sua Sentenza ingannato da quell' Uomo, &c.

Dichiarandosi da' suddetti Padri, dopo varie altre cose, che solo astretti dalla necessità è, che scomunicavano il detto *Paolo*, dicendo:

Costui, poichè fece guerra a DIO, e non volle desistere dal suo errore, abbiamo giudicato, che sia cacciato fuori dalla nostra Comunione.

45. Il Patriarca *Alessandro* non cacciò fuori dalla Chiesa l' Eresiarca *Ario*, se non dopo molte dispute, ed ammonizioni; e contuttociò confessa nella sua *Epistola ad universos Episcopos*, che risentiva dolore della condanna di *Ario*, e de' suoi seguaci; specialmente per essersi allontanati dalla Dottrina della Chiesa, che da prima avevano ricevuto.

46. *S. Cirillo* non cacciò fuori della sua Comunione l' altro Eresiarca *Nestorio*; ma al contrario dopo di averlo più volte ammonito, ed essergli stato dato tempo per emendarsi, attestano i Padri del Concilio Efesino di essere stati forzati, e che con dolore, e con lagrime giunssero a condannare *Nestorio*, così dicendo:

Bagnati alla perfine di lagrime, fummo necessariamente obbligati a pronunciare contro di lui questa luttuosa Sentenza.

47. *Flaviano* allorchè sentenziò *Eutiche*, dice similmente, che si trovò obbligato a farlo violentando la propria volontà; spiegandosi in questi termini:

Con pianto, e con gemiti decretiamo la sua intiera perdizione in nome di Cristo S. N. da lui bestemmiato, e perciò dichiariamo, che sia fuori della nostra Comunione.

E

E nel dar parte del fatto a S. Leone Papa gli rappresentò, che *mettendo a parte le lagrime, e singulti de' quali continuamente sono bagnato, in vedere, che si ritrovava nella mia Giurisdizione un Prete invaso da diabolica ferocia.*

48. Lo stesso S. Pontefice nella Lettera XIII *ad Pulcheriam*, scrisse:

Molto mi affligge, e molto mi contrista: cioè il caso di *Eutiche.*

49. I Vescovi, che nel *Concilio di Calcedonia* condannarono l'altro Eresiarca *Dioscoro*, non lo sentenziarono se non con gemiti, e con dolore, siccome tra que' Padri lo attesta *Giuliano Coense* Legato Pontificio, così dicendo:

Con dolore, e con pianto, dico, esser egli incapace della dignità Vescovile.

50. Lo stesso S. Leone Papa nell' Epistola XCIII così si espresse dicendo:

A nessun Cristiano sia negata facilmente la Comunione; e non sia in arbitrio del Sacerdote irato la pena, che da lui deve imporsi con dolore, e forzatamente in castigo di una colpa molto grande.

51. Gl' illustri Padri, che nel *Concilio Millevitano* condannarono *Pelagio*, e *Celestio* dissero: *Che desideravano molto più di congratularsi della emenda, che di contristarsi della loro perdizione.*

52. Finalmente il gran Pontefice Leone X in condannando *Lutero* disse, che lo faceva con indicibile afflizione d'animo, e dolore.

53. In secondo luogo: Da tutti i suddetti Testi ne risulta la solida, fondamentale, perpetua verità, secondo la quale non solo non possono fulminarsi dalla Chiesa le Censure con dispotismo, arroganza, odio, o rancore; ma, fuori di queste indegne passioni, non si può

ſcomunicare neſſuno o per cupidigia, o per intereſſi temporali, o per umani riſpetti: ma bensì ſolamente per cauſe Spirituali, per Ereſia, per Sciſma, o per peccato mortale pubblico, e di ſcandalo notorio.

54. Eſſendo queſta la natura della Scomunica; Cioè una pena Spirituale ſtabilita perchè abbia il ſuo tremendo effetto ſull' Anima, che ſola appartiene al Foro Eccleſiaſtico: E non può aver forza neſſuna ſulle coſe materiali, terrene, e mondane, nelle quali Criſto S. N. non volle, che la ſua Chieſa aveſſe giuriſdizione veruna; avendo al contrario in molti concludentiſſimi Teſti del Vangelo dichiarato: *Che il ſuo Regno non era di queſto Mondo, e che il ſuo Eterno Padre non gli aveva dato ſopra di quello veruna giuriſdizione, &c.* [a]

55. Per queſto ſteſſo dipoi l' Apoſtolo delle Genti nella Epiſtola prima a' Corinti, numerando le cauſe, per le quali i Fedeli debbano ſepararſi dalla Comunione degli altri Criſtiani di perverſi, e corrotti coſtumi, le riduſſe a quelle ſteſſe da me riferite di ſopra: [b] Cauſe, le quali furono ſtabilite ſeparatamente in varj altri Teſti della Scrittura, e nelle Memorie della Tradizione, che ſi riducono in ſomma alle trè ſeguenti.

56. La *Prima Cauſa* è la Dottrina depravata, ed oppoſta a' Dogmi di Criſto S. N. ed alla Diſciplina inſegnata da' ſuoi Apoſtoli: Cauſa, che fu ſtabilita: 1. Dallo ſteſſo Redentore del Mondo nel Cap. VII del Vangelo di S. Matteo, ove ammonì i ſuoi Diſcepoli, dicendo: *Attendite vobis a falſis Prophetis:* [c] guardatevi,

a Fu queſto ſoprabondantemente provato nella Part. I, Diviſ. XII dal ʒ. 613., e ſeg.

b Nel Cap. V di detta Epiſtola verſ. 11, e 12: *Nunc autem ſcripſi vobis non commiſceri; ſi is, qui frater nominatur, eſt fornicator, aut avarus, aut idolis ſerviens, aut maledicus, aut ebrioſus, aut rapax: cum ejuſmodi nec cibum ſumere.*

c Cap. VII, verſ. 15.

vi, e non comunicate ſeco loro: 2. Nella Epiſtola II di S. Giovanni, in cui eſpreſſamente comanda a' Fedeli, che non ſiano ricevuti nella loro Comunione coloro, che non profeſſano la vera Dottrina di Criſto: [a] 3. Dal medeſimo S. Paolo Apoſtolo, allorchè ſcomunicò *Hyminio*, ed *Aleſſandro*, che (dice egli) *ho dati nelle mani di Satanaſſo acciò apprendano a non beſtemmiare*: [b] 4. Dall' Apoſtolo iſteſſo, quando ammonì Tito di evitare la comunicazione coll' Eretico dopo la prima, e ſeconda correzione. [c]

57. La *Seconda Cauſa* è la vita depravata, e che con iſcandalo offende i Divini Precetti: Cauſa ſtabilita nel Cap. VIII del Vangelo di S. Matteo, ove ſi tratta ſpecialmente de' peccati contro il buon coſtume; e viene ampiamente ſpiegata dall'Apoſtolo delle Genti nel Cap. V della Epiſt. I a' Corinti, allorchè ordinò, che ſi cacciaſſe fuori dalla Chieſa il Corintio inceſtuoſo.

58. La *Terza Cauſa* è, quando qualche Chieſa particolare ſi ſepara, o agiſce contro la Diſciplina della Chieſa Univerſale: o quando un privato ſi ribella dalla Diſciplina della ſua propria Chieſa: Cauſa, la quale ſi trova ſimilmente ſtabilita dallo ſteſſo Apoſtolo S. Paolo allorchè ordinò a' Fedeli, che evitaſſero di comunicare con alcuni Criſtiani inquieti, che pervertivano la regola di vivere, che da lui era ſtata loro preſcritta. [d]

59. Queſte ſono le tre Cauſe di Scomunica, che ſi trova-

a Cap. unic. verſ. 10.

b I ad Tim. Cap. I, verſ. 20.

c Ad Tit. Cap. III verſ. 10.

d II ad Theſſalon. Cap. III: *Nihil operantes* (manibus ſuis) *ſed curioſe agentes*. De his hæc habet: *Denuntiamus vobis, ut ſubtrahatis vos ab omni fratre inambulante inordinate, & non ſecundum traditionem, quam acceperunt a nobis*. Et poſtea: *Quod ſi quis non obedit verbo noſtro per Epiſtolam, hunc notate, & non commiſceamini cum illo, ut confundatur*. Addit tamen: *Et nolite quaſi inimicum exiſtimare, ſed corripite ut fratrem.*

vano dichiarate nelle Divine Scritture, [c] che soprabondantemente vengono confermate dalla Tradizione, e pratica della Chiesa, e da' Canoni nelle tante e tante occasioni, che furono da loro fulminate le Scomuniche: 1. Contro gli Eretici, che negavano la Dottrina di Cristo, o volevano introdurne una nuova. 2. Contro gli Uomini perversi, e convinti di peccati gravi. 3. Contro i privati, che pertinacemente non osservavano la dottrina della loro Chiesa, o non volevano osservare la Disciplina della Chiesa Universale stabilita ne' Concilj Ecumenici, e generali. Appena, e neppure una sola volta si trovarà nella S. Scrittura, nella Tradizione, e ne' Canoni della Chiesa una Scomunica fulminata per altra Causa, che non sia delle trè di sopra enunciate.

60. Tutto ciò non fu per altro bastante a far sì, che, contro questa solida, fondamentale, perpetua verità, non si pretendesse (ne' secoli della ignoranza, quando si credeva alle false Decretali) di stendere la spirituale Scomunica a forza di argomenti, e di ragioni di congruenza, alla manutenzione delle terre, ed altre temporalità acquistate dalle Chiese; adducendosi in ragione di ciò, che in virtù di essere state dedicate, ed applicate alla Chiesa, e a' di lei Ministri, competeva a questi la Giurisdizione di mantenere con Censure Ecclesiastiche il dominio, e possesso delle suddette temporalità. [a]

61. Non poterono i tali argomenti per altro conseguir nulla; perchè fu sempre conosciuto, che andavano inutilmente travagliando tra due estremi così tra loro di sua natura incompatibili, come sono lo spiritua-

[a] Questi argomenti vengono riportati dal grande *Gersone*, Tom. II, Tit. *De Potestate Ecclesiastica*, & *de origine Juris, & Legum*, col. 232.

tuale, ed il temporale: ognuno de' quali è per se independente, ed immediato a Dio Onnipotente fin dalla sua creazione: E l'uno e l'altro ordinati a fini così diversi, come sono tra loro l'Anima, ed il Corpo: la Eterna felicità, ed il Governo politico, e civile di questo Mondo transitorio.

62. Fu questa tale, inconciliabile contradizione dimostrata dalla grande, sempre rispettata autorità del dottissimo *Gersone* colle seguenti parole: [a]

Da questi argomenti ne risultò, che, le Censure Ecclesiastiche stabilite da Cristo, e da lui promulgate per la prima volta nel Vangelo di S. Matteo, si vollero di poi applicare in difesa coattiva de' beni temporali donati alla Chiesa; e servirsene per impedire coloro, che pretendevano appropriarsi queste temporalità, colle scomuniche, e Interdetti; quando questa pena della Censura è evidente, che fu da principio istituita contro gli Scismatici, ed Eretici ostinati, e contro i Peccatori incorrigibili: Legge (del detto Cap. XVIII di S. Matteo) *alla quale come Divina, e di Natura sta soggetto il Papa stesso, che come Fratello spirituale può peccare. Se questo applicare la spada spirituale in difesa delle cose temporali abbia potuto, e possa mettere poi la Chiesa in gran confusione, avvilire, e far disprezzare queste sue Evangeliche*

a Nello stesso passo citato nella Nota precedente: *Ac proinde consurgit, quod Ecclesiastica Censura, quam Christus contulit, & promulgari voluit* ubi prius Matthæi XVIII. *Consequenter post dotationem Ecclesiæ in bonis temporalibus applicata est ad defensionem coercitivam volentium vendicare sibi, vel impedire temporalitatem hujusmodi, per excommunicationes videlicet, & Interdicta; quæ pœna, vel Censura videtur primitus instituta contra pertinaces Schismaticos, & Hæreticos, & alios incorrigibiles vitiosos. Cui Legi tanquam Divinæ, & Naturali Papa subjicitur, sicut & Frater est potens delinquere. Hæc autem applicatio Gladii Spiritualis ad defensionem temporalium, si confusionem magnam in Ecclesia; si vilipensionem, vel contemptum Evangelicæ hujus Censuræ suæ, quæ est excommunicationis Gladius extremæ formidabilis; si denique laqueos animabus multorum, magis quam salutem spiritualem induxerit, vel inducat; experientiam testem voco.*

che Censure, e la spada della scomunica, che è sommamente formidabile; ed abbia potuto, e possa allacciare le anime di molti Fedeli piuttosto, che procurar loro la salute spirituale, ne chiamo in testimonio la esperienza.

63. Lo stesso *Gersone* torna a spiegare di nuovo questa elementare Conclusione nel Tomo III [a] ne' seguenti termini:

Niuna Legge deve promulgarsi, nè chiamarsi necessaria per la eterna salvazione, che non sia di Diritto Divino in alcuno de' quattro gradi da me esposti nella precedente lezione. Coloro, che credono, o fanno il contrario, macchinano d' imporre un giogo gravissimo sulla cervice dell' Uomo, e cercano di spargere pietre, scandali, e tender lacci dinanzi i suoi piedi. Perciò la Teologia, che è la Legge Evangelica (o per dir meglio la Maestra, e quella, che la spiega) si deve preferire in ogni caso alle disposizioni de' Superiori Ecclesiastici nelle loro Costituzioni, e Decreti, affinchè non pregiudichino a' precetti Divini colla loro onerosa quantità riprovata da Cristo S. N. nel rimprovero fatto a' Farisei; E non rimangano credendo, che astringono con pena eterna ne' casi,

a In Lectione *De Vita spirituali animæ*, Lectione 3, Corollario 7, pag. 42: *Nulla Lex appellanda est, neque ferenda tanquam necessaria ad salutem æternam, quæ non est de Jure Divino in aliquo quatuor graduum, quos lectio præcedens exposuit. Oppositum sentientes, aut facientes, moliuntur jugum imponere gravissimum super cervices Hominum, & spargere laqueos pedibus eorum, lapidem, & scandalum: Quamobrem Theologia, quæ est Lex Evangelica (dicam melius, ejus doctrix, & explicatrix) debet in omnibus præcedere Prælatos Ecclesiasticos in suis Constitutionibus, & Decretis, ne vel obsint Præceptis Dei propter multitudinem onerosam, juxta improperium Christi factum Pharisæis: vel ne credantur ligare ad pœnam æternam ubi pœna Civilis sola reperitur. Doctrina hæc præcipue locum habet in materia excommunicationum latæ sententiæ: nam qui pro solis incommodis temporalibus evitandis, aut commodis politicis conservandis, æternam vult infligere mortem, cui quæso similis erit? illi nimirum qui volens abigere muscam a fronte vicini, eam securi percutiens vicinum stolidus excerebravit: Aut ei parem dixerim, qui studens curationem medici vulneris in pede equi sui, pedem confestim abrupit, & scidit, equumque peremit.*

casi, dove non si trova stabilita se non la pena civile. Questa dottrina ha luogo principalmente nelle materie di scomunica latæ sententiæ *: Poichè colui, che solo per evitare incomodi temporali, o per interessi politici vuole infliggere la pena di morte eterna, domando, a chi può assomigliarsi se non se a colui, il quale volendo scacciare una mosca dalla fronte del suo vicino, dandole da pazzo un colpo colla scure gli butta fuori il cervello; o a quell' altro, che volendo curare una picciola ferita nel piede del suo cavallo taglia subito il piede, e lo uccide?*

64. E questo medesimo è stato stabilito non ha guari con solidi, immancabili fondamenti, e scelta erudizione dal dotto, pio, saggio, ed ortodosso Siniscalco Mr. *De Real*, [a] separando perfettissimamente le due Supreme Giurisdizioni, ed i loro diversi esercizj, ed oggetti.

65. Per questo stesso i tali argomenti, e le scomuniche a quelli appoggiate, non furono mai di verun peso, nè considerate dalle Corti più Cattoliche, e più sante di Europa; come si prova da infiniti testimonj superiori ad ogni eccezione.

66. Non ostante, che nel Secolo x fossero da' Prelati di Francia fulminate scomuniche, e Interdetti contro i Ministri della Corona, e de' Signori territoriali, che erano stati obbligati a reprimere le loro usurpazioni, ed attentati; con tutto ciò, prima del Governo di Filippo il Bello già non si faceva più caso nessuno di tali censure con dispotismo, ingiustamente, e con prodigalità fulminate.

67. Nella Vita di S. Luigi scritta da *Joinville* si legge, che avendo i Vescovi della Francia chiesto a quel Monarca un Ordine, per cui i Ministri Regj dovessero obbligare con pena di sequestro tutti gli scomuni-

a Tom. VII, Cap. II, sess. 60, e Cap. III, sess. 1.

Digitized by Google

nicati a *farsi assolvere nel termine di un anno, ed un giorno*, col motivo, *che da nessuno già si faceva più caso delle scomuniche*; E dando per ragione: *Che se voi non promulgate questa Legge, lasciate, che si perda il Cristianesimo*: Rispose loro il Re: *Che darebbe molto volentieri il tale ordine*; qualora però i *suoi Ministri riconoscessero, che le tali scomuniche fossero giuste*. Fatto, al quale il Monaco *Nangiriaco* nel suo Libro *de Gestis Ludovici IX* aggiunse: Che avendo i Vescovi replicato: *Che non apparteneva a' Magistrati laici il giudicare delle Censure*: rispose loro S. Luigi: *Che non avrebbe fatto mai la Legge richiestagli, se non fosse stata modificata con quella condizione; perchè altrimenti egli stesso crederebbe di aver fatta una grande ingiustizia; essendo che* (soggiunse quel Monarca) *per esempio, il Duca di Brettagna, che litigò sette anni contro i Vescovi del suo Dominio, che lo avevano scomunicato, dopo sì lungo litigio, vinse finalmente la sua causa contro di loro nella Curia di Roma; Che se fosse stato astretto a farsi assolvere nel fine del primo anno, gli sarebbe stato necessario di abbandonare quello, che gli fu aggiudicato, e che gli era stato ingiustamente richiesto*.

68. Lo stesso Santo Monarca nel 1235 ordinò all' Arcivescovo di Reims, che assolvesse gli abitanti di quella Città da lui scomunicati in una causa di diritto meramente temporale; permettendo, che dagli abitanti fosse pagata la condanna, quando però fosse giudicata giusta da due Magistrati prudenti, nominati dal Re medesimo per assistere al detto Arcivescovo tanto nella formazione del Processo, come nella finale Sentenza. [a]

69. Si prova ancora, che questo medesimo Re, canonizzato per Santo, nel 1263 diede altro ordine consimi-

[a] Nelle *Prove delle Libertà della Chiesa Gallicana* Cap. XXXVI.

mile al Vescovo di Poitiers di levare un interdetto messo da lui sulla Città, senza che da questa si pagasse cosa veruna *della multa, che i Popoli* (diceva il Vescovo) *dovevano alle Chiese per indennizzarle de' profitti, che l' Interdetto aveva fatto loro perdere.* [a]

70. In Portogallo fino da' primi principj del Regno fu praticato lo stesso, che abbiamo veduto praticare a questo Santo Re di Francia.

71. Così viene provato, e confermato chiaramente, e decisivamente dal Diploma del Re D. Dionisio [b] spedito in Ottobre del 1356, in cui si vede, che fin d' allora tali erano le Leggi del Portogallo; essendo concepito ne' seguenti positivi termini:

D. Dionisio per grazia di DIO Re di Portogallo, e dell' Algarve, a Voi Alcaide, e Alvasis di Lisbona salute. Sappiate, che ritrovandosi dinanzi a me una causa di appellazione tra Payanes muratore di questa Città, e sua moglie per una parte; ed i Porzionisti di S. Croce di detta Città dall' altra, a motivo del possesso di una vigna; e stando le scritture dinanzi a Me, per disbrigare il giudizio, il suddetto Payanes con sua moglie mi rappresentò, che i Vicarj di questa Città, e gli Uditori del di lei Vescovo l' obbligano col far rispondere a' Porzionisti innanzi di loro, minacciando a questi sentenza di scomunica; Lo che non intendo, che segua, se così è: Laonde vi comando con questo Ordine, che diciate subito da mia parte a' detti Uditori, e Vicarj, che non astringano questa gente a rispondere dinanzi loro, nè pronuncino contro la medesima Sentenza di Scomunica: E se non volessero ritirarla, o se la fulminassero sopra di quelli

per

a Nelle stesse *Libertà Gallicane* Cap. IV cavato dall' Archivio de' Diplomi.

b Estratto dall' Archivio Regio della *Torre do Tombo*, riportato ne' Libri della Cancellaria di questo Monarca, e copiato dal *P. Nuno da Cunha* a fol. 34 del Tom. I della sua Collezione, come consta dalla Prova NUMERO XV.

per detta causa, vi ordino di non evitare come scomunicati nè essi, nè coloro, che co' medesimi trattassero, e non permettere, che per questo motivo siano evitati da nessun altro, e non abbiate da esigerne la pena di scomunicati; e non farete altrimenti, se non dovrete pagarmi cinquanta soldi; E il detto Payanes tenga presso di se questo mio Ordine. Dato in Lisbona a' 21 di Ottobre.

Il Re l'ordinò per Alfonso Esteves Uditore in luogo di Sopragiudice. Gil Peres lo fece nell' anno 1356.

Alfonso Esteves lo riscontrò.

Io Martino Martins ho scritto il presente Decreto d'ordine di Giovanni Annas Sopragiudice a' 6 di Luglio in Lisbona Era del 1359.

72. E questo Diritto fu quello stesso, che dipoi successivamente fu osservato, e ridotto in forma nelle Ordinazioni de' Re D. Alfonso V, e D. Manuele, i quali riportandosi a' Costumi, e Leggi antecedenti, ordinarono, che i Prelati Ecclesiastici, i quali non hanno Superiore nel Regno, andassero, nelle Cause ove si trattasse delle loro Temporalità, a rispondere dinanzi il Magistrato delle Cause Civili di Corte: [a] Che alle violenze fatte da' Ministri Ecclesiastici nelle Temporalità fosse dato riparo nel Tribunale della Corona: [b] Che nè i Monasterj, nè le Chiese, nè gli Arcivescovi, nè i Vescovi comprassero, nè possedessero fondo stabile alcuno ne' territorj della Corona; [c] E ordinarono finalmente, che le Comunità suddette, e Persone Ecclesiastiche non potessero comprare, nè acquistare fondi stabili ne' Dominj di questa Monarchia. [d]

73. Fu il Diritto medesimo, che nel nuovo *Codice di Leggi*

a Nel Lib. I, Tit. VI, ʒ. 3, riportato al ʒ. 88 della Part. II, Dimostr. VI.

b Nel Lib. I, Tit. XI, ʒ. 4 riportata ivi ʒ. 85.

c Lib. II, Tit. VII riportata ivi ʒ. 86.

d Lib. II, Tit. VIII ivi ʒ. 87.

gi pubblicato da' *Gesuiti* nel 1602 non poterono fare questi a meno di non continuarlo nel Lib. I, Tit. VIII, §. 5. [a] E Tit. IX, §. 11, e 12. [b] Nel Lib. II, Tit. XVI, [c] e Tit. VIII: [d] ed in altre simiglianti Leggi, che sarebbe superfluo riportarle quì senza necessità.

74. E fu alla fine, è, e stà attualmente praticandosi, il Diritto stesso, con cui ne' Tribunali della Corona, e di Giustizia, ed in quello della Città del Porto si sono sempre giudicate in appellazione, e si stanno giudicando alla giornata tutte le Cause, che trattano delle Temporalità degli Ecclesiastici, delle quali si fa menzione nelle Leggi suddette, non ostanti le Scomuniche della Bolla *in Cœna Domini*, e delle altre Bolle, che si pretese sostenere cogl' *Indici Espurgatorj*; facendo prova di scomunicare tutte quelle Persone, che leggessero i Libri, ne' quali si manifesta la incompetenza, e nullità delle Censure Ecclesiastiche sulle materie spettanti alle Temporalità de' Principi Sovrani, e de' loro Regni, e Vassalli.

75. Scomuniche, le quali essendo notoriamente abusive, e nulle, e manifestamente contrarie nella loro stessa essenza a' Diritti Divino, ed Umano di sopra indicati; Ed essendo fulminate con tanta iniquità, ed ostinazione per usurpare tutte le Temporalità della Corona, e de' Sudditi della M. V. col pretesto di Censure, che mai vi furono, nè esisterono, nè potevano esistere per mancanza della materia spirituale, o del peccato mortale, sul quale si fondassero: costituirono l'altra qualificata *Violenza*, che sempre viene dietro l'abuso della Spada spirituale, allorchè questa si tira fuori, non già per difendere la Vigna, e la

a Copiata ivi ?. 84.
b Ivi.
c Ivi ?. 85.
d Ivi ?. 86.

e la Eredità del Signore; ma solo per offendere le Giurisdizioni de' Principi Sovrani, e le Temporalità de' Vassalli, e de' Popoli, che vivono sotto la loro protezione: Ne' quali casi i Principi, senza verun pericolo di scisma, e neppur di peccato veniale, anzi facendo un atto di molta virtù, inseparabile dalla loro Sovranità, sono obbligati a rispingere l'abuso di detta Spada spirituale colla forza della loro Spada materiale, come abbiamo veduto di sopra. [a]

76. In terzo, ed ultimo luogo: Il più essenziale è però, che neppure tutti coloro, i quali si trovano compresi ne' casi suddetti di legittima, necessaria Scomunica, debbono dichiararsi subito per scomunicati; mentre è necessario, che prima di ciò fare precedano i requisiti prescritti dalla Chiesa, e da' Canoni, i quali in sostanza sono i seguenti.

77. Uno de' requisiti è, che i Rei siano citati, ed intesi: essendo la prima Citazione, e la prima Udienza di Diritto Divino, e di Natura promulgato fino dalla creazione del Mondo; [b] e perciò necessariamente stabilite anche nel Diritto Canonico: [c] Diritti, l'osservanza de' quali fu sempre di necessità sostenuta dalle Leggi, e Costumi de' Principi Cattolici inalterabilmente, e con tanta fermezza ne' loro rispettivi Dominj, che furono sempre rimosse, ed annullate per la via di Ricorso tutte le Scomuniche fulminate con violenza, senza precedente citazione, e senza prima avere intese le Parti, sulle quali cadeva la Censura. [d]

Es-

a Dal §. 4 al 13 di questa *Supplica di Ricorso.*

b Genes. Cap. III, v. 10, e 11.

c Ne' formali Testi al Capit. *Susceptis* 1. *de Causa Possessionis, & Proprietatis*; e nella Clementina *Pastoralis* Cap. II, §. *Quod si punitio*, vers. *Dici ne*, & vers. *Caeterum de Sent. & Re judicata.*

d E questa cosa certa, e fuori d'ogni dubbio, qualificata dalla più ortodossa Giurisprudenza Canonica, e Civile, come lo attestano i Dottori, che scrissero su questa materia, tra' quali basterà di qui riferire il testimonio del dottissimo *Van-Espen* al Tom. II, pag. 287, let. B; ed

78. Essendo poi un fatto notorio all' universo Mondo, che non vi fu nè precedente Citazione, nè Udienza, nè cognizione di Causa per potere introdurre in questi Regni, e Dominj le dette Scomuniche fulminate nella Bolla *in Cœna Domini*, e negl' *Indici Espurgatorj*; affinchè i Regj Proccuratori, (o anche qualsiasi persona del Popolo, giacchè in generale a tutto il Popolo apparteneva il caso di rendere la Corona dipendente) potessero difendere i Diritti della Corona, e de' suoi Vassalli in dette Bolle così enormemente attaccati, ed offesi: basterebbe questo solo a far sì, che le tali Bolle, come notoriamente violenti, e nulle, fossero rimosse, e rigettate per via di Ricorso, secondo tutte le disposizioni de' Diritti di sopra esposti; ed affinchè, come notoriamente nulle, e dichiarate per tali, non potessero produrre effetto alcuno, nè dare qualsiasi impedimento a' Diritti Regj, e Nazionali della Corona, e Vassalli di VOSTRA MAESTÁ.

79. L' altro requisito è, che debbano cumulatamente concorrervi, dopo la Citazione, e Udienza, le più caritatevoli Ammonizioni, le più ripetute istanze, e fraterne preghiere per indurre gl' incorsi nelle Censure a riconoscere gli errori, ne' quali fossero caduti; essendo che senza precedere queste ammonizioni, istanze, e preghiere non può esservi scomunica, che non sia frustranea, e nulla come diametralmente contraria alle Divine Leggi del Vangelo, [a] alla Tra-

al Tom. IV nel Tratt. *de Censuris Ecclesiast.* Cap. V, ?. 3, ove si riporta ad altri celebri Autori; e conclude: Che nè i Sovrani, nè il Papa stesso possono supplire alla insanabile nullità della mancanza di citazione, e udienza. *Salgado De Supplicatione ad SS.* Part. I, Capit. VII, num. 63, 64, e seg. *Portugal De Donation.* Lib. II, Cap. XXXI, num. 15, e 16. *Oliva De Foro Ecclesiæ*, Part. I. q. 16, n. 27 tutti sostengono insieme con molti altri la medesima dottrina.

a Matth. Cap. XVIII ad illa verba: *Corripe eum inter te, & ipsum solum. Si te audierit, lu-*

Tradizione, ed osservanza della Chiesa universale [a] ed a' suoi Canoni. [b]

80. E finalmente l'altro requisito è, che neppure queste ammonizioni, istanze, e preghiere sono bastanti per pronunciare, dopo averle fatte, la Scomunica, tutte le volte, che da queste diligenze non risulti, che quel tale sia convinto di contumacia incorrigibile: Essendo questo egualmente un Diritto Divino, indubi-

tratus eris fratrem tuum. Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos .... quod si non audierit eos, dic Ecclesiæ: Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus.

E nel Cap. XVIII di S. Luca verf. 3, 4, e 5 in questi decisivi termini: *Si peccavit in te frater tuus, increpa illum; & si pœnitentiam egerit, dimitte illi; Et si septies in die peccaverit, & septies in die conversus fuerit ad te, dicens: Pœnitet me: dimitte illi.*

a Come vien provato co' Sagri Monumenti riportati al §. 43 di questo *Ricorso*, a' quali possono aggiungersi i seguenti: *Origenes in Josue Homil.* 20, ove dice: *Peccatum non est evidens; ejicere de Ecclesia neminem possumus, ne forte eradicantes zizaniam, eradicemus & triticum.*

S. Optatus in Lib. VII. *Accusatore silente, non licuit nobis reum abstinere; scriptum est enim, ante cognitam causam neminem esse damnandum.*

S. Augustinus in Lib. III *contra Epist. Parmen.* Cap. II dice espressamente, che niuno può essere scomunicato se non: *Aut sponte confessum, aut in aliquo Saeculari, vel Ecclesiastico Judicio nominatum, atque convictum.*

Lo stesso S. Agostino q. 102. *Adhuc est aliquod quod deprehendit Novatianus: cur, inquit,* corpus Domini tradunt iis, quos noverunt peccatores? *Quasi possint ipsi accusatores esse, qui sunt Judices. Si autem accusati fuerint, & manifestati, potuerunt abjici.*

Il S. Pontef. Innocenzo I nell' Epist. *Ad Excauperium* dando ragione del dubbio: *Cur communicantes viri cum adulteris uxoribus non conveniant; cum contra uxores in consortio adulterorum manere videantur? Super hoc, inquit, Christiana Religio in utroque sexu pari ratione condemnat. Sed viros suos mulieres non facile de adulterio accusant, & non habent latentia peccata vindictam. Viri autem liberius uxores adulteras apud Sacerdotes deferre consueverunt; & ideo mulieribus, prodito earum crimine, communio denegatur. Uxorum autem latente commisso, non facile quispiam ex suspicionibus abstinetur; qui utique submovebitur, si ejus flagitium detegatur; cum ergo par causa sit, interdum, probatione cessante, vindictæ ratio conquiescit.*

b Trovasi questo stesso dichiarato nel Testo nel Cap. *De illicita* VI, Caus. 24, q. 3 in quelle parole: *Quia nemo præpropere, scilicet non commonitus, neque conventus, est judicandus.*

Sopra di che potrebbonsi aggiungere moltissimi altri Testi, se fosse necessario farlo in un punto così fuori di dubbio, come è questo.

bitato, e certo, che da' sagrosanti fonti del Vangelo, e della Tradizione passò nelle Leggi Civili degl' Imperatori Cattolici, [a] e ne' Canoni della Chiesa.

81. Gl' Imperadori *Leone*, ed *Anthemio*, [b] come Protetto-

a Così resta provato ne' due Euangelj di S. Matteo, e S. Luca di sopra citati; e da S. Paolo nel Cap. XII della Epist. II ad Corinth. ove dice, che temeva assai di essere obbligato a far piangere molti di coloro, che: *Ante peccaverunt, & non egerunt pænitentiam super immunditia, fornicatione, & impudicitia.* Soggiungendo nel Cap. XIII: *Ecce tertio hoc venio ad vos: In ore duorum, vel trium stabit omne verbum; prædixi, & prædico ut præsens, & nunc absens iis, qui ante peccaverunt, & cæteris omnibus; quoniam si venero, iterum non parcam .... ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam.*

Sul qual Testo osserva S. Giovanni Crisostomo, che S. Paolo era molto forte in minacciar castighi; ma molto tardo, e riservato in eseguirli, dicendo: *Neque enim de iis, qui peccabant, pœnas statim sumpsit, sed semel, atque iterum admonuit; & ne sic quidem in contumaces animadvertit, sed rursus admonet, ac denuntiat dicens: Tertio hoc venio ad vos.* Di modo, che l' Apostolo parla di scomunica solo contro coloro, che sono convinti, e contumaci, e non vogliono ridursi a penitenza; insegnando col suo esempio, che la scomunica non deve fulminarsi se non contro i pubblici peccatori ostinati, dopo essere stati più, e più volte ammoniti, ed istigati a volontario pentimento.

S. Agostino nell' Omil. 50 *De Pænitentia* dice: *Nos vero a communione quemquam prohibere non possumus, quamvis hæc prohibitio nondum sit mortalis; sed medicinalis, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive Sæculari, sive Ecclesiastico Judicio nominatim, atque convictum.*

E da qui ne venne, che ne' seguenti Concilj non si pronunziò mai scomunica maggiore, o anatema neppure contro i medesimi convinti senza, che precedesse l' altra medicinale scomunica per ammonirli, e guadagnarli. Così si legge nel quinto Sinodo Romano tenuto sotto Papa Simmaco, ove coloro, che avevano violati i Decreti del Concilio, si fecero prima ammonire, e dipoi scomunicare. S. Agapito nella Epist. 6 dichiara, che Ciro, ed i suoi seguaci fossero colpiti con anatema qualora non volessero emendarsi.

Il Pontefice Niccolò I nell' Epist. 7, e Giovanni VIII nella 17 fanno la medesima distinzione.

I Padri del Concilio Efesino nell' Azion. 1. dicono: *Sancta Synodus Canonibus obtemperans, tertio Nestorium vocavit.*

Giovenale Gerosolimitano *in Relat. ad Imper.* dice: *Cum Leges Ecclesiasticæ jubeant tertio reos vocari, ut se ipsos defendant ab iis, de quibus accusantur.*

Gli altri Padri del Concilio di Calcedonia attestano, che Dioscoro fu chiamato tre volte *juxta sanctos, & Divinos Canones.* E lo stesso viene confermato dal Canone 74 di quelli chiamati Apostolici.

b Text. in Leg. *Episcop.* 30 Cod. *De Episcop. & Cleric.* ibi: *Episcopis interdicimus, ne quem a Sacrosancta Ecclesia, vel com-*

tori de' Canoni della Chiesa, proibirono a' Vescovi di separare i Fedeli dalla loro Comunione senza precedente causa non solo giusta, ma insieme provata, sotto pena di essere i medesimi Vescovi sospesi dal detto Sagramento. L'Imperador *Giustiniano* stabilì la cosa stessa senza veruna differenza; [a] E il Diritto Canonico, riportandosi non solo alle Leggi della Chiesa, ma ancora a quelle de' suddetti Imperadori, prescrisse la medesima identica Disciplina in molti, e moltissimi Testi. [b]

82. Quindi è, che il grande, e pio *Giovanni Gersone*, in parlando delle Scomuniche fulminate precipitatamente senza precedente ammonizione, e senza la osti-

munione segregent, nisi justa causa probata sit. Qui vero citra probationem hanc segregat, a Sacra Communione quoddam ad tempus arcetur.

a Text. in Leg. *Omnibus* Novell. 123, Cap. XI: *Omnibus autem Episcopis, & Presbyteris interdicimus segregare aliquem a Sacra Communione, antequam causa monstretur, propter quam Sancta Regulæ hoc fieri jubent. Si quis autem præter hoc a Sancta Communione quemquam segregaverit: Ille quidem, qui injuste a Communione segregatus est, solutus excommunicatione a majore Sacerdote, Sanctam mereatur Communionem. Qui vero aliquem a Sancta Communione segregare præsumpserit, modis omnibus a Sacerdote, sub quo constitutus est, separabitur a Communione quanto tempore ille perspexerit: Ut quod injuste fecit, juste sustineat.*

b Principalmente in Cap. *Nemo* 11, caus. 2, q. 1. In Cap. *Presbyter* 2, caus. 15, q. 5. In Cap. *De illicita* 6, caus. 24, q. 3. E nell'altro Testo Capitale del Cap. *Cum contumacia* 7 *De Hæreticis* in VI, ove agli stessi eretici si concede un anno di tempo per rivedersi, e riconciliarsi colla Chiesa prima di essere giudicati per contumaci, e incorsi nella pena di scomunica maggiore, in vece de' tre giorni, tre ore, ed una sola per tutte tre, che con lesiva intollerabile oppressione de' Fedeli sono stati introdotti per vessare i popoli. Illudendo con questa celerità tutti i Diritti suddetti Divino, e Positivo, quando che, anche rispetto al tempo di un anno prescritto in detto Capit. *Cum contumacia*, fece vedere il Santo Re Luigi di Francia non essere bastante nel caso del Duca di Brettagna, al quale non ostante la sua qualità di Personaggio così grande, furono di bisogno sette anni per convincere, e far giudicare per violenze le scomuniche intimategli da' Vescovi della Brettagna ad oggetto di usurpargli con la maggiore iniquità i proprj Diritti temporali, come si è veduto nel §. 67.

ostinata contumacia suddetta, si espresse in queste formali parole: [a]

Perciò avviene, che la sola contumacia vera o supposta in colui, che non vuol presentarsi al Tribunale della Chiesa, è quella, che rende un Uomo, che vive come Cristiano, degno di essere scomunicato: Poichè se questo si trova disposto ad ascoltare la Chiesa, con qual ragione sarà da Noi tenuto per Etnico, e per Pubblicano? Per verità vi è gran differenza, allorchè si considera quale sia la contumacia, e quanto il pregiudizio, che ne viene alla Chiesa: quale la materia, e quali siano le circostanze, per cui s' incorre nella Censura: Essendo che in materia di Fede, o di Religione deve attendersi più il danno, che nasce dalla contumacia, che le picciole questioni di poca importanza, nelle quali l' obbedienza non è mai così profittevole, quanto è pregiudiziale la Scomunica, la quale allontana, e priva de' suffragj spirituali, e della Comunione de' Santi; di maniera, che i Processi, che si fanno ne' Tribunali laici per castigare con pene capitali, o temporali, sono per lo più, o quasi sempre miti, e meno rigorosi di quelli, co' quali un Prelato cerca di separare l' Anima da DIO, che è sua Vita, e di porla nelle mani del demonio; e che con rovina non solo del corpo, ma ancora dello spirito rimanga priva delle orazioni de' Fedeli, onde non possa salvarsi. Fu

[a] Tom. III nel Lib. *De vita spirituali anima* pag. 42, Corol. 7: *Sola itaque contumacia vera, vel præsumpta, renuens stare judicio Ecclesia, reddit hominem pro Christiano se gerentem dignum excommunicatione: Nam si paratus est audire Ecclesiam, qualiter velut ethnicus nobis erit, & publicanus? Porro differt plurimum qualis est contumacia, & quam damnosa Ecclesia, pro qua materia, & circa quam incurritur: Nam pejor est contumacia in materia Fidei, & Religionis, quam pusille quæstiones de paucis denariis ubi nunquam tantum prodest obedientia, quantum obest excommunicatio separativa a' spiritualibus suffragiis, & Societate Sanctorum; ita ut longe mitior sit processus, qui fit in Curiis Secularibus per punitiones corporales, seu temporales, quam ubi per Prælatum præscindi quæritur Anima a Deo vita sua, & dari Satanæ in interitum non solum carnis, sed spiritus, ne jam salvus fiat, ab aliorum auxiliis destitutus.*

83. Fu questo stesso provato con altrettanta forza da'dotti, e pii Canonisti *Zegero Bernardo Van-Espen*, [a] e *Francesco Salgado de Somosa*, [b] dimostrando questi, che nè anche per contratto, o per proprio consenso può nessuno incorrere nella Scomunica senza precedere la citazione, la cognizione di Causa, e la contumacia: mentre ciò sarebbe procedere di fatto, e con violenza contro i Diritti di Natura, e delle Genti. Con questi solidissimi fondomenti ne' Tribunali della Corona in Lisbona, e nel Porto sogliono alla giornata rimoversi per via di Ricorso simiglianti violenze fatte da' Ministri Ecclesiastici, allorchè procedono *de facto*, spogliando le Parti de' loro Diritti, o scomunicandole senza precedere i suddetti termini, e requisiti: [c] Lo che tutto è conforme alla Legge, agli Usi, e Costumi di questo Regno, [d] i quali furono in Portogallo sempre sagrosanti, ed inviolabili.

84. Constando pertanto ad evidenza, che per correre in Portogallo, e suoi Dominj le tali Scomuniche riportate nella Bolla *in Cœna Domini*, e ripetute nelle altre Bolle degl' *Indici Espurgatorj*, non precederono li suddetti tre indispensabili requisiti di sopra enunciati; questo solo bastarebbe per concludere di nuovo: per una parte la notoria nullità, e violenza di tali Scomuniche, in quanto risguardano i Regni, e Vassalli di V. M.: e per l'altra parte la urgente necessità, in cui simiglianti oppressioni pongono l' al-

a Nel suo Trattato delle Censure Ecclesiastiche, riportato nel Tom. IV delle sue Opere al Capit. III.

b Nel Trattato *De Retentione Bullar*. Part. II, Cap. XXVII, num. 54.

c *Pereira De Manu Regia* Tom. I, Cap. VI, num. 2. *Portugal De Donat*. Lib. II, Capit. XXXI, n. 15, 16, e 68. *Oliva De Foro Ecclesia* Part. I, q. 16, num. 26, 27, 28, e 29.

d Stabiliti nella *Ordinazione* Lib. I, Tit. IX, §. 12, e nell' autorità de' Dottori, che vi scrissero sopra.

alta, suprema Protezione della M.V. di rispingerle, e darvi riparo colle sue efficaci, immancabili Provvidenze.

85. Lo che diviene molto più necessario qualora si consideri: 1. Che questa *Violenza* si aggiunge alle sei altre di sopra esposte: 2. Che se queste *Violenze* clamarebbero per darsi loro un pronto efficace rimedio, qualora si fossero praticate contro qualunque privato Suddito di V. M. debbono molto più meritare le Provvidenze della M. V. allorchè si vede, che gli oppressi da quelle sono la Corona istessa, e tutti i Regni, e Vassalli di V. M.: 3. Che in luogo delle previe citazioni, delle necessarie ammonizioni, e precedenti contumacie, senza le quali non si dà Scomunica, furono aggiunte per parte de' *Gesuiti* clandestini introduttori, e spacciatori di dette Scomuniche, le seguenti straordinarie, notorie malizie.

È una di queste l' avere inserita, molti anni dopo la morte de' due *Gesuiti Francesco di Toledo*, e *Battista Fragoso*, la Bolla *in Cœna Domini* nelle loro Opere, le quali finattanto, che vissero non furono mai pubblicate.

Altra è quella dell' orrezione, surrezione, ed artifizio, con cui, sotto i disparati titoli *de Instructione Sacerdotum*, e *de Regimine Reipublicæ Christianæ*, fecero entrare furtivamente detta Bolla in que' due Libri, ne' quali secondo i loro titoli simulati non poteva mai sospettarsi, che vi potesse aver luogo; e ciò fecero per renderla in questo modo familiare a' Lettori non prevenuti, e poco attenti: e conseguirono, che dalle persone poco istruite si perdesse con un tale artifizio quella avversione, che doveva produrre; ciò che seguì anche più compitamen-

mente in coloro, che per la loro ignoranza non potevano in modo veruno opporsele, e contrastarla. [a]

Altra malizia piena di sommo ardimento, ed inganno fu quella, con cui nel tempo stesso, che per una parte stavano in Lisbona obbligando a forza colle Scomuniche tutto questo Regno a sottometterſi alle Bolle degl'*Indici Espurgatorj*, rovinando tutte le Librerie; dall'altra parte in Madrid stavano gridando contro le dette Bolle, e mostrando di esserne scandalizati, e che le credevano insussistenti, per ammansire, e addormentare quella Corte sul più importante, che seguiva in Lisbona in assenza del Monarca; che allora governava l'uno, e l'altro Regno. [b]

86. E siccome non vi è giustizia, nè equità in Diritto nessuno Divino, di Natura, delle Genti, o Canonico, Civile, o Patrio, la quale permetta, che gli Uomini fraudolenti siano patrocinati nel loro proprio dolo in pregiudizio del Terzo; perciò bastarebbe l'essere state le suddette Bolle *in Cœna Domini*, e degl'*Indici* introdotte in Portogallo per via di tanti stratagemmi, simulazioni, e danno pubblico per essere rigettate, e per ordinare, che siano condannate ad eterno silenzio; senza di che dalla esperienza di due Secoli è stato successivamente dimostrato, non potervi essere Monarchia, nè pubblica quiete nella Chiesa, e nello Stato.

CONCLUSIONE DEL RICORSO.

87. Essendo, o SIRE, così chiare, e manifeste le *Sette Violenze*, le quali nel presente *Ricorso* richiamano, col-

[a] Tutti questi dolosi artifizj sono stati esposti nella Part. II, che serve di base al presente *Ricorso* nella Dimost. VI dal §. 22 al 140, ed in questa *Supplica* nella *V. Violenza*.

[b] I fatti di questa contradizione furono già dimostrati nella Part. I, Division. VIII dal §. 273 al 300.

colla urgenza più indispensabile, il potente ajuto della Real Protezione di V.M. non è meno chiara la Giustizia dell'alta Provvidenza, con cui la M.V. può soccorrere la Corona, ed i suoi Sudditi; imitando i Monarchi, e Principi Sovrani più pii, ortodossi, e timorati di Dio, i quali successivamente hanno presa la difesa de' sagrosanti Diritti della loro Sovranità, e della quiete pubblica de' loro Popoli in tutti i casi di Scomuniche, anche meno nocive, incompetenti, ed attentatorie di quelle, che si giuntarono contro questi Regni, e loro pubblica tranquillità, tanto in detta Bolla *in Cœna Domini*, come nelle altre Bolle, colle quali si pretese sostenere i suddetti *Indici Romano-Gesuitici*.

58. Questa Provvidenza poi consiste sempre, e presentemente in quanto alla sostanza consiste nel tagliare i Monarchi, e Principi Sovrani colla loro Spada materiale gli abusi nocivi dell'altra Spada spirituale, come si è dimostrato nel Proemio di questo Ricorso; [a] Ed in quanto al modo, in disingannare i Popoli dalle illusioni, che si pretende far loro, inquietandoli con Censure sediziose, incompetenti, ed aliene dalla Giurisdizione della Chiesa, e dall'ufficio de' suoi Ministri, come sono le contenute in dette Bolle: le quali Censure furono sempre rigettate da tutte le Corti Cattoliche Romane dell' Europa con pubblicarne le Annullatorie:

Colle quali (dice il pio, e dotto Van-Espen) *si disfanno, annullano, cassano, e si dichiarano invalidi gli atti incompetentemente, e con attentato fatti da' Superiori, e Giudici Ecclesiastici in pregiudizio, o diminuzione della Giurisdizione suprema del Principe, de' Canoni della Chiesa, e delle Leggi, e Costumanze Patrie; e s' inibisce a tut-*

a Dal §. 4 al §. 13.

a tutti i Vassalli di non dare assenso veruno, nè attendere in qualsiasi modo i detti atti, ed attentati. [a]

89. E passando il detto Canonista a individuare i casi, ne' quali hanno precisamente il suo luogo le tali Annullatorie, viene ad enumerarli, [b] adducendone per testimonj i più autorevoli Giurisconsulti, e della più riconosciuta pietà; così dicendo:

Il celeberrimo Paolo Cristineo *nelle sue Decisioni Belgiche, specialmente nelle XLIII, XLIV, XLV, e XLVI spiegò chiaramente i casi, ne' quali anticamente si ricorreva quì* (in Fiandra) *contro l' abuso di Giurisdizione; In oggi però essendo stata mutata la forma, si ricorre ad altro rimedio consimile, che è quello del Ricorso al Principe, ed a' suoi Tribunali per l' Annullatoria:* Ciò a dire: *Allorchè con Rescritti Pontifizj si ordina, sa, o macchina qualche cosa, la quale o sia illecita secondo il Diritto, o contraria a' Canoni, ed a' Concordati.*

Item: *Quando dagli Arcivescovi, Vescovi, o loro Vicarj, o altri Giudici Ecclesiastici si commette attentato notorio in pregiudizio della Giurisdizione Secolare, o delle Leggi generali, o de' santi Decreti della veneranda diuturna Antichità, o contro le libertà della Chiesa, o contro i Privilegj della Patria.*

E tutte le volte, che la Chiesa notoriamente abusa della sua Giurisdizione, ovvero si usurpa la cognizione delle cause, che appartengono al Foro Secolare.

Attesta anche il Zypeo: *che quando vien commesso attentato, qualunque siasi, dagli Ecclesiastici contro la mediata, o immediata Giurisdizione del Principe: contro i suoi Regj Diritti; o contro i Privilegj della Patria, si difendono questi, secondo l' uso, e costume immemoriale, colle Annullatorie.* [c]

Ed

a Sono precise parole del detto *Van-Espen* nel Trattato *De Recursu ad Princip.* Cap. V, §. 1.

b Ivi.

c Lib. II, Tit. *De Ordine cognitionum* Resp. 2, num. 6.

Ed Uberto Loyens *Segretario della Curia suprema di Brabante nel suo Trattato sullo stesso argomento disse con ragione, parlando di questo rimedio delle Annulatorie, che erano una deroga, e rescissione, quando si usurpava, o illudeva la Giurisdizione altrui (cioè la Temporale.)*

90. Nel §. 2 di detto Cap. v fu stabilito dal medesimo Dottore in maniera invincibile, che le dette *Annullatorie* si stendono fino a rimovere le Censure Ecclesiastiche; Essendo che i Principi Sovrani in virtù del solenne giuramento, che fanno nell'atto della loro inaugurazione, si trovano obbligati a difendere, e conservare contro gli stessi Ecclesiastici, che abusassero di sua Giurisdizione, le Leggi, e lodevoli Libertà della Chiesa, e della Patria: Adducendone per esempio i Vassalli, che vengono citati per andare a litigare a Roma; Ed i Parrochi, che vengono astretti da' loro Vescovi a dare esecuzione a qualche Bolla, che non sia stata accettata dal Sovrano; appunto come avvenne in questo Regno colle Bolle, che formano l'argomento del presente Ricorso: Supponendo, che si fulminano Censure contro quelli, che si trovano in questi, o simiglianti casi col pretesto, che sono contumaci, domandando: *Chi vi sarà, che non vegga, che colui, che fulmina simiglianti Scomuniche, commette un attentato manifesto, abusando della sua Giurisdizione, o eccedendone i limiti*: Dicendo: *Che con tali Censure sono apertamente violati, e vilipesi non solo i Diritti, e la Giurisdizione del Principe, ma ancora le sagrosante* Leggi *della Patria, e i Decreti de' medesimi Canoni.* E concludendo: *Che da tutto il fin quì detto non rimane minimo dubbio, che il Principe, o i Tribunali in suo nome possono dichiarare per abolite, e nulle simiglianti Censure, le quali di loro natura sono nulle, ed invalide; non solo*

lo

lo perchè dal Principe sia vindicata insieme colla potestà; che gli fu data dal Cielo, la sua Giurisdizione enormemente lesa, ed i Sagri Canoni; ma ancora perchè dal medesimo si conservi la pace, e libertà pubblica degli Ecclesiastici, e siano protetti, e difesi i suoi Cittadini oppressi.

91. Confermando tutto ciò coll'autorità del grande, e saggio Dottor Teologo *Giovanni Gersone* * riportandone le seguenti parole:

Essendo, che alcune Sentenze del Vescovo, o del Papa, non solo non debbono eseguirsi, ma neppure temersi; come per esempio, quando nella Sentenza vi è errore intollerabile: E questo può succedere molte volte: Cioè, quando il Vescovo, o lo stesso Papa abusassero della loro Giurisdizione: quando sentenziassero in pregiudizio della giusta libertà: E. g. *scomunicando coloro, che obbediscono al proprio Re; o alle sue giuste Leggi:* E questa è la Sentenza d'*Innocenzo* la quale viene sostenuta fondamentalmente dalla infallibilità della Legge Divina, e di Natura.

Il Re può difendersi contro coloro, che agiscono contro la sua Persona, o contro i suoi Vassalli ne' termini suddetti, nel modo stesso, che lo può fare contro coloro, che pretendono usurpargli il temporale Dominio de' suoi Regni.

Lo stesso Re deve proteggere i suoi sudditi tutte le volte, che a motivo de' fatti suddetti, e per obbedire a' suoi Ordini, venissero inquietati; prendendo (il Re) sopra di se la causa; E sotto una tal protezione possono, e debbono i Vassalli tanto Secolari, come Ecclesiastici vivere tranquillamente, e con sicurezza.

92. Ed il gran Siniscalco Mr. *De Real* stabilisce il medesimo Diritto di annullare le Bolle Pontificie qualora con-

* Tom. II *In discussione illius assertionis* Sententia Pastoris etiam injusta timenda est, & tenenda, pag. 425, col. 2 ibi.

contengano abusi tali, come sono quelli di cui si tratta nel presente *Ricorso*; [a] dimostrandolo chiaramente con erudizione, e con esempj, che non ammettono nessuna sorte di giusta replica.

93. Quindi è, che questo Diritto costituisce uno de' principj elementari della pubblica tranquillità della Chiesa, e dello Stato; ed una pratica universale di tutte le Corti Cattoliche Romane, che maggiormente si distinguono nella venerazione dovuta di giustizia alla S. Sede Apostolica.

94. Nell' *Alta Germania* è certo, che sta in vigore, e si osserva la suddetta Pratica; [b] essendone vicinissimi, ed autentici testimonj le due Annullatorie, delle quali l' Oratore non può fare a meno di non riferire la sostanza del loro contenuto.

95. *Prima Annullatoria.* Avendo il S. Padre Clemente XI pubblicata a' 27 Luglio 1707 una Bolla, per cui non solo pretendeva di annullare una convenzione fatta di lasciare, che le Truppe Tedesche prendessero quartieri d' inverno nel Ducato di Parma, e Piacenza; ma di pubblicare ancora per incorsi nella scomunica riservata alla Sede Apostolica i Ministri, Commissarj, ed Ufficiali di guerra dell' Esercito Imperiale: L' Imperator Giuseppe I spiegossi su detta Bolla nel suo Diploma spedito in Vienna d' Austria a' 26 Giugno 1708, con dire: *Che detta Bolla era stata pubblicata non già per difesa della Eredità del Signore, ma bensì per usurpare i Diritti dell' Imperio sopra i Ducati di Parma, e Piacenza; essendo Noi obbligati dalle Leggi Divine, ed Umane, e da' dettami di Ragione, da' Diritti delle Genti, e da altri principj di giustizia, e di religione a difendere i nostri proprj Diritti,* *e quel-*

a Nel Tom. VII della sua *Science du Gouvernem.* Cap. IV, §§. 68, e 69.

b Come lo attesta il medesimo *Van-Espen De Recursu* Capit. V, §. 5.

e quelli dell' Imperio Germanico; dopo avere uditi i pareri del nostro Consiglio di Stato, e del Consiglio Aulico Imperiale, e dopo avere consultati anche molti altri grandi Teologi, e dotti Canonisti, e Giurisconsulti di estere Nazioni; in difesa di detti Diritti nostri, e dell' Imperio, abbiamo stabilito di cassare, annullare, abolire, e dichiarare solennissimamente irrita, ed ingiusta la suddetta Bolla; ed insieme proibire a ciascheduno, ed a tutti gli Ecclesiastici, e Secolari Vassalli nostri, e dell' Imperio, ed a' nostri Ministri, e sudditi ... sotto pena della gravissima indignazione Nostra, e dell' Imperio, della confisca di tutti i loro beni, e di altre pene corporali; che non debbano in conto veruno attendere, o far caso alcuno di quanto si contiene in detta Bolla; ma all' incontro ordiniamo strettamente, che debba ognuno obbedire, come è proprio dovere, a questo nostro Ordine, e Mandato, ed essere sicuro, che non si mancarà da Noi di corrispondere colla nostra Protezione, ed Imperial Clemenza a tutti quelli, che ci obbediranno. [a]

96. *Seconda Annullatoria.* Nel tempo dell' interregno, dopo la morte dell' Imperador Giuseppe I, avendo sei Dottori della Università di Colonia interposto con attentato un incompetente Ricorso dinanzi il Nunzio Apostolico contro il Dottor *Gasparo Huygens* poco innanzi eletto Decano di detta Università: ed impetrati contro di lui alcuni Rescritti comminatorj, e *Declaratorie* di scomunica: appena l' Imperator Carlo VI ascese al Trono Imperiale, conformandosi alle disposizioni del Diritto, e Costituzioni dell' Imperio, con Decreto de' 31 Gennajo 1713 *cassò, annullò, abolì, e dichiarò nulli i suddetti Rescritti del Nunzio, per essere stati di sua natura nulli, ed invalidi;*

[a] Di questa *Annullatoria* parla il *Van-Espen* nel luogo citato nella Nota precedente, e la riporta *per extensum* nell' Appendice de' Monumenti nel fine del Tom. IV alla let. T.

di; Ed oltre di questo fece sequestrare tutti i beni temporali de' sei Dottori suddetti in pena della temerità di quel loro Ricorso. [a]

97. Anche nella *Bassa Germania*, o in *Fiandra* esistono costantemente il medesimo Diritto, e Costume secondo la inconcussa Pratica riferita, e dimostrata dal pio, e dotto *Van-Espen* con antichi, e moderni Monumenti dal 1565 fino al 1721: [b] dando nell' Appendice de' Monumenti [c] la raccolta di un gran numero di Risoluzioni, e Decreti, che la giustificano pienamente.

98. E questo stesso vi si stà al presente osservando con fermezza, ed inviolabilmente, come si prova col Decreto del Sereniss. Principe Carlo Alessandro di Lorena Governatore de' Paesi bassi Austriaci, spedito in Brusselles a' 2 Maggio 1759, con cui per motivo di essere stato ritrovato, che nell' *Indice de' Libri proibiti* ristampato poco prima in Roma, si erano messe, come condannate, le *Opere* del Dottor *Van-Espen*; annullò il detto *Indice*, e lo proibì, facendone sequestrare tutti gli Esemplari, non ostanti le Bolle Pontificie delle quali sono muniti. [d]

99. In *Francia* si mantengono parimenti costanti il medesimo Diritto, e Costume per la inconcussa Pratica riportata, e provata dal detto *Van-Espen*: [e] Si deduce questa dalla più grande, rispettabile, e nota antichità degli esempj enunciati del Re Luigi: [f] E viene piu ampiamente spiegata con vasta, erudita, e pia erudizione dal dotto Mr. *De Real* nella sua

a Anche di questa *Annullatoria* tratta il *Van-Espen* ivi; e nell' ultimo Appendice de' Monumenti riporta la *Supplica di Ricorso*, e la risoluzione dell' Imperatore a quella coerente.

b Nello stesso Cap. V, §. 3.

c Dalla lettera A a S.

d Questo Decreto si trova copiato nella Part. II, Dimost. V, §. 20.

e Nel Cap. V, §. 4.

f Dal §. 64 al 69 del presente *Ricorso*.

sua *Science du Gouvernement*: [a] e con ispecialità confermata nell' identico caso da' procedimenti, co' quali la *Bolla in Cœna Domini* fu annullata in Francia, e puniti i Vescovi, e Superiori Ecclesiastici, che vollero attenderla, ed osservarla in quella Monarchia. [b]

100. Nella *Elvezia*, o siano *Cantoni Svizzeri* questo Diritto, e Costume stavano in osservanza da tempo così antico, che Mr. *Vogel* nel suo Trattato Storico, e Politico delle Leghe tra la Monarchia di Francia, ed i XIII Cantoni [c] riferisce: Che avendo il Nunzio Apostolico pubblicato un Monitorio contro que' Cantoni, che si trovavano nel partito del Re Carlo VIII [d] dichiarandoli scomunicati se nel termine di quindici giorni non si distaccavano dalla parte di quel Principe per entrare nella Confederazione formata contro di lui, ne seguì un effetto tutto contrario; poichè gli Svizzeri si opposero alla detta scomunica con un pubblico Editto, con cui la dichiararono abusiva, e di niun effetto, facendolo affiggere in tutti i luoghi pubblici di loro Giurisdizione.

101. In *Venezia* già erano in osservanza il tal Diritto, e Costume allorchè si pretese introdurle la *Bolla in Cœna Domini*; [e] essendo a tutti ben nota la formale, significante *Annullatoria* di quella Repubblica, pubblicata a' 6 Maggio del 1606 contro l' Interdetto, che dal S. P. Paolo V si pretese di fulminare [f] contro di essa.

In

a Tom. VII, Cap. IV, § 68, e seg.

b Tutto ciò fu provato al § 65 del presente *Ricorso*.

c Pag. 35, e 36.

d Principiò a regnare nel 1483.

e Come si è provato nel § 67 di questo *Ricorso*.

f Riportata nel Tom. III, Lib. II, pag. 27, e seg. delle Opere di Fr. *Paolo Sarpi* stampate in Helmstat (*Verona*) nel 1763. E questa fu l' assunto del Card. *Bellarmino*, e de' Scrittori Veneti enunciati al § 67 nota *b*.

Digitized by Google

102. In *Napoli*, ed in *Sicilia* questo *Diritto*, e *Costume* furono sempre in tanta osservanza, come resta soprabbondantemente provato da' fatti decisivi de' procedimenti di quella Corte, tanto rispetto alla *Sessione* IV *del Concilio Tridentino* per ciò, che risguarda il Titolo *de editione*, *&* *usu sacrorum Librorum*, e le Bolle spedite sulla censura, e proibizione de' Libri; [a] come sopra la introduzione della *Bolla in Cœna Domini*: [b] Fatti, e procedimenti, che similmente provano, che nella Corte di Napoli furono sempre annullate, e si annullano anche al presente le Bolle, e le scomuniche, le quali, o sorpassano i limiti della Giurisdizione spirituale, o sono dirette ad invadere la suprema Temporale Potestà della Corona, o a vessare, ed opprimere i sudditi Ecclesiastici, e Secolari, che vivono sotto la Regia Protezione.

103. In *Ispagna* il medesimo Diritto, e Costume furono sempre in vigore da molti Secoli [c] in quanto alla sostanza, abbenchè in quanto al modo i procedimenti di quella Corte siano diversi.

104. Ne' casi, ne' quali può farsi di sorte, che senza maggiore strepito si evitino i pregiudizj, che dalle Bolle della Romana Curia, contenenti usurpazioni delle Regalie, possono nascere; appartenendo queste anche nelle materie Ecclesiastiche a' Re Cattolici per Diritto, o per Indulti Pontificj, o per antiche Costumanze tollerate sempre dalla Sede Apostolica: accorrono i suddetti Monarchi a simiglianti violen-

ze

a Riportati nella Part. II, Dimost. V dal §. 27 al 37.

b Ivi Dimost. VI ne' §§. 68 a 73.

c Così viene asserito da' Dottori Stranieri, tra' quali il celebre Pratico Mr. *Fevret* nel suo Trattato *De l' Abus* Lib. I. Capit. II, num. 16. E confermato dal *Van-Espen De Recursu* Cap. V, §. 4, vers. *Quod Hispaniam attinet*. E tra' Nazionali dal *Salgado De Reg. Protect. & de Retensione Bullar. Cevallos de Cognit. per viam violentia. Solorzano De Jur. Indiar. Frasso De Patronatu, &c.*

ze fatte alla loro Autorità Regia, e a' Diritti di loro Corona, coll'impedire la esecuzione di dette Bolle, ritenendosele, per evitare lo scandalo, coll' ossequioso pretesto, che rimangono ritenute, e sospese fin tanto, che si rappresentino alla Sede Apostolica gl'inconvenienti in quelle contenuti, acciocchè vi si dia rimedio con benigno, e paterno provvedimento; essendo questa la quotidiana Pratica in casi simiglianti, che formò l'assunto del celebre Trattato *de Retentione Bullarum* scritto dal Dottor *Francesco Salgado de Somosa*. [a]

105. Negli altri casi però, ne' quali dette Bolle Romane hanno già prodotto scandalo pubblico, e generale, onde i Monarchi Cattolici siano obbligati a farlo cessare con pubbliche riparazioni alla loro Corona, ed a' loro Vassalli offesi dalle usurpazioni, ed oppressioni contenute in dette Bolle: In questi casi si costuma procedere diversamente, e nel modo, che si vede praticato negli esempj di sopra indicati nella *Deduzione*, che serve di base al presente *Ricorso*, co' fatti ivi enunciati, e specialmente co' seguenti.

106. In primo luogo nello scandaloso caso della introduzione della Bolla *in Cœna Domini*: Caso in cui è noto, che la Corte di Madrid procedette nella medesima forma, e colla stessa forza di tutte le altre Corti di Europa: proibì a' Vescovi con Lettere circolari Annullatorie di dare la minima esecuzione a detta Bolla; e cacciò il Nunzio Pontificio da' Dominj di Spagna. [b]

107. In secondo luogo nel caso degli Editti del Vescovo di Nicastro Collettore Apostolico, e delle Bolle del S. P.

[a] Il quale nella Part. II, Capit. XXXIII, num. 89, 92 a 95, e 145 si spiega ne' termini stessi di sopra espressi.

[b] Come fu provato nella Parte I, Divis. VIII dal §. 308 al 333.

S. Pont. Urbano VIII spedite in Luglio del 1636, e 1638, colle quali furono dichiarati pubblici scomunicati tutti i Ministri, Giudici, Officiali di Giustizia, e tutto questo Regno per mantenere in osservanza, ed eseguire la Ordinazione del Lib. II, Tit. XVIII, in cui si proibisce, che i beni stabili passino in potere di mani morte: ordinò il Re D. Filippo IV, che si annullassero; siccome furono pubblicamente dichiarate nulle, dette Censure con Sentenze emanate dal Tribunale della Corona, con Risoluzioni di quello di Palazzo; e con Decreti Regj: e ordinò, che si occupassero tutte le Temporalità del Collettore, giungendo fino a cacciarlo fuori dal Regno. [a]

108. In tutti i casi però, o siano della natura de' primi, o de' secondi, ne' quali si esibiscano Brevi, o Bolle Apostoliche: *Dopo visti i Processi; qualora consti da questi, che il loro contenuto è contro le Leggi, e Bolle concesse, contro le antiche Costumanze, e contro i Padronati, o Indulti, si danno; attesa la qualità de' negozj, e la disobbedienza, i Decreti necessarj, non solo perchè non si faccia uso di dette Bolle; ma ancora per sequestrare i beni, e temporalità di coloro, che furono disobbedienti; ed acciochè si presentino alla Regia Udienza, ed escano dal Regno, e facciano, che i frutti vadano in benefizio di quelli in favore de' quali sarà pronunziata la Sentenza; E che siano date tutte le ulteriori provvidenze; che si stimeranno doversi dare secondo la qualità della Causa, ad effetto, che si conservi, e mantenga tutto quello, che dalle Bolle, e dalle Leggi del Regno è stato provveduto in casi simiglianti.* [b]

[a] Come fu provato nella Parte II, Dimost. VI, §. 114, e seg.

[b] Sono precise parole del noto Dottor Spagnolo *Monteroso* nel suo Libro intitolato: *Practica de las Cancellarias* Trat. V, Cap. II, fol. 81, e nel §. penult. E *Salgado* attesta lo stesso

109. Le Leggi, e Costumanze del Portogallo non potevano essere, nè furono mai se non le medesime; giacchè in cosa nessuna erano incompatibili colla somma pietà, e Religione di questa Monarchia; anzi al contrario erano molto conformi a quella somma Religione, in cui ella sempre si distinse.

110. Egli è certo, che i Sovrani di questo Regno furono costantemente in tutti i Secoli zelantissimi, ed esemplarissimi Difensori della Chiesa, e de' suoi legittimi Diritti, e li conservarono sagrosanti, ed inviolabili sempre, che furono loro presentati con quel medesimo spirito di pietà, e Religione, con cui, a costo di tanto sangue de' loro fedeli, e valorosi Vassalli, e di tanti, e sì gran Tesori del Regio Erario, aprirono nuove strade alla propagazione della vera Fede, e fecero risplendere la luce del Vangelo in tante, e così remote Regioni dell' Asia, Africa, ed America.

111. É similmente certo, e noto al Mondo tutto, che i suddetti Monarchi non lasciarono, ciò non ostante, alla M.V. gli esempj nocivi, ed irragionevoli di abbandonare la Chiesa, protetta sempre da loro con tanta divozione, alle passioni sregolate di qualche Vescovo, o de' Ministri Ecclesiastici, i quali abusando della loro autorità, lasciandosi vincere dalle passioni di odio, e di cupidigia, diffamassero, o macchiassero i loro santi Ministerj con invadere la Giurisdizione Secolare, ed i Diritti legittimi del Terzo; Nè lasciarono la suprema Regia Autorità in preda agli attentati, che potessero commettersi contro di essa sot-

nel Trat. *De Supplicat. ad SS.* Part. II, Cap. XXIV, n. 58, e 64: questa pratica essendo triviale, e fondata sulle antichissime Leggi di detta Monarchia espresse nelle Leggi 18, 21, 25, Lib. I, Titol. III, *Recopil.* &c. E nella Legge 80, Tom. III, Lib. II di detta *Recopil.* il transunto delle quali si dà nelle Prove al NUMERO XVI.

ſotto l'ombra della venerazione dovuta alla Chieſa; profanando con ciò il di lei ſanto Nome, e ſagroſanti Diritti: Nè laſciarono che i Sudditi rimaneſſero oppreſſi da' detti Eccleſiaſtici con violenze ricoperte collo ſpecioſo velo di Religione; eſſendo queſte in realtà tanto a lei diametralmente oppoſte, quanto ſono contrarie a' Diritti Divino, di Natura, e delle Genti; a' ſagroſanti Teſti dell'uno, e l'altro Teſtamento; ed a' Canoni, e Leggi, che formano il compleſſo di tutto il Diritto poſitivo: Nè finalmente i ſuddetti Monarchi laſciarono alla M. V. gli eſempj di abbandonare la pubblica quiete della Chieſa, e de' ſuoi Regni, e Dominj in preda a' funeſti pericoli, e conſeguenti ſtragi, che riſultarono ſempre, e debbono riſultare dalla confuſione, e conflitto delle due ſupreme Giuriſdizioni: Pericoli, e ſtragi, che la eſperienza dimoſtrò ben tragicamente in queſti Regni per lo ſpazio di due Secoli, che ſono ſempre poche le precauzioni, che ſi prendono per evitarle, e prevenirle.

112. Ed è finalmente certo, e notiſſimo a tutti, che la M. V. emulando glorioſamente i ſuoi Regj Predeceſſori, così, come per una parte ha protetto, ed ajutato colla forza del ſuo potente braccio tutti i Prelati Dioceſani, e Regolari de' ſuoi Regni, e Dominj nelle tante occaſioni, che ricorſero a V. M. perchè daſſe loro ajuto, e ſoccorſo contro le violazioni delle loro immunità, o contro le uſurpazioni della loro ſpirituale Giuriſdizione, o contro la diſobbedienza, e reſiſtenza de' loro Sudditi, o contro la oſtinazione de' pubblici peccatori, e contumaci, che ſi preſero a diſprezzare le tremende Cenſure contro di eſſi legittimamente fulminate: Dall'altra parte V. M. ha reſpettivamente ſoſtenuto con altrettanta

vigilanza la santità del Giuramento, che fece nell' atto faustissimo di sua Coronazione, di mantenere intieri, ed illesi i Diritti di sua Corona, e conservare a tutti i suoi fedeli Sudditi la pace, e la giustizia contro chiunque tentasse di usurpare i Regj Diritti suddetti, ed alterare la pubblica tranquillità de' Vassalli: Giuramento, che proviene non solo da' Diritti Divino, e di Natura sempre inalterabili, che da nessun Diritto positivo possono ristringersi, nè ampliarsi; ma che nasce ancora dalla espressa disposizione dalla Legge Fondamentale del Regno; senza che questa Legge, nè que' Diritti diano luogo contro la loro osservanza a eccezione di Stato, di Persona, o Dignità qualunque elle siano. *

113. Per questo poi le Leggi, e Costumi di Portogallo furono sempre in tutti i Governi, de' quali abbiamo memoria, e sono al dì d'oggi conformi alle Leggi, e Costumi degli altri Regni di Europa i più pii, e ortodossi in ciò, che risguarda il punto speciale di dichiarar nulle tutte le Bolle, Rescritti, e Sentenze, che fulminano Censure Ecclesiastiche, allorchè queste sono fulminate incompetentemente per usurpare la suprema Giurisdizione della Corona, o per diminuire i Diritti, e lodevoli Costumi del Regno; o per vessare con violenze i Vassalli possessori pacifici per mezzo di coloro, che, colle Scomuniche fulminate senza previa citazione, e udienza, o precedendo l' una, e l' altra, senza essere stato osservato nella forma del Processo l'ordine, ed i termini stabiliti da tutti i Diritti da osservarsi impreteribilmente, come si è veduto di sopra; tentano di spogliarli a forza del pacifico possesso de' loro beni: E questo per l'appunto è quello, che da' primi Secoli

* Come si è provato in questa *Supplica* dal §. 4 al 13 incluf.

coli della Monarchia Portoghese fino al presente è stato successivamente con inviolabile osservanza praticato: e che si prova con Monumenti irrefragabili di tanta, e così rispettabile autorità, come sono quelli, che si veggono ne' seguenti esempj.

114. Sia il *Primo Esempio* il Diploma annullatorio del Re D. Dionisio spedito nel 1356 dell' Era Giuliana: con cui rescisse, ed annullò le Scomuniche fulminate incompetentemente dagli Uditori del Vescovo, e dal Vicario di S. Croce di Coimbra contro *Payo Annes* per il possesso di una Vigna. [a]

115. Sia il *Secondo Esempio* la formalissima *Protesta annullatoria*, che gli Ambasciatori del Re D. Giovanni I fecero inserire negli Atti del Concilio di Costanza, dichiarandovi irriti, vani, e di niun effetto tutti i fatti, che si determinassero in detto Concilio in pregiudizio della Independenza temporale, e de' Diritti della Corona di questo Regno. [b]

116. Sia il *Terzo Esempio* la Risoluzione presa dal Re D. Alfonso V nelle Corti, che si radunarono in Santarem nel 1456, mandando ad annullare dal Supremo Magistrato della Relazione gli atti, che tendevano ad usurpare la sua Real Giurisdizione: riserbando a se le altre dimostrazioni contro gli Ecclesiastici, che commettessero simiglianti attentati, in questi termini:

Al qual Capitolo da Noi fu risposto, e dato conto coll' ordinare a' Ministri del nostro Tribunale della Relazione, che facciano venire dinanzi detto Tribunale i Vicarj, e que' che ricorrono contro di essi; E vedendo per Diritto, che detti Vicarj usano della giurisdizione ne' casi, che loro di Diritto non appartiene, debbano proibir loro in nostro No-

[a] Questo Diploma già è stato riportato di sopra al §. 71.
[b] Riportato nella Part. II, Dimost. VI, §. 5.

Nome, che non imprendano a giudicare in tali Cause; e qualora non vogliano così fare, ce ne daranno parte, acciò si dia da Noi nuovo provvedimento, secondo a Noi piacerà di dare. [a]

117. Sia il *Quarto Esempio* quello, che viene appoggiato dalla grande autorità delle Ordinazioni dello stesso Re D. Alfonso V nel Titolo *De' Brevi, che vengono dalla Corte di Roma, o dal Gran Maestro*: Ordinandovisi espressamente, che qualora contenessero o falsità, o orrezione, o surrezione, o usurpazione della Giurisdizione Regia, o offesa de' Diritti del Regno, e de' suoi Sudditi, e Naturali, o spoglio di qualche Persona, che sia in possesso di alcun Benefizio: Che in tutti, ed in ciascheduno di questi casi, non solo non debba concedersi il *Regio Beneplacito* per dare esecuzione a' detti Brevi; ma che nel caso, che si fossero eseguiti, coloro che avessero ciò fatto, rimanessero sospesi, essendo Ufficiali: e non lo essendo, si carcerassero, esiliassero, e multassero, e si dasse loro fino la frusta: Aggiungendo di più: *E tutto quanto fosse stato fatto, detto, ed allegato in virtù di detta pubblicazione, rimanga nullo, e di niun valore, come se tal Breve, o Rescritto non fosse stato mai pubblicato. Ed essendo certi, che così fu sempre praticato in tempo de' Monarchi nostri Antecessori, ordiniamo, che così si eseguisca, ed osservi da quì innanzi, considerando essere ciò in gran servizio di DIO, e Nostro, ed in benefizio del nostro Popolo. E siamo inoltre con certezza informati, che in dando luogo a pubblicarsi generalmente i Brevi, e Rescritti si dava ansa a molte falsità, e motivo a molte, e lunghe liti, per le quali si facevano dalle Parti spese, e perdite grandi, ed in oltre uccisioni, e gravi offese, senza riparo veruno; da che seguirebbero in parte*

[a] Questa risoluzione vien riportata ivi al §. 6.

te ove da Noi, nè da nostri Tribunali non vi si potrebbe dar rimedio alcuno di Diritto. [a]

118. Sia il *Quinto Esempio* il Diploma spedito in Evora a' 4 Febbrajo 1495 dal Re D. Giovanni II, il quale con un sol colpo da gran Maestro, come egli fu, nell' arte di regnare, annullò tutti i Brevi, Rescritti, e Sentenze contenenti usurpazioni, e nullità, col proibire, che si dasse il minimo ajuto per la loro esecuzione, senza uno speciale, immediato ordine de' Magistrati del Tribunale Supremo di Palazzo, che in quel tempo formavano il suo intimo Consiglio; dovendo anche questi darne a lui parte immediatamente ne' casi occorrenti. [b]

119. Il *Sesto Esempio* sia la Ordinazione del Re D. Manuele, in cui dopo essere stati dichiarati i termini, ne' quali le Censure Ecclesiastiche non astringono, conclude, che debbano spedirsi Decreti Annullatorj contro di quelle in questi precisi termini:

E qualora non vogliano ammetterlo, si spedirà Decreto a coloro contro de' quali i Vicarj, o Vicario procedesse, affinchè non siano sfuggiti, nè arrestati per le Censure fulminate, e non siano da loro esatte le multe come scomunicati; che le Sentenze, e Mandati non siano attesi, nè eseguiti, come si costumò sempre in casi simiglianti. [c]

120. Tale essendo pertanto lo stato delle cose risguardanti questo Punto fino alla indistinta, forzata accettazione del *Concilio di Trento* fatta da' *Gesuiti* nell' apparente infelicissimo Governo del Re D. Sebastiano; la importanza della materia non permette all' Oratore di lasciare di non riflettere in questo luogo: Che la detta accettazione non alterò punto la Temporale Indepen-

a Riportata ivi al §. 9. b Ivi al §. 10.
c Ivi al §. 14.

pendenza della suprema Potestà di quel Monarca, e de' Diritti Temporali della sua Corona, e del Regno: essendo che tutti questi Diritti, che non possono essere nè tolti, nè ceduti, rimasero sempre stabili, e indenni anche rispetto al medesimo sorpreso, e supposto consensiente Sovrano, mediante la paterna, espressiva, concludente Bolla del S. P. Pio V, come più volte è stato da noi dimostrato. [a] E continuando a riportare la serie degli Esempj:

121. Sia il *Settimo* la formale ripulsa data alla Bolla *in Cœna Domini*, la quale già si è veduto nella Parte II; [b] che non solo non alterò que' Diritti, e Costumi provati ne' *sei Esempj* di sopra annunciati; ma all'opposto, quanto avvenne risguardo a detta Bolla, confermò positivamente, e con chiarezza i medesimi Diritti, e Costumi fin coll'Oracolo del S. P. Gregorio XIII.

121. Sia l'*Ottavo Esempio* il significante decisivo aggregato di fatti, co' quali il Re D. Filippo II, allorchè entrò nel Governo della Monarchia Portoghese, tornò di bel nuovo ad opporsi, e rispingere gli attentati della Bolla *in Cœna Domini*, giungendo fino a scrivere da Lisbona nel 1582 al Cardinal di Granvela la fortissima Lettera, riportata nella Parte II di questa Deduzione, che serve di base al presente Ricorso. [c]

123. Sia il *Nono Esempio* l'Alvarà de' 27 Giugno 1602, con cui il Re D. Filippo III inibì la esecuzione del *Motu proprio* fatto spedire dal S. P. Pio V sulle compre de' Censi, annullandone la esecuzione in quanto alla sostanza, ed in quanto al modo servendosi del pretesto ossequioso, che in casi consimili meno scan-

a Part. I, Divis. V dal §. 115 al 132, e nella Part. II, Dimostraz. VI, §§. 18, 19, e 20.

b Nella Dimost. VI, §§. 22 a 84.

c Ivi §§. 64, 65, e 66.

fcandalofi foleva praticarfi; cioè di dire: *Che aveva fcritto a Sua Santità fopra il detto Motu proprio.* [a]

124. Sia il *Decimo Efempio* la ultima Collezione di Leggi, e Ordinazioni di questo Regno pubblicata nel principio del Governo del medefimo Re D. Filippo III nel 1602; la quale non oftante, che fosse messa insieme da' Partitanti de' *Gefuiti*, [b] coftituifce un' autentica prova, che non potendo coftoro neppur per questo verfo prevalere contro la forza invincibile delle Leggi, ed inviolabili de' Coftumi fuddetti; furono aftretti a fottometterfi a quelli con lafciare, che fi confermasse colla nuova Legge lo fteffo, che dalle antiche era ftato prefcritto: cioè a dire, che fi dichiaraffero nulle per Sentenza del Tribunale della Corona tutte le Scomuniche, che conteneffero ufurpazioni della Real Giurifdizione, o violenze, ed oppreffioni notorie: E così fu efpreffamente ordinato nella detta nuova *Ordinazione*, o fia *Corpo di Leggi* ne' luoghi feguenti.

Nel

a Questo Alvarà fu eftratto dal Lib. VII delle Leggi Stravaganti del Tribunale delle Suppliche, ove ftà regiftrato a fol. 19 in quefti termini:

IO IL RE *fo fapere a chiunque vedrà il prefente Alvarà, che per giufti rifpetti, che a ciò mi muovono, per evitare i molti inconvenienti, che nafcono dalla efecuzione del* motu proprio *del Papa Pio V, che tratta delle vendite de' Cenfi; e per effere ftate date varie Sentenze contrarie une all' altre in molte liti nate per caufa di detto* motu proprio: *è mia volontà, ed ordino, che fi fofpenda il dare efecuzione a detto* motu proprio *in questo Regno finattanto, che da Sua Santità non mi fia dato rifpofta a quanto da me l' è ftato fcritto ful detto* motu proprio: *E questo Alvarà fia regiftrato nel Libro del Tribunale de' miei Magiftrati di Palazzo, delle Suppliche, e del Porto ove quefti Alvarà fogliono regiftrarfi, affinchè in ogni tempo fia noto questo mio ordine; il quale intendo, che debba valere, ancorche debba durare più di un anno; e che non fia paffato per la Cancelleria, non oftante la Ordinazione in contrario. Luigi de Lemos lo fece in Lisbona a' 27 Giugno* 1602. *Ed io Rodrigo Sanches lo feci fcrivere.* IL RE.

Alvarà, che deve effer vifto da V. M.

Per Decreto di S. M. de' 26 Febrajo 1602.

D' Amaral. D' Aguiar.

b Come fi è dimoftrato nella Part. II, Dimoft. VI, §. 89.

125. I. Nel Libro 1, Tit. IX, che contiene le Regole da osservarsi da' Giudici della Corona, fu prescritto al §. 12.

Non ammetteranno però istanze di appellazione in Cause, che sono trattate dinanzi Giudici Ecclesiastici in que' casi, che loro appartenga il giudicarle; eccettuandone solo il caso, che si appellasse per notoria oppressione, o violenza, che si facesse alle Parti, o che non fosse loro mantenuto il Diritto di Natura; mentre in questi casi, Noi come Re, e Signore siamo obbligati di accorrere in ajuto de' nostri Sudditi: E dopo che i Giudici delle nostre Cause avranno deciso, che a' nostri Tribunali, e non all' Ecclesiastico spetta il giudizio di dette Cause; ordinaranno a' Ministri di nostra Giustizia, che non si astengano dal trattare con quelle tali Persone, nè debbano esiggerne la multa come scomunicati; per essere stato sempre questo così praticato, e per non esservi altro mezzo per impedire, che non venga usurpata la nostra Giurisdizione.

126. II. Nello stesso Lib. 1, Tit. XII della Ordinazione, ove si tratta dell' Ufficio del Proccuratore della Corona, dopo avergli nel §. 5 prescritto l'obbligo di cautelarsi, e vedere, che non venga usurpata dagli Ecclesiastici l'alta Giurisdizione, ed i supremi Diritti della Monarchia, e che ne' Tribunali della Chiesa non si proceda contro i Laici, nè sopra i beni temporali: si stabilisce nel §. 6, che siano dichiarate nulle, ed invalide, e distrutte le Scomuniche fulminate in que' tali casi: spiegandosi così:

E quando i Giudici Ecclesiastici non volessero desistere dall' usurpare la nostra Giurisdizione; i Giudici delle nostre Cause daranno Rescritti alle Parti contro le quali procedono i Giudici Ecclesiastici, ne' quali raccomanderanno loro di non procedere contro di esse, dichiarando, che la Giurisdizione spetta a Noi; E ordinaranno a' nostri

Mi-

Ministri di Giustizia, che non facciano caso alcuno de' loro Mandati, per essere di Giudizio incompetente: nè debbano evitare le Parti, nè carcerare per le Censure, nè esiggere la multa di scomunicati, nè attendere, nè eseguire le loro Sentenze.

127. Sia l' *Undecimo*, ed *ultimo Esempio* il gran numero di Sentenze del Tribunale della Corona nel Consiglio supremo di Giustizia; [a] di Deliberazioni del Tribunale di Palazzo, e di Risoluzioni, e Decreti Regj, co' quali nel seguente Governo del Re D. Filippo IV, in conformità delle suddette Leggi, e Costumi a quelle coerenti, furono da quel Monarca distrutte, annullate, e dichiarate nulle, e di niun effetto tanto le Bolle, e Ordini spediti in apparenza a nome del S. P. Urbano VIII, ma in realtà macchinate, e scritte dal temerario *P. Nuno da Cunha*; come i Cedoloni, o Editti di Scomunica, co' quali il Vescovo di Nicastro Collettore Apostolico, con manifesta collusione co' *Gesuiti*, facendoli affiggere, e pubblicare nella Domenica delle Palme 26 Marzo, ed a' 25 Giugno del 1636, mise in perturbazione la quiete pubblica di questa Corte di Lisbona; e furono occupati al detto Collettore tutti i suoi beni temporali; e fu egli obbligato, per uscire dalle angustie in cui si ritrovava per lo spoglio di detti suoi beni, a fuggirsene nel mentre, che già stava sul punto di essere cacciato dal Regno. [b]

128. Queste Leggi, e Costumi di cassare, annientare, dichiarar nulle, e di niun effetto le tali Scomuniche incompetenti, attentate, e violenti rimasero poi successivamente, e senza alterazione nella più esatta osservanza ne' Tribunali della Corona, e Supremo di

a *Casa da Supplicação.*
b Tutti questi fatti vengono dedotti nella Part. I, Divis. VIII dal §. 308 al 333.

di Palazzo con ordinaria, quotidiana pratica, la quale in ambidue i suddetti Tribunali ha stabilito l'uso osservato in tutti i Governi successivi dal Re D. Giovanni IV fino al presente, di giudicare, e decidere nelle tante Sentenze, e Deliberazioni, che sono innumerabili, e non giova quì riportarle; bastando per stabilire questa conclusione con indubitata certezza, che l'Oratore si rimetta, come fa, non solo alla Collezione di tali Sentenze, e Deliberazioni riportate dal Pratico Consulente *Manuele Alvares Pegas* nel suo Tomo III de' Commentarj a detta Ordinazione del Lib. I, Tit. IX, §. 12, ma ancora alla pubblica notoria notizia di quanto alla giornata si sta praticando su questo proposito.

129. Leggi, Costume, e Pratica, alle quali anche la Romana Curia prestò sempre il suo positivo, espresso consenso successivamente, e formalmente per mezzo de' Nunzj, che sogliono venire in questo Regno, come risulta dagli atti di Riccvimento, che sogliono farsi nella loro entrata, de'quali se ne dà l'esempio col riportare ciò, che seguì co' due ultimi Nunzj, i quali abbenchè ne' Brevi di loro commissione abbiano le facoltà di Legato *a latere*; contuttociò succede, che non ne sono ammessi all'esercizio, se prima non esibiscono detti Brevi nella Segreteria di Stato de' Negozj del Regno, per ottenere prima di ogni altra cosa il *Regio Beneplacito*; che non si concede loro, senza che precedano in ciò, che risguarda questo punto, le due seguenti cose.

130. La prima è un Foglio, in cui il Segretario di Stato dichiara al detto Nunzio le restrizioni, colle quali il Sovrano gli permette di eseguire detti Brevi, spiegandosi in questa parte così:

Ec.

Digitized by Google

ECCELLENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNORE.

SUa Maestà ha ordinato, che fossero esaminati, secondo lo stilo, e forma consueta, i Brevi, che V. Eccellenza mi ha consegnati, e m' impone di dire a V. E. in suo Regio Nome, che non ostanti le facoltà, che vi si concedono, V. E. non deve visitare le Cattedrali, nè giudicare Causa nessuna in prima istanza, nè fare altre cose, dalle quali possa nascere pregiudizio alla pubblica quiete, ed al buon ordine dell' amministrazione della Giustizia; giacchè non può essere intenzione di S. Santità, che siano alterati i lodevoli Costumi, o pervertite le Leggi, stili, e Concordati del Regno; o che dalle facoltà del Nunzio Apostolico n' abbia a seguire turbamento al ben comune, e tranquillità de' Sudditi della M. S. Laonde non deve l' E. V. nell' esercitare le facoltà concessele, seguire se non che i soli usi, che si troveranno ragionevolmente praticati; astenendosi da ogni novità, o da quanto fosse stato abusivamente introdotto in pregiudizio, e perturbazione de' Sudditi dello stesso Monarca: avvertendo all' E. V. che di tutto quello, che sarà per fare, o permettere che si faccia in contrario, se ne farà l' esame, e sarà giudicato come violenza dal Tribunale della Corona; E tutte le volte, che su questi fondamenti si interporranno da detto Tribunale de' Ricorsi, dovrà sospendersi la processura delle Cause, e rimettersene gli atti, affinchè col loro esame si venga a conoscere se in effetto vi su la violenza. [a]

Terminandosi il Foglio col seguente paragrafo:

Ed allorchè l' E. V. mi darà la sua risposta in iscritto a quanto di sopra le ho espresso, si restituiranno i Brevi alla per-

[a] Questa Lettera fu riportata *per extensum* nelle Note dell' altra *Supplica di Ricorso* interposta dall' Oratore sul Breve *Apostolicum pascendi*, ove si spiegarono i *Regressi* del Ricevimento degli ultimi due Nunzj dal §. 47 al 57.

Digitized by Google

persona, per cui V. E. mandarà a prenderli. E resto pronto a servire l' E. V. in tutto ciò, che si presenti. Iddio conservi l' E. V. Da Palazzo a' 14 Giugno 1744.

Eccmo, e Rmo Signore *Bacia le mani dall' E. V.*

Suo ossequiosissimo, e obbligatissimo servo
Marco Antonio de Azevedo Coutinho.

131. La seconda cosa è, che prima di restituire al Nunzio i detti Brevi, scrive questi al Segretario di Stato la Lettera *Reversale*, concepita ne' seguenti termini:

ECCELLENZA

AL Signor Maestro di Camera, che presentarà a V. E. questo mio divotissimo foglio, la supplico di voler far consegnare li Brevi, che l' E. V. si è degnata con tanta prontezza di sollecitare, e far spedire. Io le ne rendo distintissime grazie, e la prego di assicurare la Maestà del Re, che la venerazione, che professo alla sua Sovrana Persona, mi farà sempre avere a gloria la puntuale obbedienza a' suoi supremi comandi, e la premura di uniformarmi a' suoi giusti sentimenti: E sospirando intanto la sorte di poter anche ubbidire all' E. V. con invariabile ossequio mi protesto. Di Casa 17 Giugno 1744.

Di Vostra Eccellenza *Divotissimo, obbligatissimo servitore*
Luca Arcivescovo di Nicomedia.

E col Nunzio *Filippo Acciajoli* fu praticato lo stesso.

132. E di tutto questo si da parte al Consiglio Supremo di Palazzo, al Reggente del Tribunale Supremo di Giustizia, ed a' Vescovi, e Superiori Ecclesiastici [a] acciò sia eseguito colla dovuta osservanza.

Ed

[a] Secondo gli avvisi riportati nelle Note di detta *Supplica di Ricorso* dal §. 52 al 56.

133. Ed essendo, che dalla deduzione, connessione, ed unione de' Fatti, e Diritti di sopra esposti, risulta notoriamente, e con evidenza, che tutte, e ciascheduna delle *Sette Violenze*, che formano l'oggetto di questo *Ricorso*, col tratto successivo de' loro perniciosissimi effetti hanno rovinato, e continuarebbero a rovinare la Chiesa, e la Monarchia di questi Regni fino alla loro distruzione, se dalla Reale, pia, immancabile Provvidenza della M. V. non venisse l'una, e l'altra soccorsa con quegli efficaci rimedj, che tutti i Monarchi, e Principi Sovrani di questo, e di altri Dominj dell'Europa sono stati sempre soliti di applicare da se stessi immediatamente contro le suddette *Violenze*, allorchè i mezzi per farle cessare sono superiori alle facoltà, e Giurisdizione de' Tribunali stabiliti per discutere Negozj di tanta gravità:

Supplica per tanto l'Oratore la MAESTÁ VOSTRA a voler provvedere alla indispensabile necessità di sostenere per una parte le Immunità, e la devota Venerazione verso la Chiesa, di cui è supremo Protettore ne' suoi Regni, e Dominj, di maniera, che gli abusi di questi, o quelli Delegati, e Ministri Ecclesiastici non producano scandali nel pubblico, pe' quali sia posta a repentaglio, o la santa inviolabile osservanza de' Diritti della medesima Chiesa, o la venerazione dovuta al carattere rispettabile degli Ecclesiastici: E di sostenere, e difendere dall'altra parte (come Re, e Signor Sovrano, che nel temporale non riconosce in terra Superiore) tutta la libera Indipendenza della Maestà, senza di cui nè la Monarchia, nè la Civile Società de' Popoli, che debbono go-

godere della pubblica quiete all'ombra del Trono, nè lo Stato Ecclesiastico istesso potrebbero sussistere: Facendo la M. V. svellere fin dalle sue perniciosissime radici gl' inveterati mali delle clandestine, dolose introduzioni di detti *Indici Espurgatorj*, e della Bolla *in Cœna Domini*, co'quali è stato tante volte scosso, e per tre volte rovinato il suo Regio Trono, e sono stati atrocemente ingiuriati, non solo i più rispettabili Tribunali, ed i più illustri Magistrati di questa Corte, e del Regno; ma ancora tutto il Comune della Nazione Portoghese, la quale nella potente Tutela, e nelle paterne Provvidenze della M. V. assicura stabilmente la conservazione della vita, onore, e beni de' suoi Individui sagrificati finora da dette introduzioni cogl' insulti fisici, e morali, co' quali, per il lunghissimo tratto di un Secolo e mezzo, sono stati tormentati da' feroci Inventori, e Propagatori di dette due malvagge Introduzioni, e de' pretesti, che da esse ne presero: essendo questi tanto più colpevoli, quanto più sono mascherati, e ricoperti dalle apparenze, e profanazioni della Religione, la quale deve solamente indirizzare i Fedeli alla Eterna Felicità, e non tirarli fuori dalla via di Carità, e di Giustizia, precipitandoli in confusioni, e discordie per universale rovina del Mondo Cristiano, e di tutto l' Uman Genere.

E L' A. A. G.

Il Proccuratore della Corona
Giuseppe de Seabra da Silva.

Digitized by Google

APPENDICE
CHE SERVE DI SUPPLEMENTO
ALLA
SUPPLICA DI RICORSO
DEL PROCCURATORE DELLA CORONA.

§. I.

È Cofa certamente da produrre la maggior forpresa il vedere, che contro la forza invincibile delle verità folide, e dimoftrate dal Diritto Divino, e di Natura, dalle Difpofizioni dell' uno, e dell' altro Teftamento; dalle Dottrine letterali degli Apoftoli, SS. Padri, e Concilj Generali, e Provinciali, da' quali fu ftabilita la feparazione delle due Supreme Poteftà, e la Independenza temporale de' Sovrani ne' chiari decifivi termini efpreffi nella Divifione XII della Parte I, e ripetuti nella Parte II della *Deduzione*, che ferve di bafe al prefente *Ricorfo*; confeguiffero i Curiali di Roma, e dopo di effi i *Gefuiti*, di perturbare nel tutto, e diftruggere nelle parti l' Europa intiera colle frivole pretenfioni del fuo Imperio temporale, e terreno appogiato alle falfe *Decretali d' Ifidoro Mercatore*; E che le medefime pretenfioni, e le fteffe ftragi fiano continuate anche dopo, che fi è refo manifefto il fingimento, e la falfità di dette Decretali:

2. E quefta medefima, giufta, neceffaria forprefa rende degna della maggiore più feria rifleffione la Caufa notoria, che produffe poi in quefti Regni que' perniciofiffimi, e funeftiffimi effetti; affinchè togliendola fuori da quel profondo filenzio, in cui rimafe finora fepolta, e facendofi nota al pubblico; e ve-

venendo a cessare con ciò ogni discordia tra la Chiesa, e lo Stato, possa il Portogallo raccogliere tranquillamente i dolci frutti della Pace Euangelica, della Carità, e della Unione Cristiana.

3. Si è già dimostrato nelle due Parti della *Deduzione* suddetta, e nelle due *Suppliche di Ricorso* su quella fondate, che la tal Causa consistè essenzialmente nel temerario stratagemma, con cui i *Gesuiti* per un verso cacciarono via da questi Regni già da un Secolo e mezzo la Ragione istruita, e ridotta a' certi, comuni principj de' primitivi sagrosanti Diritti di Natura, e Divini; delle Dottrine Apostoliche; della infallibile Tradizione della Chiesa, e Decisioni de' Concilj di sopra enunciate; E per l'altro verso andarono introducendo la estrinseca Autorità della loro privata Ragione informe, vaga, perplessa, e dipendente dalla imaginativa, ed opinioni de' loro Scrittori Casisti.

4. Di modo, che dal tempo, in cui i *Gesuiti* rovinarono le Scuole, e le Università del Portogallo, non si viddero più tra noi allegare nelle Conclusioni di Teologia, e ne' Trattati, o Consulte di Morale, e seguitare nè i Sagrosanti Testi della S. Scrittura, nè la Dottrina degli Apostoli ricevuta immediatamente dal loro Divino Maestro: nè i luminosi Scritti de' SS. Padri, nè la inconcussa Tradizione della Chiesa, nè le canoniche Decisioni de' Concilj: quando è certo, ed infallibile, che in questo complesso di Autorità si contengono i punti essenziali, che costituiscono la *Unità*, la *Conformità*, e *Visibilità*, che sono state sempre, e saranno sino alla fine del Mondo inseparabili dalla Chiesa fondata da Cristo S. N.

5. Ma all'opposto tutto quanto è stato letto, e udito in questi ultimi tempi, non è stato altro se non, per

una

una parte, Siſtemi nuovi, e così diverſi, come lo erano le imaginazioni di que', che gl'inventarono, ſopra punti di Dogma, e di Morale; che contengono verità Divine, e di loro natura eterne, e come tali incompatibili colle invenzioni, e ſuppoſti umani, che ſono ſempre la baſe de' Siſtemi: Per altra parte non è ſtato altro, che queſtioni metafiſiche, ſcritte, propoſte, e difeſe inutilmente conforme il capriccio de' Partiti nelle varie Scuole de' loro Inventori, e Difenſori; E finalmente opinioni diverſe, anche ſulla oſſervanza de' Divini *Precetti del Decalogo*; avendovi fatte le ampliazioni, ed eccezioni, colle quali è ſtata maſcherata la bugia, lo ſpergiuro, l' omicidio volontario, il furto induſtrioſo, la calunnia, l'odio verſo il proſſimo, la diſcordia de' Fedeli uniti in Gesù Criſto co' ſagroſanti eſempj dati loro, e colle ſue Evangeliche Dottrine: le ribellioni de' ſudditi contro i proprj Sovrani naturali; e ſono ſtati ricoperti, e difeſi tutti gli altri vizj più abominevoli, come può vederſi ad ogni paſſo nella *Morale Pratica* de' *Geſuiti*, e de' loro Seguaci.

6. Il modo poi, con cui operò la Cauſa ſuddetta per produrre tutti que' pernizioſiſſimi effetti (non potendo eſſere a meno, che non ſia ſtato ſempre l'oggetto delle più eſatte diligenze fin tanto, che non ſi giunſe a ſcoprire per poterlo disfare a comun benefizio) a forza di eſami, e di combinazioni ſi venne alla fine ad iſcoprirſi, che fu viſibilmente l'iſteſſo identico modo, con cui lo ſcellerato Maometto in meno di quarant'anni oppreſſe, e precipitò nell'Inferno gl' infelici abitanti di più della metà della Terra del noſtro Emisfero; [a] lo che ſi vedrà chiaramente da ciò, che paſſo a riferire. Pri-

[a] Come ſi è dimoſtrato nella Part. I della *Deduzione Cronologica* Diviſ. X nella Nota e al §. 413.

7. Primieramente Maometto colla ipocrisia, col fanatismo, e col supporre finti miracoli, si arrogò l'autorità, e venerazione di Profeta: E questo medesimo fu praticato da' *Gesuiti* col dare a se stessi il nome di *Apostoli*, ed alla loro Società quello di *Compagnia di Gesù*; e coll'inventare i Profeti *Simone Gomes*, e *Gonsalvo Annes Bandarra* per ingannare i Popoli. [a]

8. II. Principiò Maometto tutti i Capitoli del suo Alcorano colle sante parole: *In nome di DIO benedetto: In nome di DIO misericordioso*: ripetendo sempre, e citando in ogni proposito, e ad ogni quattro parole il medesimo Iddio S. N., e minacciando sovente castighi del Cielo, e le pene d'Inferno a coloro, che non credessero, o non seguissero i suoi iniqui insegnamenti: E nel modo istesso fu praticato dal *Sinedrio Gesuitico* in tutta la successiva serie de' loro fatti, noti all'universo Mondo: come è stato dimostrato nella Parte I della *Deduzione Cronologica, e Analitica* ne' luoghi quì sotto indicati. [b]

9. III. Fece Maometto bandire, avvelenare, ed assassinare tutti i Personaggi pii, e costanti, che in vano tentò di far uscire dalla retta via, col fingere antecedenti profezie per attribuire a castigo della mano Onnipotente gli eccessi della sua propria, maligna crudeltà: E questo istesso fu similmente praticato sempre dal *Sinedrio Gesuitico*, non solo coll'aver sagrificato alla sua crudele, tirannica cupidigia un gran numero d' infelici: ma ancora coll' abusare de' flagelli de' terremoti, della peste, della guerra, e di altre più grandi calamità, per arrogarsi pubblicamente l' arbitrio di detti flagelli, e di-

a Si prova ne' passi citati nella Nota precedente.

b Divis. II dal §. 16 al fine. Divis. VI dal §. 196 al 221. Divis. IX dal §. 346 al 361. Divis. X dal §. 403 al 414.

e disgrazie: Accrescendo ne' Popoli la costernazione colle loro maliziose esortazioni; e facendo loro credere, che da essi *Gesuiti* dipendeva il dar rimedio a quelle generali necessità. [a]

10. Ciò facendo come se le Orazioni della Chiesa Universale, e la Comunione de' Santi si trovasse riunita in loro soli *Gesuiti*; E come se nell' Ordine Ecclesiastico non contasse per nulla l' intiero Clero Secolare, e Regolare, donde sono usciti tanti, e così grandi Santi, che da noi si venerano su gli altari; E come se finalmente questa tal superbia, presa anche in astratto, potesse essere compatibile con alcuna virtù.

11. IV. Bandì Maometto ogni lezzione della Scrittura Sagra, tutte le Dottrine degli Apostoli, tutta la Tradizione de' SS. Padri, che fin' allora erano serviti di luce, e per Maestri del Cristianesimo; tutte le Decisioni de' Concilj tenuti ne' primi sei Secoli della Chiesa; e tutti i Libri di sana dottrina, e di buona istruzione: riducendo gli studj, e l' applicazione degli Uomini a non aver per oggetto se non che il suo maladetto Alcorano, in cui fondò un nuovo abominevole Sistema di Fede, e di Morale, spargendolo in tutte le vaste Regioni da lui conquistate, ed oppresse; venendo alla fine a conseguire, che quel suo falso, malvaggio Sistema, ideato per rovina dell' Uman Genere, giungesse a prevalere contro l' eterne, sagrosante verità del Vangelo di Cristo S. N. Il peggio è però, che così avvenne, e non poteva fare a meno di non conseguirlo per una ragione dimostrativamente certa, la quale nell' ordine

a Questi fatti risultano principalmente dal riferito nella Parte I, Divis. V dal §. 115 al 121. Nella Divis. VI dal §. 184 al 195. Nella Divis. VII dal §. 243 al 250. Nella Divis. XII dal §. 633 al 644, e nella Divis. XV dal §. 887 al fine.

dine naturale delle cose di questo Mondo è stata, o sarà sempre di una forza invincibile, qualora non le sia opposta con tutto il vigore la Prudenza illuminata, che la combatta valorosamente a tempo opportuno.

12. E la ragione fu, perchè ritrovandosi sempre nel Mondo pochi Uomini istruiti, e saggj, ed al contrario essendo infinito il numero di coloro, che non professando lettere, si governano solo secondo quello, che da' maliziosi si vuol loro persuadere; da quì ne nacque, che il numero incomparabilmente maggiore di questi Uomini illusi, e resi fanatici dall' indegno Maometto, prevalse per indispensabile necessità contro l' altro molto minor numero di Fedeli illuminati: Aggiungendosi, che questi pochi illuminati non avevano altra cosa per difendere l' eterne verità, che professavano se non, che la forza della Ragione, che a nulla servì loro in questo Mondo, dopo che Maometto, ed i suoi seguaci avevano fatto prevalere contro di essa la generale, tumultuosa sedizione delle nuove autorità del suo scellerato Alcorano, e di que', che lo predicavano; e dopo che si estinse del tutto la Ragione, e l' Autorità Divina, e che in quelle vaste Regioni non vi rimasero per dirigerle se non le Umane Autorità.

13. E questo per l' appunto fu lo stesso, che praticò il *Sinedrio Gesuitico* in questi Regni, e Dominj, facendo per una parte perseguitare, o tormentare tutte le Università, e tutte le Scuole, ed assassinare, ed affogare tutti i Dottori: [a] Facendo per l' altra parte macchinare nella Cina l' indegno Piano stabilitovi nel 1581 dal suo intraprendente Visitatore *Alessandro Valignani*, che passò dipoi dall' Asia in Africa, in

[a] Come si è dimostrato nella *Introduzione Previa* della Part. II.

in America, ed in Portogallo; giungendo ad obbligarci a forza, mediante la pubblicazione dell' *Indice Espurgatorio* del *Gesuita Baldassar Alvares* (per cui restammo del pari co'Cinesi, Giapponesi, Malabari, Negri d'Africa, ed Americani nel punto essenziale, di cui si tratta, cioè, di non leggere altri Libri, se non i soli Libri de'*Gesuiti*, e loro Seguaci) a non sapere altra cosa se non quello, che a costoro piacque che da noi si sapesse; a non credere per necessaria conseguenza altro, che quello, che faceva a loro conto che credessimo, o fosse verità, o bugìa, o fosse ragionevole, o assurdo: [a] Ed avendo sepolta in un profondo silenzio la S. Scrittura, la Dottrina degli Apostoli, la Tradizione della Chiesa, le Opere de' SS. Padri, e le Decisioni de' Concilj, che contengono le eterne verità, e le regole certe, ed infallibili per conoscerle, e seguitarle, come si è detto di sopra; Conseguì il *Sinedrio Gesuitico*, che contro tutte le cose suddette prevalessero le sue autorità, ed opinioni vacillanti, e fallibili, come sogliono esser sempre i giudizj degli Uomini, anche de' meno trasportati da quella cieca passione, che pervertì l' intraprendente *Sinedrio* fin dalla sua origine: Ed ottenne, che tutti i Dogmi, e tutta la Morale Cristiana si riducesse alle sole autorità, ed opinioni sue, sotto pena di essere trattati come Eretici, e perseguitati nell' onore, nella vita, e nella roba tutti coloro, che dicessero, o scrivessero contro le opinioni degli Autori *Gesuiti*.

14. Opinioni, dico, le quali venendo insegnate da' loro Autori, e proposte, per renderle più accette al Pubblico, come contenenti una Religione, ed una Morale più favorevole, e più benigna, si è veduto, che

a Come si prova nella *Prefazione*.

che se ne sono serviti per autorizzare la bugia, lo spergiuro, l'omicidio volontario, il furto, la calunnia, l'odio contro il Prossimo, la discordia tra' Fedeli uniti in Gesù Cristo, e le ribellioni de' Sudditi contro i proprj Sovrani, come si è di sopra dimostrato: Opinioni, che in molte occasioni hanno resa l'Europa un Teatro di Scene le più deplorabili, e più tragiche; ed in molte altre ognun sa, che hanno impedita la riconciliazione di quelle Nazioni, che si trovano separate dalla Comunione Romana per l'orrore concepito da simiglianti dottrine, e da' fatti orrendi, che ne seguirono: non ostante il grande sforzo, che gli Scrittori della *Società*, e suoi aderenti hanno fatto per dare ad intendere, che i *Gesuiti* sono quelli, che combattono con tutta la forza in defesa della Religione, quando che fin'ad ora questa loro difesa non è servita a nulla.

15. Finalmente tutto ciò si riduce al punto sostanziale di ritrovarsi questa Monarchia, per la suddetta causa, e nel modo suddetto, spogliata della Ragione istruita, e diretta da' suddetti sagrosanti, ed infallibili principj: e fatta ligia delle umane autorità, e delle stravaganti opinioni sempre incerte, e varie degli Scrittori, come lo sono i giudizj, e passioni degli Uomini; Rimanendo il Portogallo dopo quella infelice, tremenda Epoca degli stratagemmi *Gesuitici*, senza aver più nè principj certi, nè regole fisse, ed infallibili, colle quali potesse distinguere la Religione dalla Superstizione, la Divozione dal Fanatismo, la Morale dolce, e soave del Vangelo dall' Etica feroce, e sanguinaria de' *Casisti*.

16. Etica, la quale ha servito solamente per far scorrere in tutta l'Europa le medesime perturbazioni, e stragi, che produsse nell'Oriente il tirannico Impe-

rio

rio dello scellerato Maometto, senza che in questa parte dell' Occidente possa esservi Monarchia, Principato, Casa, o Individuo, che abbia un istante di riposo, e di sicurezza in quanto anderà vagando per gl' immensi spazj delle imaginazioni, ed opinioni de' *Gesuiti*, e di coloro, che le seguitarono nelle loro Opere: Ed ha servito per tenere tutta la Europa in continuo allarme, e vigilanza contro gli assalti del Fanatismo sistematico, origine di tante stragi in ogni Nazione, onde quasi tutte hanno fatto tradurre, e pubblicare nella propria lingua il Codice di detto Sistema, cioè l' Alcorano di Maometto; affinchè rendendosi per questo mezzo note a tutti le artifiziose malizie di quell' indegno Ippocrita, non possano, dopo essere così divulgate, e messe in ridicolo, produrre effetti pregiudizievoli, essendo già ognuno istruito de' suoi dolosi, e maliziosi artifizj.

17. Essendo certo, ed evidente, che se questi artifizj fossero stati resi pubblici tra' Popoli prima della Lega di Francia, prima delle rivoluzioni seguite in Inghilterra dopo la morte di Enrico VIII; prima della guerra, che desolò la Germania per lo spazio di trent' anni; e prima degli stratagemmi, co' quali da' *Gesuiti Simone Rodrigues*, *Luigi Gonsalves*, *Leone Henriques*, *Michele de Torres*, *Giovanni Nunes*, *Andrea Fernandes*, *Antonio Fernandes*, *Antonio Vieira*, *Nuno da Cunha*, *Manuel Fernandes*, ed altri Socj fu desolato tutto questo Regno, e suoi Dominj; egli è, dico, certo, ed evidente, che conosciuti gli stratagemmi d' Ipocrisia, e di Fanatismo sistematico prima, che seguissero quelle orrende stragi, poco, o nulla avrebbero sofferto la Religione, la Morale, e la tranquillità pubblica; e col castigo di alcuni di que' primi Ippocriti, ed Eresiarchi del Fanatismo sistemati-

co

co si sarebbero illuminati, e ritenuti con un tale esempio a comun benefizio, coloro, che avessero avuto in animo di seguitare dipoi il medesimo tenebroso sentiero.

18. Non intendo per altro di persuadere al Pubblico con questo, che tutti coloro i quali vestirono l'abito di quella intraprendente *Società* si proponessero Maometto per esemplare da dovere imitare; anzi credo fermamente, che sotto quell'abito poterono esservi, e vi furono di fatto Uomini giusti, e santi, i quali per essere stati sempre esclusi dagl'iniqui misterj del sistema carnale di *Diego Laynes*, e suoi Socj, e di que', che vennero dopo di lui, ampliando, propagando, e perpetuando lo stesso sistema; se ne andarono in Cielo ricolmi di pietà, senza che passassero mai per la loro immaginazione le orrende macchine dello spirito terreno, e dominante del *Sinedrio* della loro intraprendente *Società*.

19. Pie, e piissime furono, per esempio, le intenzioni, con cui *S. Ignazio* presentò al S. Pont. Paolo III la *Formula abstracta* composta da' suoi Socj, secondo lo asserisce *Orlandino* celebre Scrittore *Gesuita*, dicendo, che fu scritta *de Sociorum Consilio:* [a] Essendo stato dimostrato dalle orrezioni, surrezioni, e vasti oggetti terreni, che si scoprirono dipoi in detta *Formula*, che quel glorioso Santo non vi ebbe altra parte se non, che la buona fede, con cui l'accettò, e presentò al Papa per ottenerne la conferma nel supposto, che fosse stata ideata, e fatta ad onore di Dio, e vantaggio del Prossimo; quando al contrario ciò, che in realtà conteneva, non era altro se non semi di discordie, e di rovina del Mondo, come si è provato nelle due Parti della *Deduzione Cronologica*,

a Lib. III, num. 5.

ca, e *Analitica*, e nelle due *Suppliche di Ricorso* fu quella fondate.

20. Pie, piissime furono ancora, per esempio, le intenzioni, con cui *S. Francesco Borgia* fin dalla Spagna presentò al detto S. Pont. Paolo III il manoscritto degli *Eserciz*j, che dalla *Società* si volle far credere essere stati composti in Roma da *S. Ignazio*, per ottenerne la conferma: quando, che quel Santo ne' detti *Eserciz*j, che offeriva, non vi aveva altra parte se non la religiosa pietà, con cui li ricevè, e ritenne nel senso di bontà astratta che contenevano, senza accorgersi de' perniciosissimi abusi a' quali erano diretti que' lodevoli *Eserciz*j dalla occulta, concentrata, misteriosa malizia del *Sinedrio*, o sia *Governo della Società Gesuitica*, come si è dimostrato similmente nella *Supplica di Ricorso*. [a]

21. Pie, piissime furono ancora le intenzioni, con cui il S. Pont. Paolo III, e tanti altri di lui Successori nel Pontificato, confermarono la detta *Formula*, i detti *Eserciz*j, e gli altri *Statuti della Società*: considerandoli egualmente nel loro astratto, e nel senso spirituale, e mistico, che risultava dalla loro apparenza, senza poter prevedere le orrezioni, surrezioni, e macchine d'imperio terreno per ruina del Mondo, che formarono i sistematici, reconditi, e segretissimi punti di vista degli autori di detti *Statuti*; poichè, per comprendere simiglianti occulte, artifiziose malizie, non bastava la umana comprensiva: e si vede, che Iddio S. N. non volle in quella occasione far parte a' Vicarj del suo Unigenito Figlio della comprensione Divina, per quegli alti giudizj, che sono superiori ad ogni sforzo dell' investigazione degli uomini più dotti, e più illuminati.

Pie,

a Dal §. 44 al 54.

22. Pie, piissime furono alla fine le intenzioni di que' privati Individui della *Società*, i quali, per non essere stati loro mai comunicati gl'iniqui misterj dell' intraprendente *Gesuitico Governo*, o per timore concepito della loro virtù, o per non fidare alla loro virtuosa semplicità di cuore segreti di tanta conseguenza, che venendo a rivelarsi cagionerebbero di necessità la distruzione di tutta quella gran macchina, vissero nella Compagnia come stranieri, obbedendo come sudditi, servendo come schiavi, e così camminando verso il porto della gloria nel mezzo delle tempeste di quel *Mondo Gesuitico*, senza che giungessero a fare nel loro spirito minima impressione le massime, e macchinazioni del *Sinedrio*, o sia *Governo supremo* di detta *Società*, il quale si è dimostrato, e provato colla maggior evidenza, e certezza, essere quello, che contiene in se tutto il veleno, tutta la peste, e tutti i flagelli della Civile Società, ed Unione Cristiana.

23. Egli è però anche vero, che neppure rispetto a questo medesimo *Sinedrio* ho io inteso di formare, e stabilire un positivo deliberato giudizio, che si mettesse dinanzi gli occhj per imitare l' Alcorano di Maometto, mentre nessuno può, nè deve dar per cosa certa ciò, che non ha veduto.

24. Quello, che ho inteso di dire, secondo il mio giudizio (senza scrupolo di peccare nè contro la giustizia, nè contro la carità, allorchè per obbligo indispensabile del mio ufficio, e per la salute pubblica sono costretto ad illuminare, e soccorrere quelli, che si ritrovano illusi da così perniciosi inganni) è stato: Che essendo per una parte astratte le massime, e gli stratagemmi dell'Alcorano di Maometto, e de' suoi Ministri, e seguaci ne' punti di sopra enunciati; ed essen-

essendo egualmente astratti, per l'altra parte, gli *Statuti*, e gli artifizj di *Diego Laynes*, e suoi Socj, e Successori, che costantemente, e con sistema ne seguitarono, e propagarono lo spirito fino al dì d'oggi, come è stato provato nelle due *Suppliche di Ricorso*, e *Deduzione*, che serve loro di base: combinandosi colla esatta attenzione, che è indispensabile in un punto, che decide di tutti i maggiori interessi della Civile Società, ed Unione Cristiana, i suddetti due Sistemi, non potrà dubitarsi con ragione neppure apparente, che tra' detti Sistemi, e tra i mezzi, e modi, co' quali furono ideati, e messi in pratica, non solo vi sia somiglianza, ma che vi è ancora tra loro una fisica, notoria identità.

25. La sola differenza, che vi si trova, dopo di essersi esaminato il tutto col più esatto calcolo, è quella, di avere avuto *Diego Laynes*, e i di lui seguaci un numero maggiore di mezzi, e di modi per avanzare il suo Sistema carnale di quello ebbe lo scellerato Maometto, mentre questo coll'abolire il Sagramento del Battesimo, e ritornare alla Circoncisione della vecchia Legge, coll'abolire la credenza ne' principali Misterj di nostra Santa Fede; e col fare una pubblica dichiarata guerra alla Chiesa, mosse contro di se il potente braccio de' Monarchi, e Principi Cristiani in difesa del Santo Vangelo: Quando che i *Gesuiti* attaccando, e distruggendo la Chiesa nella Chiesa medesima coll'abuso de' suoi sagri ministerj, e colle false, speciose apparenze dell'aumento della Fede, e del culto Divino, conseguirono di attaccare dentro la Chiesa l'incendio della guerra civile, che l'ha consumata, e furono Lupi in figura di Pastori messi nell'ovile, e nell'armento delle Agnelle di Cristo, che, ricoperti del Simbolo della pace Evangelica, hanno

no rovinato il Mondo Criftiano con perpetue difcordie.

26. Avendo per tanto dimoftrato col fin quì detto la indifpenfabile neceffità, che vi è di reftituire intieramente al fuo debito luogo la forza della Ragione iftruita, e ridotta a' certi, infallibili, fagrofanti comuni Principj di fopra enunciati; e di bandire, e disfare le macchine, e fofifmi delle umane autorità, e private, vaghe, informi, perpleffe opinioni, che dipendono dalla imaginativa, e paffione degli Scrittori; paffo ora a confutare alcune di quefte Opinioni principali, le quali hanno una più immediata conneffione colle indifpenfabili Provvidenze, che formano l'oggetto della prefente *Supplica di Ricorfo*, a cui pongo fine.

27. Avendo i *Gefuiti*, fin dalla loro origine, adottato il fiftema di que' Curiali di Roma, i quali, col pretefto delle falfe *Decretali* tentarono di ftabilire fenza ragione, e fenza forze un Imperio terreno, ed univerfale di fofifmi: proccurarono di ampliare, e far giungere le Scomuniche, contro la natura della loro fpiritualità, ad aver effetto, e ferire fulle cofe temporali, e terrene, o almeno ad effere trattate, e confiderate, benchè procedenti da umane paffioni, come fi trattano, e rifpettano i Mifterj della Fede, a' quali di neceffità dobbiamo foggettarci noi tutti Fedeli, e foggettiamo di fatto il noftro intendimento, fenza fargli in ciò la minima violenza. 1. Perchè non vi è cofa più conforme alla buona ragione, quanto non entrare nella limitata sfera dell'umana comprenfione i Mifterj della infinita Divina Provvidenza. 2. Perchè, effendo ciò in tal forma, non fi ritrova in neffuno di detti Mifterj cofa veruna, che fia contraria al retto infegnamento della Ragione, anzi

anzi che tutto è a quella uniforme; e se non si comprendono, ciò avviene, perchè le rimangono superiori in una distanza inaccessibile.

28. Questo però non ha niente di comune colle Censure abusive, fulminate ne' casi, ove non hanno luogo i colpi di quella tremenda Spada spirituale; non essendo questi nè superiori alla umana comprensione, nè, per essere misteriosi, le sono inaccessibili: anzi al contrario consistono questi casi sempre in fatti fisici, e manifesti, che si veggono, e si comprendono perfettissimamente da' sentimenti del corpo, e dalle potenze dell' anima.

29. Viene per tanto a consistere l'Articolo delle Scomuniche ne' due seguenti punti sostanziali: cioè: O di essere competenti, e giuste perchè siano temute, osservate, e rispettate finattanto, che coloro i quali si trovano incorsi in quelle non si rendono, col fare la dovuta penitenza, degni della misericordia di S. Madre Chiesa: O di essere abusive, incompetenti, dispotiche, e nulle, e perciò doversi difendere coloro, che si trovano gravati da così atroce, intollerabile ingiuria, co' mezzi leciti, ed onesti, co' quali vengono questi tali assistiti dal Diritto di Natura, e Divino, sommamente superiore al privato positivo Diritto delle dette scomuniche, senza che possano in ciò ostare gli argomenti, co' quali si è preteso sostenere il contrario con ingiuria manifesta della Verità, e della Religione: tra' quali i seguenti sono i principali.

I. Argomento.

30. Prima, che vi fossero nel Mondo *Gesuiti*, già si era preteso di farvi passare per certa la seguente Proposizione: *Sententia Pastoris etiam injusta timenda est, & tenenda*, non con altro fondamento, se non della volon-

lontà di coloro, che pretesero di ridurre le Scomuniche ad un mistero d' iniquità col confondere i luoghi, i tempi, e le materie, e col falsificare fino il Testo medesimo, sul quale appoggiarono una tal Proposizione falsa, erronea, assurda, ed eretica.

31. Questo Testo è il Capitolo *Sententia* 1, Causa 11, quest. 3, che riducendolo alle precise parole: ***Sententia Pastoris sive justa, sive injusta timenda est***, si vede subito chiaramente, che la parola ***tenenda*** vi fu aggiunta, e fu falsamente apposta per dare a credere quegli assurdi, che non erano nel Testo.

32. Essendo che questo, in quanto dichiarò, che i Fedeli dovevano temere le Censure anche ingiuste, si espresse nel senso mistico di S. Gregorio Magno, dal quale sono prese le suddette parole del Testo, come vi è notato; e parlò spiritualmente per il Foro interno, esponendo la soda Dottrina della gran venerazione, che devono avere le Agnelle dell' Ovile di Cristo a' loro Pastori sdegnati; E questi furono i veri termini, ed il vero genuino senso, in cui S. Gregorio Magno scrisse le suddette parole.

33. Il luogo, ove egli le pronunciò fu il pulpito della Basilica Costantiniana in tempo Pasquale; ed il motivo fu per istruire coloro, che dovevano accostarsi al Sagramento dell' Eucaristia in quel tempo di santità: materia del tutto spirituale, e risguardante il Foro interno; giacchè tutto ciò, che spetta al Foro esterno non appartiene al pulpito.

34. Avendo per tanto quel Santo, insigne Dottore, e degno Vicario di Cristo S. N. incominciata la sua Omilia XXVI colla bellissima istruzione, in cui esortò i Sagri Pastori alla retta, imparziale giustizia, colla quale debbono far uso delle Censure; E continuando la sua Predica sul medesimo tema di così soda, e san-

e santa dottrina ; passò ad esortare anche i Fedeli di quella Metropoli: dicendo loro : *Sed utrum justè, an injustè obliget Pastor, Pastoris tamen Sententia Gregi timenda est ; ne is qui subest, & cum injustè forsitan ligatur , ipsam obligationis suæ Sententiam ex alia culpa mereatur.* Dopo di che dichiarò immediatamente quale fosse la tal colpa accidentale, in questi precisi termini: *Is autem, qui sub manu Pastoris est ligari timeat vel injustè; nec Pastoris sui judicium temerè reprehendat, ne etsi injustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa, quæ non erat, fiat.*

35. Donde risulta la chiara dimostrazione, che quel grande, e Santo Dottore della Chiesa si ristrinse in quella Omilia ad ispirare dal pulpito, per il Foro interno, la spirituale riverenza , con cui le Agnelle del gregge di Cristo debbono ascoltare la voce de' loro Pastori adirati ; nè intese mai di decidere *pro Tribunali* per l'uno, nè per l'altro Foro, e molto meno per l'esterno, che dovesse attendersi, e sostenersi la Scomunica come giusta , quando fosse ingiusta: Che è per l'appunto quello , che si pretese dare a credere con supporvi falsamente la parola *tenenda*; o che si credesse giustizia quello, che constasse essere iniquità.

36. Poichè questo sarebbe lo stesso, che calunniare sagrilegamente quel Santo Dottore col farlo Autore di così grandi assurdi , contrarj a' retti dettami della Ragione naturale , e delle Divine Scritture , e disposizioni Canoniche.

37. Essendo che i detti assurdi furono per tali pronunciati dal Profeta Isaia: [a] Dal medesimo S. Gregorio Papa nella Omilia xxvii, o nella seguente : [b] Dal

[a] Vers. 20, ove dice: *Si quis dicerit injustum justum, abominabilis est apud Deum.*

[b] *Ipse ligandi, atque solvendi potestate se privat, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro sub-*

S. Pont. Gelasio: [a] Dall' autorità rispettabile del grande Agostino: [b] Dal sentimento di Origene nella Omilia sul Cap. xxiv del Levitico; [c] E dagli autentici testimonj de' Pontefici Innocenzo III, [d] ed Alessandro III, [e] i quali stabiliscono la notoria falsità di detta Proposizione; riportando i casi, ne' quali le Scomuniche, anche dello stesso Papa, non si debbono non solo difendere, ma neppur temere tutte le volte, che contengono errori, o assurdi notorj.

38. Da tutto questo ne risultò, che avendo ardito un Legato Romano di spargere la detta Proposizione nel Concilio di Costanza, produsse ella lo spavento, e lo scandalo, per cui essendo stato ordinato al pio, e dotto Giovanni Gersone di censurarla: questi mostrò con inconcestabile evidenza: Che quella Proposizione era falsa: era temeraria per la impossibilità di

ditorum juribus exercet. Et infra: *Tunc est vera absolutio Præsidentis, cum interni judicis sequitur arbitrium.* Et infra: *Non debet pœnam sustinere Canonicam, in cujus damnationem non est Canonica probata Sententia.*

a Nel Testo del Cap. *Cui est illata Sententia, deponat errorem, & vacua est: Sed si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus neminem potest iniqua gravare Sententia. Ita ergo ea se non absolvi desideret, qui se nullatenus perspicit obligatum.*

b Nell' altro Testo del Cap. *Illud plane non timere dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematizatus injuste, potius ei oberit, qui facit, quam qui hanc patitur injuriam. Spiritus enim Sanctus habitans in Sanctis, per quem quisque ligatur, aut solvitur, immeritam nulli ingerit pœnam. Per eum quippe diffunditur charitas in cordibus nostris, quæ non agit perperam. Pax Ecclesiæ dimittit peccata, & ab Ecclesiæ pace alienatio tenet peccata, non secundum arbitrium hominum, sed secundum arbitrium Dei. Petra enim tenet, petra dimittit; columba tenet, columba dimittit, unitas tenet, unitas dimittit.*

c Nell' altro Testo del Cap. *Cum aliquis exit a veritate, a timore Dei, a Fide, a Charitate, exit de Castris Ecclesiæ; etiamsi per Episcopi vocem minime abjiciatur: Sicut e contrario, dum aliquis non recto judicio foras mittitur, scilicet, si non ante exierit, id est, si non egerit, ut mereretur exire, nihil læditur. Interdum enim, qui foras mittitur, intus est; & qui foris est, intus retineri videtur.*

d Nel Cap. LV *De Appellationibus.*

e Nel Cap. XVI ibi.

di ridursi ad effetto: era erronea, e contraria a' buoni Costumi, ed a' Canoni; e che perciò era con gran fondamento sospetta nella Fede; e concluse, che rendeva sospetto nella Fede anche il Legato istesso, che l'aveva detta: Che questo doveva essere obbligato a comparire nel Tribunale della Fede, o per ritrattarsi, o per essere rilasciato al braccio Secolare, qualora persistesse pertinacemente in sostenere detta Proposizione falsa, temeraria, erronea, ed eretica. [a]

39. Consequentemente i Dottori, che illustrarono i detti Testi de' Cap. XVI, e LV de *Appellationibus*, dichiararono, che simiglianti Censure ingiuste, e nulle non abbisognano nè di ritrattazione giudiciaria, nè di assoluzione; nè incorrono nella irregolarità coloro, che celebrano dopo dette Censure, nè abbisognano neppure dell'ordinario rimedio dell'Appellazione.

40. E questa è la soda, costante verità stabilita *ex professo* dal dottissimo, e pio Canonista *Zegero Bernardo Van-Espen* nel suo Trattato *De Recursu*; [b] ove conclude, che i Ministri, e Senatori Regj non debbano abbandonare, nè sfuggire le Cause di Ricorso a motivo delle Scomuniche ingiuste contro di loro minacciate, o in effetto fulminate. [c]

41. E questa è la medesima verità soda, e costante, che fu stabilita sopra la invincibil forza de' principj da me esposti nel Preambulo del Ricorso, a cui questo Appendice serve di giunta. [d]

42. È la medesima certa, e costante verità, sulla quale l'Imperator Giuseppe I fondò la conclusione della

T ii sua

a Come consta dal medesimo *Gersone* nel Tom. II delle sue Opere col. 424 al Titol. *Discussio illius Assertionis* Sententia Pastoris etiam injusta timenda est, & tenenda.

b Cap. VII, ove non rimane che desiderare.

c Nella Conclusione di detto Capitolo.

d Dal §. 4 al 13.

ſua Annullatoria de' 26 Giugno 1708 riportata dal medeſimo *Van-Eſpen* in queſti termini: [a]

Ed eſſendo, che ſecondo la Dottrina de' Santi Padri, e de' Concilj, le Scomuniche ingiuſte debbono temerſi ſolo da coloro, che le fulminano, e non da quelli, contro de' quali ſono fulminate, &c.

43. Ed è finalmente la medeſima, certa, coſtante verità, con cui fin da' principj di queſto Regno i Sovrani Portogheſi, imitando l'eſempio del piiſſimo Re di Francia S. Luigi, e di altri religioſiſſimi Monarchi, rigettarono ſempre, e rimoſſero con Annullatorie ſpedite immediatamente nel ſuo Regio nome, o da' ſuoi Tribunali, ſimiglianti Cenſure incompetenti, inique, e per ſe ſteſſe nulle, ſempre che ſi preteſe con eſſe uſurpare la Giuriſdizione della Corona, o turbare la pubblica quiete. [b]

II. Argomento.

44. Contro queſta certa, coſtante, e chiara verità preteſero tuttavia alcuni Eccleſiaſtici, che nelle tenebre della confuſione vanno cercando i mezzi per luſingare la loro cupidigia di dominare il Mondo temporale: preteſero, dico, di opporre il ſutterfugio: Che eſſendo le Scomuniche ſcagliate dalla Giuriſdizione ſpirituale, non poſſono eſſere rimoſſe da' Miniſtri Secolari colla loro Giuriſdizione temporale, e terrena: Queſto Argomento però non fu mai, nè ſarà degno della minima attenzione.

45. Se le Scomuniche ſono competenti, ſe ſono giuſte, e valide, non ſolo i Principi Sovrani non ſi oppongono loro per ſe ſteſſi, o per mezzo de' loro Miniſtri: ma all'oppoſto concorrono religioſiſſimamente

a Nel Compendio de' Monumenti raccolti nel fine del Tom. IV. alla lettera T.

b Come ſi è provato nella Dimoſt. VII dal §. 66, e ſeg.

te a darle ajuto, obbligando i Censurati ad obbedirle con tutta la dovuta soggezione alla Chiesa, come di sopra si è dimostrato.

46. Quando però le tali Scomuniche sono abusive, sono incompetenti, sono inique, ed *ipso facto*, ed *ipso jure* di loro natura nulle: Se queste Scomuniche sono tali, che non abbisognano nè di essere rivocate con Sentenza giudiziale, nè del solido rimedio dell' Appellazione: nè di assoluzione nel Foro interno: nè astringono ad irregolarità quelli, che celebrano dopo tali Censure, siccome ho di sopra esposto nella confutazione del primo Argomento: Se tali sono le Scomuniche, delle quali si tratta, e che si rimovono in casi di Ricorso: egli è chiaro, chiarissimo, che gl' inventori di questo sutterfugio non ebbero mai pretesto alcuno, neppure apparente, per pretendere, che avessero effetto quelle cause, le quali mai non giunsero ad esistere; o che giungessero ad alterare la pubblica quiete quelle Censure, che in realtà non vi sono mai state; e che non conservano se non il nome, con cui dalla umana passione vengono ricoperte per conturbare con questo nome di Censure i Popoli a vista de' respettivi Sovrani, e loro Tribunali; i quali per Diritto di Natura, e Divino, e per proprio dovere sono indispensabilmente tenuti a proteggerli, e difenderli, come più volte da me è stato dimostrato.

47. Quindi è, che la potestà de' Principi Secolari si estende a rimovere le Censure Ecclesiastiche, allorchè sono abusivamente, incompetentemente, e con nullità scagliate, col dichiarare l'abuso, la incompetenza, e nullità, che si trova realmente in esse, acciocchè dalle loro false apparenze non resti ingannata, e turbata la coscienza de' Popoli, ove sono fulmina-

te;

te; non si giudicando con ciò fare da' Ministri Secolari le Cause Spirituali del Foro della Chiesa, come si è con artificiosa confusione tentato di far credere.

48. E questo è il solidissimo, religiosissimo Diritto, che fu dimostrato nel Preambolo della *Supplica di Ricorso*, [a] e nella sua Conclusione; [b] e che è stato sempre inconcussamente osservato da' Monarchi, e Principi Sovrani più devoti nell'alta Germania, in Fiandra, Francia, Elvezia, Venezia, Napoli, e Sicilia, in Ispagna, ed in Portogallo. [c]

III. Argomento.

49. Si sforzarono medesimamente gli Autori de' tali Argomenti di far credere, che il sequestrare i beni de' Prelati, e de' loro Ministri quando fulminano Censure, che cadono sotto il *Ricorso*, e l'occupar loro le temporalità, sono cose contrarie alla Ecclesiastica libertà, e perciò illecite.

50. Egli è ben facile a vedersi, che questo Argomento proviene dal medesimo fonte di confusione, donde uscirono gli antecedenti, e che porta seco il vizio del falso supposto.

51. Essendo certo, che lo Spirituale della Chiesa, che fu sempre rispettato da' Principi, e da' Tribunali Cristiani, come si è veduto di sopra, non ha relazione con i Fondi stabili, colle rendite, e co' mobili, che formano le Temporalità di detti Prelati, e Ministri Ecclesiastici; e l'essere accidentalmente posseduti da loro, non distrugge la sostanza di secolarità, che le tali cose materiali hanno in se per sua inalterabile natura; Ed essendo certo, che nè la Bolla *in Coena*

a Dal §. 4 al 13. b Dal §. 87 al 94.

c Come chiaramente si è provato nella stessa Conclusione dal §. 94 al fine.

Digitized by Google

na Domini, [a] nè gli Argomenti di parità, e ragioni di congruenza, colle quali si pretese distruggere la natura di dette cose materiali, potevano far loro prendere la qualità di spirituale, di cui non potevano mai essere suscettibili per la propria materia temporale, e terrena, e per la naturale soggezione dovuta alla suprema Potestà Sovrana, ne' di cui Regni, o Stati si ritrovano; [b] perciò non poterono mai ottenere, che seguisse nel Mondo Cristiano culto, ed illuminato lo strano miracolo, che ci voleva per rendere sagrosante tante cose profane.

52. Quindi è, che furono sempre lecite, oneste, e indispensabili le multe pecuniarie, la confisca de' beni, ed il sequestro delle Temporalità stabiliti da' Sovrani, e da' loro Magistrati contro quegli Ecclesiastici, i quali con temerario ardire gravano, ed ingiuriano i Popoli con simiglianti Censure.

53. *Primo*: Perchè è molto più forte di loro il primitivo, antico, indispensabile obbligo, che non può nè cedersi, nè togliersi, imposto da' Diritti di Natura, e Divino a' Sovrani, di proteggere, e difendere i proprj Sudditi contro le violenze degli Ecclesiastici, quando vengono da questi oppressi con Censure abusive, incompetenti, nulle, e violenti, non ostante, che siano scagliate con apparenti motivi i più rispettabili, ed anche in nome de' medesimi Sommi Pontefici. [c]

54. *Secondo*: Perchè i Principi Sovrani per la stessa ragione hanno anche nella medesima Chiesa questa forza coattiva, stabilita, e data loro ne' Sagri Testi dell'

a Nella Dimostrazione VI, Part. II dal §. 22 all' 84 si vede, che questa Bolla *in Cœna Domini* non ebbe mai potere, per essere notoriamente nulla, di spogliare i Principi Sovrani di que' Diritti, che receverono immediatamente da DIO Onnipotente.

b Nella Dimostraz. VII dal §. 60, e seg.

c Come si è provato nella Dissert. VII dal §. 4 al 13.

dell' uno, e l' altro Testamento, ed ammessa nelle stesse Disposizioni del Diritto Canonico.

55. Il Santo Re Davidde predicendo la felicità del futuro Regno di Salomone, si espresse ne' seguenti termini: [a]

Humiliabit calumniatorem, liberabit pauperem a potente, & pauperem, cui non erat adjutor . . . . animas pauperum salvas faciet . . . . ex iniquitate redimet animas eorum ; & honorabile nomen eorum coram illo. E nel Sal. LXXXI, verf. 4 : *Ut egenos, & pauperes de manu potentis eripiat, & adjutorem, & protectorem eorum se in tempore tribulationis ostendat.*

56. Salomone stesso ivi: [b]

Si videris calumnias egenorum, & violenta judicia, & subverti justitiam in provincia, non mireris super hoc negotio: Quia excelso excelsior est alius, & super hos quoque eminentiores sunt alii ; ut si priores judicio violento, & subversa justitià egenos oppresserint, hos protegant, ac in illos animadvertant. E soggiunge *si & hi defecerint, universæ terræ Rex imperet servienti.*

57. S. Paolo *ad Romanos* ivi: [c]

Si malum feceris, time: non enim sine causa (Princeps) *gladium portat: Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui malum agit.*

58. Nel Diritto Civile in Leg. un. Cod. *Quando Imperator inter, &c.* ivi:

Quod si pupilli, vel viduæ, aliique fortunæ injuria miserabiles, judicium nostræ Serenitatis oraverint, præsertim cum alicujus potentiam perhorrescunt, cogantur eorum adversarii examini nostro sui copiam facere.

59. E nel Diritto Cononico co' due puntualissimi Testi nel Cap. *Regum* XXIII, Cauf. 23, quæst. 5. E nel Cap,

a Salmo LXXI, verf. 12, 13, e 14.
b Nel Cap. V, verf. 7, e 8 dell' Ecclesiastes.
c Cap. XIII, verf. 4.

Digitized by Google

Cap. *Principis* xx, Caus. 23, quæst. 5, che si riportano nelle Note (*a*), e (*b*) di questa Supplica a pag. 205.

60. *Terzo* finalmente: Perchè tutte le Leggi, e Costumi, co' quali fu stabilita, e praticata, e si stà attualmente praticando la osservanza di dette multe pecuniarie; confiscazioni di beni, e sequestro di Temporalità, furono fondati sopra i suddetti Sagri Testi, e Diritto Civile, e Canonico. [a]

IV. Argomento.

61. Pretesero ancora gli Autori di tali sutterfugj d'impugnare le Annullatorie, e sequestri di Temporalità con il Concilio di Trento, lá dove nella Sessione xxv *de Reformatione* Cap. III si espresse colle seguenti parole: *Nefas autem sit Seculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, & mandare, ut latam excommunicationem revocet, sub prætextu, quòd contenta in præsenti Decreto non sint observata: Cùm non ad Seculares, sed ad Ecclesiasticos, hæc cognitio pertineat.* Questa Disposizione Conciliare però non alterò in nulla i Diritti de' Principi Sovrani, ed i lodevoli Costumi di sopra enunciati.

62. Primieramente, perchè in quella generalità vaga, con cui furono concepite le tali parole, non poteva mai comprendersi un rimedio così speciale, e salutevole, ed un sussidio così caritativo, come è quello, con cui i Monarchi, e Principi Sovrani soccorrono gl' infelici, e gli oppressi; fondandosi in ciò fare sul retto dettame di Ragione, su i principj del Diritto di Natura, e Divino, sulle Disposizioni dello stesso Diritto Canonico, sulle Leggi Patrie, e sulli

a Come si è dimostrato nella Part. I, Divis. VIII dal §. 327 al 333. Nella Dimost. VI, Part. II dal §. 62 al fine. E nella Dimost. VII dal §. 123, e seg.



Digitized by Google

fulli continuati immemorabili Coſtumi ſopradetti :
E ſiccome dal Concilio non fu determinata coſa veruna ſpecialmente ſopra detti Coſtumi, e Diritti, ma fu ſolo diſpoſto in generale, e indiſtintamente; è neceſſario, che la ſua Diſpoſizione generale riceva la ſpeciale, giuridica, e neceſſaria limitazione di non eſſervi ſtati compreſi i Caſi di *Ricorſo*.

63. Al che ſi aggiunge, che queſta è la ſolida, coſtantiſſima Tradizione di tutti i Dottori più ortodoſſi, e pii, i quali ſcriſſero ſul detto paſſo del Concilio ſenza prevenzione, e ſecondo i dettami della verità.

64. L' erudito *D. Franceſco Salgado*, citando molti altri Dottori, [a] ſi eſpreſſe ſu queſto ne' ſeguenti preciſi termini: ***Sub tanta verborum generalitate non eſt comprehendendum tam ſalubre remedium, & charitativum ſubſidium miſeris, & oppreſſis ſpecialiter a Jure Canonico, ex ratione, & principiis juris Naturalis, & Divini, permiſſum, longo uſu immemoriali conſervatum; ſuper quo cùm Tridentinum nihil ſpecialiter inducat, ſed generaliter potius diſponat, hanc limitationem a Jure approbatam debet accipere.***

E continua: [b] ***Cùm Concilium Tridentinum generaliter loquatur, nullo modo intelligitur, nec diſponit de hoc ſpecialiciſſimo Juris remedio, & Recurſu; nec talis defenſionis facultas, omni jure Principi competens, comprehenditur ſub tali Decreto.***

65. Il Dottor *D. Girolamo de Cevallos* [c] fu del medeſimo ſentimento, dichiarando, che non oſta la Diſpoſizione del Concilio, allorchè il Giudice ſecolare *Cognoſcit per viam violentiæ in caſu Legis Regni; quia tunc de jure, & conſuetudine talis cognitio pertinet ad Judices*

a *De Regia Protectione* Prelud. 5, num. 226.
b Al num. 230.
c Nel Tom. II, *Quæſt. Pract.* quæſt. 897.

ces Regios, & *illud dicitur proprium Officium Regis jure Naturali concessum.*

66. Il dotissimo, e religiosissimo Vescovo di Segovia *Covarruvias*, il quale intervenne allo stesso Concilio di Trento, in cui si rese tanto illustre per la sua grande erudizione, virtù, ed integrità: essendo stato prescelto per stendervi i Decreti della Riforma, e perciò essendo pienamente instruito della mente, e vere intenzioni di detto Concilio; spiegossi [a] su questo proposito ne' seguenti chiari, decisivi termini: *Illud observatissimum est* .... POSSE AB HIS, QUI A JUDICIBUS ECCLESIASTICIS VI, ET CENSURIS OPPRIMUNTUR, *Regios Auditores*, & *Consiliarios*, *qui apud Regia Suprema Prætoria litigantibus jura reddunt*, OMNIA ADIRI, UT VIM AUFERANT, ET COMPELLANT JUDICES ECCLESASTICOS AB EA INFERENDA CESSARE.

E soggiunge: *Quod si quis contendat* A PRINCIPIBUS SECULARIBUS HANC TOLLERE POTESTATEM, STATIM *non quidem serò* COMPERIET EXPERIMENTO MANIFESTISSIMO, QUANTUM CALAMITATIS REIPUBLICÆ INVEXERIT.

67. Questo medesimo nel Secolo presente è stato confermato con fondamenti, ed autorità superiore a qualunque replica dal dotto, e pio Canonista *Zegero Bernardo Van-Espen.* [b]

68. E questo similmente fu deciso *ex professo* in Portogallo dal dotto Ministro Ecclesiastico *Feliziano de Oliveira e Sousa*, che fu Vicario Generale de' Vescovati di Elvas, e Viseu, e dell' Arcivescovato di Braga, indi Governatore del Vescovato di Lamego: Questa Decisione avendo formato l' argomento della Questione

a *Pract. Quæst.* Cap. XXXV, num. 3.
b Nel suo Trattato *De Recursu* Cap. VI, §. 8.

ne xv della Parte I del suo Trattato *de Foro Ecclesiæ*, in cui cita gli altri Dottori, che fin' allora avevano scritto sul detto Punto.

69\. In secondo luogo viene a confermarsi tutto ciò, che si è detto di sopra, dal medesimo *Concilio di Trento* nel Cap. xx di detta Sessione xxv *de Reformatione*: allorchè ricorda agli Imperadori, Re, Principi, e Repubbliche, essere eglino stati costituiti da Dio per Protettori della Fede, e della Chiesa: e gli esorta a somministrare in favore dell'una, e dell' altra i loro efficaci ajuti: *Quo cultus Divinus devotè exerceri, & Prelati, cæterique Clerici in residentiis, & Officiis suis, quieti, & sine impedimentis, cum fructu, & ædificatione populi permanere valeant:* Lo che non potrebbe di niun modo effettuarsi da que' Principi Sovrani, nè dal Concilio medesimo poteva esser loro appoggiata la cura di contenere i Prelati, e gli Ecclesiastici dentro i limiti de' proprj doveri, se avesse voluto toglier loro i mezzi per poterli costringere, o la potestà di far uso delle suddette Leggi, e Costumanze.

70\. In terzo, ed ultimo luogo: Perchè nè il *Concilio*, in ciò che risguardava il detto Cap. III della Sessione xxv *de Reformatione*, nè la Bolla *in Cœna Domini* a quello coerente, furono mai accettati dalle Corti Cattoliche Romane di Europa, [a] nè tampoco da quella di Portogallo: [b] anzi al contrario dal detto Concilio fu lasciata intatta, ed intiera tutta la Temporalità di questa Corona, e fino dalla chiarissima Bolla del S. Pontefice Pio V: [c] E la Bolla *in Cœ-*

a Come si è dimostrato nella Part. II, Dimost. VI dal §. 62 al 73.

b Come si è fatto vedere nella Part. I, Divis. V dal §. 115 al 132. E nella Part. II, Dimost. VI dal §. 18, e seguenti, e dal §. 62 al fine. E nella Dimost. VII dal §. 123, e seg.

c Riportata nella Part. I, Divis. V, §. 131.

Cœna Domini fu positivamente, e patentemente rigettata in Portogallo, come risulta dall' altra Bolla di Gregorio XIII S. Pont.: [a] rimanendovi perciò non attesa, e ridotta a caducità, ed abolita dalle infinite Leggi, Costumanze, ed Atti contrarj emanati dipoi, come di sopra si è dimostrato. [b]

71. Finalmente la quotidiana Pratica fa vedere, ed insegna, che i suddetti procedimenti, ed atti non vengono determinati senza precedere un circospetto, maturo, religioso esame delle Censure, che formano l'oggetto di Ricorso, ad effetto di farle temere, ed osservare qualora siano competenti, e giuste; o di rigettarle, e toglier loro tutta la forza coll'uso delle provvidenze di sopra esposte, qualora elleno siano abusive, incompetenti, nulle, e violenti; in questo caso costituindo sempre la base intrinseca del Ricorso, l'abuso, la incompetenza, la nullità, e la violenza, con cui vengono simulate le Censure per essere fulminate *de facto* con attentato, che offende la Suprema Potestà Temporale, le Leggi Patrie, e la pubblica quiete: Venenendosi in questo modo ad eseguire similmente la Sentenza pronunziata nel Sagrosanto Vangelo da Cristo Signor Nostro, con cui ordinò, che si dasse *a DIO quello, che era di DIO, ed a CESARE quello, che era di CESARE.*

FINE.

a Riportata nella Dimost. VI della Part. II al ?. 81.
b Nella Part. II, Dimost. VI dal ?. 74 al fine.

Digitized by Google

LEGGE
DI
S. MAESTÀ FEDELISSIMA
CON CUI
SI DA IL NECESSARIO, OPPORTUNO RIMEDIO
AGLI ESSENZIALISSIMI PREGIUDIZJ
CAGIONATI NE' SUOI REGNI,
E DOMINJ
DALLA CLANDESTINA, ABUSIVA
INTRODUZIONE
DELLA *BOLLA IN CŒNA DOMINI*;
DELLE BOLLE,
CHE SERVIRONO DI BASE
AGL' *INDICI ESPURGATORJ*;
E DEGL' *INDICI* MEDESIMI,
E SUSSEGUENTI PROIBIZIONI DI LIBRI.

Pubblicata a' 6 di Aprile del 1768.

Traduzione dall' Originale Portoghese.



IN LISBONA
PER MICHELE MANESCAL DA COSTA
Stampatore del S. Offizio.
D' *ORDINE DI SUA MAESTÀ.*

Digitized by Google



Digitized by Google



On Giuseppe per la Grazia di Dio Re di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là dal mare, in Africa Signore di Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio di Etiopia, Arabia, Persia, e della India, &c. Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questa Legge: Qualmente dal Proccuratore di mia Real Corona è stata a Me rappresentata con Supplica di Ricorso, contenuta nella Settima Dimostrazione della Parte Seconda della sua *Deduzione Cronologica, e Analitica*, l'indispensabile necessità, in cui Io mi ritrovavo di sostenere per una parte le giuste immunità, e la religiosa venerazione verso la Chiesa, di cui sono Protettore, e Difensore ne' miei Regni, e Dominj di maniera, che gli abusi di questi o que' Delegati, o Ministri Ecclesiastici, che eccedessero i limiti delle loro commissioni, ed ordinarie giurisdizioni, non abbiano a produrre scandali nel Pubblico, e mettere in pericolo o la santa, inviolabile osservanza de' Diritti della medesima Chiesa, o la venerazione dovuta al carattere di ognuno de' suddetti Ecclesiastici: E di sostenere per l'altra parte, come Re, e Principe Sovrano, che nel temporale non riconosce in terra superiore, la totale independenza, e libertà, senza di cui nè la Monarchia, nè la Civile Società de' Popoli, che deve godere di tutta la quiete, e riposo all'ombra del Trono; e neppure lo stesso Stato Ecclesiastico poterono fin'ora, nè potranno sussistere: Estirpandosi da Me in questi Regni, ad oggetti così necessarj, fino dalle radici, per una parte, l'inveterato male della clandestina, dolosa introduzione della Bolla intitolata *in Cœna Domini*, la quale di sua natura fu incompe-

tente; e di niun vigore in tutto ciò, che vi si contiene risguardante le Temporalità de' Principi Sovrani, e de' loro Vassalli, e le materie notoriamente aliene dalla ispezione del Sacerdozio, ed inseparabilmente unite alla suprema Giurisdizione secolare dell' Imperio; e che perciò fu sempre richiamata, e le violenze in essa contenute respinte da tutte le più pie, ed ortodosse Corti di Europa; specialissimamente in questo Regno dal Re D. Sebastiano, che la fece positivamente richiamare dinanzi il S. P. Gregorio XIII subito, che nel di lui venerabil nome si pretese di farla pubblicare in questa Corte; e dagli altri Re di lui successori, i quali, non facendo caso di detta Bolla richiamata, promulgando successivamente Leggi, nelle quali si prescriveva l'opposto di quello, che dalla Bolla era stato ordinato, obbligarono d'allora fino al presente i Ministri, e Tribunali della Corona, e Consiglio supremo di Palazzo ad esercitare tutta la loro piena giurisdizione, senza che i capitoli di detta Bolla servissero loro di minimo imbarazzo, appunto come se mai non avesse esistito: E dall' altra parte estirpandosi da Me le perniciose radici della susseguente introduzione degl'*Indici Espurgatorj*, che con inganno manifesto, e nullità insanabile, mediante un' evidente dolo, e notorio abuso, furono pubblicati in Lisbona in assenza della Corte, che in quel tempo risedeva in Madrid; introducendosi, e divulgandosi in questo Regno non solo senza il previo *Regio Beneplacito*, che era indispensabile per poter correre le Bolle, che appoggiavano i suddetti *Indici*; ma anchè coll' avere i dolosi loro Introduttori composto, per distogliere la Corte di Madrid dal fare attenzione a ciò, che stava succedendo in Lisbona, uno specifico Trattato a favo-

re

re della Regia Giurisdizione nel proibire i Libri, che non ispettano nè alla Religione, nè alla Dottrina; e confondendo con quell'artifizio ciò, che passava in questo Regno rispetto a' detti *Indici Espurgatorj* nel mentre, che andarono illudendo, e tormentando con quelli i Popoli, il Clero, e fino la stessa Monarchia di modo, che con un tale stratagemma scossero molte volte la Corona di Portogallo, distrussero fino a tre volte lo stesso Reglo Trono, ed insultarono, ed oppressero atrocissimamente, non solo i più rispettabili Tribunali, ed i più cospicui Magistrati di questa Corte, e del Regno; ma ancora tutto il Comune della Nazione Portoghese, che dalla Tutela delle mie Paterne Provvidenze viene assicurata della sua pace, e tranquillità, della conservazione del suo onore, della vita, e delle sostanze, che per lo spazio di più di un Secolo sono state sagrificate colla dolosa introduzione di detta Bolla intitolata *in Cœna Domini*, e cò' susseguenti *Indici Espurgatorj* inventati per sostenerla.

1. Ed avendo ordinato, che il suddetto Ricorso si esaminasse, e consultasse dal Consiglio Supremo, dopo essere stato esaminato da molti altri Ministri, Giurisconsulti, Canonisti, e Teologi ornati della più distinta letteratura, ed esemplare pietà: per i voti de' quali concordemente, e senza esitazione, i motivi del suddetto Ricorso furono giudicati incontestabilmente certi, e dimostrativamente notorj; e indispensabile la necessità, per cui, e richiede istantemente, che da Me si accorra con efficacia, e si dia riparo a' perniciosi abusi seguiti dalle sopradette Introduzioni; affinchè si conservi tra la Chiesa, e lo Stato quella pace inalterabile, e mutua armonia, senza di cui nè la Chiesa, nè lo Stato non poterono

 mai,

mai, nè possono sostenersi: Conformandomi non solo cogli unanimi voti del Supremo Consiglio, de' Ministri, Giurisconsulti, Canonisti, e Teologi suddetti, che furono tutti uniformi; e non solo cogli esempj di tutte le Monarchie, e Stati Sovrani di Europa, i quali benchè esemplarissimi nella Religione, e nel rispetto verso la Sede Apostolica, richiamarono, e rigettarono sempre costantemente le dette Bolle *in Cœna Domini*, e gl' *Indici Espurgatorj*, vedendo che erano, come sono di fatto, gli attentati in esse contenuti, incompatibili colle paterne, e rette intenzioni de' Santi Pontefici, nel di cui venerabil nome furono spedite le tali Bolle, ed Indici; ma altresi conformandomi a quanto fu praticato da' Re miei predecessori, i quali, allorchè proibirono, con Leggi da essi promulgate ne' casi occorsi, la introduzione, vendita, e pubblicazione di tutti i Libri, Rescritti, o Foglj contenenti pregiudizio della Monarchia, o de' Vassalli: si fondarono ne' Diritti di Natura, e Divino, nelle Determinazioni delle Corti, nelle Leggi patrie, nelle antiche, lodevoli Costumanze di questi Regni, e ne' Concordati tra essi, e la Romana Curia; E usando in ciò di tutta la piena, e suprema potestà, che nel temporale ricevei immediatamente da Dio Onnipotente per giusta, e necessaria difesa tanto della Chiesa, e de' suoi Canoni, de' quali Io sono Protettore ne' miei Regni, e Dominj; come della mia Regia Autorità, e della riputazione, onore, vita, sostanze, e riposo pubblico de' miei Vassalli: Voglio, comando, ordino, ed è mia volontà, che da quì innanzi si osservi rispetto alle suddette cose quanto segue.

2. Determino, e voglio: Che tutti gli Esemplari fin' ora introdotti, o stampati in questi Regni, e Domi-

nj,

nj, tanto della Bolla *in Cœna Domini*, come delle Bolle, che servirono di base agl' *Indici Espurgatorj*; e de' medesimi *Indici*, e di tutte altre *Proibizioni* di Libri, che successivamente si fossero dipoi introdotte con nullità, e furtivamente senza previo *Regio Beneplacito* per pubblicarsi in questi Regni, siano, e restino intieramente soppressi come orrettizj, surrettizj, e fino dal loro stesso principio di niun vigore per produrre il minimo effetto, o per recare impedimento alcuno a quanto è stato, e viene giudizialmente stabilito da' miei Tribunali, e Magistrati in osservanza delle Disposizioni de' Diritti di Natura, e Divino, delle Determinazioni delle Corti stabilite da' Re miei gloriosi Predecessori: delle Leggi Patrie, delle antiche, lodevoli Costumanze di questi Regni; e de' Concordati tra essi, e la Sede Apostolica: Quali Diritti, Determinazioni, Leggi, Costumanze, e Concordati rinnovo, e confermo in ciò, che può essere necessario, in forma specifica; considerandole tutte, e tutti come quì presenti, nella forma stessa come di fatto si trovano riportati nel suddetto Ricorso del Proccuratore della mia Corona, affinchè rimanga in osservanza inviolabile, e si eseguisca sempre il loro contenuto compiutamente nella forma, che in tutti, e ciascuno si trova ordinato, e dichiarato, senza diminuzione, nè alterazione veruna per minima, che sia; e tutto questo sotto le pene, che si dichiarano in appresso. Rimarranno similmente nel pieno loro vigore tutte le Leggi, Decreti, Determinazioni, ed Ordini emanati da' Re miei predecessori sulla proibizione, e stampa de' Libri, o foglj; e quanto sù di ciò fu determinato, fino all'anno 1624 esclusivo, dagli Inquisitori Generali di questi Regni in quello, che spetta alla Re-

li-

ligione, ed alla Dottrina finattanto, che non si diano da Me sopra queste materie ulteriori provvedimenti.

3. *Item:* Proibisco, che qualsiasi Persona, o Persone di qualunque stato, o condizione siano, non ardiscano di stampare in questi Regni, e Dominj, vendere, distribuire, o pubblicarvi in qualunque modo, o ritenere nelle loro Librerie, o Archivj nè la suddetta Bolla *in Cœna Domini*, nè le Bolle che servirono di base agl' *Indici Espurgatorj* dolosamente composti in detto anno 1624 nel Collegio di S. Antonio de' *Gesuiti* in Lisbona, sotto la direzione del loro Provinciale *Baldassarre Alvares*; nè i suddetti *Indici Espurgatorj*, nè qualisiansi altre Bolle, che proibiscono Libri, introdotte dipoi senza il previo *Regio Beneplacito* per pubblicarsi: nè qualunque altro Libro, o quinterno in cui principalmente, o per incidenza si tratti di detta Bolla *in Cœna Domini*, degli *Indici Espurgatorj*, o di *Proibizioni*; E stabilisco, che anzi tutte le suddette Persone de' miei Regni, e Dominj, nelle mani delle quali venissero a capitare le suddette Bolle, Indici, Libri, o quinterni, siano obbligate a presentare tutto nel preciso, perentorio termine di trè mesi continuati, da contarsi dal giorno della pubblicazione della presente Legge: Cioè nella Corte, e Provincia di Estremadura, Alentejo, e Algarve al Giudice dell' Inconfidenza, o a chi farà le sue veci, o a' Ministri da lui destinati a questo effetto: Nelle altre Provincie di questi Regni al Governatore della Giustizia nel Tribunale del Porto, o a chi farà le sue veci, o a' Ministri a ciò da lui destinati; E ne' Dominj Oltramarini a' respettivi Capitani Generali, o Governatori, e Ministri da loro deputati: Dovendosi procedere nelle consegne colle debite precauzioni, e colle solite polize.

Item:

4. *Item:* Proibisco, sotto le stesse pene dichiarate qui appresso, che in qualsiasi Tribunale, Giudizio, Udienza, o altro luogo de' miei Regni, e Dominj, non si possano le dette Bolle *in Cœna Domini*, o le Bolle degl' *Indici Espurgatorj*, o gli stessi *Indici*, ed anche le *Proibizioni* fatte dipoi, addurre per fondamento de' Voti, Allegazioni, o Sentenze, nè pretendere con quelle di abusivamente confondere i suddetti Diritti, Leggi patrie, Determinazioni di Corti, antiche, e lodevoli Costumanze, e Concordati, che stabilirono la temporale Independenza della mia Corona, e la riputazione, e pubblico riposo de' miei fedeli Vassalli: Ordinando, che nessuna Persona, o Persone di qualunque stato, o condizione siano in questi Regni, e Dominj tornino mai più a votare, ad allegare, o sentenziare il contrario di quello, che da' suddetti Diritti, Determinazioni di Corti, Leggi patrie, antiche, lodevoli Costumanze, e Concordati fu determinato, risoluto, e stabilito per sicurezza del Trono, e per pubblica quiete di questa Monarchia, e de' Vassalli di questi Regni.

5. *Item:* Ordino, che tutte le Persone di detti Regni, e Dominj di qualunque stato, o condizione siano, le quali si allontanassero dalla esatta, e puntuale osservanza di ciò, che è stato da Me di sopra prescritto, debbano incorrere nelle pene: cioè: della mia Reale, e grave indignazione: della confisca di tutti i loro beni per la mia Camera: di essere private del Diritto di Nazionalità, che avessero in questi miei Regni, e Dominj; e che non debbano mai più godere degli onori, e vantaggi, de' quali godono i miei Vassalli, ed in altre pene già stabilite dalle mie Leggi contro coloro, che cospirano per offendere la mia Re-

Regia Maestà, o per mettere in rovina i miei Regni, e Stati, o per turbare la pubblica quiete: E che si dia irremissibilmente, e cumulativamente esecuzione alle dette pene contro i trasgressori di questa Legge in ognuno, ed in tutti i casi da essa determinati, senza che sia necessario, che tutti copulativamente vi concorrano.

6. *Item.* Per ciò, che risguarda alle future introduzioni degli esemplari di dette Bolle, Indici, Proibizioni posteriori, Quinterni, o Libri, ne' quali si trovino inserite, allegate, o anche semplicemente enunciate: Ordino, che si osservi rispetto a ciò quanto è stato da Me determinato nella Legge de' 6 Maggio 1765, che dichiaro non essere mia intenzione innovarla, nè alterarla in cosa veruna, ma al contrario di richiamarla, e corroborarla, come di fatto colla presente richiamo, e torno a confermare tutto quanto in essa si ritrova stabilito su questo proposito.

E questa mia Legge sarà eseguita intieramente secondo il suo contenuto: Perlocchè ordino al Consiglio supremo di Palazzo, al Reggidore del Tribunale di Giustizia, o a chi sarà le sue veci, al Tribunale dell' Inconfidenza, a' Consiglieri della mia Reale Azienda, e de' miei Dominj Oltramarini: al Tribunale di Coscienza, e degli Ordini; al Presidente del Senato di Camera; a' Capitani Generali, Governatori, Magistrati, Correttori, Uditori, Giudici, ed altri Uffiziali di Giustizia, e di Guerra, a' quali spetta avere cognizione di questa mia Legge, che la eseguiscano, ed osservino, e la facciano eseguire, ed osservare intierissimamente secondo il suo contenuto senza dubbio, nè impedimento alcuno, non ostanti qualisiansi Leggi, Regolamenti, Alva-

rà,

rà, Disposizioni, e Stilo in contrario, che tutti, e tutte ho per derogate, come se di quelli, e quelle si facesse quì espressa menzione, per detti effetti solamente, nel rimanente restando nel loro vigore: E ordino al Dottor Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Ministro del Consiglio supremo di Palazzo, e Gran Cancelliere del Regno, che la faccia pubblicare nella Cancelleria, e che se ne rimettano copie a tutti i Tribunali, Capi di Provincie, e Ville di questi Regni, e Dominj; E che sia registrata nel Tribunale dell' Inconfidenza, ed in ogni altro luogo ove sono solite registrarsi simiglianti Leggi; e che l'Originale sia depositato nel Regio Archivio della *Torre do Tombo.* Data in Lisbona a' 2 di Aprile del 1768.

IL RE *Con sua Cifra.*

L*Egge, con cui V. Maestà, in vista del Ricorso, che costituì la Settima Dimostrazione della Parte Seconda della* Deduzione Cronologica, e Analitica *del Proccuratore di sua Real Corona, conformandosi co' Voti del Tribunal supremo di Palazzo, e di altri Ministri, Giurisconsulti, Canonisti, e Teologi, che volle sentire, consultandoli sul detto Ricorso: Ha voluto dar rimedio alle indispensabili necessità prodotte dalle clandestine, e abusive introduzioni della Bolla* in Cœna Domini, *e delle altre Bolle, che servirono di base agl'* Indici Espurgatorj, *e* degl'Indici *stessi. Ordinando, che il tutto sia soppresso, e non sia più ammesso, nè atteso in questi Regni, e Dominj: Richiamando l' osservanza delle Determinazioni delle Corti, delle Leggi patrie, delle antiche, lodevoli Costumanze*

di

di detti Regni, e de' Concordati tra questa Corona, e la Sede Apostolica, e delle Leggi, Decreti, Risoluzioni, ed Ordini emanati da' Re suoi Predecessori sulla proibizione, e stampa de' Libri, e Foglj; e di quanto fu determinato su questo proposito dagl' Inquisitori Generali di questi Regni fino all' anno 1624 exclusivamente: Il tutto nella forma, e sotto le pene di sopra espresse.

Perchè V. Maestà la vegga.

Per risoluzione di Sua Maestà de' 28 Marzo 1768.

Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira.

Antonio Giuseppe de Affonseca Lemos.

Stefano Pinto de Moraes la fece scrivere.

Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira.

Fu pubblicata questa Legge nella gran Cancelleria della Corte, e Regno. Lisbona 6 Aprile 1768.

D. Sebastiano Maldonato.

Registrata nella gran Cancelleria della Corte, e del Regno al Libro delle Leggi a fol. 60. Lisbona 6 Aprile 1768.

Antonio Giuseppe de Moura.

Manuele Gaetano de Paiva la fece.

Digitized by Google

LEGGE
DI
S. MAESTÀ FEDELISSIMA
CON CUI SI STABILISCE
L A E R E Z I O N E
DI
UN TRIBUNALE DI REGJ CENSORI
CON GIURISDIZIONE PRIVATIVA, ED ESCLUSIVA
IN TUTTO CIO CHE SPETTA
ALL' ESAME, APPROVAZIONE, E CONDANNA
DI LIBRI, E FOGLJ VOLANTI
GIA INTRODOTTI,
E DI QUELLI, CHE SARANNO
PER INTRODURSI, COMPORSI, E STAMPARSI
NE' SUOI REGNI, E DOMINJ.

Pubblicata agli 8 di Aprile del 1768.

Traduzione dall' Originale Portoghese.



IN LISBONA
PER MICHELE MANESCAL DA COSTA
Stampatore del S. Offizio.
D' ORDINE DI SUA MAESTÀ.

Digitized by Google



Digitized by Google



On Giuseppe per Grazia di Dio Re di Portogallo, degli Algarvi di quà, e di là dal mare; in Africa Signore di Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio di Etiopia, Arabia, Persia, ed India, &c. Fo sapere a chiunque vedrà questa Legge: Che essendomi stati rappresentati con Supplica di Ricorso, che formò la Dimostrazione VII della Parte II della *Deduzione Cronologica, e Analitica*, dal Proccuratore della mia Corona gl' inganni, le collusioni, orrezioni, e surrezioni, abusi, e le originali insanabili nullità, colle quali, attentandosi per una parte contro il notorio inauferibile, inabdicabile Diritto di Sovranità Temporale, al quale fino dalla prima fondazione della Chiesa, fu sempre unita la suprema Giurisdizione di proibire i Libri, e Scritti perniciosi, e di stabilire pene pecuniarie, e corporali contro i trasgressori di dette proibizioni, anche quando queste derivavano da qualifiche di Prelati, e Ministri Ecclesiastici sopra materie spettanti alla Religione, ed alla Dottrina, che appartengono al Foro della Chiesa, per censurarli qualora si riconosca che meritino una giusta correzione: Ed attentandosi per altra parte contro le Leggi, e Costumanze generali di tutte le Monarchie, e Stati Sovrani di Europa i più pii, ed ortodossi; e contro il lodevole Costume di non pubblicarsi, e non eseguirsi ne' loro rispettivi Dominj, Bolle, Brevi, o Rescritti provenienti dalla Curia di Roma, se prima non siano presentati a' rispettivi Sovrani per ottenere il *Beneplacito*, o *Regio Exequatur* quando non contengano cosa, che offenda la Independenza della suprema Temporale Giurisdizione, o possa cagionare detrimen-

mento alla retta amministrazione della Giustizia, ò pervertere le Leggi, o le antiche lodevoli Costumanze, e Concordati con pregiudizio del ben comune de' Regni, e Stati, e con alterazione della quiete pubblica de' loro respettivi Vassalli: Ed attentandosi per altra parte, specialmente in tutte le suddette cose, contro la Corona di questi miei Regni, ne' quali i Monarchi miei Antecessori fecero sempre uso di questo Diritto di proibire con pene esterne, ne' casi occorrenti, fino gl'istessi Libri, e Scritti sopra la Religione, e la Dottrina; e ne' quali, fin da' principj della Monarchia, non fu mai permesso, che si eseguissero le tali Bolle, Brevi, o Rescritti della Curia Romana, se prima non ottenevano la *Carta di Pubblicazione*, o sia il *Regio Beneplacito*: Avvenne, che il Governo *Gesuitico*, usando di tutti i suddetti inganni, collusioni, orrezioni, surrezioni, abusi, ed originarie, insanabili nullità, si mise ad ordire un voluminoso *Indice Espurgatorio* nel suo Collegio di S. Antonio nella Città di Lisbona, sotto l'ispezione del suo Provinciale *Baldassar Alvares*, e lo fece pubblicare in nome del Vescovo Inquisitor Generale Fernando Martins Mascarenhas, unito con detto Governo *Gesuitico* nel progetto di macchinare, e pubblicare il tale *Indice*; con stabilire per suo fondamento le Bolle degl' *Indici Romani*, le quali, dalle Corti più esemplari nella Religione, e nel rispetto verso la Sede Apostolica, erano state universalmente, ed inflessibilmente richiamate, e rigettate, come contrarie alle paterne intenzioni de' Sommi Pontefici, in nome de' quali furono distese, come enormissimamente lesive a tutte le Sovranità Temporali, e come diametralmente opposte alla pubblica quiete de' Regni, e degli Stati: Avvenne, che

che facendo i *Gesuiti* colla loro prepotenza l'uso il più maliziosò delle varie rivoluzioni da loro suscitate in questa Corte, e Monarchia dopo l'anno 1624, conseguirono colle loro solite cabale, e rigiri di confondere la ispezione de'Libri, e degli Scritti tra l'Ordinario, il S. Offizio, e tra il Consiglio supremo di Palazzo in modo, che riposando ciascheduno di detti Tribunali sulla diligenza degli altri, essendo oltre di ciò impossibile, che da'rispettivi Ministri si potesse unire collo spaccio della quantità de' negozj de' loro ripartimenti un diligente esame di ciascheduno degl'infiniti Libri, e Scritti per permetterne, o proibirne la stampa; vennero a mancare tutte quelle vigilanti, vigorose provvidenze, che erano indispensabili in un negozio di tanta importanza; e ne seguì, che i medesimi *Gesuiti*, servendosi de' suddetti mezzi, ed estinguendo in questi Regni, e Dominj tutti i Libri degli Autori più celebri, pii, ed illuminati, sù i quali si erano formati i famosi Professori, gli Eroi Apostolici, ed i Capitani segnalati, che ne' Secoli XV, e XVI riempirono di edificazione, e di maraviglia le quattro parti del Mondo: e sostituendo in luogo di que' Libri utili, altri Libri perniciosi da loro composti, e diretti a stabilire sopra l'ignoranza il loro dispotismo; conseguirono di distruggere immediatamente in questa Monarchia per l'appunto tutta la buona, e sana letteratura: di precipitare tutti i sudditi del Portogallo in quel necessario, innocente idiotismo, in cui a forza vennero a cadere; e di chiudere in tal forma gli occhj, e legare le mani a tutti gli Stati della Monarchia di modo, che non vi ritrovassero minima resistenza in tutte le funeste occasioni, nelle quali furono precipitati nelle tante rivoluzioni, ed insulti ori-

originati in queſti Regni, e Dominj da' ſuddetti *Geſuiti* dopo quell' infeliciſſimo tempo con generale, e pubblico ſcandalo.

3. Ed avendo Io ordinato, che queſto importante negozio ſi eſaminaſſe, e conſultaſſe nel ſupremo Tribunale di Palazzo, nel Conſiglio generale del S. Offizio, ed in varj altri Tribunali compoſti di molti Miniſtri, Teologi, Canoniſti, e Giuriſconſulti illuminati, di molta pietà, e molto diſtinti, non ſolo per la loro letteratura, ed eſemplarità di coſtumi, ma ancora per il loro ardente zelo nel ſervizio di Dio, e Mio: Convennero tutti con uniformità di voti, e ſenza minima eſitazione, per una parte: Che ritrovandoſi conſiſtere i ſuddetti motivi addotti dal mio Proccuratore della Corona in fatti per ſe notorj, e provati in forma autentica, e ſuperiore a qualunque ragionevole dubbio; E che, la pubblica neceſſità, provata da' detti fatti in modo inconteſtabile, eſſendo così iſtante, ed urgente, non può il remedio dar luogo a dilazione veruna, ſenza produrre la rovina della Religione, del Trono, della pubblica quiete, e di quanto vi è di più ſagroſanto, e più degno della Mia perſpicace vigilanza, ed effettiva ſollecita Protezione: Convennero ſimilmente, che eſſendoſi manifeſtato da una così lunga lagrimevole eſperienza, che ſiccome non baſtò fin' ora per prevenire le calamità derivate dalla eſtinzione de' Libri utili, e buoni, e dalla introduzione de' nocivi, e pernicioſi, la Iſpezione diviſa, e lacerata in tante parti tra l' Ordinario, il S. Offizio, ed il Tribunale ſupremo di Palazzo (le occupazioni de' quali ſono evidentemente incompatibili colla continua applicazione, e ſucceſſiva, vigilante cura, che eſigge un affare, da cui dipende eſſenzialmente la Religio-

ne,

Digitized by Google

ne, la Monarchia, la quiete pubblica, e ben comune del Regno) : così, e nel modo stesso non sarà mai per bastare in avvenire questa medesima Ispezione divisa, e indebolita nella forma suddetta: Convennero dall'altra parte, che molto meno può bastare la detta Provvidenza, se si consideri, che l'infinito numero di negozj tutti diversi, e che esiggono pronta, e necessaria spedizione, i quali vanno a far capo ne' suddetti trè Tribunali, diede motivo alla introduzione, ed al costume di nominare Censori al di fuori, sulla fede delle superficiali Censure de' quali si concedono, o si negano le licenze: dal che ne seguono trè assurdi così intollerabili, come sono: *Primo*: Che essendo il Diritto di proibire, o permettere i Libri di così grande importanza, come si è veduto di sopra, rimase questo ridotto all' arbitrio di detti Censori esterni, per lo più scevri di quella dottrina, ed istruzione, che è necessaria per conoscere, e far giudizio delle Opere, che vengono da essi censurate: *Secóndo*: Ne segue, che si proibiscono Libri, che dovrebbero permettersi, e se ne permettono degli altri, che doverebbero proibirsi per essere solo capaci d' illudere, e corrompere i Popoli, come appunto è succeduto: *Terzo*: Che alle tante stragi sofferte dalla Nazione Portoghese si sono aggiunte le severe Critiche fatte dalle Nazioni più culte, ed istruite della Europa contro i Tribunali della Inquisizione di questi Regni per gli errori, e per le ingiustizie di detti Censori: E convennero dall' altra parte, che essendo questa la medesima identica ragione, per cui i Re miei Augusti Predecessori fecero separare, e destinare ad un Tribunale eretto di nuovo l' importantissimo affare della purità della Fede, e della Religione, che, non ostante appartenga pri-

vativamente a' Vescovi, appunto per averli considerati occupati, e distratti dal concorso degli altri negozj ordinarj, che prendevano loro il tempo necessario per quel primo importante affare; con motivo tanto giusto, lo fecero passare, dalla ispezione de' Prelati Diocesani, al Tribunale della Fede di nuovo eretto, e stabilito: Veniva ad essere indispensabilmente necessario, che su quell'esempio si dasse da Me alle Proibizioni, e Permissioni de' Libri altro Regolamento, che avesse più effetto, e fosse più sicuro del fin' ora praticato; con riunire le tre suddette Ripartizioni in un solo Tribunale privativo, composto di Regj Censori, che di continuo vigilassero sopra una materia così importante nel modo stesso, che viene praticato nelle altre Corti più religiose, e più illuminate di Europa: Venendo incluso in detto Tribunale, per ciò, che risguarda la Religione, e la Dottrina, un Inquisitore del S. Offizio da proporsi annualmente dall' Inquisitore Generale, o da chi farà le sue veci; ed il Vicario Generale del Patriarcato, o essendo questo impedito, il Giudice più antico di detto Patriarcato, per ciò, che spetta all' Ordinario.

2. E conformandomi a' voti uniformi de' detti Tribunali, e Ministri: usando, rispetto a ciò, di tutta la piena suprema Potestà, che nel temporale ho ricevuta immediatamente da DIO Onnipotente per la giusta necessaria difesa della Chiesa, e de' suoi Canoni, de' quali sono Protettore ne' miei Regni, e Dominj, e della mia Regia autorità, e della riputazione, onore, vita, beni, e quiete pubblica de' miei fedeli Vassali: Voglio, ordino, comando, ed è mia volontà, che in questa mia Corte, e Città di Lisbona sia immediatamente creato, ed eretto, come colla presente mi piace di creare, ed eriggere, un Tribunale per-

pe-

petuo da chiamarsi *Regio Tribunale Censorio*, il quale sarà composto, e regolato nella seguente forma.

3. Averà sempre questo Tribunale un Presidente, persona dotata di grande autorità, esemplare per le sue virtù, e di riconosciuto zelo per il servizio di DIO, e Mio, e per i Diritti della Chiesa, e della Corona, e del ben comune, e quiete pubblica, che consistono essenzialmente nella perfetta armonia tra il Sacerdozio, e l'Imperio, per dare ajuto all'uno, ed all'altro ne' casi occorrenti.

4. Vi saranno sette Deputati ordinarj, e tra questi sarà sempre uno degli Inquisitori del S. Offizio di Lisbona proposto annualmente dall'Inquisitore Generale, o da chi sarà le sue veci: Ed il Vicario Generale del Patriarcato di Lisbona, ed in sua mancanza il Giudice più antico del detto Patriarcato; ed i rimanenti saranno Persone di conosciuta letteratura, di costumi esemplari, e di soda pietà, le quali piacerà a Me di nominare a questi importanti impieghi.

5. Oltre i sopra enunciati, vi saranno altri Deputati straordinarj, che a Me parerà di nominare ne' casi, che potranno occorrere per dare ad una Ispezione così vasta un più pronto, conveniente spaccio.

6. Vi sarà un Segretario per registrare i dispacci, che sarà scelto tra i Deputati straordinarj per detto effetto, e per aver cura de' Libri, e scritti spettanti al Tribunale.

7. Vi sarà un Portinajo, il di cui officio sarà di tenere preparato il Tribunale, e le camere con la dovuta proprietà.

8. Considerando, che la maggior fatica di questo Tribunale dovrà esercitarsi in casa, come si dirà in appresso: Ordino, e voglio, che le sessioni ordinarie debbano tenervisi in un dopo pranzo di ogni setti-

mana, che farà nel giorno di Giovedì, quando non sia feriato, ed essendolo, nel venerdì prossimo seguente; e che debba entrarsi in Tribunale alle due ore nell' Inverno, ed alle trè nella Estate: Occorrendo però tali negozj, che esiggano più sessioni straordinarie, il Presidente farà avvisare que' Ministri ordinarj, e straordinarj, che crederà necessario di radunare secondo la qualità dell' affare.

9. *Item:* Ordino, e voglio, che il detto Tribunale abbia giurisdizione privativa, ed esclusiva in tutto ciò, che spetta all' esame, approvazione, e condanna de' Libri, e Foglj, che si trovano già introdotti in questi Regni, e Dominj: di que' Libri, e Foglj, che vi entreranno di nuovo, o per i porti di mare, o per i confinj: de' Libri, e Foglj, che si vorranno far ristampare, ancorchè fossero stati già stampati altre volte con licenza: de' Libri, e Foglj composti di nuovo: di tutte le Conclusioni, che si abbiano a difendere pubblicamente in qualunque parte di questo Regno; e di tutto il di più, che risguarda la Stampa, le Stamperie, la vendita, e commercio di detti Libri, e Foglj: Ordinando, che nessun Mercante di Libri, Stampatore, Libbrajo, o persona, che venda Libri, o Foglj, ardisca vendere, stampare, o legare i detti Libri, e Foglj volanti, per piccioli che siano, senza l' approvazione, e licenza del detto Tribunale, sotto pena di sei mesi di carcere, della confisca di tutti gli esemplari, e del doppio loro valore per la prima volta, e del sestuplo per la seconda volta; da applicarsi la metà per le spese del Tribunale, e l' altra metà per gli accusatori; e per la terza volta sotto pena di dieci anni di esilio nel Regno di Angola, oltre le suddette pene pecuniarie, quando però nelle tali Opere, o Opera di cui si tratta, e negl' in-

introduttori, ricettatori, spacciatori, o venditori, non vi siano colpe più gravi, che secondo le mie Leggi si meritassero castigo maggiore.

10. *Item:* Ordino, e voglio: Che tutti gli Amministratori, Giudici, Ufficiali di Dogana, Case di dispaccio, Alberghi, Botteghe, ed anche le case particolari ove giungessero Libri, o Foglj volanti provenienti di fuori del Regno, o sia per mare, o per terra, debbano prenderli, e sequestrarli, e consegnarli immediatamente ne' magazzini, o custodie, che saranno destinate a questo effetto dal detto Tribunale Censorio per ben custodire, e conservare detti Libri, e Foglj, di sorte, che i Proprietarj possano con facilità, e senza danno ricevere tutti quelli, che saranno approvati.

11. *Item:* Ordino, e voglio, che appena saranno presentati detti Libri, e Foglj volanti al detto Tribunale, siano distribuiti dal Presidente a' Ministri ordinarj: e qualora questi non bastino, agli straordinarj, secondo le materie, che vi si trattano, e la professione di ciascuno de' detti Ministri: prendendosi memoria in un Libro, che vi sarà a questo effetto, del giorno, ed ora in cui saranno loro consegnati: E ciascheduno de' detti Censori dovrà riferire in iscritto in pieno Tribunale ciò, che contengono que' tali Libri, o Foglj, de'quali sarà stato incaricato, con il di più, che crederà di dover dire sul proposito; affinchè possa decidersi con voti sopra detti estratti, e censure secondo sarà giusto; risolvendosi per pluralità di voti, e dandosi esecuzione a ciò, che sarà stato risoluto: Eccettuandone il caso, in cui venga dal mio Proccuratore della Corona (il quale averà sempre luogo tra' Deputati, tutte le volte, che vorrà andare in Tribunale, e dovrà essere sempre inteso, e gli si dovran-

vranno comunicare tutti i Libri, Foglj, e censure fatte prima di dare la finale risoluzione) richiesto di consultare ne' casi, che sembreranno più gravi, affinchè da Me vengano risolute le questioni, che avessero dato motivo a dubbj.

12. *Item:* Ordino, e voglio: Che dovendosi proibire qualche Libro di Autore vivente, che voglia dare alle stampe qualche sua opera, succedendo, che non gli si debba concedere la licenza richiesta, gli si debbano comunicare i dubbj, che si saranno trovati contro di lui, prima di segnarne il decreto, affinchè ognuno sia ascoltato dentro il termine, che si giudicarà competente, innanzi di essere condannato, conforme al Diritto, ed a quanto fu stabilito nel Concilio di Trento.

13. *Item:* Ordino, e voglio: Che il suddetto Tribunale abbia giurisdizione civile, e criminale in tutto quello, che concerne le materie di sua ispezione; e debba spedire nel mio Regio Nome Provvisioni, Decreti, ed ogni altro dispaccio, che è solito escire dagli altri Tribunali supremi della mia Corte: E che tutti i Ministri, Ufficiali di Giustizia, ed altre persone, alle quali saranno diretti i suddetti ordini, siano obbligati ad eseguirli, secondo il loro contenuto, sotto pena di essere querelati, e sospesi ne' loro officj, ed altre, che dal suddetto Tribunale saranno giudicate competenti, secondo la esigenza de' casi.

E questa sarà eseguita intierissimamente nella forma di sopra espressa: E perciò ordino al Consiglio supremo di Palazzo, al Reggidore del Tribunale supremo di Giustizia, o a chi farà le sue veci: al Tribunale della Inconfidenza: a' Consiglieri della mia Reale Azienda, e de' miei Dominj Oltramarini: al Tribunale di Coscienza, e degli Ordini: al Presidente del

del Senato di Camera: al Tribunale de' Regj Censori: a' Capitani Generali, Governatori, Ministri togati, Correttori, Uditori, Giudici, ed altri Ufficiali di Giustizia, e di Guerra, a' quali appartenga essere intesi di questa Legge; che debbano eseguirla, ed osservarla, e la facciano eseguire, ed osservare compiutamente in tutto ciò, che vi si contiene, senza dubbio, nè imbarazzo veruno; e non ostanti qualisiansi altre Leggi, Regolamenti, Alvarà, Disposizioni, o Stilo in contrario; le quali tutte, e tutti ho per derogati, come se di esse, e di essi si facesse qui individuale, espressa menzione, per gli effetti suddetti solamente, restando sempre nel rimanente nel loro vigore: Ed ordino al Dottor Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Ministro del Supremo Consiglio di Palazzo, e gran Cancelliere de' miei Regni, che la faccia pubblicare nella Cancelleria, e se ne dia copia a tutti i Tribunali, Capi di Provincie, e Ville di questi Regni, e Dominj; E sia registrata nel Tribunale della Inconfidenza, ed in tutti i luoghi ove si costuma registrare simiglianti Leggi: E l'Originale sia depositato nel Regio Archivio della *Torre do Tombo*. Data nel Palazzo della Madonna dell'Ajuto a' 5 di Aprile dell'anno 1768.

IL RE *Con Cifra.*

Conte di Oeyras.

LEgge, *colla quale alla Maestà Vostra, attendendo il Ricorso del Proccuratore della Corona, che formò la Settima Dimostrazione della Parte Seconda della sua* Deduzione Cronologica, e Analitica, *è piaciuto erige-*

re

re un Tribunale di Censori Regj con giurisdizione privativa, ed esclusiva in tutto ciò, che spetta all' esame, approvazione, e condanna di Libri, e Foglj volanti già introdotti, e di quelli, che nuovamente saranno per introdursi, comporsi, e stamparsi in questi Regni, e Dominj: Il tutto nella forma di sopra espressa.

Perchè Vostra Maestà la vegga.

Antonio Domingues do Passo la fece.

Registrata nella Segretaria di Stato de' Negozj del Regno nel Libro II de' Diplomi, Alvarà, e Patenti a fol. 83. Madonna dell' Ajuto agli 8 di Aprile del 1768.

Giovanni Battista de Araujo.

Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira.

È stata pubblicata questa Legge nella gran Cancelleria della Corona, e del Regno. Lisbona 9 Aprile del 1768.

D. Sebastiano Maldonato.

Registrata nella gran Cancelleria della Corte, e del Regno nel Libro delle Leggi a fol. 68. Lisbona 9 Aprile del 1768.

Antonio Giuseppe de Moura.

RE-

REGIO TRIBUNALE CENSORIO

PRESIDENTE

L'ARCIVESCOVO DI EVORA *Regidore del Tribunale supremo di Giustizia.*

DEPUTATI ORDINARJ

Il DOTTOR PIETRO VIEGAS DE NOVAES *Ministro del Tribunale supremo di Palazzo.*

Il DOTTOR ANTONIO BONIFACIO COELHO *Vicario Generale del Patriarcato.*

L' INQUISITORE D. MANUELE DE VASCONCELLOS PEREIRA.

Il DOTTOR ANTONIO MANUELE NOGUEIRA DE ABREU *Giudice delle Cause della Corona, e Azienda.*

Il DOTTOR FRANCESCO DE LEMOS E FARIA *Giudice Generale degli Ordini Militari.*

Il DOTTOR GIOVANNI PEREIRA RAMOS *Ministro del Tribunale di Giustizia della Città del Porto.*

Il P. MAESTRO ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO *Prete della Congregazione dell' Oratorio.*

Il P. MAESTRO FR. GIOVANNI BATTISTA DI S. GAETANO *dell' Ordine di S. Benedetto.*

Il P. MAESTRO FR. LUIGI DI MONTE CARMELO *Carmelitano Scalzo.*

Il P. MAESTRO FR. MANUELE DEL CENACOLO *del Terzo Ordine di S. Francesco.*

DEPUTATI STRAORDINARJ

IL DOTTOR MANUELE PEREIRA DA SILVA *Proccuratore della Azienda Oltramarina.*

Il DOTTOR MANUELE GOMES FERREIRA *Ministro degli Aggravj.*

Il DOTTOR FRANCESCO FELICIANO VELHO DA COSTA *Ministro del Supremo Tribunale di Giustizia.*

Il DOTTOR GIUSEPPE BERNARDO DA GAMA E ATAIDE *Ministro del Tribunale di Giustizia del Porto.*

Il P. MAESTRO FR. IGNAZIO DI S. GAETANO *Carmelitano Scalzo.*

Il P. MAESTRO FR. LUIGI DELL' ANNUNZIATA AZEVEDO *Domenicano.*

Il P. MAESTRO FR. FRANCESCO DI S. BENEDETTO *Benedettino.*

Il P. MAESTRO FR. MANUELE DELLA RISURREZIONE *Osservante della Provincia di Portogallo.*

Il P. MAESTRO FR. FRANCESCO SAVERIO DI S. ANNA *Osservante della Provincia dell' Algarve.*

Il P. MAESTRO FR. GIOACCHINO DI S. ANNA *Eremita di S. Paolo.*

SEGRETARIO

Il DOTTOR GIUSEPPE BERNARDO DA GAMA E ATAIDE *Ministro del Tribunale di Giustizia della Città del Porto.*

SOM-

SOMMARIO
DELLE COSE PIÙ NOTABILI
NELLA PARTE SECONDA
DELLA DEDUZIONE
CRONOLOGICA, E ANALITICA,
E NELLE DUE
SUPPLICHE DI RICORSO
INDICATE PER ORDINE ALFABETICO CO' NUMERI DE' PARAGRAFI.

(*Part. I. S. P.*) *indica la Supplica di Ricorso della Parte I.* (*Dim. I. &c.*) *Indica la Dimostrazione, ed* (*S.R.*) *la Supplica di Ricorso della Parte II.*

stante la nuova Prammatica.

Relazione del Regio Cappellano maggiore fatta al Vicerè ne' 26 Aprile 1577, e voto sullo stesso Argomento.

Altra Relazione del medesimo sulla licenza da darsi al Vicario dell'Arcivescovato di Capua per stampare il nuovo Calendario.

Lettera del Re de' 10 Agosto 1627 scritta al Duca sulla proibizione fatta in Roma del Libro di D. Pietro di Urries. Dim. V. §. 30.

Alessandro VI. S. P. nel principio del 1500 fu il primo, che proibì con una Bolla sotto pena di Scomunica, che non si stampasse Libro veruno senza licenza del Vescovo Diocesano. Dim. II. §. 5.

D. *Alessandro* Arcivescovo Inquisitore generale di Portogallo: sua Provvisione, con cui dà licenza alla Sig. D. Caterina, al Duca di Braganza, al Sig. D. Duarte, ed al Sig. D. Filippo di poter ritenere, e leggere tutti i Libri proibiti nel Catalogo di questo Regno. Dim. VI. §. 100.

D. *Alfonso V.* Re di Portogallo nelle Corti del 1456 fece annullare dal Tribunale supremo di Giustizia i procedimenti fatti dagli Ecclesiastici, che usurpavano la sua Reale Giurisdizione. S.R. §. 116.

Ciò, che fu da esso stabilito su questo proposito nelle sue Ordinazioni al Titolo delle *Lettere che vengono dalla Corte di Roma*, o dal *Gran Maestro*. ivi §. 117.

Nelle Corti di Santarem del detto anno 1456 sostiene i Diritti di sua Corona, ordinando, che il Tribunale supremo di Giustizia giudichi in appellazione i gravami fatti a' Laici dagli Ecclesiastici.

E fa lo stesso nelle Corti di Coimbra, e di Evora negli anni 1472, e 1473 sulla rappresentanza fattagli: Che le Pensioni, e Benefizj, che si davano a' Cardinali erano cosa di esempio non buono, e che non era molto lontana dalla Simonia.

E lo conferma nelle Corti di Montemor il nuovo nel 1477, presedendovi il Princìpi D. Giovanni.

Ordinazioni fatti da questo Sovrano, nelle quali viene determinato lo stesso. Dim. VI. §. 6. 7. 8. 9.

Fr. *Alfonso da Castro*: suo Trattato *de Hæresibus*. P. I. S. R. §. 66.

d' Almeida. vedi *Giorgio.*

d' Alva. vedi *Duca d' Alva.*

Alvarà del Re D. Manuele de' 12 Aprile 1519, in cui ordina, che non si dasse impedimento alla Bolla ottenuta dal Vescovo di Coimbra per poter testare. Dim. VI. §§. 15. 16.

Confermato dal Re D. Giovanni III a' 5 Dicembre 1525. ivi §. 17.

Al-

Non

Ministerio de' Vescovi, e nel Governo politico de' stati temporali col censurare i Libri; e continuò a far lo stesso fino al fine del Secolo XV. Dim. II. §. 1. 2.

Innanzi della invenzione della stampa non ebbe molte occasioni di esercitare il suo Ministerio nella Censura de' Libri, in particolare di quelli, che non risguardavano il Dogma. Dim. II. §. 3. 4.

Dopo che Pio IV S. P. pubblicò nel 1664 l' *Indice Espurgatorio*, e le *Regole generali*, e che fu eretta in Roma l' Inquisizione, procurò, facendo causa comune co' *Gesuiti*, di usurpare con varj stabilimenti la indipendente temporale Giurisdizione de' Sovrani. Mezzi, che ella usò per conseguire i tali oggetti. Dim. IV. §. 4. 6. 10. 13. e 23.

Curia di Roma: l' aspetto infelicissimo, che sta mostrando agli occhj del Mondo fa vedere la Crisi degli estremi mali, che esigono gli estremi remedj. P. I. S. R. §. 69.

i Curiali di Roma, e dipoi i *Gesuiti* conseguiscono di perturbare nel tutto, e distruggere nelle parti l' Europa intiera, colle frivole pretensioni del loro Imperio temporale, e terreno, appoggiate sulle false Decretali d' Isidoro Mercatore. App. §. 1.

D*Amiano d' Aguillar* Ministro Giurisconsulto collegato co' *Gesuiti*, lavora nella nuova Ordinazione del Re D. Filippo III. Dim. VI. §. 89. nota (*c*)

Decretali false inventate da Isidoro Mercatore, o Peccatore. Dim. VI. §. 61. nota (*a*)

Decreti del Re D. Giovanni V rinovati dal Re N. S. co' quali nel 1760 fu proibita ogni comunicazione colla Curia di Roma, e qualunque commercio collo Stato Ecclesiastico. Dimost. VI. §. 132, e nelle Prove al Numero XIII.

Decreto, e Regio *Diploma* del Re D. Giuseppe I N. S. diretto al Tribunale di Giustizia del Porto, che andò insieme colla Risoluzione, e Provvisione Annullatoria delle Censure fulminate da Pietro Luigi de Sousa Canonico della Cattedrale di Guarda spedita a' 10 Marzo 1761. Dim. VI. §. 136. nota (*a*)

Dichiarazione, in cui si concede, che sotto la sottana Gesuitica vi poterono essere, come di fatto vi furono, Uomini giusti, e santi, che non furono a parte del sistema carnale del *Sinedrio* della Compagnia. App. §. 18.

D. Dionisio Re di Portogallo: suo Diploma, con cui annulla le Censure fulminate dagli Uditori del Vescovo, e Vicarj di S. Croce di Coimbra nel 1356; Donde si vede che

 fin

mente della Monarchia di Sicilia. Dim. VI. §. 102.

D. *Filippo III* Re di Portogallo, e di Spagna. A' 27 Giugno 1602 inibisce la esecuzione del *Motu proprio* di S. Pio V Pont. M. S. R. §. 123.

E nel suo Codice delle Ordinazioni vengono dichiarate nulle tutte le Scomuniche, che contenessero in se usurpazione della Giurisdizione Regia, o violenza, o notoria oppressione. S. R. §. 124. a 126.

D. *Filippo IV* Re di Spagna, e di Portogallo. Nel suo Governo nè gl' *Indici Espurgatorj*, nè la Bolla *in Cœna Domini* ebbero effetto veruno in questi Dominj, come si prova. Dal suo Alvarà de' 6 Novembre 1623, in cui proibisce la vendita ne' suoi Regni de' Libri stampati in Paesi stranieri. Dimost. VI. §. 106. a 108.

Dal Decreto spedito a' 24 Giugno 1625 sopra un Libro fatto stampare dal Collettore Apostolico. ivi §. 109.

Dal Decreto de' 23 Maggio 1632, sulle licenze di stampare Libri in materie d'Istoria, e di Governo, &c. ivi §. 110.

Dalla sua Lettera scritta all' Inquisitor Generale D. Francesco de Castro a' 12 Gennajo 1633, in cui dichiara di riservare alla sua Reale Persona tutte le Cause, e Negozj delle Inquisizioni del Regno. ivi §. 111.

E da quanto fu esposto nella Divis. VIII della Parte I della *Deduzione Cronol. e Analit.* ivi §. 115.

Sua Lettera circolare scritta in Giugno del 1627 a' Vescovi de' suoi Dominj, in cui ordina loro di non pubblicare Editti concernenti le proibizioni di Libri fatte in Roma. Dim. V. §. 48.

Altra sua Lettera de' 20 Aprile 1627 sopra i Brevi di Roma, che concedono licenza di leggere Libri proibiti. Dim. IV. §. 50.

Suo avviso mandato al Consiglio Generale del S. Offizio di Madrid a' 6 Giugno 1628, con cui chiede al Card. Inquisitore un Breve del Papa che proibisce alcuni Libri, ad effetto, che non sia pubblicato in Ispagna. Dim. V. §. 49.

Rescinde, ed annulla le Bolle, e gli Ordini del S. P. Urbano VIII, e tutte le Scomuniche fulminate dal Collettore Apostolico. S. R. §. 127.

Filippo di Valois Re di Francia. S. R. §. 81.

Fini esecrandi, co' quali dal *Sinedrio Gesuitico* furono inventate, e dirette le Confraternite della Società. P. I. S. R. §. 28.

Foreiro. vedi *P. Francesco*.

S. Francesco Borgia: sue pie intenzioni. App. §. 20.

P. Francesco Foreiro Domenicano: Fu uno de' Regolari in-

incaricato da' *Gesuiti* di far l' Indice de' Libri proibiti in Roma dopo la separazione del Concilio di Trento. Dim. VI. §. 26.

Francesco Salgado. vedi *Salgado.*

Francia. Provvidenze, che furono prese in questa Monarchia contro le proibizioni degl' Indici fatti dalla Curia Romana. Dimost. V. §. 1. a 13.

I Re Francesco I, ed Enrico II vi stabilirono la Regia Autorità nella pubblicazione de' Libri. ivi §. 1.

I Parlamenti furono sempre vigilanti per impedire, che nessuno ricevesse da' Nunzj la licenza di Roma per leggere i Libri proibiti. ivi §. 2.

I Regj Censori sono quelli, che vi approvano, e censurano i Libri; e gli stessi Vescovi non possono stampare le loro Pastorali senza licenza del Re. ivi.

Per bene assicurarsi contro gli attentati della Curia Romana, ordina, che siano raccolti tutti i Monumenti del suo Diritto pubblico Ecclesiastico, e lo riduce a Massime certe, e stabili, colle quali fu stabilita la perfetta distinzione de' Diritti del Sacerdozio, e dell' Imperio. ivi §. 7.

E questa stessa distinzione fu solennemente dichiarata dall' Assemblea generale del Clero nell' anno 1682, e dalle altre susseguenti; E fu non ha guari confermata colla Legge del Regnante Monarca Luigi XV de' 24 Maggio 1766. ivi §. 9, e Prove Numero II.

Fa uso di varj rimedj per estirpare le Dottrine, e Libri *Monarcomaco-Gesuitici.* ivi §. 10. a 12.

In quel Regno non furono mai, nè vi sono ammessi, nè attesi gl' *Indici Espurgatorj Romani*, nè la dottrina della Potestà del Papa sul temporale de' Principi. ivi §. 13.

In vedendo, che le Curia Romana tentava di spargervi la Bolla *in Cœna Domini*, il Parlamento pronunzia a' 4 Ottobre 1568 una Sentenza contro i Vescovi, e Prelati, che l' avevano ricevuta, e proibisce la di lei pubblicazione. Dimost. VI. §. 65.

G*Abriel Putherbeo.* vedi *Putherbeo.*

S. Gelasio S. Pont. sua Sentenza sulle Censure ingiuste. App. §. 57. nota (*a*)

il Generale della Compagnia di Gesù può nella sua Società tutto quello, che più gli pare, e piace non ostante le Decisioni della Chiesa, &c. e nessuna Potestà Spirituale, o Temporale ha potere alcuno nella Società *Gesuitica*. S. R. §. 12 16.

E' luogo Tenente di Dio Onnipotente, non che Vica-

cario di Cristo in terra come sono i Successori di S. Pietro. P. I. S. R. §. 20.

Suo potere illimitato sopra le Confraternite. ivi §. 27.

Non può accettare Dignità alcuna senza consenso della Società, ed i Socj senza consenso del Generale, e perchè. ivi §. 38.

Dopo la morte del S. P. Benedetto XIV fa lo stesso per l'appunto, che fu praticato dall' Eresiarca Celestio dopo la morte d' Innocenzo I P. I. S. R. §. 74.

Gersone. vedi *Giovanni*.

Gesuiti abusando delle poche lettere, e della bontà del così allora detto Maestro Ignazio, fino dall'anno 1540 intrapresero di concentrare nella Persona del loro Generale tutta la potestà di disporre, e far leggi: lo che eseguirono, e stabilirono dipoi in modo, che nel 1590 si vidde chiaramente, che il loro Piano fu di fondare una Monarchia. P. I. S. R. §. 13. 14.

Ancorchè dopo aver professato escano dalla Compagnia promossi a qualche dignità, rimangono sempre astretti alla stessa obbedienza cieca, e materiale verso il loro Generale. P. I. S. R. §. 17.

Per le loro Costituzioni possono mutare abito, e usare di quello, che giudicano esser loro più conveniente. Abuso, e stratagemmi di simiglianti travestimenti. P. I. S. R. §. 29. a 39.

Arte, e stratagemma, di cui si servirono per difendere i loro Esercizj contro le accuse di tanti Uomini dotti del Portogallo, e di Spagna. P. I. S. R. §. 50. a 52.

Compagni di S. Ignazio, sotto protesto di spiritualità, e con pie frodi, mettono in prattica lo stratagemma, per cui tirano a se la gioventù de le Case più illustri del Portogallo, di Spagna, e d' Italia. P. I. S. R. §. 8.

E coll' autorità di questi Personaggj stabiliscono un Sinedrio, che si rende dispotico in Roma, come si era reso già in Portogallo. P. I. S. R. §. 9. 10. 11.

Fino dal loro principio formano il Piano di fomentare le dispute di Giurisdizione tra il Sacerdozio, e l' Imperio: quale fosse il loro oggetto in ciò fare. Dim. III. §. 3.

Mezzi de' quali usarono per estinguere la buona Letteratura, e per far prevalere l' autorità delle loro opinioni. ivi §. 4.

Usano lo stratagemma di pubblicare a' 14 Giugno 1571 una Legge in nome del Re D. Sebastiano, per proibire varj Libri eretici. Dim. VI. §. 21.

Dopo aver pubblicati gl' *In-*

abstracta , o *Delineamenta Constitutionum* de' *Gesuiti* approvate dal suo Antecessore. P. I. S. R. §. 5.

D. GIUSEPPE I N. S. Re di Portogallo , &c. Allorchè vidde del tutto bloccata la Cattedra di S. Pietro da' Curiali di Roma nel 1760; e riconobbe in quella Curia le avanie, colle quali si attentò contro la sua Regia Autorità, e Temporale Independenza, usando del proprio Diritto , e seguitando gli esempj degli altri Monarchi, si prevalse de' più pronti , e adequati rimedj per conservare la sua Temporale Independenza; e fece licenziare dalla sua Corte, ed uscire da' suoi Dominj il Cardinale Acciajoli allora Nunzio. Dim. VI. §. 129. 130.

E rinovando l' osservanza de' Decreti del suo Augusto Padre, proibì nel 1760 ogni comunicazione colla Curia di Roma, ed ogni commercio collo Stato Ecclesiastico. ivi §. 132.

Nell' anno 1764, essendo stato spedito da Pietro Luigi de Sousa Canonico Penitenziere della Cattedrale di Guarda un Decreto in una Causa di Pietro Manso Rangel contro Domenico Luigi de Barros Abate della Chiesa di S. Maria de Trancoso sopra certa Pensione , &c. e citato il Giudice Regio, perchè non proseguisse la esecuzione della Sentenza emanata a favore di detto Rangel, sotto pena di Scomunica ; Informata S. M. di tutto questo fatto, con Consulte del Consiglio di Palazzo de' 25 Gennajo , e 3 Febbrajo 1764; uniformandosi a queste , spedisce un Decreto annullatorio, e pubblica la Determinazione de' 10 Marzo 1764, in cui riserva alla sua Real cognizione tutti i casi di Scomuniche fulminate contro i suoi Tribunali, e Magistrati, &c. Dim.VI. §.134.135.

E ordina , che si spedisca al Consiglio Supremo di Giustizia , ed al Tribunale di Giustizia del Porto un Decreto, o Regio Diploma sopra questa Annullatoria, e Determinazione. ivi §.136.

E nell' anno 1765 proibisce con Legge de' 6 Maggio, ed annulla la Bolla *Apostolicum pascendi* spedita in nome del S. Pont. Clemente XIII , estorta dal Generale de' *Gesuiti* ad effetto di tentare la credulità de' pusillamini ; ed introdotta in questi Regni per vie indirette, e difusate. ivi.

E finalmente colla Legge degli 8 Agosto dell' anno scorso 1767 proibisce , ed annulla la temeraria Bolla *Animarum saluti* de' 10 Settembre 1766 , e fa cacciar via i *Gesuiti* , ed estingue le loro Confraternite, che si ritrovavano ancora tollerate ne'

ne' suoi Regni: Colle quali cose viene a costituirsi l'ultimo autentico Monumento, per cui si prova, che in Portogallo, non ostante gl'*Indici Romano-Gesuitici*, e la Bolla *in Cœna Domini*, si è dato a Dio quello, che è di Dio, ed è stato conservato per la Corona quello, che è di Cesare, e perciò da lei inseparabile. Dimost. VI. §. 140.

D. GIUSEPPE I N. S. Nel modo istesso, che ha sempre protetti i Vescovi, e Superiori Ecclesiastici de' suoi Dominj ogni volta, che sono questi ricorsi a S. M. perchè dasse loro ajuto; così ha lo stesso Monarca sostenuti, e mantenuti intieri, ed illesi i Diritti della sua Corona, in adempiendo al giuramento fatto nell'atto di sua Coronazione. S.R. §.112.

D. Gonsalvo di Castello-branco Governatore *do Civel* nel 1495. Dim. VI. §. 12.

S. Gregorio Magno S. Pont. Sua Omilia XXVII, in cui inculcò dal pulpito per il Foro interno la spirituale riverenza, che i Fedeli debbono avere alle voci de' loro Superiori Ecclesiastici irati: senza però decidere *pro Tribunali* per nessuno de' due Fori, molto meno per il Foro esterno, che si dovesse sostenere, e riputare per giusta la Scomunica, che fosse ingiusta. Append. §. 32. a 36.

S. Gregorio VII S.P. fu il primo, che si attribuì la giurisdizione temporale sopra i Regni della Terra; da un tale esempio ne derivarono le più lagrimevoli conseguenze per gli eccessi, che furono commessi sì dall' una, come dall'altra Potestà. Dim. IV. §. 29. 30.

Provvidenze, ed ordini dati da' Sovrani Cattolici contro le Lezioni dell' Ufficio proprio di questo S. Pontefice. Dimost. V. §. 32. 33. 35. 36.

Gregorio XIII S. Pont. Sua Bolla de' 29 Aprile 1574, dalla quale si prova, che la Bolla *in Cœna Domini* fu rigettata dal Portogallo. Dim. VI. §. 79, e nelle Note al §. 81.

Per essere pubblicata in Portogallo la sua Correzione del Calendario vi volle il Regio Beneplacito. ivi §.88.

Gregorio XV S.P. Sua Bolla spedita in Aprile del 1621 al Generale de' Gesuiti *Muzio Vitelleschi* sopra le Confraternite. P. I. S. R. §.28. nota (*a*)

H*Eros*, e *Lazzaro* Vescovi di Francia, non ostante quello, che contro di essi fu scritto da Papa Zosimo, non furono mai tenuti per scomunicati, anzi all'opposto da S. Agostino, S. Prospero, e da altri Autori fu dato loro il trattamento di Santi, e la Chie-

fe

sa difese sempre la loro dottrina. P. I. S. R. §. 77.

S. IGnazio di Loyola Fondatore della Compangia: sue pie intenzioni. Append. §. 19.

Allorchè domandò a Papa Paolo III l' approvazione della sua Società, non presentò altra cosa se non un Sommario, o sia la *Formula abstracta*, senza dichiarare quali sarebbero i Statuti, che dovevano farsi dipoi. P. I. S. R. §. 4.

I suoi Compagni dopo la prima Conferma della *Formula abstracta* delle Costituzioni, fecero per via di negoziati ripetere nelle Bolle del 1543, e nelle susseguenti la dolosa facoltà di potere essi liberamente, e lecitamente tra di loro stabilire quelle tali Costituzioni particolari, che fossero giudicate più conformi agli oggetti della Società, &c. P. I. S. R. §. 7.

Ignoranza: Non può esservi peste più nociva alle Monarchie, e Stati Sovrani della Ignuraza; effetti, ch' ella produsse in Portogallo. S. R. §. 2. 17. a 20.

gl' *Imperatori Leone*, *Antemio*, e *Giustiniano* come Protettori de' Canoni della Chiesa: proibirono a' Vescovi il separare i Fedeli dalla loro Comunione senza precedente causa non solo giusta, ma provata; e questo fu stabilito anche dal Diritto Canonico. S. R. §. 81.

Indice Espurgatorio della Università di Lovanio dell' anno 1546, fu il primo, e quello, che fu adottato in Toledo nel 1549 accresciuto, e pubblicato dopo per la seconda volta nel 1556. Dimost. III. §. 1.

. . . . della Facoltà Teologica di Parigi pubblicato nel 1551. ivi §. 2.

. . . . di Paolo IV S. P. del 1559 diviso in tre classi: Esame di questa divisione. ivi §. 7. a 13. e successo di questo Esame. §. 14. Riprovato dal Successore Pio IV. §. 16.

. . . . di Pio IV S. P. fatto dopo il Concilio di Trento in Roma, e pubblicato con Bolla, e colle Regole generali a' 23 Marzo 1564. Dimost. IV. §. 1.

. . . . Belgico fatto in Anversa dal Collegio de' Censori, ed approvato nel 1570 da Filippo II Re di Spagna. Dim V. §. 15.

. . . . nuovo pubblicato in Roma nel 1758, per essersi state messe come condannate le Opere del Dottor *Van-Espen*, fu confiscato, e proibito ne' Paesi bassi Austriaci per Decreto di S. A. il Principe Carlo di Lorena a' 2 di Maggio 1749. Dim. V. §. 20.

Monumento con cui si prova, che in Portogallo nel 1603 si faceva l' *Indice Espurgatorio*, e che non vi era-

li, e temporali la stampa di qualunque Libro senza precedente licenza del Vescovo, e della Inquisizione del Luogo. Dim. II. §. 6.

E nel 1520 pubblica una Bolla contro le Opere di *Lutero*. ivi §. 7.

Perturbazioni cagionate nella Chiesa, e ne' Stati Sovrani da questa novità. ivi §. 8. a 12.

Lettera di S. M. Catt. D. Carlo III scritta a' 31 Marzo 1767 al S.P. Clemente XIII; in cui gli dà parte della espulsione de' *Gesuiti* da tutti i suoi Dominj. P. I. S.R. §. 57.

. . . . e *Pro-Memoria* di Sua M. Fed. de' 20 Aprile 1759 diretta al S. Pont. Clemente XIII, e fondata sulla Sentenza de' 12 Gennajo, in cui restò provato, che la Società de' *Gesuiti* era stata quella, che ne' suoi Esercizj, e Conferenze aveva pervertiti i Rei dell' esecrando insulto de' 3 Settembre 1758: Effetti che produssero nel Ministero Romano. Part. I. S. R. §. 55.

. . . di *Paolo Oliva* Generale della Compagnia scritta ad un Nobile Veneziano; dalla quale si prova, che nel S. Collegio, nelle Sedi Vescovoli, e ne' Magistrati vi sono *Gesuiti* occulti, e mascherati sotto gli abiti di quelle dignità. P. I. S.R. §. 36. 37. 38.

. . . del Re D. Filippo IV de' 24 Giugno 1625 diretta a' Governatori del Portogallo sopra un Libro fatto contro le sue Leggi, e stampato d' ordine del Collettore. Dimost. VI. §. 109.

Lettera del medesimo de' 31 Maggio 1632, con cui ordina al Consiglio Supremo di Palazzo di non dar licenza, che si stampi Libro veruno, che tratti d' Istorie, o di materie di Governo, o degli avvenimenti correnti, se prima non avrà consultato il Re. Dim. VI. §. 116.

. . . del medesimo de' 12 Gennajo 1633 diretta all' Inquisitor Generale D. Francesco de Castro, in cui ordina; che si riserbino alla sua Real Persona tutte le Cause, e Negozj delle Inquisizioni di questi Regni, che in qualunque modo gli apparterranno. Dimost. VI. §. 111.

. . . Con cui il Segretario di Stato nella Corte di Lisbona dichiara al Nunzio le ristrizioni, colle quali il Sovrano gli permette di eseguire i Brevi di sua commissione; e la potestà di Legato *a latere*. S.R. §. 130.

. . . Reversale, che il Nunzio scrive al Segretario di Stato innanzi, che gli siano resi i Brevi da lui esibiti. ivi §. 131.

. . . di D. Luigi da Cunha Segretario di Stato di S.M. Fed. per i Negozj esteri, scritta a' 2 Agosto 1760 al Card.

Digitized by Google

della Chiesa sul modo, e termini, ne' quali si deve far uso delle Censure, e Scomuniche. S. R. §. 43. a 52.

N *Angiriaco* Monaco, che scrisse *de Gestis Ludovici IX.* S. R. §. 67.

Napoli, e *Sicilia*. (Regni di) Ciò, che vi seguì rispetto alla proibizione de' Libri, si trova riportato nel Tomo XVII de' Registri del Regio Archivio del Consiglio Collaterale (oggi Camera di S. Chiara) o sia Tribunale della Corona della Corte di Napoli. Catalogo de' Documenti, che esistono in detto Volume. Dim. V. §. 27. a 31.

Relazione di quanto avvenne nel 1729 sulla stampa delle Lezzioni dell' Uffizio proprio di S. Gregorio VII, e Determinazione presa dal Consiglio a' 31 Marzo di detto anno con Consulta rimessa all' Imperatore Carlo VI: per cui furono dette Lezzioni rigorosamente proibite. ivi §. 32, e 33.

Altro fatto accaduto nella minorità di S. M. il Re D. Ferdinando VI a' 10 Dicembre 1761, in cui fu denunziato alla Regia Camera di S. Chiara il *Calendario*, o sia *Ordo recitandi Horas Canonicas*, &c. per contenere le seguenti parole: *V. Fer. Sancta: Promulgatur Bulla in Cœna Domini*, & *Casus reservati Eminentiss. & Rev. Domino*, &c. come ancora perchè si ordinava, che a' 25 Maggio si recitassero le *Lezzioni* di S. Gregorio VII. Ed in conseguenza di tali Consulte uscirono due Decreti Regj, che proibirono l' uno, e l' altre. Dimost. V. §. 35, e 36.

Narrazioni di quanto passò in questi Regni rispetto alla Bolla *in Cœna Domini*. Dim. VI. §. 68, e nelle Prove Numero IX.

i *Nunzj Apostolici* allorchè giungono alla Corte di Lisbona danno sempre un positivo, espresso consenso alle Leggi, Costumanze, e Pratica stabilite in questi Regni contro le usurpazioni degli Ecclesiastici. S. R. §. 129.

l' O *Bbedienza* cieca, e materiale, che si professa al Generale della Compagnia è una schiavitù di anima, e di corpo; ed obbliga non solo quelli, che sono individui della Società, e che in essa vivono, ma ancora quelli, che vivono al di fuori, come sono i Vescovi, e Prelati, &c. P. I. S. R. §. 19.

S. Offizio, vedi *Inquisizione*.

Oliva P. (Gio: Paolo Generale della Compagnia) sua Lettera ad un Nobile Veneto, indotto da' Soej ad entrare tra loro, in cui spiega lo spirito della Societa, ed il costume di usare di ogni sorte di abiti. P. I. S.R. §. 36.

Oli-

Digitized by Google

Libri sia esaminato nel Concilio di Trento. Dim. III. §. 15.

Ed essendosi questo separato senza dar provvidenza su tal punto, pubblica Sua Santità un nuovo Indice con Bolla de' 23 Marzo 1564, e varie Regole generali sulla Censura de' Libri. Dim. IV. §. 1.

E con ciò tenta di usurpare la suprema Temporale Giurisdizione, e confondere, e rovinare l' Uman Genere. ivi. §. 3.

Pithou (Pietro) fu il primo, che mise insieme i Monumenti del Diritto pubblico Ecclesiastico della Francia nel 1594; illustrati dipoi nel 1715 da Mr. Dupuy, e pubblicati con Regia Autorità in Parigi in 4. vol. fol. nel 1731. Dim. V. §. 8.

Portogallo. Ritrovavasi questo Regno nella circostanza della generale ripulsa data alla Bolla *in Cœna Domini* da tutte le Corti Cattoliche di Europa, allorchè la Curia di Roma pretese d' introdurla ne' suoi Dominj nel 1574 in tempo, che i *Gesuiti* governavano dispoticamente tutta la Monarchia. Dim. VI. §. 74.

Ostacoli insuperabili, che incontrarono in ciò fare. ivi 76, e 77.

Vi fu rigettata detta Bolla in nome del Re D. Sebastiano, come si prova dall' altra Bolla di Gregorio XIII de' 29 Aprile 1574. ivi §. 78. a 80.

Questo Regno precipitò in quegli abissi stessi, che vengono descritti da Mr. *De Real*, e da altri, collo stratagemma degl' *Indici Romano-Gesuitici*. Dim. V. §. 5.

Dopo essere stato con generale, e pubblico discredito vilipeso da' *Gesuiti*, e Curiali di Roma; la difesa della riputazione de' suoi Vassalli, non può fare a meno di non costituire l' oggetto principale della protezione, e delle Provvidenze del RE Nostro Signore. S.R. §. 28. a 31.

I suoi Re furono sempre zelantissimi difensori della Chiesa, e de' di lei legittimi Diritti. S. R. §. 100.

Non lasciarono però a' loro Successori il pernicioso esempio di abbandonare la Chiesa alle passioni de' Vescovi, ed altri Superiori, e Ministri Ecclesiastici, da quali si deturpassero i santi Ministerj con invadere la Giurisdizione Secolare, e i Diritti del Terzo; e non permisero mai, che la Regia Autorità rimanesse esposta agli attentati, che si volessero commettere contro di lei sotto l' ombra della venerazione dovuta alla Chiesa; nè che i loro Vassalli rimanessero oppressi dagli Ecclesiastici. S. R. §. 111.

Da' primi Secoli fin'ora vi è stato sempre praticato di-

dichiarar nulle tutte le Bolle, Rescritti, e Sentenze, che fulminano Censure Ecclesiastiche tendenti ad usurpare la Giurisdizione della Corona, o ad inquietare i Vassalli: E si riportano di ciò *Undici Esempj*. S. R. §. 113. a 127.

Portogallo. Il Diritto della sua Corona in ciò che risguarda l'introduzione delle Bolle, e Brevi, che proibiscono Libri, non poteva essere, se non lo stesso Diritto praticato da tutte le altre Monarchie Cattoliche dell'Europa. Dim. VI. §. 1.

E questo vien provato con XLII Monumenti. ivi dal §. 3. al 140.

La Università di Coimbra fa delle lagnanze contro gli Esercizj di S. Ignazio. P. I. S. R. §. 48.

Fin da principio vi fu conosciuto lo stratagemma delle Confraternite, Aggregazioni, ed Esercizj de' *Gesuiti*. P. I. S. R. §. 40. a 43.

i Portoghesi sono gli unici, che non hanno fatto parola sull' abuso della Censura de' Libri: Cause di questo silenzio. Pref. §. 10. a 13. 17. a 27.

la Potestà Temporale rispetto alle Dottrine Ereticche si cautela col mezzo degl'*Indici Espurgatorj*, che dipoi vengono adottati dalla Chiesa. Dim. II. §. 11. 12.

Potestà (la piena) Apostolica, di sua natura è una potestà, che può tutto *in ædificationem*, e non può nulla *in destructionem*. P. I. S. R. §. 79.

P. Poza Gesuita: la proibizione delle sue Opera fatte in Roma non fu accettata in Ispagna. Dim. V. §. 42, e 44.

Scritti de' *Gesuiti* in sua difesa. Prova Numero V.

Pragmatica Sanzione di Sua Maestà Cattolica D. Carlo III spedita a' 2 Aprile 1767, per cui dopo le ribellioni suscitate nell'America, e la sollevazione seguita in Madrid dopo gli Esercizj della Quadragesima, furono i *Gesuiti* snaturalizati, ed espulsi da' Dominj di Spagna: Effetti, ch'ella produsse nel Ministero della Romana Curia. P. I. S. R. §. 57.

la Pratica delle Cancellerie di Spagna ne' casi, che vi siano esibiti Brevi, o Bolle Apostoliche, è la medesima, che si usa in Portogallo. S. R. §. 108. 109. 113, e Prove Numero XVI.

Principi Sovrani sono stati costituiti da Dio Onnipotente per proteggere gli oppressi. S. R. §. 4.

Privilegj, ed esenzioni straordinarie, che si concedono a' *Gesuiti* nella Bolla *Animarum saluti* spedita dal S. P. Clemente XIII a' 10 Settembre 1766. P. I. S. R. §. 57.

Priuli (Cardinale) Patriarca di Venezia con carattere di Nun-

Digitized by Google

che

Digitized by Google

che da essi le potevano derivare. Dim. V. §. 22. 23, e 24.

Il Senato si armò sempre contro gli artifizj usati dalla Corte di Roma per far sì che il convenuto ne' Concordati andasse in dimenticanza. ivi §. 25.

Non riconosce nella Curia di Roma la Potestà di proibir Libri. ivi §. 26.

Racconto di quanto avvenne in questa Repubblica rispetto alla Bolla *in Cœna Domini*. Dim. VI. §. 67.

Violenze (sette) fatte alla Corona di Portogallo colla clandestina introduzione degl'*Indici Espurgatorj*, e della Bolla *in Cœna Domini*. S. R. §. 14. 16. 21. 23. 28. 32, e 37.

Umana Società (nella) è necessario un Potere, che allontani da se quegl' Individui, i quali o non osservano le Leggi, o si oppongono al di lei comun bene. S. R. §. 37.

l'Università di Lovanio nel 1546 fu quella, che pubblicò il primo Indice di Libri proibiti con autorità dell' Imperatore, adottato poi, e pubblicato nel 1549 dalla Inquisizione di Toledo; che nel 1556 lo pubblica di nuovo accresciuto, e munito di un nuovo Editto di Carlo V. Dim. III. §. 1.

.... *di Parigi* ad istanza de' Tre Stati del Regno a' 21, e 22 Gennajo 1615 esibisce un Piano di Proposizioni atte a distruggere le dottrine esecrande Monarcomaco-Gesuitiche. Dim. V. §. 12.

Vogel (Mr.) suo Trattato delle Leghe tra la Francia, ed i XIII Cantoni Svizzeri. S. R. §. 100.

Zabarella (Cardinale) le sue Opere furono in Roma proibite. Dim. IV. §. 8.

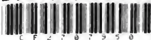
Zegero Bernardo Van-Espen. vedi *Van-Espen.*

Zosimo S. P. assediato, ed ingannato dall' Eresiarca Celestio, scrive ad Aurelio di Cartagine, ed agli altri Vescovi dell' Africa una Lettera Apologetica, in favore degli Eresiarchi Pelagio, e Celestio, e della loro dottrina; ed un' acre invettiva contro i Vescovi Heros, e Lazzaro, che avevano denunziati detti Eresiarchi. P. I. S. R. §. 75, e 76.

Finalmente conosce l' inganno, che gli era stato fatto, e condanna Pelagio, e Celestio, e le loro Eresie. ivi §. 78.

FINE.

707950 D



B.N.C.F.
FIRENZE